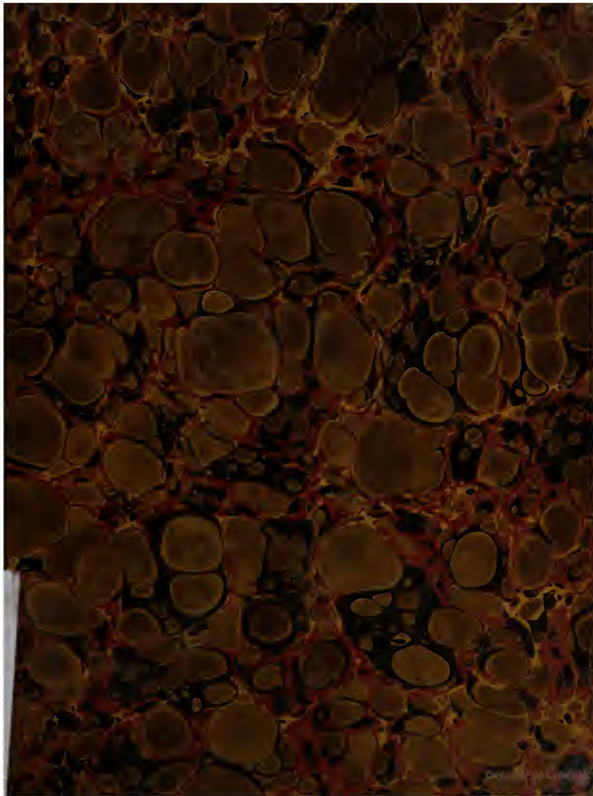



BIBLIOTECA LUCCHESI-PALLI
III.ª SALA
SCAFFALE 34 19
PLUTEO VI VII
N.° CATENA 5 212


BIBLIOTECA LUCCHESI-PALLI
IV.ª SALA O.S.
SCAFFALE 119
PLUTEO II
N.° CATENA 8

Sez. Sala O.S. 4-V-2

Digitized by Google

III 19 VII 2 (2

Digitized by Google

Digitized by Google



D: A: Azuni

Senator et Patricius Sassarensis

Digitized by Google

36.716

DIZIONARIO
UNIVERSALE RAGIONATO
DELLA
GIURISPRUDENZA MERCANTILE
DEL

SIG. SENATORE D^r. D. A. AZUNI

Primo Giudice Legale nel Supremo Magistrato del Consolato e del Mare sedente in Cagliari, Presidente della R. pubblica Biblioteca della stessa Città; e Membro delle più illustri Accademie e Società letterarie dell' Europa.

SECONDA EDIZIONE

ARRICCHITA DI NUOVI ARTICOLI, E CORRETTA DALL'AUTORE.

Docuit quae maximus Atlas.

TOMO II.







LIVORNO
Dai Torchj di GLAUCO MASI
1822.

Digitized by Google

21F28

Digitized by Google

DIZIONARIO

UNIVERSALE RAGIONATO

DELLA

GIURISPRUDENZA MERCANTILE.

DANARO.

§. I.

Il danaro si comprende sotto la denominazione dell'obbligo in generale de' beni a favore del creditore: laonde le merci acquistate da una somma di danaro, ritengono la medesima ipoteca, alla quale era soggetto lo stesso danaro. *Leg.* 34 §. 2 *de pign. et hypot. Merlin de pign. et hypot. lib.* 2 *tit.* 1 *quaest.* 48 *n.* 1.

§. II.

Il danaro in materia d'assicurazione, viene compreso sotto il nome di merci, e corre perciò il medesimo tutti i rischj di queste, qualora si trovasse sulla nave assicurata al tempo del danno. *Leg.* 2. §. 2 *ff. de leg. Rhod. de jactu. De Hevia comm. naval. cap.* 14 *n.* 7. *Roccus de assecurat. not.* 17. *Santerna de assecurat. part.* 4 *n.* 64 *et* 65. *Casaregis de comm. disc.* 1 *n.* 168 *et disc.* 70 *n.* 14. V. *Contribuzione.*

§. III.

Il danaro, che si paga nel cambio da taluno per altrui ordine, s'intende prima passato in dominio di chi ha ordinato tal pagamento, e quindi stato immediatamente pagato dallo stesso mandante per mezzo del di lui procuratore a quegli, a cui se ne fa lo sborso. *Leg.* 9 §. 8 *ff. de reb. cred. Leg.* 56 *ff. de solution. leg.* 141 *ff. de regul. jur. Faber lib.* 2 *tit.* 25 *defin.* 4 *n.* 4. *Rota Genuens. decis.* 67 *n.* 2 *et decis.* 123 *n.* 2. *Rota Rom. decis.* 361 *n.* 79 *part.* 11 *recent. Turre de camb. disput.* 3 *quaest.* 5 *n.* 21. *Ansaldus de comm. disc.* 65 *n.* 54. *Scaccia de comm.* §. 2 *gloss.* 7 *n.* 37.

Digitized by Google

§. IV.

La numerazione del danaro può in ogni contratto seguire virtualmente, benchè non appaja realmente fatta la numerazione, nè tutte le persone siano presenti; giacchè si dee considerare come se realmente fosse seguita la numerazione, e tradizione del danaro rispettivamente *brevi manu*, e come se le persone fossero tutte presenti benchè, veramente assenti; mentre in virtù delle cambiali, ordini, o biglietti, gli assenti si rendono, o fingono d'essere presenti. *Leg.* 15 *ff. de reb. cred. Surdus consil.* 162 *lib.* 2 *n.* 2 4 *et seq. Scaccia de camb.* §. 7 *gloss.* 2 *n.* 50. *Leotard. de usur. quaest.* 87 *n.* 19 *et* 20. *Casareg. de comm. disc.* 49 *n.* 22 *et seq.*

§. V.

Il danaro pagato a mani d'un procuratore dee considerarsi come pagato al di lui principale: in quanto però all'effetto della consunzione del danaro, è assai diverso il pagarlo a mani del secondo, o del procuratore; poichè pagandosi al pricipale, colla commistione, e confusione da esso lui fattane con altro suo proprio danaro, si dice tosto consunto; venendo però all'opposto sborsato a mani del procuratore, non si considera egli commisto, e confuso, ma bensì esistente sempre nel suo primo essere; quindi è, che può tal danaro in questo caso avocarsi dal primo creditore. *Gratian. discept.* 897 *n.* 6 *et* 7. *Merlin de pignor. lib.* 2. *quaest.* 48 *n.* 20 *et* 21. *Surdus consil.* 4 *n.* 41. *Casaregis de comm. disc.* 44 *n.* 29.

§. VI.

Il danaro pagato ad un creditore posteriore con mallevadoria, o promessa di restituirlo, o constituirne parte ad altri, si può dai creditori anteriori, ed anche uguali avocare, come se esistente, e non consunto; imperciocchè il danaro ricevuto da chi non ha alcun titolo di ritenerlo, non si confonde mai coll'altro di colui, che lo ha ricevuto, ma si ha sempre per esistente, perchè non opera mai *in jure* l'effetto della consunzione. *Argum. leg.* 2 §. 1 *ff. de reb. credit. Rota Rom. coram Duran. decis.* 207 *n.* 5. *Gob. de monet. gloss.* 7 *n.* 31. *Rota Florent. in Liburnen. praetens. exempt.* 31 *Julii* 1716 *decis.* 8. *thes. ombros. tom. IX. n.* 1 *et* 2. *Salgado labyr. credit. part.* 2 *cap.* 6 *n.* 4 5 9 30 55 *et in fine.*

Digitized by Google

§. VII.

Il danaro pagato da un debitore al di lui creditore posteriore, e da questi commisto col proprio danaro, o con buona fede consunto, non può più avocarsi dagli anteriori creditori. *Rota Florent. in Florent. concur. credit.* 10 *Settembre* 1654 *decis.* 10 *thes. ombros. n.* 62. *Surdus consil.* 4 *n.* 11 *et* 12. *Marescot. variar. resolut. lib.* 2 *cap.* 36.

§. VIII.

Il danaro ricevuto in una sorta di moneta coll'obbligo di restituirlo, benchè segua la restituzione in altra sorta di moneta, si reputa ciò non ostante la medesima sorta di danaro nè si può dire, che si restituisca un altro danaro diverso dal ricevuto. *Casaregis camb. istruit. cap.* 8 *n.* 22 *et seg. Scaccia de comm. et camb.* §. 2 *gloss.* 5.

Sembrami però, che questa massima dovrebbe limitarsi nel caso, che il creditore potesse ricavare un danno dalla restituzione del danaro fattagli di diversa specie del da esso lui dato, e crederei tale limitazione conforme allo spirito della Leg. 99 *ff. de solut. et liberat.* nella quale secondo l'universale opinione degli interpreti dee leggersi *creditore* invece della parola *debitorem*, come si legge nella edizione Haloandri; così lo afferma l'Hotom. *Illustrium quaest. c.* 15.

§. IX.

Danaro pagato al creditore posteriore per mezzo di un banco pubblico, o privato, non si può avocare dai creditori anteriori, e per qual ragione. V. *Banco.*

§. X.

Venendo a variarsi in uno Stato l'antica specie delle monete, ossia danaro, ma non riprovata dalla pubblica autorità, il debitore potrà pagare la somma da esso lui dovuta a suo arbitrio, cioè, o dell'antica, o della nuova coniata al valore, e proporzione sempre dell'antica, in cui si fu contrattato, salvo che altrimenti fosse convenuto. §. 33 *vers. huic autem. instit. de actionib. Leg.* 47 *ff. de obligat. et action. Leg.* 99 *ff. de verb. significat. Fab. in cod. lib.* 8 *tit.* 30 *defin.* 37 *n.* 6 *et seq. Thesaur. de aug. monet. part.* 1 *n.* 87. *Voet in pandect. tit. de reb. credit. lib.* 12 *tit.* 1 *n.* 23.

Variata però l'antica moneta, e riprovata a un tempo questa dalla pubblica autorità, dee farsi la resti-

Digitized by Google

tuzione della somma dovuta, in moneta corrente, ossia di quella, che fu posta in uso nel commercio, avuto però sempre riguardo al valore dell' antica soppressa moneta. *Thesaur. de augment. monet. part.* 1 *n.* 59.

§. XI.

Se la specie di moneta sia di nuovo coniata, variato però l'intrinseco ed estrinseco valore di essa, onde diminuisca od accresca, dee essere allora il danno, o il lucro a carico del debitore, o mutuario, cosìchè questi, aumentato il valore del danaro, debba meno restituire, e diminuito, debba pagare di più, onde il creditore non senta alcun danno; salvo che altrimenti fosse tra le parti convenuto, prevedendo, o supponendo la variazione del danaro. *Detta leg.* 99 *ff. de solut. et liberat. Thesaur. de augment. monet. part.* 1 *n.* 68 *et* 69. *Voet in pandect. tit. de reb. credit. lib.* 12 *tit.* 1 *n.* 24 *et* 50.

Da questa regola dee però eccettuarsi il caso, in cui il creditore sia renitente ad accettare dal debitore il pagamento al tempo debito, e che dopo la renitenza siasi variato il valore del danaro con aumento a danno del debitore, cosicchè sembrasse aver preveduto il creditore tal variazione; nel qual caso il debitore può obbligare il creditore ad accettare l'offertogli pagamento, giacchè sarebbe incongruo, che dalla mora di questi venga il primo a ricavarne un danno. *Leg.* 88 *ff. de verb. obligat. Leg.* 37 *in fin. ff. Mandati. Leg.* 17 *ff. de peric. et com. rei vend. Leg.* 41 §. 1 *ff. de usur. et leg.* 9 *cod. de solution. Voet in pandect. de reb. credit. lib.* 12 *tit.* 1 *n.* 24.

Lo stesso principio di ragione dee prevalere in odio del debitore moroso al pagamento, a cui non può essere proficua la renitenza per la restituzione della somma da esso lui dovuta. *Leg.* 37 *in fin. ff. mandati. Leg.* 17 *ff. de peric. et commod. rei vend. et leg.* 16 *ff. ex quib. caus. maj. in integr. restit.*

§. XII.

Pagata dal debitore una porzione del di lui debito, e sopraggiunta nel frattempo la diminuzione delle monete, non potrà questa percuotere il creditore, od il debitore, giacchè estinguendosi il debito col pagamento, si considera come se non avesse mai esistito, onde data la variazione delle monete, non può il medesimo danaro retro avere alcun aumento, o diminuzione, perchè più

Digitized by Google

non esiste. *Princ. instit. quib. mod. toll. oblig. Leg.* 107 *ff. de solut. et liberat. Leg.* 41 *ff. de reb. credit. Fabr. in cod. de solution. lib.* 8 *tit.* 30 *defin.* 25 *n.* 2.

§. XIII.

Il valore del danaro dovuto, non ostante le massime sovra esposte, dee regolarsi secondo l'uso universale del commercio, per cui si prescinde sempre dai principj della ragion comune. *Leg.* 17 §. 2 *ff. de instit. act. Leg.* 99 *et* 102 *ff. de solut. Fab. in cod. de solut. lib.* 8 *tit.* 30 *def.* 11. *Thesaur. de augment. monet. part.* 2 *n.* 23.

§. XIV.

Il danaro quantunque distratto ritiene l'ipoteca, sempre però, che non sia stato consunto, ed appaja ancora la di lui identità, la quale può dedursi da semplici congetture. *Glossa in leg. ult. cod. de jure deliber. Gratian. discept. cap.* 897 *n.* 6 *et* 7 *ed ivi. Deluca n.* 4. *Merlin. de pignor. et hypot. lib.* 2 *quaest.* 48 *n.* 20 *et* 21. *Castreg. de com. disc* 43. *n.* 44 *et* 55 *et disc.* 221 *n.* 22.

§. XV.

Danaro dato in Società. *Vedi Società.*

§. XVI.

Il danaro si presume generalmente essere proprio di colui che lo paga, salvo che vi siano congetture in contrario. *Rota Florent. in Florent. immissionis decis.* 13. *Augusti* 1688 21 *thesaur. ombros. tom. r. n.* 15 16 17 *et* 18. Ma le congetture contrarie possono anche servire a favore di chi avrà pagato, concorrendo le circostanze indicate dal n. 20 della stessa decisione Fiorentina.

§. XVII.

Chiunque abbia sborsata una somma di danaro in diverse volte, e tempi, senza che abbia eletto, o indicato un certo debito, in estinzione del quale dovesse cadere il pagamento; anzi siasi egli servito del danaro sborsato disponendone a di lui piacimento, si presume, che tal somma sia stata data in pegno, e non mai in soddisfazione, o estinzione del debito. *Argum. leg.* 17 §. 1 *ff. de acquir. vel amitt. possess. et ibi Glossa. Rota Florent. in Florent. Cambiorum.* 19. *Maii* 1719. *Decis.* 34 *thesaur. ombros. tom. r. n.* 19 *et* 20.

§. XVIII.

Il danaro dato da un debitore al

Digitized by Google

suo creditore, non può considerarsi dato in pegno, se ne' libri del secondo siasi omessa tal cautela, ritrovata apposta ad altre partite, come è solito farsi tra negozianti. *Arg. leg.* 34 *ff. de negot. gest. Rota Florent. in d. decis.* 34 *n.* 42. *Ansald. de com. disc.* 46 *n.* 23 *et seq.*

Quindi ritenuto il danaro presso il creditore per sicurezza del suo credito, non può considerarsi pagato in estinzione del debito. *Rota Florent. in Florent. cambiorum. decis.* 35 *n.* 29 *thesaur. ombros. tom. v.*

In dubbio però dee presumersi il danaro dato piuttosto in soddisfazione del debito, che per cagion di pegno. *decis. n.* 31. *Merlin. de pignorib. et hypot. lib.* 2 *quaest.* 105 *n.* 1 *et seq. Gratian. discept.* 422 *n.* 15.

§. XIX.

Danaro dato a cambio marittimo qual sia, e se passi nel dominio del cambiatario. *Vedi Cambio Marittimo.*

§. XX.

Danaro se sia capace di assicurazione. *Vedi Assicuranza.*

§. XXI.

Il danaro quantunque sterile di sua natura, se trovasi impiegato in un negozio mercantile, si considera ciò non ostante capace di rendere un frutto meritevole di una adequata valutazione. *Rota Florent. in Florent. societatis* 7. *Settembre* 1745. *Decis.* 37 *thesaur. ombros. tom. II. n.* 59. *Vedi Interessi. Lucro. Mutuo. Vedi di più su questo articolo, Assicuranza. Avaria, Contribuzione. Cambio. Deposito. Usure. Pagamento.*

DANNO.

§. I.

Chiamasi danno la privazione del lucro che dovea farsi, o la perdita da taluno sofferta per l'altrui fatto, o colpa. *Leg. unic. cod. de sentent. quae pro eo. Leg.* 21 §. 3. *ff. de action. empt. Leg.* 13 *ff. ratam. rem. hab. Casaregis de com. disc.* 23. *n.* 64.

§. II.

Chiunque perciò cagioni un danno per sua colpa, dee quello risarcire. *Leg.* 21 §. 3 *ff. de negot. gest.* Quindi è, che sarà tenuto al risarcimento de' danni, ed interessi chiunque non osservi i patti convenuti, e stipulati. *Leg.* 7 *ff. de eo quod certo loco. Casareg. de com. disc.* 23 *n.* 14 *et* 15. *Leg.* 36 *ff. de verb. oblig.*

§. III.

Chiunque perde il diritto lucrativo già acquistato, e radicato a di lui favore in forza di un contratto, o quasi contratto, si dice soffrire un danno. *Leg.* 2 §. 11 *ff. ne quid in loco publ. Leg.* 26 *in fin. ff. de Legat.* 1 §. 9 *ff. de itinere, actuque priv. ed ivi glossa. Surd. consult.* 321 *n.* 22 *et cons.* 440 *n.* 32. *Casareg. de com. disc.* 203 *n.* 13.

§. IV.

Non può dirsi, che soffra alcun danno colui, che se lo cagiona per propria colpa, o fatto; come a cagion d'esempio sarebbe il danno, che taluno venisse a soffrire per credulità, o negligenza, e tanto più qualora senza tali motivi il danno non fosse accaduto. *Leg.* 203 *ff. de reg. jur. Stypman. jus. marit. cap.* 3 *n.* 36 *et* 37. *Faber in cod. lib.* 4 *tit.* 1 *defin.* 29 *n.* 5 *in allegat. Casareg. de com. disc.* 51 *n.* 23 *et* 24.

§. V.

Non dee presumersi taluno aver voluto fare un pagamento in proprio danno, quando questi potea evitarlo legittimamente, o altrimenti precauzionarsi. *Leg.* 46 *ff. de evi-*

ctionib. Casareg. de com. disc. 54 *n.* 60. *Ansald. de com. disc.* 39 *n.* 17. *Vedi Creditore.*

§. VI.

Il danno riconosciuto talmente remoto, e dipendente da un futuro incerto evento, che non siasi potuto in alcun modo prevedere contingibile, non dee avere *in jure* alcuna considerazione. *Card. de Luca de emphit. disc.* 49 *in fin. et in supplem. ad tit. de donat. disc.* 61 *n.* 11. 12 *et* 13. *Surd. de alim. tit.* 4 *quaest.* 23 *n.* 9 *et* 10 *et tit.* 9 *quaest.* 41 *n.* 21. *Casareg. de com. disc.* 80 *n.* 39 *et* 40.

§. VII.

Il danno che può accadere senza colpa, o fatto di colui, che abbia dato causa al medesimo, non produce alcun effetto *in jure* in pregiudizio di chi lo avrà cagionato. *Leg.* 10 §. 1 *ff. de leg. rhod. Ab Eccles. part.* 1 *observat.* 126 *n.* 16. *Casareg. de com. disc.* 1 *n.* 83 *et disc.* 125 *n.* 27.

§. VIII.

Il danno emergente, ed il lucro cessante può convenirsi tra le parti,

Digitized by Google

e tassarsi in quantità certa nell'atto della stipulazione. *Leg.* 27 §. 15 *ff. ad Senat. consult. trebel. et leg.* 140 *ff. de reg. jur. Leg.* 14 *ff. de condict. indebiti. Ansald. de com. disc.* 67 *n.* 3 *fin. al* 17. *Card. de Luca de usur. disc.* 12 *n.* 24 *et seq. Casareg. de com. disc.* 41 *n.* 12 13 *et* 14. *Vedi Interessi. Mutuo. Usure.*

§. IX.

Il creditore è tenuto verso il di lui debitore a tutti i danni cagionatigli, interessi, e spese di lite, che avrà per esecuzione, o sequestro delle di lui merci, od altro indebitamente, e ingiustamente sofferto. *Stracca de mercat. tit. quom. in caus. mercat. proced. sit. partic.* 3 *part. ult. n.* 18. 19. *Ab Ecclesia observ.* 126 *n.* 17. *et observat.* 201 *n.* 5 6. *De Hevia com. terrestr. lib.* 2 *cap.* 30 *n.* 45. *Rodriguez de concur. cred. part.* 1 *art.* 6 *n.* 92 *et* 93. *Ansald. de com. disc.* 36 *n.* 44.

Nel regolare però tali danni dee aversi riguardo all'intrinseco, ed estrinseco valore delle cose, e merci sequestrate, come sarebbe la diminuzione di prezzo: alle spese del viaggio che il debitore è stato costretto d'interrompere pel sequestro, o contestazione della lite: a ciò che potea aver lucrato senza l'impedimento del sequestro, ed altri simili, che ognuno può vedere negli autori sovracitati, ed in specie presso il Casaregis *disc.* 205. *n.* 8 *et seq.*

A tal riguardo dalle provvide leggi di questi Stati si è saviamente stabilito, che non si possa procedere al sequestro di veruna sorta di beni, e mobili, o immobili, se non consti al Magistrato, almeno per semplici, e sommarie informazioni, della giustizia del medesimo, e che in ogni concessione di sequestro debba ordinarsi al richiedente di prestare sicurtà, e sussidiariamente cauzione giuratoria de' danni, e dell'ingiuria a favore del debitore. *Regie Costit. lib.* 3 *tit.* 29 §. 1 e 6. *Vedi Sequestro.*

§. X.

Quali danni debbano bonificarsi ad una nave ingiustamente predata. *Vedi Preda.*

§ XI.

A quali danni siano tenuti il capitano di nave, e marinari: *Vedi Abbordo. Capitano di Nave. Contrabbando. Marinari.*

Digitized by Google

§. XII.

I danni accaduti alle merci, caricate sulla nave, per colpa del capitano di essa, debbono valutarsi in ragione di ciò che varrebbero, o potrebbero valere nel luogo, in cui doveano trasportarsi, e del tempo, in cui poteano pervenirvi. *Leg.* 2 §. 4 *ff. de leg. Rhodia. Santerna de spons. part.* 3 *n.* 40 *et* 41. *Stracca de assecurat. glossa* 6 *n.* 1 *et seq. De Hevia com. naval. cap.* 12 *n.* 39.

§. XIII.

Di quali danni sia risponsabile l'assicuratore, ed il cambiatário marittimo. *Vedi Assicuranza. Cambio marittimo.*

§. XIV.

Colui che agisce per evitare un danno all'altrui roba, o merci, dee essere indennizzato dal proprietario di esse, di tutte le spese a tal oggetto fatte, come espressamente si accenna in materia di contribuzione di merci salvate pel getto, dalla Legge 2 §. 3 *ff. de lege Rhodia. Santerna de assecurat. part.* 4 *n.* 27. *Roccus. de assecurat. not.* 55 *n.* 192 *et* 193. *Vedi Assicuranza. Avaria. Contribuzione.*

§. XV.

Qualunque danno cagionato, benchè con levissima colpa, dee essere bonificato a colui, che lo ha sofferto. *Leg.* 3 *et* 48 *ff. ad leg. aquil.* §. 4 *instit. de lege aquilia.*

Al dì d'oggi però si ha poco riguardo al danno cagionato per colpa leve, o imperizia che non sia grave.

DARSENA.

Vedi *Porto.*

DATA.

§. I.

La data è una cifra, o sia numero che si appone in qualunque scrittura pubblica, o privata per indicare il giorno, mese, ed anno, in cui la medesima si sarà stipulata.

§. II.

Ella è talmente necessaria la data in certi atti, che si è universalmente stabilita la nullità dell'atto per mancanza della medesima. Tali sono gli atti giudiziali, e quelli passati avanti un Notaro, od altro pubblico Uffiziale.

In essi però non s'indica l'ora, che sarebbe, secondo me, cotanto ne-

Digitized by Google

cessaria per rischiarare molti fatti, e prevenire sovente le diverse difficoltà, che occorrono in giudizio per ordine delle ipoteche; giacchè fra i creditori di un medesimo giorno, sarebbe il più delle volte assai congruo il poter distinguere dall' ora diversa, l'anteriorità delle ipoteche datate dal medesimo giorno.

§. III.

Nelle lettere di cambio la data ha una essenziale considerazione, e si crede della più importante necessità, giacchè dalla medesima apposta nelle cambiali, e nella loro accettazione, e girata, si regola sempre il giorno della scadenza, *Heinneccius elem. jur. camb. cap.* 4 §. 4. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 1 *tit.* 8 §. 2.

Quindi è, che in diverse piazze mercantili dell' Europa si è prescritto il preciso dovere di apporre la data ad ogni sorta di scrittura cambiale. *Ordin. de' cambj d' Austria art.* 2 *Ordin. di Prussia art.* 1. *Ordin. del comm. di Franc. del* 1673 *art.* 23. *Capitula Vesuntin. cap.* 2. *Ordinat. camb. Gedanens. art.* 3.

Tale è pure il prescritto dalle leggi di questi Stati, nelle quali si è saviamente prescritto di dover apporre alle lettere di cambio la data del tempo, e del luogo in cui ne seguirà la girata, ed anche nelle accettazioni di esse, quantunque si trattasse di cambiale, la scadenza della quale non fosse dipendente dal giorno di essa, sotto pena a chi l' ometta, di soggiacere alle spese de' litigj, che per tale mancanza ne seguissero. *Reg. Costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 3 §. 19. *Editto per la Sardegna del* 30. *Agosto* 1770.

§. IV.

Un ordine non datato, quantunque proveniente per valore ricevuto in contanti, o in merci, o altrimenti, non è rimirato, che come una semplice procura per ricevere il montante della lettera, o biglietto di cambio. *Ordin. del com. di Franc. del* 1673 *art.* 23. *Decreto della Gran Camera del Parlamento di Parigi del* 21 *Maggio* 1681 *in causa d' appello d' una Sentenza del Consolato di Tours del* 21 *Luglio* 1679.

§. V.

La data posta in principio d' una obbligazione, contratto, od altra scrittura, si considera comune a tutti gli altri scritti susseguenti quantunque diversi, e con diverse persone stipulati. *Leg.* 4 *in princ. et leg.* 6 §. 6 *ff. de edendo. Rota Florent. decis.* 13 *n.* 23 *tom.* 1. *thes. ombros.*

Digitized by Google

§. VI.

La scrittura privata prova sempre contro colui, che l'avrà scritta, quantunque si ritrovasse la medesima senza data; nel qual caso si dee presumere essere questa il luogo del domicilio. *Leg.* 5 6 *et* 13 *cod. de donat. leg.* 34 §. 1 *de pignor. et hypot. Rota Genuen. de mercat. decis.* 126 *per tot. Scaccia de com. et camb.* §. 2. *Glossa* 1 *n.* 19 20 *et seq.*

DATORE DI CAMBIALE.
Vedi *Traente.*

DAZIONE IN PAGA.
Vedi *Pagamento.*

DEBITO.
Vedi *Debitore.*

DEBITORE.

§. I.

Debitore dicesi colui che è obbligato a fare, o dar qualche cosa a taluno in forza d'un contratto, o quasi contratto, d'un delitto, o quasi delitto: laonde non può dirsi propriamente debitore colui, che non può essere convenuto coll' azione

reale, od ipotecaria. *Leg.* 108 *ff. de verb. signif. Defranchis decis. neapol. decis.* 714 *n.* 4. *Rota Florent. decis.* 15 *tom.* 1. *Thesaur. ombros. n.* 40.

§. II.

Chiunque nega il proprio debito benchè naturale, dicesi essere di mala fede, e pregiudicare la propria riputazione, e buon nome. *Leg.* 8 *in fin. ff. de alim. vel cibar. legat. Leg.* 4 §. 16 *ff. de doli mali et met. except. Casareg. de comm. disc.* 22 *n.* 29 *et* 30.

§. III.

Il debitore non può liberarsi dal suo debito, senza il pagamento della cosa da esso lui dovuta. *Leg.* 28 *cod. de fide jussor. et mandat. Novella* 4 *cap.* 1. *Auth. hoc nisi. cod. de solut. Casareg. de comm. disc.* 40 *n.* 50.

§. IV.

Un debitore di cambio, che siasi assunto il peso di cambiare, e non abbia effettivamente fatte le operazioni del cambio, è tenuto ciò non ostante a tutte le conseguenze del cambio non eseguito, in ragione di lucro cessante, non già di cambio; quantunque il di lui creditore siasi riservata la stessa facoltà. *Salgado in labyr. credit.*

Digitized by Google

decis. 63 *n.* 16 *tom.* 1. *part.* 18, *et decis.* 10 *n.* 6. *Cardin. de Luca de usur. disc.* 5. *n.* 15 *et* 17. *Scaccia de comm. et camb.* §. 1 *quaest.* 7 *n.* 261. *Ansald. de com. disc.* 65 *n.* 77 *et* 78. V. *Cambio. Creditore.*

§. V.

La confessione dal debitore fatta circa l'interesse dovuto al di lui creditore, mentre resta ancora dovendo, quantunque per altre cause, è nulla, e non produce alcun effetto, giacchè si presume sempre essere stata estorta per meto, e con frode, e perciò non pregiudica il debitore. *Leotard. de usur. quaest.* 76 *n.* 40 *et quaest.* 99 *n.* 22 23 *fino al n.* 29. *Scaccia de comm.* §. 1 *quaest.* 7 *ampliat.* 8 *n.* 56. *Casaregis de comm. disc.* 105 *n.* 13 *et* 14.

§. VI.

Ogni volta che il debitore ha giusto motivo, e ragioni per contestare il debito al di lui creditore, e così fin tanto che non sia ogni contestazione, e conto tra essi liquidato, e che non sia emanata la dichiarazione del Tribunale, non può dirsi costituito in mora pel pagamento degl'interessi, o del lucro cessante, e danno emergente. *Leg.* 24 *ff. de usur. Rota Florent. in Liburnens. pecun.* 14 *Decembre* 1777 *et decis.* 31 *n.* 58. *tom.* x. *thesaur. ombros. Rota Rom. presso il Salgado in labyr. credit. decis.* 14 *Februar.* 1701. *Roccus de societ. not.* 95 *n.* 202.

Da questa regola deve però eccettuarsi il caso, in cui l'interesse fosse dovuto dalla stessa convenzione, o stipulazione. *Salgado loc. cit. part.* 4 *cap.* 17 *n.* 9 *et seq. Ansald. de comm. disc.* 87 *n.* 29. *Casaregis de comm. disc.* 50 *n.* 40 *fino al* 60.

O che l'illiquidità del credito dipendesse dal fatto, colpa, o malizia del debitore. *Leotard. de usur. quaest.* 84 *n.* 6 *et seq. Casaregis de comm. disc.* 120 *n.* 31.

O ché il debitore prima della contestazione fosse di già costituito in mora, lo che però deve restringersi all'interesse soltanto decorso prima dell'impedimento dell'illiquidità. *Salgado loc. cit. n.* 21 *et* 22 *fino al* 39. *Casaregis loc. cit. n.* 33.

§. VII.

Il debitore non dicesi neppure posto in mora al pagamento di una somma, se dopo l'interpellazione fattagli dal di lui creditore, sia trascorso senza pagare, il breve termine di tre, o dieci giorni. *Leg.* 21 §. 1 *ff. de const. pecun. Menoch. de arbitr. judic. lib.* 2 *cent.* 1 *cas.* 7. *Casaregis de comm. disc.* 161 *n.* 32.

Digitized by Google

§. VIII.

Se possa agirsi contro il debire *in diem* sospetto di fallimento, od effettivamente fallito. V. *Creditore. Fallimento.*

§. IX.

Il nome del debitore ceduto, può avocarsi dai creditori anteriori, quando non sia dato *in solutum*, ma ceduto soltanto a titolo di pegno, o di semplice cessione, cioè *pro solvendo. Salgado labyr. credit. part.* 1 *cap.* 10 *per tot. Casareg. disc.* 44 *n.* 52. Vedi *Creditore. Cessione.*

§. X.

Un debitore ceduto non può regolarmente compensare i crediti, che gli sopravvennero dopo la cessione del suo debito, fatta dal di lui creditore ad un altro. *Bersan. de compensat. cap.* 3. *quaest.* 6 *n.* 31. *Casareg. de comm. disc.* 155 *n.* 35; principalmente quando vi concorra l'intimazione della cessione fatta dal cessionario al debitore ceduto, a termini della *Legge* 3 *cod. de novat.* V. *Compensazione.*

§. XI.

Il debitore d'un fallito non può compensare il proprio debito col suo credito in pregiudizio degli altri creditori del medesimo fallito, ma dee entrare cogli altri nel giudizio di concorso. *Casareg. de com. disc.* 75 *n.* 23 24. *Vedi Compensazione.*

§. XII.

Il debitore credendo verisimilmente avere altro credito verso il di lui creditore, compensabile col suo debito, non è tenuto al pagamento degl' interessi del suo debito in conseguenza della mora, benchè sia in appresso dichiarato, o non sussistere il di lui credito, o non essere quello compensabile. *Casaregis de com. disc.* 199 *n.* 80.

§. XIII.

Chiunque nega esser debitore, non può più allegare la presunta soddisfazione dello stesso debito. *De Luca de credito. disc.* 129 *n.* 19. *Urceol. de transact. quaest.* 79 *n.* 37. *Casareg. de comm. disc.* 102 *n.* 50.

§. XIV.

Il debito per cagion di deposito, se si debba intendere compreso nella transazione generale fatta tra i contraenti. V. *Transazione.*

Digitized by Google

§. XV.

Non può il debitore pagare al suo creditore la tratta fattagli per l'importare del suo debito, quando sa, che al tempo della tratta il di lui creditore era fallito, mentre con ciò pregiudicherebbe i creditori del traente. *Leg.* 6 §. 7 *ff. quae in fraud. credit. Sentenza del Consol. di Torino del* 21 *Maggio* 1762 *Refer. Gavuzzo nella causa di concorso Bertinat contro i Negozianti Regis, Bruno, ed Ambrosini. Scaccia de comm. et camb.* §. 2 *gloss.* 5 *n.* 391. *Dupuy des lettres de change chap.* 9 *n.* 16. *Casaregis camb. istruito cap.* 2 *n.* 7 8 e 9. V. *Accettazione.*

A questo principio è coerente il disposto nelle nostre Regie Costituzioni lib. 3 tit. 33 §. 13.

§. XVI.

Il debitore che dà in pagamento al di lui creditore, qualche cambiale tratta sopra un suo debitore, intende di trasferire il nome di questi a favore dello stesso creditore. *Casaregis camb. istr. cap.* 5 *n.* 55. V. *Girata.*

§. XVII.

In qual guisa debba regolarsi il debitore d'una cambiale nella soddisfazione di essa. V. *Pagamento.*

§. XVIII.

Il debitore che avrà dato un pegno per cautela, non può esser molestato senza che gli sia restituito, o offerto, o depositato nello stesso tempo il suo pegno; altrimenti essendo convenuto a pagare, gli competerebbe contro il creditore l'eccezione del pegno non offerto; lo che ha maggiormente luogo in termini di girata di cambiale. *Leg.* 4 §. 8 *ff. de dol. mal. et met. except. Merlin de pign. hypot. lib.* 4 *quaest.* 105. *n.* 15. *Casaregis nel camb. istruito cap.* 5 *n,* 29. V. *Girata.*

§. XIX.

Il debitore è sempre tenuto di rilevare il di lui fidejussore con tutti quei mezzi dalla legge introdotti a favore di questi. *De Franchis, decis. neap. decis.* 55 *n.* 8. *Rota Florent. decis.* 33. *n.* 10 *tom.* x. *thes. ombros. Gratian. discept. forens. cap.* 962 *n.* 42 *et cap.* 970 *n.* 34.

§. XX.

I debiti contratti da colui, che amministra due negozj, uno in proprio, e l'altro sociale, trovandosi descritti su i libri dei creditori sotto le stesse partite, e conti, dal che si presume avere i contraenti voluto contemplare l'amministratore

Digitized by Google

del negozio sociale, e tanto più se il debitore siasi obbligato colla cifra solita, e *Compagnia* che denota sempre l'identità d'interesse, e di persona, debbono aversi a carico del negozio sociale, e non già dell' amministratore. *Rota Florent. decis.* 22 *n.* 20 *tom. IX. thes. ombros.* V. *Complimentario. Società.*

§. XXI.

Il debitore condizionale non può mai essere obbligato dal di lui creditore al pagamento, o a dar cauzione del di lui debito, quando la condizione è ancora nello stato, in cui trovavasi precedentemente alla contratta obbligazione, salvo che vi concorra un plausibile sospetto che il debitore possa, o colla sua partenza, o altrimenti eludere il suo creditore. *Leg.* 10 *ff. qui satisd. cogant. ed ivi glossa. Rota Florent. in Liburn. assecurat.* 25. *Febbrajo* 1780. *Decis.* 40 *n.* 5 6 *et* 7 *tom. IX. thes. ombros. Rodriguez de concur. credit. part.* 1 *art.* 6 *n.* 95 *et seq.*

Se però il debitore si fosse obbligato in nome proprio, e non della società, sarà egli soltanto tenuto, e non la società al pagamento del debito. *Leg.* 5 *ff. de negot. gest. Sentenza del Consolato di Nizza del* 9. *Agosto* 1783. *Refer. Trinchieri di S. Antonino nella causa del negoziante Cauvin contro il negoziante Badaraque. Rota Genuens. decis.* 14 *n.* 98 *Gratian. discept. forens. cap.* 677 *n.* 41 *et* 42 *Felicius de societ. cap.* 3 *n.* 45.

§. XXII.

Chiunque libera un debitore dalle domande del di lui creditore, si considera nella stessa guisa, come se avesse prestata cauzione giudiziale a favore dello stesso debitore. *Leg.* 1 *ed ivi glossa ff. si quis eum qui in jus vocat. Stracca de mercat. tit. de decoct. part.* 1 *tit. quomodo proced. sit in illos. n.* 10.

§. XXIII.

Il debitore di cambio obbliquo, o sia quegli, a cui il creditore abbia data la facoltà di prendere da altri danaro a cambio, a danno, e rischio dello stesso debitore, non è vero, e proprio debitore di cambio, nè sarà per ciò tenuto di soddisfare il creditore nel luogo del destinato pagamento, o nelle fiere; ma può, e deve soddisfarlo nel luogo del contratto, cioè ove avrà ricevuto per tal motivo il danaro. *Rota Florent. in florent. liquidation. camb. decis.* 19. *Giugno* 1647; *altra in florent. camb.* 18. *Junii* 1688; *altra* 14. *Martii* 1698 *n.* 22. *Turre de camb. disput.* 3 *quaest.* 11 *n.* 37.

Digitized by Google

§. XXIV.

Un debitore, che avrà ottenuto dal di lui creditore una dilazione al pagamento del suo debito, non potrà essere costretto al pagamento pendente l'accordatagli dilazione. *Leg.* 10 *ff. de condict. in deb. Leg.* 213 *ff. de verb. sign. et leg.* 7 §. 14 *ff. quib. ex caus in possess. eat. Rota Florent. decis.* 31 *n.* 32 *tom.* *VI. thes. ombros. Vedi Dilazione.*

§. XXV.

Affinchè un debitore sospetto di fuga possa carcerarsi ad istanza del di lui creditore, non è d'uopo, che il debito sia totalmente liquido, o dipendente da un istromento garantito, o che vi preceda la confessione dello stesso debitore, o la cosa giudicata, ma basterà soltanto che si riconosca con testimonj esaminati anche senza la citazione della parte, o con scrittura, quantunque non ancora, recognita la quantità del debito, che dee essere primamente giustificata in giudizio dopo la cattura. *Leg.* 2 *cod. de exact. tribut. Rota Florent. decis.* 12 *n.* 54 *thes. ombros. tom. VI. Sola ad decret. sabaud. de capt. debit. gloss.* 1 *part.* 2 *n.* 1 *et seq.*

§. XXVI.

Può anche carcerarsi il debitore sospetto di fuga, quando il debito è certo, e liquida n'è la quantità, ma incerto, perchè sotto condizione, o *in diem* dovuto, ed allora si può carcerare non già per stare al giudicato, ma bensì perchè cauzioni il creditore del pagamento, purificata che sarà la condizione, o avvenendo il giorno. *Leg.* 41 *ff. de judiciis, et ubi quis. Rota Florent. detta decis.* 12 *n.* 31.

§. XXVII.

Può inoltre essere carcerato un debitore sospetto, quando la quantità del debito è certa, e liquida nell' obbligazione, ma incerta, ed illiquida in giudizio; e ciò non già perchè soddisfaccia precisamente il creditore, ma soltanto perchè cauzioni di stare al giudicato, o soddisfaccia se voglia, a termini del diritto comune. *Leg.* 1 *et tot. tit. ff. qui satisd. cog. Rota Florent. detta decis.* 12 *n.* 32.

§. XXVIII.

In questi Stati coerentemente ai di sopra esposti principii, si è prescritto, che allor quando i beni pignorati a favor del creditore perissero, o non bastassero per la soddi-

Digitized by Google

sfazione del debito, possa farsi carcerare il debitore ad istanza del primo, purchè non sia pupillo, femmina, o settuagenario, o non abbia fatta la cessione de' beni, o che non sia nobile, o altrimenti privilegiato; ma che sia sempre tenuto lo stesso creditore, giustificandosi la povertà del debitore, di prestargli gli opportuni alimenti, sinchè starà carcerato. *Regie Costit. lib.* 3 *tit.* 32 §. 16. *Fab. in cod. lib.* 8 *tit.* 6 *defin.* 7 *thesaur. decis.* 153 *n.* 6. *Ab Eccles. part.* 1 *observ.* 124 *n.* 10 *fin al n.* 16.

Vedi inoltre su questo articolo le parole Accordo. Cambio. Creditore. Fallimento. Giudizio di concorso. Pagamento.

DECOTTO.

Vedi *Fallimento.*

DELIBERAZIONE DE' CREDITORI.

Vedi *Accordo.*

DEPOSITO.

§. I.

Chiamasi deposito qualunque cosa data a taluno per essere custodita. *Leg.* 1 *in princ. ff. deposit. vel contra.*

§. II.

La proprietà della cosa depositata, non meno che il possesso civile della medesima, appartiene sempre al deponente, onde è che il depositario dee restituire a quegli la cosa medesima, allora che gli è chiesta. *Leg.* 17 §. 1 *ff. depositi. Leg.* 1 §. 5 *ff. de obligat. et act.* §. 3 *instit. quib. mod. re contrah. obligat.*

E ciò ha luogo quantunque il deposito siasi fatto a mani d'un figlio di famiglia, o d'un pupillo, se col deposito siasi arricchito; od un prossimo alla pubertà, ed abbia commesso dolo, quantunque non siasi arricchito. *Detta Leg.* 1 §. 15. *et* 42 *ff. depositi.*

§. III.

Il depositario dee restituire la cosa depositata nello stato, e qualità medesima, nella quale trovavasi nel tempo che fu depositata, giacchè riconoscendosi deteriorata sarà tenuto verso il deponente per l'azione *depositi. Detta Leg.* 1 §. 16 *ff. depositi. Leg.* 18 §. 1 *ff. commodati.*

§. IV.

Il depositario d'un sacco, o d'una cassa chiusa, dee restituire le cose in essa contenute, quantunque abbia ignorato che le medesime vi

siano state rinchiuse. *Detta Leg.* 1 §. 41 *ff. depositi.*

§. V.

Il depositario non può allegare alcuna prescrizione, a somiglianza del procuratore, od usufruttuario, giacchè non si considera possedere per se, ma soltanto ad altrui nome. *Leg.* 10 §. 1 *ff. de acquir. possess. Leg.* 2 *cod. de praescript.* 30 *vel* 40 *annor. Faber. in cod. lib.* 8. *tit.* 19 *defin.* 19.

§. VI.

Non può opporsi dal depositario la compensazione contro il deponente, quantunque il credito del primo provenga da un altro deposito. §. 31 *instit. de act. Leg. ult. cod. de compensat. et leg.* 11 *cod. depositi.*

§. VII.

È anche tenuto il depositario di restituire il deposito, quantunque l'avesse egli imprestato ad un altro; nè può in tal caso obbligare il deponente di chiederlo a colui, a cui l'avrà imprestato, poichè questi non ha altra azione, che contro il depositario medesimo; salvo che si trattasse d'un deposito di danaro esistente ancora in natura, mentre in tal caso potrebbe rivendicarlo dal terzo possessore. *Leg.* 9 *in fin. ff. de rei vindicat. Leg.* 12 §. 2 *Leg.* 18 *et* 25 *ff. depositi. Leg.* 13 *cod. de obligat. et act. Leg.* 7 *et* 8 *cod. depositi.*

§. VIII.

Il deposito del danaro dovuto, fatto dal debitore in soddisfazione del suo debito presso quegli, a cui ognuno verisimilmente si sarebbe affidato, è valido, e s'intenderà sempre a pericolo, e rischio del di lui creditore; giacchè credesi essere diligente colui, che avrà eletto un depositario idoneo, e riputato di buona fede. *Glossa ad leg.* 39 *ff. de solution. Scaccia de com.* §. 1 *gloss.* 5 *quaest.* 16 *n.* 405 *Casareg. de com. disc.* 56 *n.* 9 10 *et* 12.

§. IX.

Il depositario parimente avendo depositato la stessa cosa a mani d'un terzo, resta liberato dall'obbligo del deposito, nè è tenuto del dolo, cedendo al deponente le azioni, che gli competono verso il nuovo depositario. *Leg.* 1 §. 11 *et leg.* 16 *et ibi glossa. ff. depositi.*

Parmi però, che l'equità resista a questi principii, se ciò segua senza necessità, o se non sia stato rimesso il deposito ad una persona

Digitized by Google

pubblica, o ad altra con autorità del Giudice, presente, o almeno citato il deponente: il Casaregis *de com. disc.* 56 *n.* 23 *et* 25 lascia travedere queste eccezioni a tal regola.

§. X.

Il depositario è tenuto della perdita della cosa depositata, dopo la domanda giudiziale, che gli sarà stata fatta dal deponente, salvo che la perdita avesse dovuto necessariamente accadere, quando anche dal giorno stesso della domanda avesse reso al deponente la cosa depositata. *Leg.* 12 §. *ult. et leg.* 14 §. 1 *ff. depositi. Glossa ad leg.* 5 *ff. de reb. credit.*

§. XI.

Non può scusarsi dal dolo, e colpa il depositario, che non avrà usata la medesima cura nella custodia del deposito, avuta per le proprie cose; come sarebbe, per cagion d'esempio, se avendo salvato da qualche accidente tutti i proprii suoi beni, od effetti, avesse perduto soltanto la cosa depositata. *Leg.* 32 *ff. depositi. cap.* 2 *extr. de deposito.*

§. XII.

È pure tenuto il depositario della colpa leggiera, qualora in tal guisa avrà convenuto col deponente. *Leg.* 1 §. 6 *et* 35 *et leg.* 23 *ff. depositi. Leg.* 1 *cod. eod.*

§. XIII.

Egli è parimente tenuto il depositario per la colpa levissima, allorchè il deposito sarà stato fatto a solo di lui favore, vale a dire, allorchè volendo fare un acquisto, avrà egli preso un deposito di danaro per impiegarlo a tal oggetto, e che l'avesse effettivamente eseguito *Leg.* 4 *et leg.* 9 § 9 *ff. de reb. credit.* In tal caso sarebbe anche tenuto il depositario per il caso fortuito, giacchè sarebbesi il deposito risoluto in mutuo. Ma se il deponente permette al depositario di servirsi del deposito a suo piacimento, non diventerà questo un mutuo, se non se allora soltanto, che il depositario se ne sarà servito. *Leg.* 10 *et* 11 *ff. de reb. credit. Leg.* 6 *cod. de pignor.* e medesimamente allor quando abbia presa la cosa depositata precedente estimo, e che siasi obbligato di restituire il suo valore. *Leg.* 5 §. 3 *ff. commodati. Leg.* 1 *in fin. ff. de aestimat.*

§. XIV.

Risponderà pure della colpa levissima il depositario, allorchè riceve egli un correspettivo, ossia mer-

Digitized by Google

cede per la custodia del deposito, giacchè in tal caso è egli tenuto per l'azione *ex conducto*. *Leg.* 1 §. 8. *ff. depositi leg.* 5. §. 2. *ff. commodati. Casareg. de com. disc.* 36. *n.* 22.

§. XV.

Non è tenuto il depositario che pel proprio dolo, o colpa grave adoperata nella cosa depositata. *Leg.* 1 §. 8 9 *et* 10 *et leg.* 20 *et* 32 *ff. depositi. Leg.* 23 *ff. de regul. jur. Leg.* 5 §. 2 *ff. commodati.* §. 3 *instit. quib. mod. re contr. oblig. et leg.* 1 *cod. depositi.*

§. XVI.

Il depositario non è mai tenuto pel caso fortuito, quantunque si fosse convenuto, che la perdita del deposito sarebbe stata a di lui carico, o che si fosse volontariamente offerto a ricevere il deposito. *Leg.* 1 §. 35 *ff. depositi, et leg.* 1 *cod. eod.*

Quindi non sarà tenuto del furto ad esso lui fatto della cosa depositatagli, che custodiva con negligenza: ma risponderà sempre della colpa leggiera, qualora, come sopra, si fosse volontariamente offerto di custodire il deposito. §. 3 *instit. quib. mod. re contrah. oblig.* §. 17 *instit. de obligat. quae ex delict. nasc. Detta leg.* 1 §. 35 *ff. depositi.*

§. XVII.

Il depositario dovrà essere risarcito di tutti i danni sofferti per cagion del deposito, non meno che rimborsato di tutte le spese fatte per la custodia del medesimo; per il qual motivo avrà sempre egli il diritto di ritenere la cosa depositata. *Leg.* 5 *in princ. et leg.* 23 *ff. depositi.*

§. XVIII.

Il danaro depositato in qualche banco pubblico, o privato passa in dominio del banco depositario. *Vedi Banco. Banchiere.*

§. XIX.

Il deponente nel fare un deposito di danaro numerato in qualche banco pubblico, o privato, s'intende di concedere al depositario l'uso libero, ed assoluto, onde passi subito in dominio del depositario, ed altro non rimane al deponente, che un puro credito, o azione di ripetere la valuta di simil partita, giacchè questa sorta di deposito irregolare, è bensì un deposito improprio, ma in sostanza un contratto di puro mutuo. *Rota Florent. decis.* 20 *n.* 12 *tom. VII. thes. ombros. et decis.* 41 *n.* 24. *eod. tom. De Luca ad gratian. cap.*

Digitized by Google

274 *n.* 7. *Card. de Luca de credito disc.* 68 *n.* 7. *Vedi Banco.*

Quindi è, che in questo caso si rende tale specie di deposito, compensabile in utilità del deponente, con altro credito del depositario. *Marquardus de jure mercat. lib.* 2 *cap.* 9 *n.* 25 *et* 44. *Card. de Luca de camb. disc.* 2 *n.* 21 *et de credito disc.* 47 *n.* 10. *Gratian. discept. forens. cap.* 319 *n.* 13 *Bersan. de compensat. cap.* 1 *quaest.* 5 *n.* 12.

§. XX.

Nell'azione del deposito non si dà la compensazione, quantunque si tratti di deposito irregolare, in cui il danaro non sia stato depositato come specie, ma bensì come quantità. § 30 *instit. de action. Leg.* 24 *ff. depositi. Leg. penult. cod. eod. Rota Florent. decis.* 19 *n.* 8 *et* 9 *tom.* VII. *thes. ombros. Gratian. discep.* 728. *n.* 21. *Mantica de tacit. lib.* 10 *tit.* 10 *n.* 4 *Leotard. de usur. quaest.* 32 *n.* 8. *Gaitus de credit. cap.* 4 *tit.* 1 *quaest.* 7 *n.* 652.

§. XXI.

I creditori per deposito regolare, allorchè esiste ancora la cosa, od il danaro depositato, debbono essere preferti a tutti gli altri creditori aventi privilegio nell'azione personale, ed anche a quelli aventi ipoteca anteriore; imperciocchè il deponente ritiene sempre il dominio del danaro esistente, onde può non solamente servirsi dell'azione del deposito, ma ancora della vindicazione della cosa: all'opposto però, se la cosa non esista più, o che il danaro sia stato depositato senza esser rinchiuso, e sigillato, ma soltanto numerato ad un banchiere che l'abbia commisto, e confuso con altri suoi danari; giacchè allora i creditori di questa sorta di deposito, che chiamasi irregolare, si preferiscono agli altri creditori chirografarj dello stesso debitore anche aventi privilegio, ma non già agli altri aventi ipoteca, o privilegio speciale, e precipuo. *Leg.* 7 §. 2 *ff. depositi. Cujac. ad leg.* 8 *ff. depositi. Rota Florent. decis.* 10 *n.* 11 *tom.* X. *thes. ombros. Rodriguez de privileg. credit. part.* 1 *art.* 6. *n.* 50 *et* 126. *Gratian. discept. forens. cap.* 943 *n.* 4. *Gait. de credit. in apend. cap.* 4 *n.* 124. *Merlin. de pignorib. lib.* 4 *tit.* 1 *quaest.* 27 *per tot.*

§. XXII.

Essendo il deposito un contratto di buona fede, si prova perciò esso senza il rigore, e le sottigliezze di ragione; quindi se siasi fatto senza i dovuti recapiti, ma vi concor-

Digitized by Google

rano altri amminicoli, e congetture, può darsi il giuramento suppletivo, come si concede in tutti i giudizii di buona fede. *Leg.* 10 *cod. de reb. credit. et jur. Leg.* 1 §. 40 *ff. depositi. Rota Florent. decis.* 29 *n.* 24 *et seq. tom. VI. thes. ombros. Mascard. de probat. concl.* 510 *per tot. Menoch. de arbitr. cas.* 208. *n.* 26.

§. XXIII.

Si dà anche un'altra specie di deposito detto di necessità, o miserabile, a motivo che sono degni di commiserazione quelli, che da improvviso, ed inaspettato naufragio atterriti, siano obbligati di affidare le loro cose, ed effettti a chiunque loro si presenta: quindi si dice depositare in tal maniera, per cagion di naufragio, chi non ha verun altro motivo di depositare, se non se il solo pericolo; e perciò è che da questa sorta di deposito nasce l'azione *in duplum* contro il depositario, che dolorosamente negasse il deposito, appunto perchè il deponente costretto dalla necessità dee seguire la fede, qualunque possa essere, di chi si presenta. *Leg.* 1 §. 1 *et* 4. *Leg.* 18 *argum. leg.* 9 *ff. depositi.* §. 23 *et* 26 *instit. de actionib. Cujac ad leg.* 2 *cod. de fide, et jure hast. fisc. Stypmannus. jus marit. part.* 4 *cap.* 4 *n.* 4 *fin. al* 23.

§. XXIV.

In qual guisa, e quando si ammetta il deposito per il pagamento della somma portata da una cambiale. *Vedi Pagamento di lettere di Cambio.*

§. XXV.

In questi Stati i depositi che vengono ordinati da' Magistrati, Prefetti, o Giudici, si debbono consegnare sigillati nelle mani del primo Sindaco, o del Segretario delle Città, ed alla presenza del Segretario del Tribunale, da cui se ne deve rogare l'atto: quindi debbono riporsi nello stesso tempo in una cassa sotto doppia chiave, l'una presso del Sindaco, e l'altra presso del Segretario della Città, o Comunità, essendone ambi solidariamente risponsabili; è per altro in arbitrio delle parti di fare i loro depositi presso quelle altre persone che si eleggessero di comune consenso a loro rischio, e pericolo, esclusi però sempre i Giudici. *Reg. Costit. lib.* 5 *tit.* 21 §. 1.

Si è pure saviamente prescritto, che i depositi fatti presso i banchieri, mercanti, e negozianti anche dai particolari, purchè non siene fatti d'ordine di altro Giudice, debbano essere della cognizione del Magistrato del Consolato. *Dette Re-*

gie Costituzioni lib. 2 *tit.* 16 *cap.* 1 §. 17. *Regio Editto per la Sardegna del* 30. *Agosto* 1770 *cap.* 1 §. 9.

DILAZIONE.

§. I.

Chiamasi dilazione il tempo accordato o dalla legge, o dal giudice, o dal costume ed uso, al debitore per la soddisfazione del di lui debito.

§. II.

Se la dilazione al pagamento è posta soltanto a comodo, ed in grazia del debitore, come si deve in dubbio sempre presumere, si potrà allora dal debitore validamente pagare a mani del procuratore del di lui creditore, prima che scada l'accordatagli dilazione, giacchè può rinunziare egli ad ogni suo favore, e così alla dilazione posta a di lui comodo. *Gratian. discept. forens. cap.* 105 *n.* 31. *Salgado labyrinth. credit. part.* 2 *cap.* 29 *n.* 35. *Cencius de censib. quaest.* 84 *n.* 3.

§. III.

Qualora però la dilazione al pagamento, sia apposta a favore del creditore, o di questi, e del debi-

tore insieme, purchè dal contratto apparisca, che siasi considerata tale dilazione per qualche comodo, utilità, o profitto del primo, o d'entrambi insieme, non può il debitore pagare anticipatamente a mani del procuratore, giacchè non avendo questi il mandato per ricevere il pagamento, non può nemmeno pregiudicare il principale colla rinunzia alla dilazione apposta a comodo, e vantaggio del creditore. *Glossa ad leg.* 122 *ff. de verb. obligat. Faber in cod. lib.* 8 *tit.* 30 *defin.* 14. *Salgado labyrinth. part. credit.* 2 *cap.* 29 *n.* 66 67 *et* 68.

Se poi il debitore nell'atto dell'anticipato pagamento, che intende di fare al creditore, volesse anche pagare tutto l'interesse, e l'utilità, che egli dovea avere nel tempo proprio portato dalla dilazione, allora gli sarà lecito di pagare anticipatamente tanto al creditore, che al di lui procuratore, come dottamente stabilisce contro il Salgado l'Olea *de cession. jur. tit.* 1 *quaest.* 6 *n.* 60 *et* 61.

§. IV.

Applichinsi le sovra stabilite massime alla materia delle cambiali, il contratto delle quali essendo per utilità reciproca d'entrambi i contraenti, si deve dire, che la dilazione, ossian le condizioni del tem-

Digitized by Google

po, e del luogo, sono in favore dell' uno, e dell' altro; laonde il presentante, che è nelle ragioni di quello che ne ha dato la valuta, non può essere astretto a ricevere il pagamento della somma portata dalla lettera di cambio, prima che sia spirata la dilazione: al contrario però, qualora la dilazione sia apposta per solo favore del debitore giusta il riportato al §. 11. *Scaccia de comm. et camb.* §. 5 *gloss.* 1 *n.* 1. *Dupuy art. des lettr. de change chap.* 4 *n.* 26 *et chap.* 12 *n.* 6. *Ansald. de com. disc.* 3 *n.* 10 *et* 11. *Casareg. nel camb. istr. cap.* 3 *n.* 90.

§. V.

Il pagamento anticipato fatto con mala fede affine di portar pregiudizio al creditore, è sempre nullo, benchè la dilazione sia apposta a favore del debitore; non però così, allorchè esso pagamento sarà fatto con buona fede, e con ignoranza del danno che potea accadere al creditore. *Salgado labyr. credit. part.* 2 *cap.* 29 *n.* 41 42 *et* 43. *Cenc. de censib. quaest.* 84 *n.* 7. *Olea de cession. jur. tit.* 1 *quaest.* 6 *n.* 61. *Vedi Pagamento di cambiale.*

§. VI.

Il portatore d'una lettera di cambio, è tenuto di domandare il pagamento alla scadenza del tempo nella medesima prescritto, onde nè deve, nè può accordare alcuna dilazione all' accettante, o debitore di essa, senza incaricarsi della perdita, e danni che da ciò ne potrebbero derivare. *Leg.* 44 *ff. mandati. Franchius instit. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 3 *tit.* 6 §. 11 *et sect.* 4 *tit.* 1 §. 25. *Phoonsen loix et coutum. du change chap.* 15 §. 2 *et* 3 *et chap.* 17 §. 3. *Dupuy des lettr. de change chap.* 14 §. 1. *Scaccia de com. et camb.* §. 2 *gloss.* 5 *quaest.* 10 *n.* 325 *Casareg. nel camb. istr. cap.* 6 *n.* 26 *e seg. e de comm. disc.* 190 *n.* 15.

Tale è la regola universalmente ricevuta, ed osservata pure ne' nostri Stati, come si ricava dal prescritto delle Regie Costit. *lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 3 §. 3 *e* 22, *e dall' Editto per la Sardegna del* 30. *Agosto* 1770 *cap.* 4 §. 2 5 *e* 6. *Vedi Diligenza. Portatore di cambiale. Pagamento. Scadenza. Protesto.*

§. VII.

La dilazione concessa al principale debitore, non giova regolarmente al di lui fidejussore: gioverà però al medesimo, allorchè il reo comparendo in giudizio alla di lui difesa, si opponga per la dilazione a suo favore accordata dal creditore.

Digitized by Google

Glossa in leg. 12 *cod. de non numerat. pecun. et in leg.* 2 *in fin. cod. de precib. imperat. offeren. Surdus decis.* 305 *n.* 16. *Rota Florent. decis.* 2 *n.* 12 *tom.* VII. *thes. ombros. Gratian. discept. forens. cap.* 12 *n.* 1 *et seq. et cap.* 290 *n.* 39. *De Hevia comm. terrest. cap.* 19 *n.* 16.

§. VIII.

Qualora la dilazione sarà data al debitore pel pagamento del prezzo di qualche cosa fruttifera, vale a dire, suscettibile d'interessi, non si dovranno, pendente la medesima dilazione, i frutti compensativi, salvo che le parti avessero espressamente su di ciò convenuto. *Leg.* 13 §. 20 *ff. et leg.* 5 *cod. de action. empt. et vend. Leg.* 2 *cod. de usur. Leotard. de usur. quaest.* 27 *n.* 31 *et seq. De Luca de usur. et interess. disc.* 16 *n.* 2 3 *et* 4.

§. IX.

Se il debitore non avendo ottenuto dai di lui creditori la chiesta dilazione per il pagamento, valesse fare la cessione de' beni, spetterà allora alla maggior parte di essi di accordarla, se voglia, anche in pregiudizio della minore. *Leg. ult. cod. qui bon. ced. poss. Gratian. discept. forens. cap.* 222 *n.* 1. *Stracca de decoct. part.* 6 *in princ. n.* 19. *Vedi Accordo. Giudizio di concorso. Mora.*

§. X.

Il debitore che avrà chiesta una dilazione al pagamento della somma da esso lui dovuta, si considera, che riconosca il proprio debito, e che voglia stare alla sentenza del giudice. *Leg.* 40 *ff. de pact. Leg.* 5 *cod. de recept. arbitr. et leg.* 5 *cod. de re judicata. Gratian. discept. forens cap.* 502 *n.* 29 *et* 30.

§. XI.

La dilazione adoperata dal creditore fino alla morte del di lui debitore, per domandare il rendimento de' conti contro gli eredi, non osta al creditore, salvo nel solo caso, in cui si riconosca nel medesimo un dolo, o malizia di aver aspettata la morte del debitore per farne la domanda. *Mascard. de probat. conclus.* 1257 *n.* 13. *Gratian. discept. forens. cap.* 760 *n.* 13 *et seq. Casareg. de com. disc.* 102 *n.* 28.

§. XII.

La dilazione per un tempo incerto, ed indeterminato, concessa dal venditore al compratore pel pagamento del prezzo della merce ven-

duta, non scusa il secondo dall'obbligo di pagare intanto gl' interessi compensativi; all' opposto però, quando la dilazione è per un tempo certo, e determinato. *Gratian. discept. forens. cap.* 588 *n.* 26 27 *et* 28. *Leotard. de usur. quaest.* 27 *n.* 35. *Casareg. de com. disc.* 38 *n.* 31 *et* 32.

§. XIII.

Il tempo delle dilazioni legali, s' intende sempre continuo, compresi anche i giorni feriati, ma non si conterà giammai il giorno, in cui sarà emanato il decreto della dilazione accordata dal giudice. *Leg.* 1 §. 9 *ff. de success. edic. Leg.* 3 *cod. de dilation. Thesaur. decis.* 39 *in addition.*

§. XVIII.

Il Giudice può ampliare, o restringere il tempo delle dilazioni legali, allorchè abbia egli giusto motivo di ciò fare. *Argum. leg.* 2 *ff. de re judicat. Voet ad tit. ff. de feriis et dilationib. n.* 13.

Tale pure è il disposto dalla nostra Regia Legge, dalla quale si sono saviamente indicate le cause, per le quali i Giudici potranno ampliare, o restringere il tempo delle dilazioni. *Reg. Costit. lib.* 3 *tit.* 6 §. 10 12 *e seg. e tit.* 28 §. 1 *e seg. Ab Eccles. observ.* 46 *n.* 7 *et observ.* 53 74 75 *et* 80. Riguardo però alla dilazione, che deve accordarsi dal Giudice pel pagamento di un debito, si è pure prescritto, che la dilazione non possa essere maggiore di giorni 50, nè minore di giorni 10, salvo che si tratti di cause sommarie. nelle quali si può abbreviare il suddetto termine di giorni 10, secondo la qualità de' litiganti, e la natura della causa. *Dette Regie Costit. lib.* 3 *tit.* 32 §. 14.

DILIGENZA.

§. I.

Ove è maggiore il pericolo, si esige sempre l' esattissima diligenza, la quale ha sempre luogo nelle operazioni de' negozianti, e principalmente del cambio; tanto più, che sogliono essi percepire un utile, qualora agiscono per altri. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 160 *n.* 2. *Stracca de mercat. tit. mandat. n.* 51 *et seq. De Hevia com. naval. lib.* 3. *cap.* 4. *n.* 28. *Cardin. de Luca de camb. disc.* 26 *n.* 12. *Salgado labyr. credit. part.* 3 *cap.* 11 *n.* 39.

§. II.

Chiunque elegga una persona riputata universalmente di buona fe-

de, e idonea, si deve considerare per diligente, quantunque in fatti non lo sia stato. *Leg. ult.* §. *ult. ff. Mandati. Rota Genuen. de mercat. decis.* 64 *n.* 2 *et seq. et decis.* 174 *n.* 5. *Scaccia de com. et camb.* §. 1 *gloss.* 5 *quaest.* 16 *n.* 405 *Ansald. de com. disc.* 26 *n.* 10 *et* 11. *Vedi Commissione. Mandato.*

§. III.

Allorchè la diligenza non può essere in alcuna maniera giovevole, può impunemente omettersi da colui, che era obbligato di adoperarla; nel qual caso spetta all'omittente di provare l'utilità della medesima, giacchè la sola possibilità in contrario, o il dubbio evento, se sarebbe stato, o nò, proficuo l'adoperare la diligenza, basterà per decidere contro il negligente. *Leg. ult.* §. 1 *ff. de lege Rhodia. Leg.* 2 §. 46 *ff. ad S. C. Tertullianum. Casareg. de com. disc.* 54 *n.* 49 *et* 50. *Ansald. de com. disc.* 32 *n.* 4 7 8 *et* 13.

§. IV.

Il commissionario è sempre tenuto di usare le più possibili diligenze, quantunque creda che le medesime non siano per avere un buon effetto attesa la difficoltà, e intricatezza dell'operazione; giacchè in materia di commercio la diligenza, e cautela può spesso giovare; e quand'anche non giovi, non può nuocere. *Sentenza del Consolato di Nizza del* 23. *Maggio* 1772. *Refer. Ratti nella causa de' negozianti S. Pietro, e figlio, e Sauvaigo procuratori del negoziante Aliggio di Torino, contro il negoziante Gerbon, e i Battellieri da questo evocati. Rota Lucen. decis.* 57 *n.* 9 *tom.* 1. *Surdus decis.* 182. *n.* 13. *Casareg. de com. disc.* 119 *n.* 25 *et* 26. *Vedi Commissione. Mandato.*

§ V.

Provata in taluno la diligenza, dee togliersi dal medesimo ogni sospetto di colpa. *Glossa in Leg.* 4 §. 4 *ff. si quis caution. Card. de Luca de locat. disc.* 7 *n.* 8. *Menoch. de arbitr. cas.* 390 *n.* 19 *et de praesumpt. lib.* 6 *praesumpt.* 77 *n.* 3. *Ansald. de comm. disc.* 23 *n.* 14 *et* 15.

§. VI.

Chiunque è creduto diligentissimo in tutte le sue operazioni, non può, in dubbio, presumersi negligente in una sola. *Rota Florent. decis.* 32 *n.* 18 *tom.* 1. *thes ombros. De Luca de locat. disc.* 7 *n.* 8. *Ansald de com. disc.* 23 *n.* 15 *et disc.* 24 *n.* 6.

Digitized by Google

§. VII.

Il presentatore d'una lettera di cambio, è sempre tenuto ad usare ogni diligenza per procurare il pagamento della somma nella medesima indicata, a pena d'essere risponsabile in proprio di tutti i danni, che dalla non usata diligenza potranno avvenire; quindi non basta, ch'egli porga la notizia della denegata accettazione, o pagamento, ma è d'uopo che mostri ancora l'adempimento di tale diligenza, con aver levato l'opportuno protesto. *Franch. instit. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 4 *tit.* 1 §. 2. *Strichius de cautel. contract. sect.* 3 *cap.* 5 §. 16 17 *et* 18. *Turre de camb. disput.* 2 *quaest.* 10 *n.* 29 *et* 30. *Dupuy des lettr. de change chap.* 7 *et* 14 *Casareg. de com. disc.* 5 *n.* 11 *et* 12. *Vedi Protesto.*

A questi principj è conforme il disposto dalla nostra *Regia Legge, lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 3 §. 4, *e dal Regio Editto per la Sardegna del* 30. *Agosto* 1770 *cap.* 4 §. 2 5 *e* 6.

DIRITTI DEL MARE.

§. I.

L'art. 717 del Cod. Civ. stabilisce, che „ I diritti sopra gli effetti gettati in mare, o cose che „ il mare rigetta, di qualunque natura sieno, e sopra le piante, ed „ erbe, che crescono lungo le rive „ del mare, sono regolati da Leggi „ particolari » Lo stesso ha luogo per le cose perdute, delle quali non si trova il padrone. Queste due disposizioni provengono dall'intiero *tit. dei ff. della Legge Rhodia, et de jactu, e dall'antico tit. pro relicto. Le Pandette Francesi tom. VI. pag.* 6 *e nel tom.* 5 *pag.* 7 *e più seg. parlando della proprietà,* spiegano tutti i principj del nuovo diritto su questo importante oggetto.

§. II.

Il Merlin nel suo *Repertorio universale. tom. VIII. pag.* 443 parlando del naufragio, riporta le antiche, e nuove Ordinanze, che contengono tutte le disposizioni sui diritti del Mare, e specialmente un Decreto del Direttorio, *del* 27. *Thermidor anno* 7, *e il Regolamento del* 17 *floreal anno* 9, *e la Legge del* 22. *Agosto* 1791 *relativa alle Dogane,* che dà le occorrenti disposizioni sulle mercanzie ricuperate da un naufragio. E queste Leggi, e Regolamenti furono espressamente pubblicati in Toscana *col Decreto della Giunta straordinaria del dì* 23. *Dicembre* 1808 *inserito nel Bullettino delle Leggi n.* 116 *tom. XII. pag.* 549.

Digitized by Google

§. III.

Il Bernardi, Corso del Diritto Civile Francese tom. 3 pag. 80 riporta il disposto dalle Leggi Romane, le quali avevano in principio, messo le sponde del mare nel numero delle cose comuni, ma che è evidente, è oggidì è un punto *incontrastabile essere quelle di diritto pubblico*; e perciò appartenenti ai popoli che le abitano. Si è estesa codesta proprietà fino ad una certa distanza dentro il mare, la quale vien fissata all'incirca 25 leghe di Francia, che sono giudicate far parte del dominio della nazione che le avvicina; d'onde ne sono derivati dei Regolamenti di Polizia di Commercio, e di navigazione, e relativi agli oggetti, che il mare rigetta sopra le spiagge. *Gin tom. III. pag. 22 e seg. Malleville tom. 4 pag.* 35.

§. IV.

Il Baldasseroni delle Assicurazioni marittime tom. 2 *pag.* 453. riporta le autorità *del Partk, e del Vaschet*, che hanno parlato dei diritti, che spettano allo Stato, ed ai pubblici Ministri, per i quali tutte le nazioni commercianti hanno fissato delle regole più conformi all'umanità, e alla giustizia, e specialmente è stato derogato dai barbari usi di alcune nazioni, che profittavano delle disgrazie degli uomini per derubare, e distruggere gli avanzi di un infortunio. Dei diritti dei Sovrani sul mare, non è nostro scopo qui di trattare, appartenendo essi più al gius pubblico, che al gius mercantile, tanto più che le attuali circostanze di guerra portano una tale alterazione a questi diritti, che non se ne possono sistemare le massime.

DISCUSSIONE (BENEFIZIO DI).

§. I.

Il benefizio di discussione è stato introdotto dal diritto civile in favore d'una cauzione, o fidejussore, affine di non essere obbligato al pagamento dell'altrui debito, se non se dopo la discussione, e perquisizione fatta al principale debitore.

§. II.

Il benefizio di discussione non può aver luogo ne' Tribunali mercantili, ne' quali non si ammettono le sottigliezze del diritto comune, ma soltanto l' esuberante buona fede de' contraenti, l'equità, e la verità del fatto. *Sentenza del Consolato di Torino del 28. Giugno 1743. Refer. Falcombello nella causa de' negozianti Maggia contro Raynaudo.*

Digitized by Google

Stracca quomod. in caus. mercat. proced. sit. tit. 2 *n.* 5. *Scaccia de com. et camb.* §. 2 *glos.* 5 *n.* 395. *Ansald. de com. disc. gener. n.* 86 *et* 87. *Faber. in cod. Lib.* 8 *tit.* 24 *defin.* 8. *Cacheran. decis.* 2. *Despeisses part.* 2 *tit.* 2. *sec.* 3 §. 9. *Gratian. discept. forens. cap.* 64 *n.* 11 *et* 279 *n.* 13 *et* 967 *n.* 37. *Casareg. de com. disc.* 68 *n.* 11 12 13 14 *et* 15. *Vedi. l'articolo Commissione* §. XIII. *tom.* 1.

Non occorre perciò maggiormente dilungarsi su questo articolo.

DISDETTA.

§. I.

Disdetta chiamasi quell' atto, col quale il Proprietario, o il principal locatore di una casa, o di un fondo qualunque, notifica al conduttore, che egli deve lasciar libero il fondo locato nel termine indicato in tal atto. Quest' Atto può esser fatto parimente dal conduttore verso il locatore, quando egli vuol restituire la cosa locatagli. Vedi *Locazione*.

§. II.

Molto interessante è la *Disdetta della Società*; perchè comprende l'interesse dei terzi, che contrattano con la medesima. Secondo l'antica giurisprudenza la Disdetta fatta ad un socio, faceva presumere a favore dei terzi l' esistenza della Società, *Rota Fiorent. nel Tes. Ombros. tom.* 3 *decis.* 3 *n.* 10; come lo scioglimento, allorchè la disdetta è fatta con mala fede, non pregiudica ai terzi. *Rot. Fior. Tes. Ombros. tom.* 3 *decis.* 78 *n.* 2. Questo scioglimento è bastantemente provato con la nota presa ai pubblici Registri delle Accomandite, o Società, essendo anzi questo un rimedio più efficace di quello dei pubblici editti, secondo le disposizioni degli statuti di mercanzia che esistevano in Toscana a tutto l' anno 1807.

Il Codice di Commercio ha prescritto nuove e più efficaci regole per le disdette, e per lo scioglimento delle società; e siccome la mancanza delle formalità, rigorosamente prescritte, induce la nullità degli Atti; ciò è di gran remora alle facili collusioni dei socj, ed è un savio provvedimento, ed una cautela all' interesse dei terzi. Vedi. *Accomandita*, *Società*.

DISTRATTO.

§. I.

Le convenzioni negli ordini civili, dice *il Merlin nel Repert. Univ. tom.* 3 *pag.* 156 *sono dei legami di diritto* tessuti dalle stesse mani

Digitized by Google

delle parti, e stretti dalla pubblica autorità. Non vi sono dunque che quelli, che li hanno formati, e la pubblica autorità, che li protegge, che possano sciogliergli. Le parti lo possono, perchè qualunque autore può distruggere il suo lavoro; l'Autorità lo può egualmente, perchè ella deve rigettare tutto quello, che, formandosi nel suo seno, e sotto la sua protezione, tenderebbe a nuocere alla Società. *Bernardi tom. I. pag.* 278 *e seg.*

§. II.

In due maniere può aver luogo il distratto, o lo scioglimento naturale delle convenzioni naturali anche in materia commerciale; una per la volontà espressa delle parti alle quali, come si è detto, è permesso di sciogliere ciò che hanno legato, se però la cosa è sempre intera, e che un terzo non vi abbia acquistato sopra un diritto. E questa limitazione si verifica specialmente nelle operazioni mercantili, le quali allorchè sono consumate, non possono stornarsi a particolar comodo di un creditore particolare in pregiudizio degli altri creditori rappresentati dalla massa. Vedi *Fallimento*.

La seconda è per difetto di consenso, o di soggetto su cui si era forma to il Contratto, come è precisamente nel caso del Contratto di Assicurazione, in cui se in qualche modo non si verifica il risico *in genere, ed in specie*, il Contratto non ha più luogo, e rimane come dicesi stornato. Vedi *Storno*.

§. III.

Questo scioglimento d'obbligazioni, sebbene molto analogo, e regolato in parte dagli stessi principj di ragione tanto nell'antica, che nella moderna Giurisprudenza, è però sostanzialmente una cosa diversa dalla resoluzione, e rescissione di Contratto, la prima delle quali ha luogo *per nullità*, che ne distruggono l'esistenza, la seconda *per vizj* che non ne permettono l'esecuzione, sopra di che ne parleremo all' Art. *Resoluzione di Contratto*, giacchè in questo aspetto ne parlano principalmente dopo le disposizioni prescritte dal *Codice Civile agli Art.* 1657 *e* 1741 *il Gin. tom.* 167 *e seg. Malleville tom.* VII. *pag.* 194 *il Bernardi tom.* I. *dalla pag.* 279 *alla pag.* 291 *ed il Merlin Repert. univ. tom.* 3 *pag.* 156 *e tom.* X. *pag.* 412. *Jorio tom.* 2 *pag.* 549 *tit.* 49.

§. IV.

Il distratto ha di sua natura molto luogo nelle operazioni di commercio; giacchè le *compre a partito*, le *loca-*

zioni delle navi, ed altri contratti di semplice mercatura, sono ordinariamente animati dallo spirito di speculazione, e facilmente si suscitano delle eccezioni per annullare quel contratto, che essendo per lo più costituito in buona fede, apre più facilmente l'adito allo scioglimento. Nella locazione dunque, e nella compra, e vendita, si verifica principalmente il distratto, perchè facilmente qualche diversità di connotati, di usi, o di espressioni somministra i mezzi d'intentare la fine del distratto, per mancanza di consenso. Tralasciamo di parlare del distratto degli effetti rustici, o urbani, sul quale ne rimandiamo i lettori al *Codice Civile*, ed al *Pothier de Louage vol.* 1 *par* 3 *sect.* 1 *art.* 2. che latamente ne esamina la materia.

§. V.

Parlando dei capitani di nave si è osservato, che nel noleggio, che equivale ad una locazione delle navi, può esser luogo *al distratto*, allorchè la nave locata, non è della qualità espressa, o contemplata, nel contratto; e si è riportata l'esemplare decisione nella *Liburnen. Naulizzationis Navium del* 30 *Maggio* 1783 *a relazione* dell' *Auditor Franceschi in Causa Salucci ed Orr.* Vedi *Noleggio*. E nell' art. *delle Assicurazioni* si è parlato del *distratto*, che ha pur luogo in quel contratto quando manca il risico *in genere*, *e in specie*, o che le parti non si sono ben intese. Vedi Storno.

§. VI.

È principio di ragione, che il distratto è della stessa natura del contratto *Ansald. de commerc. disc.* 12 *n.* 14. Quindi la domanda di distratto di un atto differisce essenzialmente dalla domanda di nullità. La *nullità* suppone un'esistenza, benchè invalida; il distratto non ne suppone alcuna. Quindi in caso di appello, non si può sostituire un' azione all' altra. *Decreto della Corte di Cassazione delli* 8 *piovoso anno* 13 *Denevers anno* 13 *pag.* 104.

§. VII.

Il locatore può domandare il distratto dell'affitto se il conduttore è fallito, e non presenta una cauzione ipotecaria per il mantenimento del contratto. *Decreto della Corte di Cassazione del* 16 *Dicembre* 1807 *Sirey anno* 1808 *pag.* 95.

§. VIII.

Il Commercio di Livorno, negli anni 1766, e 1767, vidde un'abbondanza di cause di distratto per dipendenza dei grani, che aveva richia-

Digitized by Google

mati a questo porto una desolante carestia. Gli speculatori, che compravano i grani, non peranche arrivati, vendevano ad altri l'espettativa di questa consegna, limitando il tempo della medesima. Il mare che non sempre si presta ai voti degli speculatori, faceva degli scherzi sull'arrivo, o ritardo dei bastimenti dai quali dipendeva l'esito della speculazione. Quindi ebbero luogo molte interessanti ed animose contestazioni.

§. IX.

La presunzione sta per la esistenza, e validità del contratto, specialmente in commercio, dove si agisce, e si deve agire con la massima buona fede: quindi se non è più che provato *l'errore*, o *il difetto*, che possa distrarre il contratto, i tribunali, ed i giudici opinano per la sua esecuzione. Una questione di validità di contratto di compra mercantile, di cui si domandava lo scioglimento, per preteso, occultato difetto della merce, fu decisa dal chiarissimo Sig. *Consiglier Lessi in causa Holst e C. e Scardigli*, emanando i motivi della sua dotta Decisione nella *Liburnen. praetensae Redhibitoriae* 4 *Junii* 1791. *Vedi Redibitoria.*

Un'altra questione di preteso *distratto* per difetto di esecuzione fu decisa dallo stesso Sig. Consiglier Lessi in causa *Marassi, e Walser, Kliemher e C.* di cui ne pubblicò i motivi nella *Liburnen. executionis Contractus del* 22 *Giugno* 1791, e queste due dottissime decisioni, contengono i principj di giurisprudenza mercantile, e le cose giudicate, che possono interessare questa materia.

§. X.

La Corte d'Appello di Firenze nel 12 *Dicembre* 1808, fissò la massima molto interessante per il commercio, che quando le parti hanno stipulato, che una merce deve essere *di una determinata qualità*, non vi è luogo al distratto, o scioglimento di contratto, per una minor bontà della merce, subito che resta sempre della qualità convenuta; e che si ammette il distratto, o la resoluzione della compra, e vendita solo nel caso, che la detta merce non sia atta all'uso, a cui è destinata, come dispone l'art. 1641 del Codice Civile.

L'espressione apposta nella convenzione che la merce fu *vista, rivista ed accettata*, non perde il suo vero, e proprio significato nel linguaggio e consuetudine mercantile, in specie quando si conclude la vendita, *non a misura, e campione sigillato, ma con la sola vista della merce in genere.*

E questi principj sono stati segui-

Digitized by Google

tati nelle molte discussioni che hanno avuto luogo dopo l'introduzione del nuovo Codice nelle tante rinomate speculazioni dei *generi coloniali*. Vedi *Risoluzione di Contratto. Vendita*.

DISERTAZIONE de' MARINARI. Vedi *Marinari*.

DOLO.

§. I.

Il dolo è una astuzia, e destrezza fraudolenta adoperata da taluno in altrui danno.

§. II.

Il dolo non può mai imputarsi quando non fu disposto, ed ordinato al caso, vale a dire, allorchè il danno sarebbe accaduto quantunque il dolo non si fosse adoperato. *Leg. ult.* §. 1 *ff. de lege Rhodia. Ab Ecclesia part.* 2 *observat.* 126 *n.* 11. *Casareg. de com. disc.* 1 *n.* 83 *et* 87.

§. III.

Chiunque si serve d'un contratto doloso, benchè da esso lui non stipulato, si considera in dolo, e perciò dee rigettarsi la domanda coll' eccezione del dolo, giacchè il dolo del procuratore nuoce sempre al di lui principale. *Leg.* 36 *ff. de verb. obligat. Leg.* 2 §. 3 *et* 5 *ff. de dol. mal. et met. except. Casaregis de com. disc.* 9 *n.* 12. *Rota Florent. in liburnen. litterar. camb. decis.* 2. *Junii* 1722. *Casareg. nel camb. istr. cap.* 5 *n.* 37 *et* 38.

§. IV.

Non deve mai presumersi il dolo senza la prova che siasi veramente adoperato, giacchè, in dubbio, ciascuno dee credersi onesto. *Leg.* 18 §. 1 *ff. de probat. et leg.* 19 *in princ. ff. eod. Leg.* 51 *ff. pro socio. Rota Florent. decis.* 11 *n.* 73 *et* 74 *tom.* VIII. *thes. ombros. Scaccia de com. et camb.* §. 1 *quaest.* 1 *n.* 157 *et* 499. *Stracca de assecurat. glossa* 27 *n.* 5. *Casareg. de com. disc.* 6 *n.* 11.

§. V.

Il mandatario, o commissionario, dicesi sempre in dolo allorchè potendo aspettare la necessaria risposta dal mandante, o committente, abbia eseguito il mandato, e parimente, allorchè, potendo, non abbia eseguita la commissione; giacchè recedendosi da taluno da ciò che si suol fare, si rende sempre colpevole di dolo. *Rota Florent. decis.* 13 *n.* 12 *et* 13 *tom.* III. *thes. ombros.*

Digitized by Google

Leotard. de usur. quaest. 53 *n.* 9. *Casareg. de com. disc.* 119 *n.* 63 64 65 77 *et* 78. Vedi *Commissione. Mandato.*

§. VI.

Chiunque avrà consigliato un altro con dolo sarà tenuto ai danni per tal motivo accaduti. *Leg.* 47 *ff. de reg. jur. Leg.* 2 *in fin. ff. mandati. Leg.* 8 *ff de dolo malo. et leg.* 1 §. 3 *ff. de servo corrupt. Casareg. de com. disc.* 126 *per tot.*

Questo dolo, però, dee essere concludentemente provato, giacchè non si deve mai presumere in colui che da un consiglio. *Gratian. discept. forens. cap.* 125 *n.* 10 *et seq. Casareg. de com. disc.* 186 *n.* 14.

§. VII.

Non si deve attribuir dolo a colui che avrà operato per la conservazione del proprio interesse, e beni, quantunque da tale operazione segua il danno del terzo. *Rota Florent. decis.* 19 *n.* 68 *tom.* *r. thes. ombros. Gratian. discept. forens. cap.* 391 *n.* 24 25 *et* 26. *Roccus de decoct. mercat. notab.* 27 *n.* 84 *et* 85. *et notab.* 41 *n.* 120 *et* 121. *Salgado labyrinth. credit. part.* 4 *cap.* 17 *n.* 32. *Casareg. de com. disc.* 216 *n.* 27.

§. VIII.

L' eccezione del dolo è di tal forza, che ha luogo eziandio contro le lettere di cambio, quantunque abbiano esse il privilegio dell' esecuzione parata contro il debitore. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 14 *n.* 16 *et* 17. *Marquard. de jur. mercat. lib.* 3 *cap.* 11 *n.* 43. *Casaregis nel camb. istr. cap.* 5 *n.* 37 38 *e* 39.

§. IX.

Si deve sempre presumere il dolo in colui che contrattando, abbia tralasciato le solennità statutarie prescritte apporsi in un contratto, o che, per la stipulazione di esso, sia uscito fuori Stato; o che, essendo egli scaltro, abbia contrattato con una persona inabile. *Leg.* 16 *cod. de rescind. vendit. Rota Florent. decis.* 27 *n.* 24 25 *et* 26. *Menoch. de arbitr. lib.* 2 *cas.* 225 *n.* 7. *De Luca De donat. disc.* 3 *n.* 12 *et ad Gratian. discept.* 659 *n.* 19.

§. X.

Sempre che il dolo dà causa al contratto di compra, cioè che il compratore abbia maliziosamente persuaso il venditore a vendere, mentre non era a ciò disposto, competerà a questi la revindicazione della cosa

medesima: se però il dolo del compratore sia stato incidente, vale a dire, nel persuadere maliziosamente il venditore a deliberarli la cosa posta in vendita, preferibilmente ad ogni altro, anche con diminuzione del suo giusto prezzo, competerà al secondo soltanto l'azione per la restituzione del prezzo. *Rota Florent. decis.* 18 *n.* 47 *tom. r. thes. ombros. e vedi le autorità ivi citate.*

§. XI.

Dalle clausole insolite, ed affettate, apposte in un contratto; dalle maggiori diligenze, e cautele adoperate in una negoziazione, ed altre simili, può presumersi sempre più il dolo nel contraente. *Rota Florent. decis.* 27 *n.* 21 *tom. r. thes. ombros. Menoch. de praesumpt. lib.* 5 *praesumpt.* 3 *n.* 42. *De Luca ad Gratian. discept.* 659 *n.* 9 *vers. ex clausulis insolitis. Mascard. de probat. concl.* 531 *n.* 19 *et* 76.

§. XII.

Si presume pure il dolo in colui che abbia aspettato d'intentare la sua azione dopo la morte di quegli ch'era solo informato della negoziazione, e che perciò sarebbesi, nel suo vivente, difeso. *Rota Florent. decis.* 24 *n.* 57 *tom. II. thes. ombros. De Luca de empt. disc.* 9 *n.* 8. *Menoch. de praesumpt. lib.* 2 *praesumpt.* 91 *n.* 7. *Casareg. de com. disc.* 30 *n.* 61 *et* 64.

§. XIII.

Dicesi in dolo colui che non espresse le qualità che dovea, onde il contraente sia stato leso da tale silenzio delle altrui qualità, e perciò sarà quegli tenuto verso il contraente sulla di lui fede a tutti i danni che gli saranno dal contratto avvenuti. *Leg.* 39 *ff. de act. empt. et vend. Gratianus discept. forens. cap.* 759 *n.* 3 4 *et* 5. *Roccus respons.* 69 *n.* 1 2 *et* 3.

DOMICILIO.

§. I.

Chiamasi domicilio il luogo, che taluno ha scelto per fare l'ordinaria sua abitazione, con animo di permanervi per negoziare, o stabilire i suoi beni, e famiglia. *Leg.* 7 *cod. de Incolis. Leg* 27 §. 1 *ff. ad municipalem, et leg.* 203 *ff. de verb. significat.*

§. II.

Quindi non è sufficiente, per stabilire il domicilio, l'animo di voler scegliere un luogo per abitare, ma

Digitized by Google

è necessario anche il fatto. *Leg.* 20 *et* 27 §. 1 *ff. ad municipalem.*

§. III.

Medesimamente non basta la sola abitazione in un luogo, anche per ragion di negozio, per dirsi aver stabilito ivi il domicilio; ma si esige anche l'animo di volervi perpetuamente permanere. *Leg.* 5 §. 5 *ff. de injur. Leg.* 2 §. 3 *et leg.* 19 §. 2 *ff. de judic. et ubi quisque. Rota Florent. decis.* 8 *n.* 19. *tom.* IX. *thes. ombros. Casareg. de comm. disc.* 117 *n.* 47 *et* 52.

§. IV.

Può, non pertanto, ciascuno avere il domicilio in due distinti luoghi, se, per cagion d'esempio, in ciascuno di essi siasi in tal guisa abitato che appaja avere in entrambi fissato, e stabilito i di lui interessi, e beni. *Leg.* 5 *et* 16 §. *penult. ff. ad municipalem. Casareg. de com. disc.* 166 *n.* 19.

Nel qual caso, benchè alcuni credano dall'argomento della *legge* 2 §. 3 *ff. de eo quod certo loco,* che sia in elezione dell'attore di convenire il reo in qualunque dei due domicilj da esso lui fissati, pure sembra più conforme ai principj di ragione di doversi convenire un reo, avente due domiclj, nel luogo

in cui si trova al tempo che voglia intentarsi l'azione contro il medesimo. *Pechius de jure sistend. cap.* 39 *n.* 4.

§. V.

I giureconsulti dividono il domicilio, in volontario, e necessario: il primo può chiunque costituirselo a suo arbitrio: il secondo però si determina, o dalla necessità dell'uffizio che esercita, o per pena di qualche delitto.

Per necessità d'uffizio hanno il domicilio gli uffiziali de'Supremi Magistrati, quantunque ritengano anche il volontario. *Leg. penult. ff. de Senatorib.* i Militari nel luogo della loro stazione. *leg.* 23 §. 1 *ff. ad municipalem,* e gli esiliati nel luogo in cui sono costretti di permanere. *leg.* 22 §. 3 *leg.* 27 §. 3. *ff. ad municipalem.*

§. VI.

Non del tutto volontario, od assolutamente necessario, dicesi il domicilio che uno straniere è tenuto di eleggere nel luogo della lite, allorchè convenuto dall'avversario è in obbligo di rispondere, o eccepire alle istanze di questo, quantunque possa opporre la declinatoria del foro, giacchè una tale eccezione ha d'uopo in pria della cognizione del Giudice. *Leg. penult.*

ff. si quis in jus vocot. Voet in pandect. ad tit. de judic. et ubi quisque n. 93 *et seq.*

§. VII.

Questa sorta di domicilio, una volta stabilito, dura finchè la sentenza abbia avuta l'intiera sua esecuzione, giacchè ogni giudizio dee avere il suo fine nel luogo istesso in cui sarà cominciato. *Leg.* 30 *ff. de jud. et ubi quisque. Leg.* 1 *ff. de re judic. Voet d°. tit. n.* 39 *in fin.*

§. VIII.

Può anche dividersi il domicilio in proprio, ed in improprio, cioè in perpetuo, e temporale: il primo è quello che ciascheduno si constituisce in un luogo con animo di abitarlo per sempre, salvo che per qualche causa sia obbligato a lasciarlo: *vedi sopra il* §. 1: il secondo dicesi quello in cui non vi è l'animo di perpetuamente abitarlo, ma soltanto per un dato tempo. *Vedi sopra* §. *IV.*

§. IX.

Constituito il proprio domicilio si rende tosto ognuno abitante, e soggetto alle leggi del luogo, non però immediatamente cittadino, se non dopo anni dieci di continua permanenza. *Leg.* 29 *ff. ad municipalem. leg.* 230 §. 2 *ff. de verb. signif. Leg.* 2 *cod. de Incolis. Rota Florent. decis.* 8 *n.* 16 *tom. IX. thes. ombros.*

§. X.

In questi Stati, affinchè uno straniere, volendo fissare il suo domicilio, possa godere di tutti i diritti de' sudditi, deve impetrare dal Sovrano il privilegio di naturalizzazione, e giurare fedeltà; ma decade da tali privilegj assentandosi dagli Stati per lo spazio di sei mesi senza il reale permesso. *Reg. Costit. lib.* 6 *tit.* 12. §. 1.

In grazia però del nostro portofranco di Nizza, Villafranca, e S. Ospizio si è accordata la Regia protezione a tutti gli stranieri, senza distinzione ed eccettuazione veruna, che vengano ad abitare in detti luoghi per ragion di commercio, e traffico, onde vi sono trattati come nativi del paese, godendovi un sicuro asilo, ed il più tranquillo e favorevole soggiorno sì per le loro persone, che danari, merci, e beni che acquistassero. *Regio Editto del* 12 *Marzo* 1749 §. 21. *Vedi Portofranco.*

§. XI.

Egli è indubitato, che chiunque stabilisca altrove il di lui domici-

lio perda li privilegj, e diritti del primo domicilio, perchè non soggetto più ai carichi, e pesi del medesimo; può però sempre un Principe proibire ai suoi sudditi di cangiare il loro domicilio, tanto più qualora si trattasse di stabilirlo ne' paesi esteri. *Gail. lib. 2 observat.* 36 *n.* 7 *et seq. Gratianus Discept. forens. cap.* 296 *n.* 62.

La nostra Regia Legge ha quindi saviamente proibito a qualunque famiglia di trasmigrarsi fuori di questi Stati per stabilire ne' paesi esteri l'abitazione, o il domicilio senza speciale permissione del Sovrano, sotto pena di scudi cinque cento, e, in difetto, d'anni cinque di galera; qual pena ha luogo eziandio, quando si siano date le disposizioni per simile trasmigrazione, e già siano ridotte ad atto prossimo per eseguirsi. *D. Reg. Costit. lib.* 4 *tit.* 34 *cap.* 16 §. 1.

§. XII.

Dubitandosi in qual luogo taluno abbia il di lui domicilio, dee ricorrersi alle congetture, e presunzioni, tra le quali dee prima considerarsi l'origine, giacchè debbesi sempre presumere, che ciascheduno abbia continuato il suo domicilio nel luogo, in cui ebbe il suo natale: ad ogni modo però la mutazione del domicilio, siccome cosa di fatto, dee sempre provarsi da chi ne allega il cangiamento. *Leg.* 5 §. 18 *et leg.* 19 *in princ. ff. de probat. et praesumpt. Leg.* 11 §. 4, *et* 19 *ff. de interrogat. in jur. fac. Leg.* 1 *ff. de except. et leg.* 2 *cod. si adver. rem judic. Casareg. de comm. disc.* 47 *n.* 3 4 *et* 14.

§. XIII.

Può ciascheduno cangiare il domicilio volontariamente costituitosi, cosicchè non sia più soggetto alla giurisdizione del primo domicilio, e si renda immune dai pesi personali ai quali era sottoposto, ma non potrà giammai di proprio volere declinare dal foro, in cui era stato prevenuto dal suo avversario. *Leg.* 31 *ff. ad munic. Leg.* 7 *ff. de judic. et ubi quisque, leg.* 5 *cod. de incol.*

§. XIV.

Negli affari commerciali ha molta influenza il domicilio, e specialmente nelle contrattazioni delle cambiali, nelle quali importa molto, che sia specificato quello, ove risiede il *Trattario*, e quello, ove deve eseguirsi il pagamento, nel caso che sia diverso dal luogo della residenza del trattario.

§. XV.

Il Boucher nelle sue Instituzioni

Commerciali cap. X. tratta espressamente del domicilio dei mercanti sedentarj, e dei mercanti foranei, esaminando la questione quale sia il luogo, ove possono validamente citarsi, fissando che nelle materie mercantili, è ad arbitrio del creditore di scegliere il domicilio del debitore nel luogo della dimora, o in quello del fatto contratto, in cui la promessa è stata fatta, e consegnata la mercanzia, o del luogo in cui deve esser fatto il pagamento. Ed al n. 435 sostiene, che all'effetto di stabilire la giurisdizione sopra i mercanti foranei, cioè quelli, che non hanno botteghe nelle città, ove risiede il Tribunale di Commercio, bisogna che vi concorrano diverse circostanze.

1.° Che le mercanzie siano consegnate nel luogo della residenza del tribunale.

2.° Che le obbligazioni sieno passate in detto luogo, ed il pagamento designato, salvo il caso, che la mercanzia fosse stata venduta per esser consegnata prontamente; ed in questo caso non si può agire avanti questo tribunale, perchè il mercante compratore può assentarsi da un'ora all'altra.

3.° Il luogo del pagamento fa parte della obbligazione in modo tale, che il debitore può esser convenuto nel luogo, in cui il pagamento è destinato, sebbene non sia quello del suo domicilio; sopra di che riporta le autorità, e i commenti di *Bernier* e *Tateau*, l'ultimo dei quali è d'avviso, che dei tre luoghi nei quali, secondo l'antica Ordinanza del 1667 poteva agirsi contro un debitore, quello del suo domicilio è il più *naturale*: ma il luogo della promessa, o dove la mercanzia è stata consegnata, essendo quelli, dove il debitore ha contrattato, sono di *ragione* quelli, nei quali può esser chiamato in giustizia. Questo autore esamina in tutta l'estensione un tale articolo.

§. XVI.

Non è molto facile, anche per confessione degli autori francesi *Dufour* e *Boucher*, di determinare qual sia il vero domicilio di certi mercanti, che corrono da luogo in luogo, e vanno di fiera in fiera, e pare che non abbiano residenza fissa in alcun luogo. Anche i giureconsulti romani erano di diverse opinioni su questo oggetto; gli uni dicendo, che questa sorte di mercanti doveva esser considerata come non avente alcun domicilio, altri al contrario sostenendo, che bisognava considerarli come aventi più domicilj. E quest'ultimo sentimento ha ancora prevalso.

§. XVII.

Il Codice di Commercio non aven-

Digitized by Google

do precisamente fissata una regola su questo oggetto, convien ricorrere all' art. 17 *delle Ordinanze del* 1667, le quali sono commentate, ed interpretate estesamente dal citato *Boucher n.* 446, *e più seg.* che riporta ancora le autorità dei più antichi commentatori.

§. XVIII.

L'art. III. del Codice di Commercio fissa » che la Lettera di Cambio può esser tratta sopra un individuo, e pagabile al domicilio » di un terzo. »

Le Pandette Francesi tom. XIX. pag. 269 osservano, che il senso di questa disposizione è necessariamente, che la lettera di cambio tratta sopra un individuo, può *essere pagabile altrove*, che presso questo individuo; perchè è chiaro, che deve esser sempre pagata a un domicilio diverso dal traente, dovendo esser tratta da un luogo per esser pagata in un altro. Quando quello su cui la lettera è tratta, l'accetta puramente e semplicemente, è obbligato di farne eseguire il pagamento al *domicilio indicato*, ma può benissimo, offerendosi di accettare, ricusare di sottomettersi alle condizioni del pagamento. Spetta allora al portatore della lettera a decidersi se voglia, o nò esser contento dell' accettazione in questi termini. Se la riceve tal quale gli è offerta, non può più esigere il pagamento *al domicilio indicato*: ma se è di suo interesse, di esser pagato al domicilio indicato, deve ricusare l'accettazione, e far protestare la lettera per mancanza di accettazione pura, e semplice, e rivolgersi contro il traente. *Dufour tom.* 1 *pag.* 13. *Locrè Spirito del Cod. di Commercio tom.* 1 *pag.* 35, il quale riporta le discussioni fatte nell' adottare quest' articolo, conclude, che anche in questa specie di lettere, il traente, o l'accettante, nei rispettivi casi è tenuto a fare i fondi nel luogo del pagamento, e che anche le lettere tratte, e accettate da due individui della stessa piazza, ma pagabili al domicilio in un luogo terzo, sono vere cambiali. *Boucher Manuel des Negoc. tom.* 1 *pag.* 223.

§. XIX.

Il Pardessus nel suo moderno trattato delle lettere di cambio tom. 1 pag. 155 n. 151 osserva, che non è già il luogo, ove risiede l'accettante, e neppur quello, dove si fa l'accettazione, che serva a riconoscere, se la lettera di cambio ha il carattere, che la lettera esige per esser pagata in un luogo diverso da quello, onde è stata tratta; ma siccome dall'art. 123 è stata accordata la facoltà di trarre una lettera pa-

Digitized by Google

gabile a un altro domicilio diverso da quello della persona, su cui è tratta, e siccome non è proibito al trattario accettante, quando il possessore non vi si opponga, di destinare un luogo di pagamento diverso da quello della sua residenza, diviene indispensabile, che l'accettazione contenga l'indicazione di questo domicilio, affinchè il possessore, possa presentarvisi alla scadenza: così l'art. 123 ne fa un' obbligazione formale all'accettante, e l'evidente giustizia dei motivi, che hanno suggerito questo articolo, non permette di dubitare, che il possessore non sia autorizzato a ricusare, come incompleta, un'accettazione, che non contenga questa condizione.

§. XX.

Secondo gli antichi usi del commercio, due principj erano stabiliti in questo rapporto; il primo, che se colui, a cui era domiciliata una tratta dal traente, o dal trattario, non aveva fondi, non era obbligato, nè a pagare, nè ad accettare la tratta, perchè l'indicazione *al bisogno, o al domicilio*, non gl'imponevano alcun obbligo di accettare, nè di pagare. Ma all'incontro, se avendo, o non avendo fondi, in forza dell' indicazione *al bisogno* o *al domicilio* entrava in accettazione, non poteva più ritirarla e si riguardava come un *trattario libero accettante a tutti gli effetti di diritto*. Vedi *Lettera di Cambio. Intervenzione*.

§. XXI.

L'art. 112 dispone sugli effetti di un *Domicilio supposto*, nella lettera di cambio. *Le Pandette Francesi, il Dufour, il Locrè, il Boucher, e il Pardessus nei luoghi citati all' art. precedente*, esaminano la giustizia di questa disposizione, e le cause dalle quali è stata ammata.

§. XXII.

L' oggetto del domicilio è preso in considerazione dal Codice di Commercio per un altro importante riguardo. L' art. 173 prescrivendo il sistema dei protesti delle mancate accettazioni, o pagamenti prescrive, che il protesto sarà fatto al domicilio di quello, su cui la lettera di cambio era pagabile, o al suo ultimo domicilio conosciuto, o al domicilio delle persone indicate nella lettera di cambio per pagarla al bisogno, o al domicilio del terzo, che ha accettato per intervenzione.

§. XXIII.

Le Pandette Francesi tom. XIX. pag. 344 osservano, che rispetto al luogo, dove il protesto deve esser

Digitized by Google

fatto, conviene fare attenzione al Codice di Commercio. Questo non dice, che il protesto debba esser fatto *alla persona, o al domicilio*, come è per gli altri *Exploits* della procedura ordinaria, ma solamente, che dovrà farsi al *domicilio* di quello da cui è pagabile la lettera di cambio, o *al suo ultimo domicilio* conosciuto. Se dunque vi riscontrasse il debitore fuori della sua casa, non gli si potrebbe notificare il protesto; giacchè non sarebbe regolare, sebben fatto alla persona. Deve esser fatto *al suo domicilio*, perchè è là, dove deve avere i fondi, ed effettuare il pagamento. E se dopo la data della tratta egli ha *cambiato di domicilio*, il protesto deve farsi a quel domicilio, che occupa, qualora sia nella medesima città. Se poi avesse trasportata la sua residenza da una città ad un'altra, il protesto deve esser fatto all'ultimo domicilio, che egli aveva nella città che ha abbandonata; perchè è su quella piazza, che è stata tratta la lettera, e dove il trattario ha dovuto provvedere, perchè fosse pagata.

§. XXIV.

Osservano egualmente, che allorquando la lettera è a più domicilj, il codice vuole, che il protesto sia fatto *a tutti i domicilj indicati, con un solo unico Atto, di cui si deve far lasciar copia a tutti i domicilj*; perchè la copia è una parte integrale del protesto: e per quanto non vi sia, che *un solo Atto*, tuttavolta in questo vi sono realmente tanti protesti, quanti sono i domicilj indicati.

Risulta anche da questo articolo, che l'accettazione *per intervenzione*, non dispensa dalla necessità di levare il protesto, se la lettera non è pagata in scadenza al domicilio di quello che doveva pagarla. L'ommissione di protestare a qualcuno di questi domicilj, rende il *Protesto imperfetto*, ed incapace per conseguenza di conservare il ricorso di garanzia. E quando *una falsa indicazione di domicilio* esige una perquisizione, bisogna formarne un processo verbale, ma non per *Atto separato*, giacchè non deve aver luogo per qualunque caso, che un solo *Exploit*.

§. XXV.

Confermano queste proposizioni di teoria, e di pratica, il *Dufour tom.* 1 *pag.* 225, *il Locrè Spirito del Codice di Commercio tom.* 2. *pag.* 167, *il Boucher Manuel des Negocians tom.* 1 *pag.* 270, il quale spiega, come si debba fare il *ricorso al bisogno*, e il sistema, che deve tenersi dall'usciere per falsa indicazione di domicilio, o al-

tro caso, che richieda perquisizione. *Pardessus. part.* 1 *chap. VI. sect.* 2 dichiara, che in qualche caso può esservi luogo a non adempirsi il protesto in tutti i suoi rapporti con un solo atto, ed allora l'inosservanza dell'art. 173 in questa parte, non può essere opposta al possessore, il quale non è tenuto in questo caso, che a mettere nella continuazione dell'atto, tutta la possibile diligenza.

§. XXVI.

Era insorto il dubbio, che l'art. 68 del Codice di Procedura portasse una variazione del sistema pratico dei protesti delle lettere di Cambio, e biglietti di commercio: ma il Consiglio di Stato con suo parere del dì 25 Gennajo 1807 dichiarò, che con l'art. 68 del Codice di Procedura Civile, non si era voluto derogare alle Leggi di Commercio concernenti i protesti delle cambiali, e biglietti di commercio, senza che però possa arguirsene la nullità contro i protesti, che prima della pubblicazione di questo parere fossero stati fatti nelle forme indicate dal detto articolo. *Supplemento del Codice Civile del Sig. Rondonneau pag.* 100. Gli art. 173 e 174. del Codice di Commercio, hanno schiarito intieramente un tale oggetto. Vedi *Lettera di Cambio. Intervenzione. Protesto.*

§. XXVII.

Il *domicilio di un uomo di mare è sufficientemente* indicato in un atto notariale, quando è espresso con le parole N. N. marinaro, o timoniere, a bordo del bastimento N. N. specificato; e quello dei testimonj lo è egualmente, allorquando è indicata la città, ove dimorano. L'indicazione della strada, e della casa, non è necessaria; e nell'uno, e nell' altro caso non può dirsi, che il notaro abbia contravvenuto agli *art.* 12 *e* 13 *della Legge del* 25 *Ventoso anno* 11 *Dictionn. des Arrêts tom.* 1 *pag.* 261.

§. XXVIII.

Il domicilio di origine si conserva fino a tanto che non è indicata in una maniera espressa, e positiva, la volontà espressa di permutarlo con un altro. La persona, che l'abbandona per rendersi alle Armate, o per aprire una Casa di Commercio, si presume che l'abbia sempre conservato. Se egli muore, il luogo ove deve aprirsi la successione, è quello, ove aveva il suo ultimo domicilio prima di entrare al servizio militare. *Decreto della Corte di Cassassione del dì* 11 *Vendemmiaire, anno* 13 *Denevers. anno* 13 *pag.* 34.

Digitized by Google

§. XXIX.

La persona che accetta una lettera di cambio, pagabile in un luogo indicato, costituisce volontariamente in questo medesimo luogo il suo domicilio commerciale, ed ivi può essere validamente intimata. *Decreto della Corte di Cassazione del* 4 *Febbrajo* 1808 *Sirey anno* 1808 *pagina* 153.

§. XXX.

Quello che fa la sua dimora in un luogo, ove ha acquistato casa, e paga la sua contribuzione mobiliare, deve esser considerato come domiciliato in questo luogo, e perciò soggetto alla giurisdizione dei giudici del medesimo luogo, non ostante, che egli abbia altrove la massa dei suoi affari, e delle sue proprietà con l'esercizio dei diritti politici. *Decreto della Corte di Appello di Parigi del* 13 *Maggio* 1809. *Sirey anno* 1810 *tom.* 2 *pag.* 55. *Decreto della Corte di Appello di Firenze del* 20 *Giugno* 1810 *in causa Finocchietti, e Mazzoni.*

DOMINIO DELLE COSE
Vedi *Proprietà*.

DOMINIO DEL MARE
Vedi *Mare*.

DONNA.

§. I.

Il nome di *Femmina*, o *Donna* comprende genericamente le figlie nubili, le donne maritate, e le vedove, ma in certi rapporti le donne maritate sono anche dalla legge distinte dalle figlie nubili, e le vedove dalle donne maritate. *Il Codice Civile* art. 144 fissa l'età della pubertà delle femmine ai 15 anni compiti.

§. II.

Mercantessa pubblica chiamasi una donna maritata, che fa pubblicamente il commercio per suo proprio conto. Quindi occorre esaminare in questo rapporto le seguenti disposizioni. del Codice di Commercio.

Art. 4°. » La Donna non può essere Mercantessa pubblica senza » l'autorizzazione del suo marito. »

Art. 5°. » La Donna, se è *Mercantessa pubblica*, può senza l'autorizzazione del marito obbligarsi » per ciò che riguarda il suo negozio, ed in questo caso ella obbliga anche il suo marito, se vi è comunione tra loro. Ma non è riputata Mercantessa pubblica, se non » fa che dettagliare le mercanzie del » commercio del suo marito, non

Digitized by Google

» dovendosi reputar tale, che quan- » do fa un *Commercio separato.* »

Art. 7°. » Le Donne Mercantes- » se pubbliche possono obbligare, » ipotecare, ed alienare i loro beni » stabili. Tuttavolta i loro beni sti- » pulati dotali, quando elleno sono » maritate sotto il regime dotale, » non possono essere ipotecati, nè » alienati, che nei casi determinati, » e con le forme prescritte dal Co- » dice Civile. » *Pandette Franc. tom. XIX. pag.* 104 *e* 112. *Dufour. tom.* 1 *pag.* 5 *e* 8. *Locrè Spirito del Codice di Commercio tom.* 1 *pag.* 23 *e pag.* 48. *Boucher Manuel des Negoc. tom.* 1 *pag.* 130 *e* 134 *Merlin Repert. Univ. tom. VIII. pag.* 1.

§. III.

La Sezione III. del lib. III. dei fallimenti nel Codice di Commercio art. 144 *e più seg.* determina i diritti delle donne nei fallimenti, la natura del contratto matrimoniale, la qualità dei beni, e le circostanze delle persone. Questi articoli sono illustrati *dalle Pandette Francesi tom. XX. pag.* 321 *e più seg. dal Dufour. tom. II. pag.* 304 *e seg. Boucher tom.* 11 *pag.* 63, *e Pardessus Instit. Commer. pag.* 474 *e seg.*

§. IV.

L'art. 551 del Codice di Commercio dispone sul caso, in cui il marito era commerciante all'epoca della celebrazione del matrimonio, e stabilisce, che la donna non avrà ipoteca sopra i danari, o effetti mobili, che ella giustificherà con atti autentici d'aver portato in dote, o per la surrogazione dei suoi beni alienati durante il matrimonio, o per l'indennizzazione dei debiti da essa contratti per suo marito, ma solo sopra gli stabili, che appartenevano al suo marito all'epoca del contratto matrimoniale. *Le Pandette Francesi tom. XX. pag.* 327 esaminano la saviezza, e l'intelligenza di queste disposizioni. *Il Dufour* fa lo stesso nel *tom.* 11 *pag.* 369 *Il Boucher Man. des Negoc. nel tom.* 11 *pag.* 656 osserva, che così è stato stabilito, perchè *l'art.* 1402 *del Cod. di Comm.* è molto preciso nelle sue disposizioni.

§. V.

Il successivo art. 552 stabilisce l'estenzione della legge al caso del figlio di un negoziante; ed i commentatori spiegano, che ciò vuol dire, che se il figlio di un negoziante si marita, e che all'epoca del suo matrimonio egli non ha alcuna professione, ma in un certo tempo dopo il suo matrimonio, egli intraprende il commercio, è ad esso applicabile questa disposizione dell'

Digitized by Google

articolo precedente, egualmente che alla sua moglie. Ma se si tratta di un particolare che non è figlio di negoziante, e che intraprende il commercio dopo essere maritato, questa disposizione non è più applicabile. Le ragioni che eglino danno di questa distinzione, si è, perchè non è presumibile, che un giovine sia pervenuto ad una certa età senza professione, e come tale senza aver fatto degli affari buoni, o cattivi (ma per altro non assai moltiplicati per caratterizzare un commercio abituale) e che se questi fossero stati cattivi, i parenti della moglie, ed essa stessa non potessero averne cognizione. In questo caso sarebbe favorire, o rischiare di favorire la frode, il permettere, che in caso d'insufficienza la dote della donna fosse ipotecata su i beni ulteriori, perchè in fatto i beni del commerciante non appartengono ad esso, ma ai suoi creditori *Pandette Francesi tom. xx. pag.* 829. *Dufour tom.* 11 *pag.* 311.

§. VI.

A queste disposizioni forma una interpretazione, ed una limitazione molto interessante, quanto vien prescritto dall'art. 553, il quale dichiara quali eccettuazioni devono farsi ad esse. *Le Pandette Francesi tom. xx. pag.* 33 osservano, che questo articolo è un seguito dei precedenti, ai quali forma eccezioni, ma che suppone sempre, che il marito sia figlio di negoziante, e che sebbene egli si dia tutto al commercio dentro l'anno del suo matrimonio, non vi ha luogo l'applicazione di questa legge. *Dufour tom.* 11 *pag.* 311. *Boucher Manuel des Negoc. tom.* 11 *pag.* 368, riguarda questo articolo come molto adattato a mettere un freno alle persone, che cominciano a fare il commercio con intenzione d ingannare i creditori, che avessero all' epoca del loro matrimonio, facendo passare a favore delle donne gli stabili acquistati nel corso dell'anno con i denari dei loro creditori, malgrado che tali donne non avessero portate ai loro mariti, che delle doti fittizie, come spesso accadeva nell'antico sistema.

§. VII.

L'Art. 554 è veramente nuovo, ed interessante per il commercio, giacchè l'antica giurisprudenza, o per dir meglio l'abuso di pratica, aveva stabilita una consuetudine in contrario molto dannosa ai creditori. Esso stabilisce, che » Tutte le mo- » bilie, effetti, diamanti, quadri, vas- » sellami d'oro, o di argento, ed altri » oggetti *tanto per uso del marito,* » *quanto della moglie*, sotto qualsi- » voglia regime sia stato formato il » contratto, *appartengono ai credi-*

Digitized by Google

» *tori*, e la moglie non possa avere » che la *biancheria*, e gli abiti *per* » *suo uso*, che le saranno accor- » dati secondo la disposizione dell' » *Art.* 529. Tuttavia la moglie po- » trà riprendere le *gioje*, *diaman-* » *ti*, *e vassellami*, che essa potrà » giustificare *mediante uno stato le-* » *galmente fatto ed unito agli atti* » *per mezzo di buoni. e fedeli in-* » *ventarj*, *esserle stati donati per* » *contratto di matrimonio*, *o esser-* » *le pervenuti* per successione uni- » camente. » Le Pandette Francesi tom. xx. pag. 331 osservano, che nel caso della comunione, questo articolo non può incontrare alcunna difficoltà. Tutti i mobili appartengono al marito come capo della comunione, nella quale cadono: e se la donna può distrarre la biancheria, e i suoi abiti, è questo un diritto nuovo introdotto dal nuovo Codice Civile, perchè in avanti (secondo le Leggi di Francia) la donna non poteva ritenere, che la roba di suo uso abituale, o al più, secondo qualche statuto particolare, *una parte dei suoi abiti*.

Nella nuova legge questi *abiti* e *biancheria* comprendono tutto ciò, che serve a cuoprire il corpo, come ogni sorta di abiti, ed altre vestimenta, e le camicie, ed altri arnesi di tela, o mossolina, che entrano nell'abbigliamento ordinario di una donna. La distrazione di questi oggetti ha luogo *in qualunque numero, e quantità essi sieno*; perchè la legge non fa alcuna distinzione a questo proposito, ed accorda *tutto ciò che è d'uso della donna*.

I termini *abiti*, *e biancheria* non comprendono però *le trine*, sopra tutto quando sono di prezzo, considerandosi piuttosto *ornamenti*, *che abiti*. Non comprendono neppure *le biancherie da tavola*, o *da letto*, perchè queste non sono vesti, nè sono addette *all'uso personale della donna*; onde essa non può pretenderne alcuna distrazione particolare. Ciò non ostante deve esserne rilasciata, in ordine all'art. 529, al marito, e alla moglie congiuntamente, la porzione che è necessaria al loro uso, ed a quello della loro famiglia. Osservano poi con molta precisione le stesse Pandette, che le disposizioni di questo articolo non sono applicabili al caso, che la donna avanti del fallimento del marito, in tutta buona fede avesse fatto dichiarare *regolarmente la separazione dei beni*, e che nell'eseguirla si fosse fatta aggiudicare tutti gli oggetti dei quali è questione, in deduzione de' suoi crediti; perchè in tal caso deve riguardarsi come un *fatto consumato*, *e cosa giudicata*. I creditori che sono stati avvertiti della dimanda di separazione e della sentenza, non sono più ammissibili ad attaccarla. D'altronde non hanno

Digitized by Google

eglino alcun motivo di lamentarsi, e non ne risentono alcun pregiudizio, perchè se la donna era obbligata di abbandonare ad essi quegli oggetti, che ha riuniti in pagamento, ella sarebbe ritornata contro la massa per il pagamento de' suoi crediti. Dufour tom. 11. pag. 313. *Boucher Man. des Negoc. tom. 11. pag.* 639. *Pardessus. Instit. Commerc. pag.* 584 *et suiv.*

§. VIII.

I due articoli che succedono sono egualmente interessanti perchè riguardano le disposizioni contro la donna, che operasse in frode dei creditori. L'art. 155 prescrive » La » Donna che avrà trafugato, tolto, » o rapito gli effetti mobili enun» ciati nell'art. precedente, come an» cora, *mercanzie, effetti di Com» mercio, e danari contanti*, sarà » condannata a restituirli alla mas» sa, ed inoltre le sarà proceduto » contro, come complice di banca» rotta dolosa, coerentemente al di» sposto nell'art. 556. » *Il Boucher Man. des Negoc. tom. 11. pag.* 639 commentando questo articolo rileva, che però sono necessarie delle prove concludenti, talchè una semplice, ed anche una forte presunzione, non è bastante a far condannare la donna come complice di bancarotta. Tutti conoscono qual'è il potere della maggior parte degli uomini sullo spirito delle loro mogli, talchè può facilmente accadere, che la forza, la violenza, la sorpresa, l'accortezza, e la sottigliezza di un marito, facciano cadere una disgraziata donna senza esperienza in qualche laccio. Questa sola idea deve dunque impegnare i tribunali a prendere le più scrupolose precauzioni per non condannare ingiustamente l'innocenza. In conseguenza, per poco che vi sia di dubbio sulle intenzioni perverse di una moglie, deve esser il caso della assoluzione. *Dufour tom. 11. pag.* 314. *Le Pandette Francesi tom. xx. pag.* 333 osservano a questo proposito, che non vi cade dubbio, che la donna, la quale si permette gli atti enunciati nell'art. 555, commette un furto in pregiudizio dei creditori. Ma con tutto ciò deve esser chiaramente provato, che ella conosceva la situazione di suo marito, ed ha avuto l'intenzione di defraudarne i creditori: altrimenti non vi è delitto; ciò che ha inteso la stessa legge, allorchè ha dichiarato applicabile la sua disposizione alla *natura dei casi*, che è quanto a dire, che se ne rapporta alla prudenza dei giudici. Osservano finalmente, che la legge stessa conosce l'influenza dei mariti sopra le mogli, e lo spirito della medesima è spiegato nell'art. 2066. del Codice Civile, nel quale parlandosi

Digitized by Google

dello *Stellionato*, si dispone, che la moglie non può esser perseguitata come complice di questo delitto, per dipendenza degli atti, che ella avesse sottoscritti con il suo marito, relativamente ad oggetti comuni: e finiscono il loro commento dicendo » In una parola bisogna procedere » a questo riguardo contro le donne » con molta precauzione, e sempre » con indulgenza » dando il savio avvertimento, che senza dubbio bisogna *punire il delitto, ma risparmiare la debolezza.*

§. IX.

L'articolo 557 finisce il titolo dei diritti delle donne, ripetendo che tutte le disposizioni portate in questa sezione, non sono applicabili *ai diritti ed azioni delle donne* acquistati avanti la presente legge. Questa disposizione è la ratifica dell'*Art.* 2 *del Codice Civile*, nel quale è detto: » La Legge non dispone, che per » l'avvenire: ella non ha alcun ef» fetto retroattivo » *Boucher Man. des Negoc. tom. II. pag.* 640. *Il Dufour tom. II. pag.* 615, avverte a schiarimento di questo articolo, che tutte le disposizioni relative alle donne, ec. delle quali si è parlato e che sono unicamente destinate a servir *di freno e di riparo ai fallimenti* non hanno il loro effetto, altro che nel caso, che questi si realizzino: ma fino a tanto che gli affari del commerciante si sostengono in uno stato *di prosperità e di equilibrio*, fin a tanto, che la sua fortuna basta per far faccia a tutti i suoi impegni, la donna posta sotto l'egida delle leggi generali, gode della pienezza dei diritti, che le promette il Codice Civile, che sono estesamente riportati, *nel Progetto del Codice stesso nel discorso del Sig. Tamble.*

§. X.

L'Art. 113 *del Cod. di Commercio dice,* » che la firma d'una lettera di cambio *fatta da donne si* » *maritate, che fanciulle non Nego-* » *zianti, nè Mercantesse pubbliche,* » non vale, a loro riguardo, che in » linea di semplice promessa. » Le Pandette Francesi tom. XIX. pag. 276 osservano, che il Codice di Commercio mantiene, con questo articolo, il diritto introdotto dalla legge del 15 Germinale anno 6.

Anticamente le donne erano comprese nella regola generale. La loro firma sotto una lettera di cambio sia in qualità di *Traente*, sia come *Accettante*, le sottoponeva alla *esecuzione personale. La legge del* 15 *Germinale, anno* 6. dopo aver detto, che l'esecuzione personale avrebbe luogo in tutta l'estenzione della Repubblica, e contro qualunque per-

sona, che formasse *Lettere di Cambio, o Biglietti* fa una eccezione, in favor delle donne maritate, o non maritate, non commercianti; giacchè nel caso contrario la considerazione del sesso sparisce per non lasciar sussistere che quella, che si applica agli impegni commerciali. Osservano altresì, che sebbene il Codice di Commercio, come la legge del 13 Germinale, anno 6, non comprendano espressamente *che le donne maritate, o non maritate*, non vi è dubbio, che questa disposizione si applica egualmente alle vedove, e che secondo i termini di questo articolo le *Lettere di Cambio firmate dalle donne*, non perdono la loro virtù *se non chè a loro riguardo*, e in conseguenza conservano tutta la loro forza tra le altre persone, che le hanno negoziate. Queste sono tra loro responsabili per lettere di cambio, e come tali soggette alla esecuzione personale.

La Donna *Traente*, o *accettante* è in questo caso sottoposta alla giurisdizione del Tribunale di Commercio; ma ella deve esser giudicata *nelle forme ordinarie* riportando *le Pandette* che così fu giudicato dalla Sovrana Corte di Appello di Parigi, contro il giudizio della quale fu reclamato, sebben male a proposito, essendo un giudicato conforme ai veri principj.

§. XI.

Il Dufour tom. 1 *pag.* 140 adottando queste osservazioni, riporta tutte le precedenti disposizioni della legge a questo proposito, e conclude, che il codice ha deciso, che l'atto, rispetto alle donne non è valutato, che per semplice promessa. *Boucher Man. des Negoc. tom.* 1 *pag.* 226. *Locrè spirito del Codice di Commercio tom.* 11 *pag.* 37, il quale presenta delle nozioni generali sulle incapacità, e le proibizioni relative all'uso delle lettere di cambio; e commentando il detto art. 113 scende a parlare della disposizione relativa alle donne non mercantesse, osservando che per diritto comune le vedove, o le donne maggiori, hanno la libertà indefinita di contrattare, e di fare ogni sorta di convenzioni. Un'egual facoltà appartiene alle donne maritate, purchè elleno sieno autorizzate o dal loro marito, o dal giudice; ma l'articolo 113. del Codice di Commercio deroga, quanto alle lettere di cambio, a queste disposizioni di Diritto Comune. Egli vuole, che veruna persona del sesso femminile possa obbligarsi per lettere di cambio, *sia come Traente, sia come Accettante, sia come Girataria*; nè ammette alcuna distinzione tra la vedova, la figlia di età maggiore, o la maritata sotto la pote-

Digitized by Google

stà del marito. Tra la moglie *debitamente autorizzata*, e quella che non lo sia, l'incapacità è generale, e non cessa che rispetto alle donne, pubbliche mercantesse. Osserva però che le donne maritate, o non maritate, non sono capaci a firmar lettere di cambio, se non in quanto alla *obbligazione personale* e non alla firma per conto di altri. Se fosse provato, dice con ragione il *Sig. Pothier Traité du Change n.* 28, che la moglie di un mercante è nell'uso di firmare, a cognizione del suo marito, delle lettere di cambio per conto del suo marito, che forse non sapesse scrivere la sua firma, in questo caso sarebbe valida; ma non sarebbe ella che si presumesse di aver contrattato, ed essersi obbligata, ma sarebbe tenuto fermo, che il marito si sarebbe obbligato per mezzo della moglie. *Il Pothier*, soggiunge *Locrè*, non parla in questo luogo, che della moglie, che è incapace per la sottoposizione all'autorità maritale. Ma il principio che egli stabilisce, non conviene nientemeno alle donne considerate come soggette alla incapacità generale, che loro impone il Codice di Commercio. Non è stata intenzione della legge d'impedire alle donne di esercitare l'uffizio di *Mandatario, o di Fattore. Pardessus, delle Lettere di Cambio tom.* 1 *n.* 43 *e* 49. *e tom.* 11 *n.* 522. *Lo stesso Pardessus tom.* 1 *pag.* 41. tratta latamente l'articolo *quali donne possono stipulare il Contratto di Cambio*: *Vedi* anche il medesimo *Pardessus Instituz. Comm. pag.* 220. e 629.

§. XII.

L'Iorio nella sua *Giurisprudenza Mercantile tom.* 1 *pag.* 60 parlando delle persone, che sono escluse dall'esercizio della mercatura secondo l'antica giurisprudenza, si fa la quistione *se la donna possa esercitare la mercatura*, e nella parte obiettiva risponde di no; perchè la la legge., *Faemmina ff. de edendo* le esclude *dall'esercizio del Banchiere, o antico Argentario*: ma conclude *per il sì*, appoggiandosi a varie leggi. *E nel tom. II. pag.* 528 parlando delle obbligazioni della donna, osserva che la buona fede del commercio, e la moltiplicità degli affari che occupano incessantemente le persone addette al negozio, non ammettono tante precauzioni, e ricerche, che convengono solo, quando si tratta di stipulare anche con donne, o altre persone privilegiate a favore della legge. Quindi è, che anche nelle materie più dilicate dei minori, e dei figli di famiglia, e delle donne, quantunque i giureconsulti sieno sopra i loro contratti, molto scrupolosi, e abbondanti di di-

Digitized by Google

spute, ciò non ostante però, se le dette persone sieno commercianti, giungono perfino a dispensare da ogni solennità, come non praticabile, per le addotte ragioni nella professione mercantile. *Ansald. de Commercio Disc.* 9 *n.* 88 *et seg. Casaregi Disc.* 18 *n.* 1 *et seg. Disc.* 100 *n.* 15. E quindi passa a dettagliare i respettivi stati della donna, le qualità, che vi devono concorrere perchè sia riconosciuta per pubblica mercantessa, non meno che i respettivi diritti, che le competono, e le ragioni di quella equità mercantile, con la quale si procede generalmente a questo rapporto.

§. XIII.

Questi stessi principj sono stati adottati dalla Giurisprudenza Francese, come osserva, e discute *Boucher Instit. Commerc. num.* 127 *al* 178, e rispetto ai diritti Ipotecarj *al n.* 774 *e* 882. E per lo spirito del nuovo Codice di Commercio l'insegna il *Merlin Repert. Univ. tom. VIII. pag.* 1 *e il Locrè tom.* 1. *pag.* 23 *e più seg. dove* stabilisce ciò che caratterizza la pubblica Mercantessa, la necessità del consenso del marito, e la forma con cui debba essere prestato, e come debba esser giudicato. E quindi tratta in qual caso la donna mercantessa obblighi il marito, e quando, e come possa ipotecare, o alienare i suoi beni, non meno che delle eccezioni, o limitazioni, che vi sono a questa facoltà.

§. XIV.

La Corte di Appello di Riom con Decreto del 22. Novembre 1808. ha deciso, che il Tribunale di Commercio è incompetente per conoscere delle difficoltà suscitate *sulla proprietà di un Biglietto all'ordine*, firmato a favore della moglie, e reivindicato dal marito, ed è egualmente incompetente per decidere che la moglie aveva dei beni parafernali, e che ella perciò ha potuto disporre degli effetti di Commercio senza il consenso del marito. *Sirey anno* 1809 *part.* 2 *pag.* 171.

§. XV.

La *Donna*, che per mezzo di un *Biglietto all'ordine* si obbliga solidalmente con il suo marito Negoziante, è soggetta alla Giurisdizione dei Tribunali di Commercio, per *Azione principale. Decreto della Corte di Appello di Brusselles. del* 29. *Gennajo* 1808. *Sirey Anno* 1809 *parte* 2 *pag.* 407.

§. XVI.

La Corte di Appello di Brusselles

Digitized by Google

in coerenza dell' *Art.* 25 *del Cod. Civ. e degli Art.* 2 4 5. *e* 113. *del Cod. di Comm. con Decreto del* 27. *Febbrajo* 1809 ha deciso; che sebbene la donna eserciti abitualmente il Commercio del suo marito, per il suo marito, ed anche per sua confessione, ella non può obbligarlo per mezzo di lettere di Cambio, se la causa delle medesime non è relativa al suo Commercio. Sirey Anno 1809 parte 2 pag. 209. Vedi *Autorizzazione. Fallimento. Lettera di Cambio.*

Digitized by Google

ff. de superficieb. Stypmann. part. 4 cap. 7 n. 495.

E

ECC

ECCEZIONE.

§. I.

L'eccezione si prende nel diritto civile per tuttociò che si oppone da taluno all'azione dal di lui avversario intentata, sia per distruggerla interamente, come sarebbe opponendo il pagamento della cosa domandata, la compensazione, od altro simile; sia per differirne il fatto, come sono le eccezioni dilatorie, e declinatorie, cioè opponendo, o la mora al pagamento, o l'incompetenza del tribunale.

§. II.

L'eccezione nasce regolarmente a favore di colui, cui compete l'azione medesima, imperciocchè se in forza d'un'azione è permesso a taluno di agire, a più forte ragione competerà al medesimo il diritto di rigettare la domanda del suo avversario contro di lui formata. *Leg.* 156 *ff. de reg. jur. Leg.* 15 §. 4 *ff. de superficieb. Stypmann. part.* 4 *cap.* 7 *n.* 495.

§. III.

L'eccezione della illegittimità della persona, che domanda un indebito pagamento, può opporsi perfino contro l'esecuzione delle lettere di cambio, quantunque le medesime abbiano da se stesse il privilegio dell'esecuzione parata. *Gaitus de credito cap.* 2 *tit.* 7 *n.* 2495. *Roccus respons. legal. tom.* 1 *respons* 3 *n.* 1 *de liter. camb. not.* 100 *n.* 250. *Scaccia de comm. et camb.* §. 7 *gloss.* 5 *quaest.* 4 *in tot. Vedi Esecuzione. Lettere di cambio.*

§. IV.

Le lettere di cambio concepite colla formula *per altrettanta somma cambiata*, o *per valuta cambiata*, o *per valuta intesa* non importano il reale pagamento, e dicesi allora contratta l'obbligazione sotto la speranza della futura numerazione, per cui competerà l'eccezione del danaro non numerato per anni due. *Leg.* 14 *in princ. cod. de non num. pecun. Rota Genuen. de mercat. decis.* 41. *Scaccia de comm. et camb.* §. 2. *gloss.* 8 *n.* 2 *et* 7. *Gaitus de credit. cap.* 2 *tit.* 2 *n.* 256.

Lo stesso pure si osserva in questi Stati col prescritto dalle *Regie Costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 3 §. 21 *e dal Regio Editto per la Sardegna del* 30. *Agosto* 1770 *cap.* 4 §. 21.

§. V.

Quantunque però fosse trascorso il tempo di proporre l'eccezione del danaro non numerato nel supposto caso, o che tale eccezione veramente non competa al reo convenuto, può anche giovare a questi l'eccezione del dolo, per essere dolosamente, e con frode chiesto il danaro non numerato: nel qual caso può il convenuto implorare l'uffizio del Giudice, affinchè proibisca all'attore di domandare l'indebito. *Gloss. in leg.* 6 §. 4 *ff. de officio praesid. De Turre de camb. disput.* 2. *quaest.* 16. *n.* 53 54 *et* 55. *Roccus respons. legal. tom.* 1 *respons.* 3 *n.* 9 10 *et* 11. *Casareg. de com. disc.* 70 *n.* 4.

§. VI.

L'eccezione del danaro non numerato, opposta in tempo legittimo, siccome trasferisce l'obbligo di provare il contrario nell'attore ai termini della legge 3. *cod. de non numer. pecun.* così non s'intenderà mai esclusa dallo statuto proibente ogni eccezione, imperciocchè questa è intrinseca al contratto per cui si presume esservi assunto l'obbligo per la speranza della futura numerazione; laonde potrà opporsi, quantunque ad essa si fosse rinunziato nel contratto, e che si trattasse anche di confessione giurata. *Leg. ultim. cod. de non numer. pecun. Fachin. lib.* 2. *controvers. cap.* 84. *Grassus de except. except.* 43 *n.* 1 2 *et* 7. *Roccus respons. legal. tom.* 1 *respons.* 28 *n.* 2 3 4 *et* 5. *Casareg. de com. disc.* 163 *n.* 10.

La massima però de' nostri Magistrati è tale, che quando si trattasse di confessione fatta da taluno per pubblico istromento, essersi ad esso lui sborsato il danaro contemporaneamente alla stipulazione, *presenti, e videnti i testimonj, ed il Notajo*, non possa aver luogo l'eccezione del non numerato danaro, ancorchè egli volesse colla deduzione di capitoli accingersi alla prova del non seguito sborso. *Decis. Senatus Pedemont.* 1. *Februar.* 1762 *refer. D. Gavutio inter Advocat. Emanuel. Pronum civit. Clarasci et Vassallum, et Advocatum Carolum Dominicum Talice civit. Aquae Statiellae.*

§. VII.

Non si ammette regolarmente l'eccezione del danaro non numerato

contro l'esecuzione delle lettere di cambio; possono però darsi dei casi, ne' quali dee necessariamente ammettersi una tale eccezione contro l'esecuzione parata, che godono le cambiali. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 26 *n.* 27. *Scaccia de com. et camb.* §. 2 *gloss.* 8 *quaest.* 1. *De Turre de camb. disput.* 2 *quaest.* 16 *n.* 23 *et seq. Gait. de credito cap.* 2 *tit.* 7. *Ansaldus de com. disc.* 25 *n.* 37 da cui si distinguono diversi casi ne' quali può non aver luogo questa giurisprudenza, e che ho riportati all' articolo *Pagamento di lettere di cambio.*

§. VIII.

L'eccezione del danaro non numerato contro l'esecuzione delle lettere di cambio, non ha luogo nel pagamento fatto da un banco pubblico, giacchè in tal caso si presume soddisfatta la cambiale col danaro presente numerato. *Scaccia de com. et camb.* §. 7 *gloss.* 3 *n.* 33. *Gratian. discept. forens. cap.* 387 *n.* 37 *et seq. Gaitus de credito cap.* 2 *tit.* 7 *n.* 2557.

Nonostante però tal dottrina parmi, che debba essere permesso alla parte di provare il contrario, giacchè la verità del fatto, principalmente in materia di commercio, dee sempre prevalere a qualunque disposizione legale. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 26 *n.* 27 *et* 28. *Scaccia loc. cit. Casaregis de com. disc.* 70 *n.* 40.

§. IX.

Non compete mai l'eccezione del danaro non numerato contro l'esecuzione delle lettere di cambio, allorchè le medesime sono concepite colla espressione *per valuta ricevuta in contanti*, o *per valuta avuta ;* giacchè bastando la parola *in contanti*, o l'altra *avuta* per provare la verità del pagamento, esclude interamente l'eccezione del danaro non numerato. *Regia Pramm. del Regno di Napoli pram.* 8 *de lit. camb.* §. 12 *et pram.* 5 §. 3. *Rota Genuens. de mercat. decis* 44. *in tot. Scaccia de com. et camb.* §. 2 *gloss.* 8 *quaest. unica n.* 5 *seq. et* 17. *Gait. de credit. loc. cit. n.* 2556. *Roccus de liter. camb. not.* 37 *n.* 99. *Casareg. de com. disc.* 48 *n.* 7.

Il che procede anche in materia di commercio per qualunque scrittura, o chirografo, in cui siasi confessato da un negoziante di essere stato soddisfatto. *Ansald. de com. disc.* 25 *n.* 37. *Casareg. de com. disc.* 48 *n.* 7 8 *et* 9.

§. X.

L'eccezione dell' inadempimento,

Digitized by Google

o altra, che possa ostare al cedente, o girante d'una lettera di cambio, non osta al cessionario, o giratario della medesima, qualora proceda essa da causa onerosa. *Ansaldus de com. disc.* 2 *n.* 38 *Casareg. de com disc.* 48 *n.* 19. *Cardin. De Luca de credito in supplem. part.* 2 *disc.* 33 *n.* 7 *et seq. Vedi Girata di cambiale.*

§. XI.

Tutte le eccezioni, che non riguardano la vera persona del debitore principale, ma che principalmente sono unite, ed intrinseche alla cosa, alla cagione, o all'obbligo per cui si dicono reali, si possono opporre da' mallevadori, o correi contro il creditore, nella stessa guisa, che competono al debitore principale, quantunque tali eccezioni fossero sopravvenute a questi dopo l'obbligazione assuntasi dai primi; quindi è, che essendo l'eccezione dell'offerta, e deposito del pegno, che compete allo scrivente d'una lettera di cambio, debitore principale contro il giratario creditore, una eccezione reale perchè è intrinseca alla cosa, e non alla persona del debitore, giova perciò anche agli obbligati, o mallevadori delle tratte. *Leg.* 2 *cod. de fidejussor. ed ivi Brunnem. Olea de cession. tit.* 5 *quaest.* 2 *n.* 13 *et tit.* 6 *quaest.* 2 *n.* 20. *Hering. de fidejussor. cap.* 26 *n.* 110 *et cap.* 27. *part.* 4 *n.* 1.

Quale eccezione avrà pure luogo, benchè il pegno sia stato dato dal detto scrivente debitore principale al girante, non solo dopo la sua obbligazione, ma anche dopo quelle de' mallevadori obbligati alla tratta. *Detta Leg.* 2 *cod. de fidejussor. ed ivi Brunnem. vers. secundo licet creditor. Merlinus de pignor. et hypot. lib.* 4 *quaest.* 70 *n.* 12. *Ansald. de com. disc.* 39 *n.* 25 *et* 27. *Vedi Girata di cambiale. Pegno.*

§. XII.

Ogni qual volta, che l'eccezione è acquistata al mallevadore da qualche fatto seguito fra il debitore principale, ed il creditore, non si può dal debitore torre al mallevadore per un fatto successivo contrario del medesimo debitore; quindi è che tale eccezione s'acquista *ispo jure* al mallevadore, senza che da lui sia accettata, o ratificata. *Leg.* 7 *cod. de locat. et conduc. Leg.* 4 *cod. de fidejussor. Card. de Luca de credito disc.* 92 *n.* 5. *Ansald. de com. disc.* 49 *n.* 25 *et* 27.

§. XIII.

Tutte le eccezioni torbide, che abbisognassero molta discussione, ed

Digitized by Google

indagine non debbono ammettersi ne' Tribunali mercantili, qualora sono proposte da un debitore per esimersi dal pagamento d'una cambiale; all'opposto però, qualora esse saranno facili, o chiare, o provate, o da provarsi incontinente in processo, di modo che non abbiano bisogno di molta discussione; giacchè allora il Giudice è obbligato a tenerne conto anche nel giudizio brevissimo d'esecuzione, quantunque sia di regola di non ammettere in giudizio alcuna eccezione, o rimedio per differire il pagamento d'una lettera di cambio. *Scaccia de com. et camb.* §. 7 *gloss.* 4 *n.* 1. *De Turre de camb. disput.* 2. *quaest.* 16 *n.* 44. *Gratian. discept. forens. cap.* 740 *n.* 4 *et seq. Roccus de liter. camb. n.* 235 246 249 *et seq. Marquardus de jure mercat. lib.* 3 *cap.* 11 *n.* 43. *Casareg. de com. disc.* 11 *n.* 2 *et* 11.

§. XIV.

Non si ammette in giudizio altra eccezione per esimersi dall'obbligo di pagare una lettera di cambio accettata, che quella della compensazione dell'accettante col possessore della cambiale, mediante altro credito egualmente liquido. *Vedi Compensazione. Pagamento di lettere di cambio.*

§. XV.

L'eccezione del danaro non numerato opposta dagli assicuratori non impedisce l'esecuzione della polizza d'assicuranza; imperciocchè essendosi essi sottoscritti, come si è il solito, dichiarati di avere ricevuto per tal effetto la prima convenuta, si dee stare alla loro confessione, per la fede che dee aversi in commercio alle promesse, e confessioni mercantili. *Leg.* 6 *et leg.* 14 *in princ. cod. de non num. pecun. Ordinazioni sopra le sicurtà di Barcellona cap.* 21 *e* 24 *Rota Genuens. de mercat. decis.* 3. *Stracca de assecurat. n.* 28 *et* 29.

Da quanto ho rapportato di sopra al §. IV. pare, che non ostante tali principj si possa per parte degli assicuratori opporre l'eccezione del danaro non numerato, giacchè si considera intrinseca del contratto stipulato sotto la condizione della futura numerazione, tanto più in questo caso, in cui non pagata la prima convenuta, resta nullo il contratto di assicuranza. *Ordinazioni sopra le sicurtà di Barcellona cap.* 17. *Roccus respons. legal. respons.* 28 *tom.* 1 *n.* 4 5 *et* 6. *da cui si accenna essere stato così deciso in Napoli.*

Io però in simil caso mi atterrei alla dottrina del Casaregis *disc.* 1 *n.* 94 *et* 95, il quale pensa, che le

Digitized by Google

eccezioni degli assicuratori non debbano ammettersi, allorchè sono dubbiose, ma tosto eseguirsi la polizza d'assicuranza; ed attesta essere questo lo stile di Genova, lodando il Cardinal De Luca, che è della stessa opinione nel discorso 106 *n.* 5 *et* 7 *nel disc.* 166 *n.* 1 2 *et* 3 *de credit.* da cui si condanna la pratica che si tiene su questo proposito dai Tribunali di Roma, e di Napoli, ne' quali gli assicuratori non pervengono mai ad ottenere compimento di giustizia, che dopo i più lunghi, e dispendiosi processi. Il Signor Emerigon però riflette argutamente su questa parte, che le parole del De Luca debbono intendersi *cum grano salis. Traité des assur. chap.* 20 *sect.* 4 §. 2 *pag.* 345.

§. XVI.

L'eccezione di proprietà non può mai opporsi contro colui che agisce in forza di contratto; quindi è, che gli assicuratori non possono eccepire contro l'assicurato pel difetto di proprietà delle merci, sulle quali fu fatta l'assicuranza, mentre, tostochè la polizza di assicuranza sia conforme alla polizza di carico, nulla deve interessare agli assicuratori, che le merci appartengano, o no, all'assicurato, ma basterà che esse siano sulla nave. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 5 *n.* 11 *Santerna de assecurat. part.* 4 *n.* 48. *Roccus de assecurat. n.* 46 *Stracca de assecur. glossa* 10 *n.* 5 *Stypmannus jus marit. hanseat. part.* 4 *cap.* 7 *n.* 403. *Ansald. de com. disc.* 12 *n.* 13.

Questa regola però deve cessare ogni volta che la simulazione del *per conto* sarà praticata in frode degli assicuratori, come sarebbe per cagion d'esempio, se si facessero assicurare sotto nome d'un neutro le merci che appartengono a quelli che sono in guerra con qualche potenza marittima, giacchè in tal caso venendo la nave ad essere predata, potrebbero gli assicuratori opporre all'assicurato l'eccezione di proprietà per il dolo da questi commesso in frode de' primi. *De Hevia com. naval. lib.* 3 *cap.* 14 *n.* 16. *Roccus de assecurat. not.* 46 *n.* 155. *Santerna de assecur. part.* 5 *n.* 11 *et seq. Decreto del Parlam. d'Aix dei* 28 *Giugno* 1747. *Sentenza del Vice Ammiragliato di Gibilterra dei* 30 *Novembre* 1747 *Vedi Assicuranza.*

§. XVII.

Il Pardessus nel suo eccellente *Trattato delle Lettere di Cambio* scritto ai termini del moderno Codice di Commercio, che non ammette nullità di accettazione per il fallimento del traente, *tom.* 1 *n.* 213, stabilisce anch'esso, che il trattario accettante non può opporre contro

Digitized by Google

la sua accettazione, che l'eccezione del dolo, e della frode che potesse aver usato il possessore per estorcere l'accettazione: a questo oggetto però non bastano le semplici presunzioni, o qualche reticenza sullo stato della fortuna, o credito del traente, ma a forma dell'*art.* 1116 *del Cod. Civ.* bisogna che resti evidente, che senza le astuzie impiegate dal possessore della lettera, l'accettazione non avrebbe avuto luogo. « Il peso di queste circostanze, non può esser sottoposto a regole certe. Del resto non importa che *il dolo, o l'astuzia da cui è stato ingannato l' Accettante*, venga dal proprietario della lettera, o dal portatore di essa, come procuratore del medesimo, perchè egli possa opporre questa eccezione; perchè il *dolo del Mandatario* può esser opposto validamente *al Mandante.* Un altro caso di eccezione al pagamento di una lettera di cambio è quello, in cui la lettera sia falsa, e sia stata riconosciuta e dichiarata per tale.

§. XVIII.

Secondo lo stesso autore *loco citato n.* 287, nel caso di rappresentanza di donne minori, interdetti, o di assenti, non possono dai rappresentanti opporsi altre eccezioni, che quelle, che appartengono *alla qualità, o specialità delle persone rappresentate.* Ed all'opposto non possono obiettarsi loro, che quelle eccezioni, che riguardano i respettivi rappresentanti, o la rappresentanza, che sostengono. Ed al num. 513 dettaglia con precisione le eccezioni, che possono competere all'accettante, e al n. 518 quelle che competono ai giratarj.

§. XIX.

Passando quindi ad esaminare il modo, con cui i negozianti possono servirsi di tali eccezioni secondo la legge vegliante, osserva con molta saviezza *dal n.* 572 *al n.* 598 che lo spirito della legge essendo quello, che si faccia uso più raramente che sia possibile, delle *eccezioni di nullità*, le quali, sebbene non sieno proibite, non sono però favorite nel Tribunale di Commercio, lo stesso deve dirsi delle eccezioni, *che non riguardano il merito*, e che non tendono a provare *che il debito non esiste*, o che il titolo della domanda è falso. Il Tribunale di Commercio, dice egli, non deve mai conoscere *delle eccezioni*, che formano l'oggetto dell'*Art.* 166 *e seg. del Cod. di Proc.* nè percuotono qualunque materia di Commercio: ed al n. 599: le eccezioni, prosegue egli, che si possono far valere, quando si tratta di pagamento di effetti di commercio,

Digitized by Google

sono principalmente quelle che possono resultare dall'*incompetenza del Tribunale*. In certi casi i Tribunali di Commercio possono ritenere la cognizione dell'affare, anche quando *si alleghi l'imperfezione di una Lettera di Cambio, o di un Biglietto all'ordine*, o la qualità di *semplici promesse*. Negli altri eglino devono, dopo aver verificati i fatti, pronunciare *il rinvio sulla domanda del Reo*. Simili eccezioni *devono esser giudicate senza dilazione*; il reo deve esser costretto di giustificare nell'istante, che le propone: e quindi passa ad esaminare *le eccezioni* che non riguardano la competenza, ma la natura del credito, o l'inammissibilità della domanda in tutto o in parte, prescrivendo quando ed in che modo, possono riceversi tali eccezioni, e concludendo, che quando tali eccezioni sono di natura da esser provate per testimonj, o per scritti diversi dagli atti di procedura, il reo le deve giustificare immantinente; giacchè quello che offerisse di giustificarle in un lasso di tempo considerabile, potrebbe esser rigettato dai giudici, considerando la sua offerta come un mezzo-termine diretto ad evitare la condanna, e ad ottenere delle dilazioni; e il tribunale potrebbe obbligare il reo a depositare *l'importare dell'effetto, o a pagare all'attore, sotto la sola cauzione per esso, di ripigliarlo, se vi sia luogo. Vedi Pagamento di Lettera di Cambio.*

§. XX.

L'art. 357 del Cod. di Comm. parla delle *eccezioni*, che possono darsi al contratto di assicurazione; e il Dufour tom. 1 pag. 67 spiega quali sieno tali eccezioni, e il modo di purgarle. E le stesse proposizioni sono riportate dal *Boucher. Manuel des Negoc. tom. 2 pag.* 441, 448, *e* 468. Vedi *Assicurato. Assicuratore. Polizza di Sicurtà.*

ECCLESIASTICI.

§. I.

Prescindendo di riportare in questo articolo le varie costituzioni Imperatorie, e Pontificie di tempo in tempo emanate circa il privilegio del foro degli Ecclesiastici ora ampliato, ed ora ristretto, secondo che le circostanze de' secoli lo esigevano, mi atterrò soltanto ad indicare ciò, che l'odierno uso, fondato in buona parte sulla stessa Giurisprudenza Romana Pontificia, ha fatto adottare circa il foro competente agli Ecclesiastici nelle materie civili.

§. II.

È quindi ricevuto, che le azioni personali procedenti da qualunque contratto, non possono esercirsi contro un Ecclesiastico avanti il Tribunale civile, come è prescritto dal Gius Canonico. *Cap. si diligenti 12, et cap. significasti 18 extra de foro competenti. cap. novimus 27 extra de verb. significat.*

Vi sono però dei casi, ne' quali questa regola, al dire di Fabro, non ha più luogo, come sarebbe per cagion d'esempio, se l'Ecclesiastico condannato dal suo Giudice non voglia stare alla sentenza, non curando le censure Ecclesiastiche. *Fab. in cod. lib.* 3 *tit.* 12 *defin.* 8 nel qual caso però, secondo l'uso odierno, spetterebbe allo stesso Tribunale Ecclesiastico l'esecuzione della sentenza, coll'implorazione, ove d'uopo, del braccio secolare: essendosi medesimamente in questi Stati stabilito il modo dell'impetrazione, ed impartizione dello stesso braccio secolare nella concordata Istruzione Pontificia. *Art.* 4 postasi in esecuzione dal 1742.

O che evocato nel Tribunale secolare non abbia opposto il privilegio del foro, ed abbia soprasseduto alla condanna, e ciò solo nel caso che possa dubitarsi dell'Ecclesiastico suo stato. *Decis. del Senato di Nizza del* 23. *Maggio* 1773

Tom. II.

Refer. Reggio nella causa de' fratelli Amedei d' Oneglia contro la signora Contessa Pejre vedova Thaon di Sant Andrea, e Revel per tot. Fab. in cod. de jurisd. omn. judic. lib. 3 *tit.* 12 *defin.* 9 *in princ. et defin.* 8 10 19 *et* 29 *per tot.*

§. III.

Potrà anche essere convenuto un Ecclesiastico avanti il Giudice secolare per la ricognizione d'un chirografo, giacchè da tale interpellanza non se ne deduce già la condanna, ma soltanto si agisce affinchè non si perda una prova: laonde seguita la ricognizione del chirografo, e nata da tal tempo l'ipoteca, può agirsi, o personalmente contro l'Ecclesiastico avanti il suo Giudice competente, o realmente, avanti il Giudice secolare che si è il competente per somiglianti azioni. *Faber in cod. lib.* 3 *tit.* 12 *defin.* 7 *in princ. n* 2 *et seq.*

§. IV.

Siccome l'azione reale può instituirsi contro l'Ecclesiastico avanti il Giudice secolare, e che l'azione *ad exhibendum* è preparatoria della prima, e così in *rem scriptam. Leg.* 3 §. 3 *ff. ad exhib.* ne siegue quindi, che una persona Ecclesiastica, può essere convenuta con

Digitized by Google

tale azione nel giudizio civile, sempre però che appaja in pria del diritto reale dell' attore, da cui specificamente si dichiari ciò che dovrà esibirsi.. *Fab. in cod. lib.* 3 *tit.* 12 *defin.* 37.

§. V.

Fra le altre eccettuazioni alla regola generale vi è anche quella, che quantunque i sacri canoni proibiscano agli Ecclesiastici la negoziazione, ed il traffico, *Cap. negotiatorem, et cap. fornicari. dist.* 88. *cap. canonum* 14 *quaest.* 4 *et cap.* 1 *ne Clerici, vel Monaci*, pure potendo per giuste cause di necessità, o di bisogno esercire essi la mercatura, non godono in tal caso del privilegio del foro, e potranno perciò essere convenuti avanti i Tribunali mercantili, come tutt'altro privilegiato che esercisca la mercatura, essendo che il ben pubblico, e la necessità del commercio non soffre, che i negozianti vengano tratti per cause da esso dipendenti, fuori dei Tribunali stabiliti da tutte le nazioni colte per la decisione, la più sommaria, e spedita degli affari mercantili. *Stracca de mercat. part.* 3 *n.* 4 *fin al* 10 *et quom. in caus. mercat. proced. sit. part.* 2 *n.* 17. *Scaccia de com. et camb.* §. 1 *quaest.* 7 *part.* 2 *ampliat.* 11 *n.* 7 *et seq. et part.* 3 *eod. limit.* 17 *n.* 17. *Gaitus de credito cap.* 2 *tit.* 7 *quaest.* 5 *n.* 2132 *et seq.*

§. VI.

Qualora poi gli Ecclesiastici esercitano la mercatura in contravvenzione al divieto dei sacri Canoni, tanto maggiormente sono soggetti ai Tribunali mercantili, in quanto che decadono anche dal privilegio del foro in pena della stessa loro contravvenzione, e sono considerati per tali cause come se fossero laici. *Lopez ad ll. Hispan. part.* 1 *tit.* 6 *leg.* 46. *vers. las Tranquesaz. Stracca de mercator. part.* 3 *n.* 8 *et* 9 *et tit. quom. in caus. mercator. proced. sit. n.* 17. *Cardin. de Luca in miscel. ecclesiast. disc.* 2 *n.* 37 *et* 48 *disc.* 5 *n.* 19 *et* 24. *disc.* 8. *n.* 9. *De Hevia commer. terrestr. cap.* 30 *n.* 27.

§. VII.

Da questi principj ne nasce che gli Ecclesiastici possono essere obbligati dal Giudice secolare a concedere la dilazione, o sottoscrivere all' accordo fatto dalla maggior parte de' creditori secolari d'un debitore fallito. *Stracca de mercat. part.* 3 *n.* 9 *Roccus de decoct. mercat. n.* 394. *Salgado de reg. protect. part.* 4 *cap.* 14 *n.* 103 *et* 104 *et in labyr. credit. part.* 1 *cap.* 6 *n.* 16 *et seq.*

Digitized by Google

De Hevia commer. terrestr. d. cap. 30 *n.* 27. *Ansaldus de com. disc.* 11 *n.* 27 *et* 28. *Gratianus discept. forens. cap.* 222. *n.* 25. *Vedi Accordo.*

§. VIII.

Quantunque il contratto di assicuranza sia una speculazione di commercio, potranno ciò non per tanto gli Ecclesiastici farsi assicurare i loro effetti, che li provengono per mare. Differendo però essi, in quel caso, di pagare il nolo, o la prima stipulata potranno convenirsi davanti i Tribunali mercantili. *Pothier des assur. n.* 92. *Emerigon des assur. chap.* 4 *sect.* 2.

EQUIPAGGIO DI NAVE.

§. I.

Sotto questa parola si comprendono i marinari, mozzi, ed altra gente destinata al servizio di una nave mercantile, il numero della quale si regola sempre secondo la portata di essa in ragione di tonnellate. *Vedi Marinari. Uffiziali di nave.*

EQUITA'.

§. I.

Varie sono le definizioni dato all' equità come ha eruditamente osservato il Sig. Richieri nella sua opera della universale Giurisprudenza *tom.* 1 *part.* 1 *sect.* 3 §. 45. *e* 46. Io adotterò quella dallo stesso celebre autore rapportata al §. 47 come più analoga al diritto mercantile, e adattabile alle decisioni delle cause di tal natura.

Quindi intende egli per equità, una certa umanità, e benignità colla quale un Giudice esperto dee essere propenso in quella parte che apparisce più conforme alla naturale onestà: vale a dire, come io penso, che possa ella dirsi un giusto temperamento della legge, adoperato per mitigarne il rigore in considerazione di qualche circostanza del fatto che cade in discussione.

§. II.

Questa equità che dee essere la regola della giustizia (principalmente ne' Tribunali di commercio) deve preferirsi alla disposizione della stessa legge, allorchè la quistione, che si presenta a giudicare non è espressamente decisa dalle leggi, o che il senso, e le parole di queste possano, a cagione della loro ambiguità, ricevere qualche interpretazione. *Leg.* 43 *in fin. ff. de religios. et sumpt. funer. Leg.* 1. *ff. de const. pecun. Leg.* 90 *ff. de regul. jur. Rota Florent. decis.* 21 *n.* 59 *tom. x. thes. ombros. et de-*

Digitized by Google

cis. 15 *n.* 215 *tom.* 1 *thes. ombros. Cicero in orat. pro Cluent. Gratian. discept. forens. cap.* 753 *n.* 28 *Casaregis de comm. disc.* 52 *n.* 8 9 *et* 10.

§. III.

L'equità naturale dee servire di scorta nella decisione degli affari mercantili, ed in specie delle marittime contrattazioni, senza attenersi alle sottilità del diritto comune, e delle leggi, imperciocchè ella è la vera giustizia, la filosofia, e la savia applicazione delle leggi ai casi particolari. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 102 *n.* 3 *Rota Florent. decis.* 41 *n.* 34 *tom. IV. thes. ombros. Binkersoek, quest. jur. privat. lib.* 4 *cap.* 1. *Giballin. de univ. rer. hum. negot. lib.* 4 *cap.* 11 *de assecurat. art.* 2 *n.* 2. *Stracca quom. in caus. mercat. proced. sit, part.* 1 *n.* 1. *Casaregis de com. disc.* 1 *n.* 5 *disc.* 10 *n.* 31 *et disc.* 114 *n.* 5.

Sotto pretesto però d' equità i Giudici de' Tribunali mercantili non debbono mai scostarsi dalle leggi, ma soltanto è loro prescritto di non arrestarsi alle sottigliezze del diritto, nè a ciò, che si chiama *summum jus*; quindi se la legge è chiara, e precisa non è permesso di violarla nonostante che paja ella dura, giacchè l'equità della legge dee preferirsi al sentimento dell'uomo. *Leg.* 12 *ff. qui et a quibus manum. Gotofred ad Leg.* 8 *cod. de judiciis Stracca loc. cit. n.* 6. *Cicero ad familiares lib.* 9 *epist.* 16. *Xamar, de officio judic. part.* 1 *quaest.* 9 *n.* 134.

§. IV.

Chiunque dee sopportare contro di se quella stessa equità che credette favorevole ai di lui interessi. *Leg.* 1 *et tot. tit. ff. quod quisque jur. Rota Florent. decis.* 23 *n.* 12 *tom. x. thes. ombros.*

EREDE.

§. I.

Ogni erede è tenuto al fatto del defunto, ed a compire tutti i di lui obblighi attivi, e passivi, non meno che al pagamento di tutti i debiti da questi lasciati, sia egli primo erede, secondo, o di ulteriore grado, cosicchè potrà essere costretto a tutto ciò che sarebbe stato lo stesso defunto; mentre nella persona dell'erede non resta cangiata la condizione della principale obbligazione. *Leg.* 22 §. 4 *et seq. cod. de jure deliber. et ibi glossa. Rota apud Merlin. de pignorib. decis.* 52 *in fin. Gratian. discept. forens. cap.* 612 *n.* 17 *et cap.* 743 *n.* 18 *Cardin. de Luca de credit. disc.* 38 *n.* 10.

Digitized by Google

§. II.

I creditori d'un defunto possono agire con azione personale contro il di lui erede, essendo questi tenuto per *quasi contratto* all' adempimento degli obblighi del primo. *Leg.* 1. *in fin. cod. comm. de legat. Leg.* 4 *cod. quae res pign. dari poss. Leg.* 18 *ff. de pignorat. act. Gratian discept. forens. cap.* 507 *n.* 3 *et seq. Cardin. de Luca de donat. disc.* 43 *n.* 3 *Merlin. de pignor. et hypot. lib.* 2 *tit.* 1 *quaest.* 30 *n.* 14 *et seq.*

§. III.

I creditori d'un defunto quantunque posteriori, o chirografarj, debbono preferirsi nei beni ereditarj a qualunque creditore dell'erede quantunque in tempo anteriori, ipotecarj, e privilegiati. *Leg.* 1 §. 3 *ff. de separationib. et ibi gloss. Thesaur. quaest. forens. lib.* 3 *quaest.* 55 *n.* 3 *et* 9 *Rota Romana presso il de Luca tit. de dot. decis.* 57 *n.* 14.

§. IV.

Benchè dopo preso il possesso dell'eredità, si considerino i beni del defunto formare un solo patrimonio, con quelli dell' erede, nulladimeno dee farsi *de jure* la separazione de' medesimi, ad effetto di soddisfare su di essi i creditori del primo. *Leg.* 1 §. 2 *ff. de separationib. Leg.* 7 *et* 25 *cod. de pactis et ibi glossa. Gratian. discept. forens. cap.* 54 *n.* 11 *et seq.*

§. V.

Un semplice erede che siasi messo in possesso dell'eredità del defunto senza aver fatto l'inventario de' beni ereditarii, sarà tenuto di soddisfare i creditori del concorso anche col proprio patrimonio, qualora i beni del defunto non bastassero. *Leg.* 22 §. 1 *et* 12 *cod. de jure deliber. Novella* 1 *cap.* 2 §. 2. *Casaregis de comm. disc.* 103. *n.* 54.

§. VI.

Quantunque un erede possa generalmente rivocare un mandato del defunto, nulladimeno trattandosi, che questi l'abbia dato in favore di un terzo, avrà tutta la sua forza. *Glossa ad Leg.* 22 *cod. de procurator. Gratian. discept. forens. cap.* 783. *n.* 23.

§. VII.

L'erede d'un debitore non può in pregiudizio de' creditori del de-

Digitized by Google

funto ripudiare alcun diritto, o lucro a favore di questi dalla legge trasmesso, giacchè nonostante la ripudiazione dolosamente fatta, potranno i creditori ottenere la loro soddisfazione nei beni ripudiati. *L.* 26 *ff. de bonis libertor. Leg.* 6 *et tot. tit. ff. quae in fraud. credit. Casaregis de comm. disc.* 209 *n.* 39 *et* 40.

§. VIII.

Un fallito se possa rinunziare una eredità in pregiudizio de' di lui creditori. V. *Fallimento.*

§. IX.

L'azione esercitoria attiva, e passiva se competa agli eredi d'un capitano di nave. V. *Proprietario di nave.*

§. X.

La mora nella quale sarà incorso un debitore defunto, non può pregiudicare l'erede del medesimo, mentre ad effetto che la mora del primo passi nel secondo, è d'uopo ch' egli sia informato dal creditore del debito, e degli obblighi, ai quali era tenuto il di lui autore, avendosi per regola generale, che la mora non si contrae giammai, se il debitore non è cerziorato essere giunto il tempo della di lui obbligazione. *Rota Rom. decis.* 77 *n.* 12 *part.* 18 *recent. et decis.* 330 *n.* 33 *part.* 11 *recent. Gratian. discept. forens. cap.* 42 *n.* 43. *Ansaldus de comm. disc.* 34 *n.* 41 *et* 42.

§. XI.

L'obbligo cambiale, a cui un negoziante era tenuto, non si estingue colla di lui morte, ma passa colla stessa forza negli eredi del medesimo; quindi l'erede del traente d'una lettera di cambio, è tenuto a quanto lo sarebbe stato l'istesso defunto in vigor della tratta. *Turre de camb. disput.* 3. *quaest.* 13 *n.* 60. *Strik. de liter. camb. accept. cap.* 4 *n.* 40 *et* 41. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 2. *sect.* 3 *tit.* 6 §. 2.

§. XII.

Si estingue nell'erede l'obbligo cambiale, a cui era soggetto il defunto di lui autore, qualora le persone concorrenti nel cambio siano eredi una all'altra; cioè, o che il debitore succeda al creditore, o questi a quello, o un terzo ad entrambi, sempre però per quella tangente che abbia ereditata. *Leg.* 75 *et leg.* 95 §. 2 *et leg.* 107 *ff. de solution. Leg.* 50 *et* 71 *ff. de fide-*

Digitized by Google

juss. Leg. 6 *cod. famil. ercis. Franchius instit. jur. camb. lib.* 2 *sect.* 4 *tit.* 2 §. 16.

§. XIII.

L'erede di un defunto partecipe di qualche nave da costruirsi, non è tenuto alla perfezione di essa, purchè nel suo testamento non abbia altrimenti disposto: anzi dee vendersi la porzione appartenente al defunto, a conto della di lui eredità. *Consol. del mare cap.* 47. *Regolam. dell' Ansa Teutonica art.* 2 *ed ivi Cleirac us et cout. de la mer. Targa ponder. maritt. cap.* 6 *not.* 8 *n.* 9.

§. XIV.

Gli eredi d'un capitano, o padrone di nave debbono risarcire tutti gli errori allegati dai proprietarj di essa, dal defunto commessi nel tempo dell' amministrazione della medesima nave, de'quali però ne abbia egli fatto menzione nel di lui testamento, non ostante che il conto da esso lui reso sia stato riconosciuto, ed accettato dai detti proprietarj. All'opposto poi, essendo il capitano morto ab intestato, e così senza aver fatto menzione degl' errori, gli eredi non saranno tenuti alla bonificazione de' medesimi, se non se nel solo caso, che si trovassero gli errori descritti nel cartolare di nave, o in una copia di esso, scritta di mano dello scrivano; e in mancanza di ciò debbono i detti proprietarj provare l'errore con testimonj. *Consol. del mare cap.* 291. *Targa pond. maritt. cap.* 94 *in tot. et cap.* 95. *in tot.*

§. XV.

I proprietarj di una nave tralasciando per più viaggi di costrignere il capitano di essa a dare il suo conto, e rendendosi egli defunto senza avere ciò eseguito, o perchè morto ab intestato, o perchè non abbia egli disposto di cosa veruna circa questo, non saranno i di lui eredi tenuti ad alcun'altra bonificazione, (quantunque potessero provare la loro domanda con testimonj,) che di quanto si trovasse scritto nel cartolare di nave. *Consol. del mare cap.* 237 238 *et* 239. *Targa pond. maritt. cap.* 12 *n.* 15.

§. XVI.

Gli eredi d'un negoziante, che vivendo avesse noleggiata una nave, a che sono tenuti verso il capitano di essa. *Vedi Nolito.*

§. XVII.

Morendo il servitore d'un capi-

Digitized by Google

tano di nave, prima che sia terminato il tempo, per cui fu concordato, dee bonificarsi ai di lui eredi il salario a proporzione del tempo che avrà servito: e rendendosi all' opposto defunto il capitano dee il servitore compire il tempo stabilito in servizio degli eredi di quello, sinchè però stia in loro potere la nave, giacchè alienandola resta egli libero, e debbongli essi pagare la sua mercede pel tempo che avrà servito il capitano, non meno che essi, e non pagandolo avrà egli il regresso contro la stessa nave, benchè passasse in potere d'altri. *Consol. del mare cap.* 270. *Targa pond. maritt. detto cap.* 26.

§. XVIII.

L'Iorio tom. 4 *tit.* 7 *pag.* 57 tratta diffusamente, e con molta dottrina l'art. della competenza dei tribunali mercantili rispetto agli eredi dei mercanti, ed alle contrattazioni, e debiti, che danno luogo a questa competenza. Il *Fierli* delle *Accomandite tom.* 2 *cap.* 7 parlando dello scioglimento dell'accomandita distingue il caso quando questa sia transitoria agli eredi, e quando la morte d'uno dei socj sciolga in tronco la società. Stabilisce che l'erede del socio amministratore, in caso della di lui morte, se non è espressamente considerato il caso nel di lui contratto, non ha diritto di proseguire, perchè nell'institore, o amministratore si considera sempre compresa *la specialità della persona, e l'industria individuale della medesima. Vedi Accomandita, Società.*

§. XX.

Il Sirey nell'indicata *Raccolta dei Decreti della Corte di Cassazione dell'anno* 13 *tom. VII. pag.* 369 pone il quesito, se gli eredi non negozianti sono giustiziabili dal Tribunale di Commercio per causa dei debiti commerciali del negoziante, della di cui eredità essi sono andati al possesso, e riferisce che questa quistione è stata risoluta diversamente, secondo la natura delle contestazioni.

Se il negoziante fosse stato citato durante la sua vita innanzi al Tribunale di Commercio; se vi fosse intervenuta una sentenza: e se si trattasse di far pronunziare, che la detta sentenza sarebbe esecutiva contro i tali e tali suoi verificati eredi, questa sorta di contestazione, sarebbe della competenza del Tribunale Civile: e fu deciso in tal modo nel 3 *Brumaire anno* 12. Se al contrario non fosse stata pronunciata sentenza in concorso del defunto negoziante, e se il latore dei crediti commerciali avesse a prin-

Digitized by Google

cipiare i suoi Atti, in questo caso l'azione deve essere introdotta al Tribunale di Commercio. E così fu deciso il 23 *Pratile anno XI*. Una eguale decisione fu in altro caso pronunciata nel 20 Frimale anno 13.

ERRORE.

§. I.

Dicesi errore qualunque falsa immaginazione sul diritto, o sul fatto, e per ciò l'errore è sempre o di diritto, o di fatto: il primo ha luogo, allorchè taluno sa l'esistenza del fatto, per cui veramente non deve cosa alcuna, ma pensa egli ciò non ostante, di dovere in diritto: il secondo all'opposto accade allorchè taluno crede essere preceduto un fatto, che veramente non precedette, e che se si fosse dato, sarebbe stato egli tenuto in diritto.

§. II.

L'errore in fatto è sempre un giusto motivo per essere restituito in intero colui, che avrà per tal causa sofferto un pregiudizio. *Leg.* 9 §. 2 *ff. de transact. Leg. penult. cod. de transact. Leg.* 25 *ff. de dolo malo. et leg.* 2 *cod. si ex falso instrum.*

§. III.

Colui che avrà pagato per errore in diritto, non può più essere restituito in intero a ripetere ciò che erroneamente avrà dato, poichè l'ignoranza del diritto non scusa alcuno. *Leg.* 2 *et leg penult. in princ. ff. de Jur. et fact. ignor. Leg.* 10 *et leg. penult. cod. eod.*

Questa regola però non avrà luogo per i militari, le persone rustiche, i minori di anni 25, e le donne. *Leg.* 1 *ff. de jur. et fact. ignor. Leg.* 1 *cod. eod. Leg.* 7 §. 4 *ff. de jurisdict. Leg. ult. cod. de test. et quem. Leg. penult. in princ. ff. de cond. indeb.*

§. IV.

La somma pagata per errore di diritto, può ripetersi da colui che agisce per evitare un danno, giacchè un tal errore non nuoce a chi contende in tal guisa di evitare un danno. *Leg.* 7 *et* 8 *ff. de jur. et fact. ignor. Gratian. discept. forens. cap.* 957 *n.* 49.

Ciò però non avrà luogo nel caso, che siano due ad agire per evitare il danno, perchè allora sarà migliore la condizione del reo convenuto, ossia di quegli che agisca per evitare un danno maggiore. *Glossa ad leg.* 2 *ff. de confessis. Rota Flor. decis.* 42 *tom.* III. *thes. ombros.*

§. V.

L'errore scusa allora soltanto colui che lo ha commesso, qualora si tratta con esso di avere evitato il proprio danno; all'opposto però quando l'errore risulta da una supina negligenza in danno altrui. *Leg.* 26 *§. ult. ff. de noxal. action. ed ivi glossa in V. Noceat. Leg.* 203 *ff. de reg. jur. Turre de camb. disput.* 3 *quaest.* 11 *n.* 17. *Casareg. de com, disc.* 54 *n.* 65 *et* 66.

§. VI.

Qualora da una delle parti si agisca contro una convenzione, dee presumersi piuttosto, che la medesima abbia operato per errore, che per mutuo consenso; tanto più nel caso che nasca da ciò qualche danno, o pregiudizio all'altro consenziente, o che l'errore sia provato, tosto che la convenzione si è diversificata dal modo, in cui fu stipulata. *Gratian. discept. forens. cap.* 759 *n.* 14 *cap.* 823 *n.* 31 *cap.* 824 *n.* 21. *Ansald. de comm. disc.* 22 *in tot. Casareg. de com. disc.* 74 *n.* 5 6 *et* 7. *Urceolus consult.* 47 *n.* 7 *et* 8.

§. VII.

Qualunque obbligazione non pregiudica, allorchè la medesima si sarà assunta per errore, o falsa credulità, che non è mai capace di portare pregiudizio. *Leg.* 51 *et* 52 *ff. de pactis. Leg.* 36 *ff. famil. erc*isc. *Casareg. de com. disc.* 117 *n.* 44.

§. VIII.

L'erroneo supposto, o l'errore, che diede causa, rende nulle, ed inefficaci le disposizioni, ed obblighi, o confessioni che sovra di esso si sono concepite; lo che ha pure luogo benchè si tratti di avere ammesso l'errore in fatto proprio. *Rata Florent. decis.* 33 *n.* 5 *et* 30 *tom.* IX. *thes. ombros. et decis.* 27 *n.* 55 *tom.* IV. *thes. ombros. Gratian. discept. forens. cap.* 289 *n.* 6 *cap.* 759 *n.* 14 *cap.* 957 *n.* 48. *Ansald. de comm. disc.* 22 *n.* 7 8 9 15 *et* 16 *Card. de Luca de credito. disc.* 74 *in tot. Casareg. de com. disc.* 119 *n.* 43 44 *et* 45.

§. IX.

Avendo due contraenti commesso rispettivamente un errore, può il medesimo tra di loro compensarsi, nella stessa guisa che può farsi la compensazione di un credito col debito, e per conseguenza non potrà più incolparsene ad alcuno di essi. *Leg.* 10 *ff. de compensat. Casareg. de com. dic.* 170 *n.* 27 *et* 28. *Vedi Compensazione.*

Digitized by Google

§. X.

L'erroneo saldamento d'un conto, dee essere corretto coll'uffizio del giudice, benchè la parte non opponga contro di esso, non ostante l'accettazione del calcolo, massime se sovra di essa non vi sia preceduta alcuna contestazione. *Leg.* 15 *ff. de jurisdict. Leg.* 80 *ff. de judiciis. Rota Florent. decis.* 13 *n.* 10 11 *et* 15 *tom. IX. thes. ombros.*

Ed in tal caso l'errore dicesi provato, se nel conto siasi caricata, o scaricata qualche partita indebitamente. *D. decis.* 13 *n.* 112 *et* 115. *Vedi Calcolo. Conto.*

§. XI.

Non può opporsi l'eccezione dell'errore commesso, allorchè il contraente abbia saputo non poter sussistere la causa dell'obbligazione contratta, e che ciò non ostante siasi egli obbligato. *Leg.* 47 *ff. de oper. libert. Leg.* 29 *in princ. ff. de donat. et leg.* 1 *ff. de cond. indeb. Mantica de tacit. et ambig. lib.* 3 *tit.* 12 *n.* 46.

§. XII.

Non avrà alcuna fede in giudizio un libro, conto, od altro, allorchè sia stato riconosciuto un errore nelle sue partite, mentre affinchè una scrittura, od altro abbia fede, è d'uopo che non possa cadere su di essa alcun sospetto. *Leg. ult. cod. de edict. D. Adr. tollend. Rota Florent. decis.* 22 *n.* 8 *tom. V. thes. ombros. Card. de Luca de credit. decis.* 78 *n.* 15. *Surd. consil.* 132 *n.* 16 *et seq.*

§. XIII.

Se dopo la restituzione d'un reliquato d'una società, appaja un errore nel secondo calcolo, non competerà più alla parte lesa per un tale errore, l'azione proveniente dalla società, ma potrà la medesima agire per l'azione detta *indebiti condictio. Leg. unica cod. de errore calculi. Felicius de societ. cap.* 38 *n.* 68 69. *Rota Florent. decis.* 21 *n.* 50 *tom. II. thes. ombros.*

§. XIV.

L'errore non dee mai presumersi, anzi si esclude sempre esso dalla sola possibilità in contrario, come sarebbe per cagion d'esempio, se un negoziante abbia continuate per molti anni le operazioni di commercio con un altro, da cui abbia egli ricevuto annualmente il conto, ed approvatolo senza mai avere riclamato contro il medesimo; tanto più che ella è massima universale, che la semplice allegazione d'un

Digitized by Google

errore non basta per far reiterare il rendimento d'un conto, senza che pria consti al giudice concludentemente, e pienamente la esistenza dell'errore in specie, e non in genere. *Glossa ad leg. 2 cod. de jure fisci. Decius ad leg. un. cod. De errore calculi. Rota Florent. decis. 24 n. 37 et 38 et decis. 48 n. 21 et 22 tom. 11 thes. ombros. Felic. de societ. cap. 38 n. 74 et 75.*

§. XV.

L'errore nel nome d'una nave assicurata, non è attendibile quando da altre circostanze consta dell'identità della nave. *Senten. del Tribunale di Marsiglia dei 24 Settembre 1748 confermata con decreto del Parlamento d'Aix dei due Maggio 1750. Vedi Assicuranza.*

§. XVI.

L'errore occorso nel pagamento d'una somma, fatto da più debitori non solidarj verso lo stesso creditore, dà luogo alla ripetizione di ciò, che da uno di essi fosse pagato di sovra più della sua tangente, contro lo stesso creditore. *Leg. 26 et 101 in princ. ff. de solut. Cujac. lib. 15 respons. Pauli ad d. leg. 101 Leg. 49 §. 1 ff. de fidejussor. Leg. 53 ff. de regul. jur. Leg. 10 cod. de jur. et facti ignor. §. 1 inst. quib. mod. re contr. oblig. Tot. tit ff. de condit. indeb. Despeisses part 4. tit. 1 §. 11 tom. 1.*

§. XVII.

Il creditore che avrà ricevuto dal suo debitore parte del debito, ed abbia per errore spedito al medesimo quietanza per l'intero debito, potrà non ostante tale confessione, domandare la restituzione in intero, e la porzione restante non ricevuta, salvo che abbia ciò fatto scientemente, e coll'intenzione di condonarli il sovrappiù del suo avere, o che abbia ciò eseguito per forma di transazione. *Leg. 6 13 et 21 cod. de solution. Despeisses part. 4 tit. 11 §. 3 tom. 1.*

§. XVIII.

Errore di capitano di nave nel suo viaggio. *Vedi Capitano di nave.*

§. XIX.

L'errore di un capitano di nave, resosi defunto senza averlo emendato, come debba bonificarsi dai suoi eredi. *Vedi Erede.*

§. XX.

L'errore non si presume, anzi si

Digitized by Google

esclude dalla sola possibilità in contrario; onde la semplice allegazione di un errore non basta per far reiterare un rendimento di conti, senza che consti al Giudice pienamente, e legalmente, la esistenza dell' *errore in specie, e non in genere. Glossa ad L. 2 de jur. Fisc. disc. ad leg. unic. Cod. de errore Calculi. Rota Fior. nel Tes. Ombros. tom. II. decis. 24 n. 37 et 38 e decis. 48 n. 21 e 22.*

§. XXI.

Quando l' errore, che cade sul nome di una nave assicurata, o di un Capitano che la comanda, o della Bandiera sotto cui naviga, possa annullare il contratto di assicurazione, si è veduto agli Art. *Assicurazione, Polizza d' Assicurazione.* Quando può constare dell' identità dell' oggetto, e della intelligenza chiara delle parti contraenti, o che l' errore non cade sulla qualità del risico, l' errore non è considerato come causa sufficiente ad annullare il contratto: ma se cade in una *circostanza sostanziale*, e che porti una *diversità nel risico*, il contratto è nullo: e anche il Codice di Commercio annullando le Polizze di Sicurtà *per falsa dichiarazione*, viene a stabilire il principio, che qualunque errore *nei sostanziali* annulla il contratto. *Il Baldasseroni delle Assicurazioni marittime* parla dell' errore nel nome del Capitano *nel tom. 1 parte 2 tit. 1 §. 17 e riporta una decisione la quale stabilisce, che il genio può influire su questa variazione di nome.*

§. XXII.

L' errore quando si ammetta a favore degli assicuratori per repetere il pagamento di un sinistro, preteso indebitamente eseguito, è un Art. che è soggetto a molta discussione. La regola è chiara, che quando il contratto è nullo nella sua essenza, per dolo, o frode dell' assicurato, siccome poco importa che la parte lesa, lo sia *per il fatto, o per il diritto*, il pagamento si considera fatto *per errore*, e deve esser restituito. *Valin des Assur. Art. 41. Pothier des Assur. n. 13 e seg. Emerigon des Assur. Chap. 18. sect. 5. Rota Fior. nel Tesor. Ombros. tom. 4 decis. 40 per intero*, che è magistrale in questa materia; ma sul disposto della *L. 1. Cod. de juris et facti ignor.* tutti i predetti Autori nei luoghi citati soggiungono che non è vero, che qualunque causa è sufficiente a dare adito alla *repetizione dell' indebito per errore*; giacchè sta fermo il conosciuto principio di ragione, che l' errore di gius non da

azione a ripetere ciò, che si è pagato come dovuto per obbligazione naturale. Quindi se il contratto è solamente infetto di una nullità civile, o annullato per l' interpretazione di un Art. di ragione, siccome esiste l' obbligazione naturale, se il pagamento non ha avuto luogo per dolo, non può repetersi.

§. XXIII.

Per quanto l' indicata *decisione* 40 *tom.* 4 *dell Tesor. Ombros.* fissi per massima generale, che nel caso che una parte degli assicuratori abbia guadagnata la causa contro l' assicurato, e sieno stati liberati dal pagamento, quelli che hanno pagato anche senza riserva, possano repeterlo; ciò deve intendersi, ed è interpretato, e letteralmente spiegato dall' *Emerigon Chap.* 18 *sect.* 5 §. 3 *e dal Baldasser. loc. cit.* §. 23 per il caso, che la sicurtà sia nulla nella sostanza per mancanza di soggetto fisico nella nave, o che l' assicurato fosse colpevole di dolo; mentre se la difficoltà, e la questione non riguardasse che l' interpretazione, o la semplice esecuzione del contratto, il pagamento fatto volontariamente, e senza errore di fatto, in seguito di qualche sinistro, è irrevocabile, salvo il ricorso agli assicuratori contro gli effetti abbandonati, lo che è di ragione a' termini di tutte le Leggi, ed è di necessità, per non lasciare dubbioso all' infinito le operazioni di commercio.

§. XXIV.

Un caso straordinario ebbe luogo nell' anno 1803. nella Piazza di Livorno relativamente al pagamento di una Cambiale fatto per intervenzione, e per conto di un giratario, *ma per errore di fatto*, che la tratta era pregiudicata nel termine alla presentazione, e vi concorreva il fallimento del traente. L'uso di pagare per mezzo di cassieri alla banca dei pagamenti diede luogo a questo errore, che scoperto dal principale prima che le operazioni della banca fossero finite, domandò la restituzione del pagamento come *indebito*; giacchè non essendovi intervenuta *l'accettazione*, l' intervenzione non aveva veruna *obbligazione naturale*, ed essendo il ritardo pregiudizievole alla cambiale per un errore di fatto, si era nel caso della disposizione della legge; e il *Tribunale di Livorno*, prima in giudizio esecutivo, e quindi in giudizio ordinario, accordò la domandata restituzione con *Decreto del dì* 30. *Maggio* 1803. *in causa* Matzen, e Azulai N. N. ec. Vedi *Indebito*.

Digitized by Google

§. XXV.

Il Pardessus delle lettere di cambio tom. 2 *n.* 426 parlando dei biglietti in generale, ed allegando l'Art. 1109 del Cod. Civ. stabilisce, che se l'errore è relativo alla cosa, che ne è l'oggetto, cada non sopra una *qualità accidentale*, ma sulla sostanza della *cosa medesima*; e se è relativo *alla persona*, che la considerazione di questa *persona* sia stata la causa principale della convenzione. Se poi è relativo ai motivi, che la verità di questi motivi sia stata riguardata come una condizione, da cui sia chiaro, che le parti hanno voluto far dipendere il loro impegno. *Pothier des obligat. n.* 20.

§. XXVI.

Lo stesso Autore *tom.* 1 *n.* 285 osserva, che la dichiarazione della somma da pagarsi da una lettera di cambio, è una delle condizioni richieste per la perfezione della lettera medesima. La legge non avendo determinata la formula speciale per la riduzione delle lettere di cambio, è indifferente, che questa somma non sia espressa che in cifre, o che lo sia in tutte lettere, senza esser ripetuta secondo l'uso il più comune, in testa, o in fine della lettera, con un *buono scritto*, o cifrato. Bisogna solamente osservare, che se le cifre, o la scrittura, presentano un errore, il debitore della lettera può ricusare di pagare ciò, che l'errore gli portasse d'aggravio, e i Tribunali debbono verificare il fondamento di questo reclamo, dietro gli schiarimenti, che somministrano la corrispondenza, i registri delle parti, o qualunque altra presunzione. Se esiste qualche differenza tra la enunciativa scritta in lettere, e quella che sia in cifra, la prima deve esser preferita. Se l'una e l'altra menzione sono scritte egualmente in lettere, la somma minore è quella che deve esser pagata secondo l'*Art.* 1327. *del Cod. Civ.* a meno che non fosse provato da qual parte provenga *l'errore*. E in questo caso spetta al possessore a far la prova *dell'errore*, a meno che la stessa lettera non nè presenti la rettificazione.

ESARCIA.

§. I.

Sotto il nome d'esarcia si comprende ogni sorta d'ordegni, od attrazzi, de' quali ha bisogno una nave per poter navigare, come sono gomene, corde, cavi, vele, ancore, alberi, antenne, remi, corredi, e finalmente ogni cosa accessoria, e non affissa materialmente al corpo della

nave, sebbene collegata con essa, ma ammovibile senza rottura. *Rota Florent. decis.* 73 *n.* 34 *tom.* III. *thes. ombros. Targa pond. marit. cap.* 90 *in princ.*

§. II.

Ogni nave deve essere provvista d'esarcia non solo a sufficienza, ma anche al di là del bisogno, e dacchè essa sarà noleggiata, o avrà intrapreso il viaggio, non potrà il capitano, o proprietario diminuire in alcuna parte l'esarcia sotto pena di succumbere in proprio ai danni, che da tale mancamento potessero accadere alla stessa nave, e merci caricatevi, oltre la pena del carcere. *Consol. del mare cap.* 81 *e* 292. *Rota Florent. d. decis.* 73 *n.* 32 *et* 77 *Devicq ad Weytsen de avariis V. deterioris notae. Targa pond. marit. cap.* 44 *n.* 1 *e* 4 *cap.* 90. §. *Ed il Navicellajo.*

§. III.

Se diverse navi viaggiando di conserva, ne incontrassero altre armate di forza maggiore, o corsari, dalle quali si togliesse ad alcuna delle prime qualche porzione d'esarcia, dovranno le restanti di conserva della danneggiata, contribuire pro rata della qualità d'ognuna, alla bonificazione del danno, compresi i noli, ed utili, ma il carico di ciascuna di esse non entrerà in calcolo, salvo germinamento, o patti. *Consol. del mare cap.* 245. *Targa pond. marit. cap.* 36 *n.* 9 *e cap.* 90 §. 3. *Vedi Conserva.*

§. IV.

Se dopo che la nave sarà stata noleggiata, si riconoscesse aver bisogno d'esarcia, deve il capitano di essa, trovandosi nel luogo ove vi siano partecipi, avvisarli del bisogno, e non essendovi, o non volendo acconsentire alla provvista del bisognevole, potrà il capitano coi danari che avrà presso di se del comune de' partecipi, ed in compagnia dello scrivano, comperare l'esarcia di cui avrà bisogno, altrimenti potrà prendere il montante delle spese a cambio marittimo, per cui resteranno obbligati li stessi partecipi. *Consol. del Mare cap.* 236. *Targa pond. marit. cap.* 10 *num.* 6 *e* 9. *Casareg. de com. disc.* 71. *n.* 24 *et seq. Devicq ad Weytsen de avariis verb. comparaverunt. Vedi Cambio marittimo.*

§. V.

Prendendo un capitano di nave, esarcia a pigione, e quella perda senza di lui colpa, non deve altro al locatore, che la sola pigione, sal-

Digitized by Google

vo avessero pattuito, che il rischio di fortuito avvenimento spettasse al primo; nel qual caso, se non avranno convenuto del prezzo, dovrà il capitano restituire altrettanta esarcia della stessa condizione della da lui appigionata, o il prezzo che essa in quel tempo valea, e sarà in arbitrio del locatore il prendere l'una, o l'altro: similmente, se il capitano se ne fosse servito per altro viaggio, o per più tempo dell'accordato, comunque ella si guasti, o perda, dovrà egli restituire altrettanta esarcia, o bonificare il valore al prezzo che valea nel tempo che la prese, o che le fu stimata, non meno che pagarne la pigione anche pel secondo viaggio a norma del primo convenuto. *Consol. del Mare cap.* 203.

§. VI.

Se l'esarcia sarà stata soltanto imprestata al capitano senza pagamento di pigione, deve egli restituirla in qualunque modo che la perda, o in altrettanta esarcia, o nel valore del prezzo, ad arbitrio del proprietario di essa. *Consol. del Mare cap.* 205.

§. VII.

Se il capitano si farà imprestare esarcia, o la prenda per ormeggiare la sua nave, e la porti in viaggio senza licenza del proprietario di essa, dovrà rifargli tutti i danni, e spese che per ciò avesse questi patito oltre la pigione a suo arbitrio pel viaggio che avrà fatto, restando in arbitrio dello stesso proprietario, o di ripigliarsela, o di farsi pagare il prezzo di essa sul piede che valea al tempo che fu presa, per cui si dovrà stare al di lui giuramento, e potrà inoltre accusare criminalmente lo stesso capitano. *Consol. del Mare cap.* 204 *e* 206.

§. VIII.

Trovandosi un capitano in necessità di ormeggiarsi per evitare una tempesta, o qualunque altro pericolo, potrà prendere l'esarcia da altra nave vicina, salvo che ne avesse anche la stessa bisogno: quindi dovrà egli prenderla col consenso del capitano di essa, o di chi per esso, altrimenti dovrà avvisarnelo, e pagarne sempre la dovuta mercede, ove questi la pretenda; passata però la fortuna di mare dee egli restituirla con tutti i danni, e spese nella forma espressa ne' precedenti paragrafi. *Consol. del Mare cap.* 205.

§. IX.

Trovandosi una nave ben provvista

di esarcia, e corredata in un porto, o spiaggia, ad aspettare il suo carico, se prima di aver caricato o tutto o in parte, gli sopravvenga qualche sinistro per cui si abbia a prendere la necessaria esarcia a pigione, o fare altra spesa per evitare il pericolo, non potranno costringersi i mercanti che non avranno ancor caricato, a contribuire alla detta spesa, salvo nel caso che vi siano patti in contrario: ma se ne avrà di già caricata una parte, quella soltanto dovrà insieme colla nave pagare la spesa, eccetto che si fosse aggerminata la roba caricata con quella da caricarsi; quando poi sia la nave carica del tutto, dovrà ripartirsi la apesa a soldo, e lira fra tutta la merce, e nave, salvo che si dovesse devenire a quella spesa, per essere stata la nave male in arnese, dovendovi allora contribuire in alcuna parte i caricatori, lo che deve verificarsi sempre a giudizio di periti, quali debbono conoscere se la nave era sufficientemente corredata. *Consol. del Mare cap.* 268. *Devicq. ad Weytsen de avariis verb. deterioris notae.*

ESAZIONE.

Vedi Pagamento.

ESECUZIONE PARATA.

§. I.

Compete al traente d'una cambiale il diritto della via esecutiva contro il debitore di essa, giacchè ha un tal credito per ogni dove l'esecuzione parata senza obbligo di far alcuna precedente intimazione giudiziaria, così esigendo la buona fede, ed il favore del commercio. *Heineccius elem. jur. camb. cap.* 2 §. 3 *et cap.* 6 §. 3. *Phoonsen loix et cout. du chang. chap.* 8. *n.* 6.

§. II.

Benchè il traente d'una lettera di cambio voglia usare qualche agevolezza, coll'accordare al debitore d'una cambiale una maggior dilazione al pagamento del prezzo, non perde però con ciò l'azione dell' esecuzione parata contro il medesimo, nè questa può restare estinta, o pregiudicata dal semplice non uso; essendo lecito ad ognuno l'esercitare i proprii diritti in qualsivoglia tempo; poichè la semplice negligenza non costituisce una mora pregiudiziale al creditore, se ella non è accompagnata da qualche interpellanza giudiziaria atta a tal uopo. *Leg.* 32 *in princ. ff. de usuris. Rota Rom. presso il Celso*

decis. 301 *n.* 6 *et decis.* 44 *n.* 10 *part.* 17 *recent. Vedi Dilazione.*

§. III.

Compete anche l'esecuzione parata al possessore d'una cambiale contro chi avrà accettata la medesima per il suo puntuale pagamento alla scadenza del tempo in essa prescritto, senza ammettere alcuna scusa, o dilazione di sorta veruna. *Gratian. discept. forens. cap.* 569. *n.* 23. *Franchius insti. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 3 *tit.* 3 §. 17 18 *et* 19. *Scaccia de com. et camb.* §. 7 *gloss.* 5 *n.* 4. *Turre de camb. disput.* 2 *quaest.* 16 *n.* 16 *et* 21. *Ansaldus de com. disc.* 3 *n.* 3. *Dupuy des lettr. de chang. chap.* 7 §. 1 *et chap.* 9 §. 9.

Questo privilegio dell'esecuzione parata a favore delle lettere di cambio accettate, è divenuto universale in tutte le piazze di commercio, in molte delle quali si è fin stabilito per legge positiva. *Ordin. del comm. di Franc. del* 1673 *tit.* 5 *art.* 1. *Ordin. del camb. di Rotterdam dei* 9 *Decembre* 1660. §. 4 *e* 6. *Jus camb. Brandemb. art.* 3. *Jus Danic. lib.* 5. *cap.* 14 *art.* 12 *et* 15. *Jus camb. Halberstad. et Magdeburg. art.* 3 *cod. Leg. Norwegiae. lib.* 5 *cap.* 13 *art.* 10 *et* 13. *Jus camb. Pruss. lib.* 4 *tit.* 18 §. 4. *Jus camb. Austr. art.* 5. *Ordin. camb. Augustand. cap.* 5 §. 1. *Ordin. camb. Hamburg. art.* 7. *Ordin. camb. Lips.* §. 13 *Statut. Rigens. lib.* 5 *cap.* 8 *art.* 1. *Jus camb. Sveciae art.* 14. *Ordin. d'Amsterdam* 31 *Gennajo* 1656. *Statuto di Genova lib.* 2 *cap.* 14. *Capitoli della città di Bologna* §. *E quando le dette lettere. Prammatica del Regno di Napoli, e Sicilia. Pram.* 1 §. 5. *Pram.* 3 §. 9 *e* 12. *Pram.* 5 §. 3 *cui è conforme il Rito* 18 *della gran Curia di Sicilia. Statuto di mercanzia di Firenze lib.* 2 *rubr.* 8 §. 2 *cui è conforme la riforma del* 1613. *e l'ordine del Gran-Duca al Governatore di Livorno dei* 4 *Marzo* 1681 *per le cambiali di quella piazza. Regolam. del Ducato di Massa, e Carrara dei* 21 *Novembre* 1782 §. 46.

Anche in Roma si osserva la stessa massima per consuetudine ricevuta in quei Tribunali tanto per le lettere accettate, che per i *Pagherò* molto in uso in quella piazza, come attesta il *Costantino ad statut. Urbis adnotat.* 12 *cap.* 83 *n.* 36 *et* 37 *tom.* 1.

In questi Stati benchè non sia specificata questa esecuzione nella Regia Legge, si osserva ciò nonostante lo stesso in forza della medesima, e della costante pratica dei Magistrati. *Reg. Costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 3 §. 28 *Editto per la Sardegna dei* 30 *Agosto* 1770 *cap.* 4. §. 35.

Digitized by Google

§. IV.

Questa regola benchè in tal guisa ricevuta in tutte le piazze mercantili, ed osservata rigorosamente da tutti i Tribunali di commercio, patisce però qualche eccezione che ognuno potrà vedere agli articoli *Accettazione di lettere di cambio. Pagamento di cambiale.*

§. V.

Qualunque alienazione fatta per istrumento garantito, purchè vi intervenga per parte de' contraenti l'intenzione di frodare, si considera come fatta in frode dell'esecuzione parata del detto istrumento. *Osac. decis.* 65 *n.* 4 *et* 5. *Casareg. de com. disc.* 97 *n.* 7 *et* 8.

All'opposto però non si dirà mai seguita in frode della esecuzione parata qualora l'alienazione sarà fatta ad un creditore avente causa, prima della mossa lite. *Leg.* 13 *ff. famil. ercisc. Rota Rom. decis.* 16 *n.* 72 *part.* 8 *in recent. Gratian. discept. forens cap.* 391 *n.* 26 *et* 27.

§. VI.

Il debitore confesso si considera come giudicato, e condannato; laonde il di lui debito avrà tosto l'esecuzione parata in guisa della cosa giudicata. *Leg.* 2 *ff. de judic. Leg.* 26

ff. de re judic. Leg. 1 §. 7 *ff. si quid in fraud. patron. Leg.* 1 *cod. de reb. credit. et leg.* 4 *cod. de repud. vel abstinen. haeredit. Thesaur. decis.* 26 *n.* 13.

§. VII.

Egli è d'ugual valore in diritto che si faccia un'esecuzione in forza di cosa giudicata, o in forza d'istrumento avente l'esecuzione parata. *Rodrigues de concur. credit. part.* 1 *art.* 8 *n.* 110. *Merlin. de pignor. lib.* 1 *quaest.* 22 *n.* 21 *et seq. Brunnem. ad leg.* 10 *in fin. cod. de bon. auct. jud. possid.*

§. VIII.

Affinchè un istrumento abbia l'esecuzione parata, è d'uopo che la somma in vigor del medesimo dovuta, sia liquida, non meno che l'obbligo puro; altrimenti bisognerebbe in pria provvedersi il creditore in via ordinaria per la liquidazione, e purificazione, della condizione. *Glossa in leg.* 25 *verb. notandum. ff. ad leg. aquil. Rota Florent. decis.* 17 *n.* 73 *tom.* 11. *thes. ombros. Cenc. de censibus quaest.* 95 n. 26.

Ciò non per tanto potrà il creditore prescindere dal preventivo giudizio di liquidazione, e costringere il debitore per via esecutiva, affinchè dopo seguita la liquidazio-

ne, abbia l' istrumento l' esecuzione parata, vale a dire, si eseguisca l'esecuzione preventivamente ottenuta con decreto del Giudice. *Osasc. decis.* 129 *n.* 10. *Rota Florent. detta decis.* 17 *n.* 74 75 76 *et* 78 *Scaccia de appellat. quaest.* 17 *lib.* 9 *n.* 24.

§. IX.

Siccome non può ritardarsi l'esecuzione d'un credito liquido, così neppure può impedirsi che s' eseguisca tosto la cosa giudicata, comecchè avente di sua natura la parata esecuzione. *Authent. quae supplicatio, cod. de precib. imp. offerend. Leg.* 127 *ff. de paenis. Rota Florent. decis.* 7 *n.* 25 *et* 26 *tom.* III. *thes. ombros. et decis.* 10 *n.* 33 *et* 45 *tom.* x. *thes. ombros. Roccus respons. legal. respons.* 7. *n.* 13 *Gratian. discept. forens. cap.* 128 *n.* 11.

§. X.

Esecuzione personale contro un debitore quando ha luogo. *Vedi Debito.*

§. XI.

Per un credito liquido, e privilegiato avente la via esecutiva, potrà il creditore, dopo fatta un' esecuzione, ed anche pendente la medesima, procedere ad un altra, purchè il debitore non sia gravato che delle spese di una sola esecuzione: e parimente non ostante il sequestro de' beni del debitore, potrà il creditore, anche pendente il medesimo, procedere all' esecuzione sovra altri beni del debitore. *Rota Florent. decis.* 25 *n.* 17 *et* 19 *tom.* I. *thes. ombros. Merlin. de pignor. lib.* 4 *quaest.* 107 *n.* 8. *Salgado labyr. credit. part.* 1 *cap.* 17 *n.* 18.

§. XII.

Il contratto d' assicuranza ha pure l' esecuzione parata contro gli assicuratori che avranno stipulata la polizza; non possono essi perciò opporre alcuna eccezione contro il pagamento nella polizza convenuto, prima che facciano lo sborso delle somme assicurate. *Stracca de assecur. gloss.* 37 *n.* 2 *Roccus de assecur. not.* 86 *et respons.* 28 *et* 34. *Stypmann. jus. maritt. part.* 4 *cap.* 7 *n.* 420 *et* 496. *Casareg. de com. disc.* 1 *n.* 188 *disc.* 215 *n.* 1. *Vedi l' art. Eccezione* §. XIII.

ESECUZIONE PER ARRESTO PERSONALE.

§. I.

Il *Merlin* parla dell' arresto personale in più luoghi del suo *Repert.*

Digitized by Google

Universale. Noi tralasceremo quelle in materia civile, e noteremo solo quelle che riguardano il Commercio. Osserva egli al n. 5 che l'azione, che compete per le *cambiali tratte da piazza a piazza*, deve estendersi anche ai *biglietti di cambio*, *cioè* a dire, ai biglietti, che formano promessa di lettere di cambio con rimessa da piazza a piazza, o per valuta di cambio di lettere consegnate, e così deve interpretarsi *l' Art.* 2076 del *Cod. Civ. e l' Art. 2 n. 4 della Legge del* 15. *Germinale anno* 6. Osserva inoltre al n. 6 che l'azione della esecuzione personale, nascente da debiti contratti tra Mercanti relativamente alle mercanzie, sulle quali trafficano, è una regola, che non deve esser ristretta solamente ai debiti contratti da un mercante verso un altro mercante, ma estendersi ancora relativamente ai debiti che un mercante contrae per il suo commercio verso i particolari che non sono mercanti. E sebbene questa disposizione si accordi difficilmente con l' Art. 1202 del tit. 2 della legge del 15. Germinale anno 6, pure quello, dice egli, che non essendo mercante di professione fa un commercio momentaneo di qualche mercanzia, si sottopone per questo effetto alla *Esecuzione personale*.

Alla pag. 69 tratta diffusamente, e riporta il detto *Merlin* una lunga discussione sull' Art. del *settuagenario*, se sia esposto alla esecuzione personale, e conclude per l' affermativa in tutte le dipendenze commerciali, riportando un Decreto della Corte di Cassazione del 22. Giugno 1807, ed alla pag. 74 tratta l' Art. quando il minore possa validamente sottoporsi alla esecuzione personale.

§. II.

Le *Pandette Francesi* trattano anch' esse in diversi luoghi dell' arresto, o esecuzione personale. Ne trattano *nel tom.* 18 *pag.* 339 ad illustrazione degli Art. del Cod. Civile relativo a questa materia, riportando tutte le nozioni generali, e le erudizioni desiderabili sulla istituzione di questa azione, e sulle variazioni accadute nell'esercizio della medesima specialmente in Francia; e ad illustrazione degli Articoli del Codice di Procedura Civile, riportando alla *pag.* 26 *e seg*, i casi, nei quali una tale azione può essere esercitata, e alla *pag.* 780 riportano diffusamente tutte le *formule dell' esecuzione*; e ne trattano egualmente nel tom. XX. ad illustrazione degli Art. del Cod. di Commercio relativi alla stessa azione, ed all' esercizio della medesima; e dopo aver stabilito *alla pag.* 39, che in coerenza dell' *Art.* 445 *del*

Digitized by Google

detto Cod. non è permesso di agire con *esecuzione personale* contro un fallito messo in deposito, o sotto custodia: *alla pag.* 441 e più seg. scendono a trattare della legge, e delle formule, secondo le quali si deve agire per l'esecuzione personale in materia di commercio.

§. III.

Il Locrè nello spirito del Codice di Commercio tom. 1 *pag.* 396. parla dell'esecuzione personale relativa agli agenti intermediarj, o mezzani, ed osserva, che l'antica giurisprudenza ammetteva *l'esecuzione personale* contro gli agenti di cambio, e mezzani per la restituzione delle lettere di cambio, biglietti, effetti di qualunque natura e mercanzia, che loro fossero stati confidati, e pel pagamento del prezzo di tutte le suddette cose: ma dopo la legislazione attuale, l'esecuzione personale può essere pronunziata contro di loro in tutti i casi in virtù dell'art. 631 del Codice di Commercio, che sottopone alla giurisdizione commerciale qualunque sorta di operazione di banca, e mediazione, senza limitare gli effetti nella sua disposizione alle parti tra le quali abbia avuto luogo il trattato; e nel tomo 2. pag. 154 stabilisce i casi, nei quali si può procedere con l'esecuzione personale contro quello, che ha prestate l'avvallo ad una lettera di cambio, o biglietto mercantile. Vedi *Avvallo.*

§. IV.

Un Decreto della Corte di Cassazione del 2 Agosto 1808 ha stabilito, che un *Arresto personale* pronunciato da una sentenza anteriore alla legge del 5 Febbrajo 1793 può anche al presente avere la sua esecuzione. *Denevers. anno* 1808. *pag.* 130. Non ostante l'osservazione fatta dal Merlin, e riportata sopra, la Corte di Cassazione ha deciso, con Decreto dei 29 Gennajo 1806, che i negozianti sono soggetti alla esecuzione personale per i fatti di commercio relativi alle mercanzie, nelle quali respettivamente trafficano, ma che quest'ultima condizione è *di rigore*, di maniera che se due mercanti avessero trattato insieme, ma non sopra mercanzie sulle quali negoziano respettivamente, l'esecuzione personale non potrebbe esser pronunciata. *Denevers. anno* 1806 *pag.* 82.

§. V.

Altro Decreto della Corte di Cassazione del 12 Marzo ha stabilito, che il prodigo è soggetto alla esecuzione personale, per i biglietti, o altri effetti che ha sottoscritto avanti

Digitized by Google

la sua interdizione. Così la Corte di Brussel es con due Decreti del 4 e 13 Marzo 1808 ha deciso, che non vi è luogo a pronunciare l'esecuzione personale sopra una *Lettera di Cambio, che riunisce l'interesse col capitale*, e che non è stata fatta che per coprir l'usura. *Sirey anno* 1808 *pag.* 153.

§. VI.

La Legge Imperiale del 10 Settembre 1807 ha prescritto, che qualunque condanna a favor d'un francese contro un forestiere deve esser munita, e portare l'esecuzione personale. *Sirey anno* 1808. La Corte d'Appello di Parigi con Decreto del 2 Agosto 1808 ha stabilito, che questa condanna deve egualmente aver luogo per i recapiti che fossero stati sottoscritti avanti la emanazione di detta legge. *Sirey anno* 1808 *pag.* 265. *Appendice al Codice Civile tom.* 2 *pag.* 17.

§. VII.

Un Decreto della Corte di Cassazione del 17 Febbrajo 1807 ha stabilito, che un individuo benchè portatore di un salvo-condotto, può esser regolarmente arrestato, se questo salvo-condotto non gli è stato accordato nei modi, e nei termini stabiliti dalla legge. *Denevers. anno* 1807. I giudici di pace, e i Tribunali di Commercio, non possono più accordare salvo condotto; ma nei casi, che questo debba aver luogo per gl'individui ricercati a fare da testimoni, come sopra si è detto, l'accordare il salvo-condotto è di competenza del Presidente del Tribunale di prima Istanza. Questa legge è riportata *nel Supplemento al Cod. Civile del Sig. Rondonneau pag.* 129. Lo stesso compilatore alla pag. 130 riporta l'altra citata legge del 10 Settembre 1807 relativa alla esecuzione personale, da rilasciarsi sempre contro i forestieri non domiciliati in Francia.

Nella terza edizione officiale fatta a Parigi nell'anno 1808 del Codice di Commercio sotto il n. 1 ed alla pag. 616 sono riportate per intero tutte le leggi e disposizioni relative alla esecuzione personale.

§. VIII.

Un Decreto della Corte di Cassazione del 14 Novembre 1809 ha stabilito, che neppure in materia di commercio può rilasciarsi l'*esecuzione personale* per le spese congiuntamente al capitale, e che perciò la condanna deve esser distinta, e separata sotto pena di nullità: giacchè nessuna legge accorda alle spese un tal privilegio in materia civile. *Sirey anno* 1810 *pag.* 64.

ESERCITORE.

§. I.

Il proprietario d'una nave, o colui che la noleggiava ad effetto di farla navigare a suo profitto, era chiamato tra i Romani *exercitor navis*, perchè eserciva egli questa specie di negoziazione. *Leg.* 1 §. 14 *ff de exercit. act. Pechius ad leg.* 1 *ff. nautae caupon. stabul.* §. 2 *et ibi Vinnius.*

Corrispondendo quindi al dì d'oggi perfettamente la parola esercitore a quella di proprietario di nave, stimo perciò di riportare i principii di giurisprudenza, che abbiamo nella Romana legislazione sull'esercitoria, all'articolo *Proprietario di nave, e merci.*

ESIBIZIONE DE' LIBRI MERCANTILI.

§. I.

Quantunque secondo il rigore del Gius stretto paja, che l'attore non possa obbligare il reo convenuto ad esibire i libri, ed istrumenti; affinchè colla domandata esibizione non si tolgano le arme dalle mani del reo; *Leg.* 7 *cod. de testib. Leg.* 1 *et ult. cod. de edendo. Ab Ecclesia observat. forens part.* 1 *observat.* 49 *n.* 1. *Ansald. de comm. disc.* 72 *n.* 14, tuttavia allorchè concorra una giusta causa, che dee essere ponderata dal Giudice, può questi soccorrere l'attore, obbligando il reo all'esibizione di ciò, su cui fonda quegli la sua domanda. *Leg.* 3 §. 9. *ff. ad exhib. Leg.* 2 *cod. de edendo. Rota Florent. decis.* 19 *n.* 12 *et* 3 *tom. III. thes. ombros. Menochius de arbitr. lib.* 2 *cas.* 499 *n.* 3 *et seq. Ansald. detto disc. n.* 16 *ab Eccles. observat. forens. part.* 1 *observ.* 5 *n.* 10 *et* 13.

Anzi i negozianti sono tenuti non solo all'esibizione de' loro libri di negozio, ma ben anche a quella di qualunque altra scrittura, e per fino dei libri di privata memoria. *Leg.* 6 §. 8 *ff. de edendo. Rota Florent. decis.* 41 *n.* 23 *tom. x. thes ombros. Genua de script. priv. lib.* 4 *tit. de libr. mercat. n.* 20 *et* 54. *Gaitus de credito cap.* 2 *n.* 1086.

§. II.

La giusta causa d'ordinare l'esibizione d'un libro, od altra scrittura principalmente tra negozianti, dee considerarsi allorchè l'attore non possa altrimenti dimostrare la giustizia, e verità della sua domanda; potrà quindi il Giudice per principio d'equità obbligare il convenuto all'esibizione di quei documenti, sui quali l'attore possa fon-

Digitized by Google

dare la sua azione; è però sempre d'uopo, che l'attore non abbia altra maniera di provare la sua intenzione, e che inoltre vi concorrano due requisiti, cioè, che consti dell'esistenza del documento, di cui si domanda l'esibizione, presso il reo convenuto; ed inoltre, che l'attore dimostri essere del di lui interesse la chiesta esibizione. *Sola ad decret. Sabaud. tit. de libr. mercat. gloss.* 2 *n.* 13 *et seq. Genua de script. priv. lib.* 4 *tit. de libr. mercat. part.* 2 *n.* 69. *Gaitus de credit. cap.* 2 *n.* 1086. *Casareg. de commerc. disc.* 102 *n.* 4 5 27 *et* 81.

Massime che l'esibizione si dee soltanto ordinare non già per fondare qualunque immaginaria intenzione dell'attore, ma bensì anche per corroborarla, e renderla più vigorosa. *Ansald. de commer. detto disc.* 72 *n.* 14 *et disc.* 73 *n.* 3 *et* 12.

§. III.

Non può denegarsi l'esibizione dei libri di società, domandata da uno de' socii, non solo ad effetto di obbligare gli altri al rendimento de' conti della medesima, ma ancora per ogni altro suo interesse; imperciocchè essendo comuni i libri sociali, quantunque vi abbia preceduto un formale rendimento di conti, tuttavia competerà al medesimo il diritto di domandare l'esibizione de' libri, anche senza ulteriore allegazione di causa per ragione di comproprietà; laonde anche dopo sciolta la società, e resa de' conti, potrà la medesima aver luogo. *Leg.* 1 *et* 4 *in prin. ff. de edendo. Gloss. ad leg.* 7 *cod. eod. ab Ecclesia observ. forens. part.* 1 *observat.* 51 *n.* 5. *Genua de script. priv. tit. de libr. societ. n.* 22. *Ansald. de comm. disc.* 38 *n.* 11 *et disc.* 73 *n.* 9. *Felic. de societ. cap.* 38 *n.* 41 *et* 42.

§. IV.

Allorchè si chiede a un negoziante l'esibizione de' suoi libri, che per ragion del suo uffizio almeno per uso generale del commercio è obbligato di avere, e custodire, non è d'uopo che si provi l'esistenza de' medesimi al tempo della lite intentata, purchè consti del tempo anteriore, salvo che si provi lo smarrimento di essi, per cui non si dovrà stare al di lui giuramento, quantunque si trattasse di persona proba. *Rota Rom. decis.* 38 *n.* 5 *et decis.* 115 *n.* 2 *et seq. part.* 17 *in recent. Rota Florent. decis.* 19 *n.* 4 *et* 5 *tom. III. thes. ombros. Menoch. de arbitr. cas.* 209 *n.* 16 *et seq. Gratian. discept. forens. cap.* 262 *n.* 11 23 *et* 51. *Ab Eccles. observ. forens. part.* 1 *observ.* 51 *n.* 26 *et* 28.

Digitized by Google

§. V.

Nell' accordare l' esibizione de' libri mercantili, dee però sempre aversi riguardo alle consuetudini de' luoghi, e alle massime de' Tribunali, avanti i quali la medesima è chiesta: siccome poi dall' ostensione de' libri esibiti può recarsi un grave pregiudizio ai negozianti, ed altri cittadini, giacchè con ciò resterebbero pubblicati i loro affari, ed operazioni, quindi è che si è in varj Tribunali adottata la savia massima, fondata sui principii del Gius comune, di non obbligare alcuno all' esibizione de' libri, se non se in quella parte che concerne la domanda, e sulla quale cade la controversia delle parti. *Leg.* 10 §. 2 *ff. de edendo. Leg.* 1 *ff. de fide instrum. Leg.* 2 *cod. de alim. pupil. praest. et leg.* 2 §. 1 *cod. quando et quib. quarta pars deb. Rota Florent. decis.* 19 *n.* 10 11 12 *et* 13 *tom.* III. *thes. ombros. Merlin. decis.* 709 *n.* 7. *Genua de script. priv. lib.* 4 *tit. an mercatores n.* 59.

Ed in questa parte è degno di lode lo stile del Senato nostro di Piemonte, *come attesta l' Osasco nella decis.* 57 *n.* 8 cioè, che il Giudice ordini la deposizione de' libri controversi presso di se, e quindi riconoscendo in essi la giusta causa della domanda, ne prescriva l' esibizione, ma altrimenti la rifiuti.

§. VI.

Allorchè l' attore potrà provare la sua domanda in altra guisa, senza aver d' uopo dell' esibizione del libro, non sarà tenuto il reo convenuto ad alcun danno, o interesse per la renitenza che abbia usata di esibirlo, giacchè il primo non può dirsi aver sofferto alcun pregiudizio per colpa del secondo, ma bensì per la propria sua negligenza. *Leg.* 10 §. 3 *et ibi gloss. ff. de edendo Rota Florent. decis.* 24 *n.* 102 *tom.* II. *thes. ombros. Menoch. de arbitr. cas.* 449 *n.* 45. *Ansaldus de com. disc.* 72 *n.* 22.

§. VII.

Il negoziante che abbia i suoi libri nel luogo ove avrà amministrato il negozio, se venga convenuto nel luogo del domicilio, non sarà tenuto all' esibizione de' medesimi fuori del luogo ove esistono, salvo che la parte voglia farli trasportare a sue spese, e pericolo nel luogo della contestazione. *Leg.* 4 §. 5 *ff. de edendo. Rota Genuens. de mercat. decis.* 98 *n.* 4 *Senat. Pedemont.* 13. *Martii* 1645. *Decis. Refer. Appiano in causa D. Balbi contra D. Baronem Peronum. ab Ecclesia observ. forens. part.* 1 *observat.* 51 *n.* 34 *et* 35.

Digitized by Google

§. VIII.

All' esibizione de' libri mercantili non solamente è tenuto in qualunque tempo il negoziante medesimo, ma ben anche i di lui eredi all' istanza di chiunque abbia interesse. *Rota Rom. decis.* 237 *n.* 3 *part.* 11 *in recent. Menoch. de praesump. lib.* 6 *praesumpt.* 61 *n.* 10. *Ansald. de com. disc.* 66 *n.* 8 *et* 9.

Se però saranno diversi gli eredi del negoziante, ed uno di essi soltanto possegga i libri del defunto, questi soltanto dee essere costretto all' esibizione de' medesimi; ma se all' apposto tutti essi abbiano i libri mercantili, dovranno allora tutti essere obbligati ad esibirli. *Leg.* 6 §. 1 *et leg.* 9 §. 1 *ff. de edendo. Leg.* 5 §. 3 *ff. commodati. Leg.* 63 §. 4 *ff. pro socio. Ansald. de com. disc.* 75 *n.* 16 *et* 17.

ESTIMO.

Vedi *Perito.*

ETA' MINORE NEL NEGOZIANTE.

Vedi *Banchiere. Figlio di Famiglia.*

EVIZIONE.

§. I.

Sotto il nome d' evizione s' intende la ricuperazione fatta con autorità del Giudice della propria cosa che taluno con legittimo titolo avea acquistata: o sia la vendicazione della propria cosa da un altro indebitamente alienata.

Chiunque perciò consegni una cosa come libera, la quale sia obbligata ad un terzo, sarà sempre tenuto all' evizione. *Leg.* 8 *cod. de sentent. et interlocut. omn. jud.*

§. II.

L' azione dell' evizione, o sia la ripetizione della propria cosa da un altro indebitamente alienata, compete ogni volta che dal compratore si toglie la cosa, o gli si impedisce di non poterla avere per qualunque siasi titolo, o causa, quantunque avesse egli pagato l' estimo della lite; imperciocchè non può più avere la propria cosa quegli, cui manca il prezzo. *Leg.* 16 §. 1. *Leg.* 21 §. 2 *Leg.* 26 *et* 34 §. *ult. et leg.* 39 §. 3 *et seq. ff. de eviction.*

§. III.

L' evizione proviene generalmente dalla natura del contratto di compra, e vendita, nella stessa guisa che nasce da questo contratto l' obbligo al venditore di consegnare al compratore la cosa, o merce contrattata libera, e scevra da ogni molestia. *Leg.* 72 *ff. de contr. empt.*

Digitized by Google

Leg. 29 §. 3 *ff. de legat. III. Leg.* 58 *ff. de eviction. Leg.* 5 *et* 6 *cod eod.*

§. IV.

L'evizione che proviene dalla natura della cosa, non si considera compresa nella dispositiva, od obbligazione con cui siasi promesso al compratore il rilievo da ogni molestia. *Leg.* 27 *et* 28 *ff. de eviction. Rota Florent. decis.* 3 *n.* 76 *tom. II. thes. ombros.*

§. V.

Chiunque vende, dà in pagamento, o con altro titolo di contratto oneroso trasferisce in altri il dominio delle cose sue, benchè coll'effettiva consegna della cosa contrattata resti liberò dall'obbligazione primaria, e dall'azione che contro di esso compete al compratore, *Leg.* 11 §. 2 *ff. de act. empt. et vend. Heinnec. in pandect. part.* 3 §. 315. non è però egli esente dall'altro obbligo, che per natura di simili contratti gl'incumbe di mantener libera la cosa contrattata: onde è che qualora questa si scuopra ad altri anteriormente obbligata, e molto più, se di essa venga per ragioni anteriori giustamente spogliato il nuovo possessore, le leggi concedono a questo l'azione della cosa non data libera, e rispettivamente dell'evizione, o della refezione de' danni. *Heinnec. loc. cit.* §. 70 *et* 76. *Mangil. de evictionib. quaest.* 23 *n.* 13 *et* 14.

§. VI.

Mancando colui che ha patita l'evizione di servirsi d'ogni eccezione, e ragione per evitare la medesima, non gli compete più contro il di lui autore azione alcuna, ed allora dicesi una evizione volontariamente sofferta. *Leg.* 63 §. 2 *ff. de eviction. Heinnec. detta part.* 4 §. 76. *Mangil. de eviction. part.* 9 *per tot. et quaest.* 98 *n.* 1. *Ansald. de com. disc.* 39 *n.* 17 *disc.* 58 *n.* 26 *et disc.* 59 *n.* 31.

§. VII.

Ella è necessaria l'interpellazione di quello che si pretende obbligato alla rilevazione fatta al medesimo, subito che dall'evincente sono inferite le molestie, e prima che segua l'evizione, poichè in mancanza di tale interpellazione parimente non compete l'azione dell'evizione, o dei danni, seppure per parte di chi è stato spogliato non si provasse concludentemente, che il preteso rilevatore non avea, nè aver potea ragione alcuna per difender la cosa da esso venduta contro le pretese dell'evincente. *Leg.* 62 *ff. de eviction. Leg.* 23. *cod.*

Digitized by Google

eod. Heinec. loc. cit. Mangil. de evict. quaest. 3 *n.* 1 *quaest.* 4 *n.* 1 *et* 55 *et quaest.* 5. *n.* 1 *et seq. Cancer. var. part.* 1 *cap.* 13 *n.* 109.

§. VIII.

Chiunque promette l' evizione è tenuto indispensabilmente al risarcimento di tutti i danni, e pregiudizj che sono avvenuti per lo spoglio di quei beni, o cose che il promissore non ha difese, e che dovea per patto difendere. *Gloss. ad leg.* 3 *et* 5 *cod. de eviction. Rota Florent. decis.* 41 *n.* 2 *tom. IX. thes. ombros. Mangil. de evict. quaest.* 2 *n.* 13. *quaest.* 4 *n.* 65 *et quaest.* 69 *n.* 20. *Ansald. decis.* 109 *n.* 9.

§. IX.

Il creditore ad istanza di cui siasi venduta una cosa del suo debitore ai pubblici incanti non sarà tenuto all' evizione, salvo che a ciò si fosse obbligato, o che l' avesse venduta come sua propria, nel qual caso avrà egli il regresso contro lo stesso debitore. *Leg.* 1 *et* 2 *cod. creditor. evict. pignor. etc. Faber. in cod. lib.* 8 *tit.* 32 *defin.* 1. Sarà però sempre tenuto lo stesso creditore di cedere al detto compratore tutte le azioni reali, e personali che gli potranno competere contro il debitore. *Leg.* 38 *ff. de evictionib. Leg.* 19 *ff. qui potior. in pignor. Faber loc. cit. n* 2.

§. X.

La dazione in paga è pure soggetta all' evizione nella stessa guisa che il contratto di compra, e vendita: quindi, se la cosa data in pagamento si evincesse, competerà allora contro il debitore l' azion per l' evizione; *Leg.* 4 *cod. de evict. Faber in cod. lib.* 8 *tit.* 30 *defin.* 49 *in princ. et tit.* 51 *defin.* 20 *et* 28; anzi risorgeranno in tal caso tutte le azioni a favor del creditore, che si consideravano sospese piuttosto che estinte, imperciocchè non avendo operato la dazione in paga alcun effetto, ed essendo stata l' intenzione dell' accettante di ricevere la cosa irrevocabile nel suo dominio pel pagamento del suo credito, non potrà dirsi ciò seguito, dacchè la cosa in tal guisa data, sarà evitta. *Leg.* 12 §. 1 *in fin. ff. de distract. pignor. Thesaur. lib.* 2 *quaest.* 88 *per tot. Merlin. de pignorib. lib.* 4 *tit.* 5 *quaest.* 151 *per tot. Mangil. de evic. quaest.* 144 *n.* 26. *Salgado labyr. credit. part* 1 *cap.* 18 *n.* 18. *Ansald. de com. disc.* 86 *n.* 5. *Casareg. de com. disc.* 41 *n.* 2 *et seq.*

Digitized by Google

§. XI.

Se però la dazione in paga fosse seguita per transazione, non competerà più al creditore alcuna azione, quantunque la cosa data si evincesse: *Leg.* 33 *in fin. cod. de transact. Faber detto lib.* 8 *tit.* 31. *defin.* 32. imperciocchè colui che cede una cosa per cagion di transazione al di lui avversario, non intende già di trasferire in questi il dominio, ma soltanto di rinunziare ad esso lui il diritto qualunque si fosse ch'egli contendeva avere sulla stessa cosa transatta; salvo che cedesse il dritto competentegli ricevuta una somma di danaro equivalente al vero prezzo della cosa, nel qual caso sarà piuttosto una vendita sotto nome di transazione, per cui dee il creditore succombere all' evizione. *Leg.* 1 *et* 74 §. *ult. ff. de evictionib. Leg.* 1 *cod. plus valere quod agit. Voet in pandect. lib.* 21 *tit.* 2 *n.* 10 *in fine.*

§. XII.

Il compratore può agire coll'evizione contro il venditore per le molestie infertegli, allorchè sarà tra essi convenuto, che il secondo mossa la lite sovra la cosa venduta sia tenuto all'evizione, o alla restituzione del prezzo, quantunque la cosa istessa non fosse ancora evitta. *Leg.* 21 *cod. de eviction. Thesaur. decis.* 83 *n.* 2.

All' opposto però qualora si fosse semplicemente conventuto, che mossa la lite sovra la cosa venduta, il compratore ricuperi il prezzo, giacchè in tal caso, se non se dopo proferta la sentenza, non potrà agirsi per l'evizione contro il venditore. *Thes. detta decis.* 85 *n.* 3.

§. XIII.

Il compratore cui si controverta la cosa comprata, è tosto tenuto di denunziare la lite al suo autore, ossia venditore, affinchè lo assista, e prenda sovra di se la difesa. *Leg.* 53 §. 1 *et leg.* 74 §. *penult. ff. de eviction. Faber. in. cod. lib.* 8 *tit.* 31 *defin.* 26.

§. XIV.

Se però fossero diversi gli autori, o più eredi d'un solo autore, dovrà allora farsi la denunzia della mossa lite a ciascuno d'essi in particolare, giacchè tutti sono solidariamente obbligati di prestare l'evizione. *Leg.* 62 §. 1 *ff. de eviction. Leg.* 86 §. 5 *ff. de verb. oblig. Faber in cod. loc. cit. defin.* 27.

§. XV.

Il venditore è tenuto di cauzio-

Digitized by Google

nare il compratore per l'evizione della cosa da esso lui venduta; ma basterà per ciò la semplice repromissione senza cauzione, o fidejussione, salvo che siasi espressamente ciò stipulato nell'atto della compra: *Leg.* 6 *cod. de pact. inter. emptor. et venditor. Leg.* 37 *et* 56 *ff. de evict.* o che nella stipulazione del contratto si riconosca imminente l'evizione: nei quali casi non è tenuto il compratore al pagamento del prezzo, senza che il venditore lo cauzioni con fidejussione, *Leg.* 24 *cod. de evictionib. Faber in cod. lib.* 8, *tit.* 31 *defin.* 1 *et* 11. *Ansaldus de comm. disc.* 58 *n.* 8 *et* 9.

§. XVI.

Seguita l'evizione, può il compratore agire contro il suo autore, o sia venditore, non solo per la restituzione del prezzo da esso lui pagato, ma ancora pel risarcimento de' danni, e d'ogni altro interesse. *Leg.* 9 17 *et* 21 *in fine cod. de sentent. quae. Decis. Senat. Pedemont.* 16 *Junii* 1730. *Refer. D. Bentio in caussa Marchion. Ciliani contra Furnum. Thes. lib.* 3 *quaest.* 3 *n.* 1 *et* 3.

§. XVII.

L'evizione d'una cosa che accada pel fatto del Principe, o della pubblica autorità, o togliendola dal compratore, o assoggettandola ai pubblici pesi, ai quali non succombeva nell'atto della compra, non dee prestarsi dal venditore, ma soltanto sarà tenuto alla restituzione del prezzo ad esso lui pagato. *Leg.* 11 *in princ. ff. de evictionib. Thesaur. quaest. forens. lib.* 4 *quaest.* 10 *n.* 6 *et ult. Ansald. de com. disc.* 48 *n.* 10 *disc.* 60 *n.* 14 15 50 *et* 51.

§. XVIII.

L'azion per l'evizione non compete al compratore che avesse restituito la cosa comperata al terzo pretendente, o vindicante, pendente la lite, e non ancora condannato; *Leg.* 24 *ff. de eviction.* o che avesse compromesso, o transatto con l'attore; *Leg.* 56 §. 1 *ff. eod.* o che avesse abbandonata la cosa comperata; *Detta leg.* 56 §. 3: oppure che ostassero, contro del compratore per ricuperare la cosa, alcune eccezioni non competenti contro il venditore. *Leg.* 27 *ff. eod. Fab. in cod. lib.* 8 *tit.* 31 *defin.* 24.

Potrà però il compratore nel proposto primo caso, conoscendo l'insussistenza de' suoi diritti, e con buona fede prevenire l'evizione, e restituire la cosa litigata, anche prima della sentenza, nè per ciò gli s'impedirà il regresso contro il venditore. *Leg.* 11 §. 12 *ff. de action.*

Digitized by Google

empt. Ansald. de com. disc. 62 *n* 47.

§. XIX.

Quantunque molti pensino non doversi restituire il prezzo al compratore, ed a più forte ragione non potersi aggiudicare ad esso lui gl'interessi per la seguita evizione, allorchè specialmente abbia egli convenuto col venditore di non rispondère questi dell'evizione, egli è però conforme all'equità naturale, che si dia al primo la repetizione del prezzo, affinchè non resti egli privo, e della cosa, e del valore di esso, locchè è secondo i principj del dritto comune saviamente adottati da' nostri Magistrati. *Leg.* 14 *ff. de condict. indeb. Argum. leg.* 5 *cod. de actionib. empt. Decis. Sènat. Pedemont.* 4 *Junii* 1731 *Refer. D. Provana in caussa Pollotti, et Grimaldi* §. *Nam quidquid. per actores. Thesaur. quaest. forens. lib.* 1 *quaest* 77 *n.* 7. *Voet in pandect. lib.* 21 *tit.* 2 *n.* 32. *Ansald. de com. disc.* 60 *n.* 26 *et* 42.

§. XX.

Allorchè avrà taluno venduto una cosa incerta, oppure un diritto, che credeva competergli, senza però crederlo del tutto irrevocabile, dee distinguersi, se con buona, o mala fede abbia egli ciò operato; nel primo caso non sarà il venditore tenuto neppure alla restituzione del prezzo, avvenendo l'evizione, giacchè s'intende allora fatta la vendita della speranza ch'egli avea, credendo con buona fede la competenza del diritto a di lui favore; *Leg.* 10 *et seq. ff. de haeredit. vel act. vendit. Leg.* 8. §. 1 *ff. de contrah. empt.* nel secondo caso avendo venduto con mala fede, e persuaso che nulla gli si dovea di ciò che contrattava, sarà egli tenuto alla restituzione del prezzo, e ad ogni altro interesse in pena del commesso dolo. *Leg.* 12 *ff. de haeredit. vel act. vendit. Leg.* 11 §. *ult. in fin. ff. de action. empti.*

§. XXI.

Essendo la cosa evitta cresciuta di prezzo nell'intervallo tra la compra, e l'evizione, non è il venditore tenuto all'indennizzazione che ecceda il doppio del prezzo dal compratore sborsato. *Leg.* 48 *ff. de evictionib. Leg.* 43 §. *ult. et leg.* 44 *ff. de act. empti. Leg. unic. cod. de sentent. quae pro eo. Faber. in cod. lib.* 7 *tit.* 16 *defin.* 5.

Comunque però sia di questa giurisprudenza, può soltanto aver luogo, secondo la massima de' nostri Magistrati, e la dottrina d'autori classici, nel caso in cui sia stata

Digitized by Google

promessa la sola evizione; mentre quando oltre a questa, siasi pure obbligato il venditore alla difesa e manutenzione in buona, ed ampia forma di ragione, e fosse apposto il patto del ristoro de' danni, e spese che ne potessero i compratori patire sì in giudizio che fuori, sarebbe fuor d'ogni dubbio, e secondo le regole di giustizia l'obbligare il venditore all'indennizzazione secondo il valore che aveva la cosa evitta al tempo della patita evizione; poichè non può ignorarsi, che tutti i miglioramenti di qualunque sorta, o necessarj, od utili, e d'un valore anche immodico, non debbono pagarsi al compratore della cosa evitta. *Decis. Senat. Pedemont.* 16 *Junii* 1730. *Refer. D. Bentio in causa Marchion. Ciliani contra Furnum* §. *firmato igitur. et seq. Sentenza dello stesso Senato del primo Marzo* 1771. *Refer. Gallinella causa Leona, e Ferrero. Casareg. de com. disc.* 178 *n.* 39 *et* 43 *Ansald. de com. disc.* 60 *n.* 25. *Vedi Vendita e Venditore.*

Digitized by Google

F

FAL

FALLIMENTO

Felix quem faciunt aliena pericula cautum.

§. I.

Ritenendo la differenza da me indicata tra il bancorotto, ed il fallimento, e la riportata loro definizione (*tom. 1. pag.* 206;) stimo di premettere qualche piccola riflessione politica su questo articolo, che parmi necessaria per la migliore combinazione delle massime di giurisprudenza coi principj di giustizia, e d'equità.

§. II.

Quanto il bancorotto merita il rigore delle leggi, e la severità della giustizia, altrettanto il fallimento è degno d'indulgenza, e della dolcezza della medesima: ciò non pertanto, essa permette ora ai creditori di decidere egualmente della sorte di un fallito, che di quella d'un bancorottiere: questi è trattato con quella benignità che la legge gli rifiuta, eludendone in tal guisa il rigore; l'altro è esposto talora, perchè confuso col secondo, a quella acerbità di pena che la stessa legge autorizza, benchè offenda l'umanità.

§. III.

Qualora il fallimento è dichiarato si stila ora, pressochè generalmente, senz'altra indagine, che i due terzi, o i tre quarti de' creditori (come può essere prescritto dalle leggi particolari d'uno Stato) riuniti insieme, accordino a loro piacimento al fallito, per mezzo d'un contratto, la diminuzione della somma da esso lui dovuta, o qualche mora al pagamento, (*Vedi Accordo tom.* 1. *pag.* 78.) sia che il fallimento si riconosca fraudoloso, sia di buona fede, e forzato; nulla così distinguendo la virtù dal vizio, e la probità dalla frode. L'interesse solo de' creditori, o il loro capriccio può interamente opprimere il debitore sfortunato, e porre la mala fede, la frode, ed il furto al coperto di tutte le ricerche, e d'un giusto meritevole castigo.

§. IV.

Vorrei quindi, che il fallimento doloso non potesse sottrarsi dalla severità delle leggi, e che non fosse

permesso all' interesse, o all' indulgenza de' creditori di assicurare un asilo, o qualunque altra agevolezza, pria che dal Magistrato si qualificasse la natura del fallimento, affinchè si vegga un giorno l' industria, e la libertà d' un fallito di buona fede sotto la protezione delle leggi, e de' Magistrati.

Egli è pur vero che il bancorotto è posto nella classe de' delitti; ma questo delitto resta presso che sempre impunito, mentre i creditori colla libertà che hanno acquistata, stimano assai più il convenire col bancorottiere per condonargli qualche parte del loro credito, che di perderlo intieramente: ed ecco, che il loro accordo fa ordinariamente tacere la pubblica vendetta: accordo che distrugge l' impero d' una giusta severità: accordo indulgente che si oppone alla saviezza delle leggi, fomentando i fallimenti dolosi, che pur troppo si moltiplicano nell' Europa per distruggere interamente la buona fede, ed il commercio.

Ha ben quindi ragione l' erudito Signor Cavaliere Filangieri di declamare con veemenza contro l'incongruità di varie Legislazioni dell' Europa su questa parte emanate, nella sua celebre opera della Scienza della Legislazione. *tom. II. part. II. cap.* 23 *e* 24, e porgo io in questo punto i più fervidi voti al Cielo, onde possano adottarsi una volta nell' Europa tutti gli efficaci rimedj, che questo amabile vero filosofo moderno ha saputo suggerire nel susseguente *capo* 25 contro un tanto disordine.

§. V.

Queste incontrastabili verità le conobbero, da lungo tempo, molti Principi d' Europa, con stabilire rigorose pene contro i falliti dolosi, ed in specie i nostri provvidi Sovrani, avendo saviamente imposto per pena ordinaria dei falliti dolosi, quella della galera perpetua coll' esemplarità che si stimi dai Magistrati, estensibile anche sino alla morte, per maggiormente imprimere un giusto, e salutevole abborrimento ad una fraudolenza così rea, e perniciosa; imponendo pure che i falliti dolosi siano notati d' infamia perpetuamente, e descritti in una tabella che si dee tenere appesa nella segreteria del Magistrato del Consolato: e che quelli che scientemente ajutassero, o favorissero il fallimento doloso sì col divertire gli effetti, i beni, e le ragioni del fallito, che con accettare le alienazioni, vendite, donazioni, ed altri atti simulati, oppure col dichiararsi creditori dello stesso fallito, quando più non lo fossero, o con avere domandata maggior somma di quella che sapessero essere loro dovuta, siano con-

dannati nella pena di scudi cento, e venti, e al doppio di ciò che avessero divertito, o domandato di più. *Reg. Costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 6 §. 5 6 *e* 7.

Tale è sempre stata anche la pratica de' nostri Magistrati costantemente osservata ne' casi de' fallimenti dolosi, ed è perciò degna d'osservazione fra le altre la Sentenza del Magistrato del Consolato di Torino del 14. Luglio 1738. *Refer. Lanfranchi di Ronsecco nella causa del Regio Fisco del commercio contro il fallito negoziante N. N.*, colla quale fu questi condannato alla pena d'anni tre di galera, non ostante la passata convenzione co' suoi creditori. Eccone i motivi meritevoli d'eterno ricordo a tutti i Magistrati Mercantili: *ivi.*

» Non ostante la convenzione passata tra il fallito, e i di lui creditori, ha il detto Magistrato considerato, che nè secondo le Regie Costituzioni *lib.* 2 *tit.* 17 *cap.* 6 §. 4, nè giusta la ragion comune l'accennata convenzione abbia potuto pregiudicare al diritto di pubblica vendetta, che nasce dai misfatti al Regio Fisco, il quale considerato come pubblico accusatore ha la ragion di procedere *ex officio* in tutti i delitti senza veruna limitazione, non reputando diversa la condizione de' falliti dolosi, i quali hanno convenuto coi loro creditori, da quella de' falliti, che altrimenti sono dal Fisco inquisiti; conciosiachè nessuna espressione si legge nelle nostre Costituzioni, la quale contenga questo privilegio de' creditori, così traboccante dai cancelli del giusto, e così opposto alle regole del commercio; anzi è imposto dalla nostra Regia Legge indistintamente al Consolato di procedere criminalmente contro i falliti dolosi ».

» Neppure si termini della ragion comune la pretesa rimessione del dolo fatta da' creditori, toglie la ragione del Fisco; imperciocchè oltre al non essere questa stata espressa nella convenzione, divisano altresì le leggi nei delitti l'ingiuria fatta al pubblico da quella che si fa al particolare, e stabiliscono, che quantunque questa possa condonarsi non per ciò s'intenda rimessa quella, della quale il pubblico giustamente ne prende la soddisfazione, non meno per contegno de' trasgressori, che per punizione del mal esempio ne' fallimenti certamente perniciosi all'avanzamento del commercio ».

» Quanto all'altra parte del giudicato, in cui si è dichiarata non obbligatoria la convenzione de' creditori, fondasi il Magistrato nella ragione del pubblico interesse dei commercianti; conciossiachè discoprendo la frode nel fallimento,

» e non vedendola espressa nella » convenzione, non meno per provvedere sulle istanze d'altri creditori, che per non autorizzare » un atto fraudolento, e per non » recare al commercio universale » questo svantaggio l'ha stimata di » niun effetto, credendo opportunissimo l'esercitare tutta quella » autorità, che può riputare espediente al maggior avanzamento » del commercio, in cui accadendo » che si possa stabilire anche per » necessità, che si usi buona fede » in tutta la condotta de' trafficanti, sarà senza dubbio recarli » il maggior ajuto che possanò apprestarle le regole, e le leggi » del commercio, per animare gli » stranieri ad usare coi trafficanti » di questi Stati liberamente, affidati alla severità de' Magistrati, » non meno che alla sincerità dei » negozianti ».

Premessi tali principj ritorno al mio istituto ravvisando sotto la stessa voce di fallimento, anche il bancorotto, e la decozione.

§. VI.

Ella è massima generale per ogni dove ricevuta, che un negoziante fallito, o prossimo al fallimento non può regolarmente fare alcun atto, alienazione, confessione, transazione, pagamento, o qualunque altro contratto, o distratto, che sia in pregiudizio de' suoi creditori, e, facendoli, rimangono nulli, ed invalidi, poichè si presumono sempre con dolo, e frode de' medesimi suoi creditori. *Leg.* 1 *in princ. Leg.* 6 §. 7. *Leg.* 10 §. 1 *et leg.* 17 §. 1 *ff. quae in fraud. credit. Ordin. del commer. di Franc. del* 1673 *tit.* 11 §. 4 *Curia Philipp. Hispan. part.* 2 §. 25. *Statut. di Genova lib.* 4 *cap.* 7. *Salgado labyr. credit. part.* 1 *cap.* 14 *n.* 20 *et seq. Cardin. de Luca de credito disc.* 2 *n.* 11 *et disc.* 10 *n.* 12 *Scaccia de com.* §. 2 *gloss.* 5 *n.* 445. *Casareg. de com. disc.* 75 *n.* 1.

Tale è pure l'osservanza in questi Stati in forza della Regia Legge, e delle massime de' nostri Magistrati. *Reg. Costit. lib.* 3 *tit.* 33 §. 13. *Sentenza del Consolato di Nizza dei* 26 *Agosto* 1784. *Refer. Mattone di Benevello nella causa del negoziante Luigi Rainaud e figlio contro i Sindaci della fallita Ragione Giuseppe, Francesco Emanuel, e Compagnia.*

§. VII.

Questi principj non debbono però applicarsi, che allor quando chi contratta col fallito, o prossimo al fallimento, si riconosca consapevole del di lui cattivo stato; altrimenti senza il concorso di tale scienza

Digitized by Google

tutti gli atti, e contratti sovraddetti si terranno ugualmente validi, come se fossero seguiti con idonea persona. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 184. *n.* 18 *Gratianus discept. forens. cap.* 391 *n.* 22 *et seq. ed ivi De Luca n.* 19. *Merlin. de pignorib. lib.* 4 *quaest.* 135 *n.* 8. *De Hevia comm. terrestr. lib.* 2 *cap.* 26 *n.* 46. *Roccus de decoct. not.* 40 *n.* 115 *et not.* 48 *n.* 146 147 *et* 148.

Quindi ne siegue, che un pagamento fatto al fallito, o da questi ricevuto, è valido allor quando non vi era, in chi rispettivamente l'ha fatto, o ricevuto, la scienza del fallimento. *Stracca de decoct. part.* 3 *n.* 51 *et* 52. *Roccus loco cit. not.* 48 *n.* 146. *De Hevia detto cap.* 26 *n.* 44 *et seq.*

§. VIII.

Alcuni statuti particolari hanno determinata una precisa epoca dalla quale debba presumersi, che gli atti, o contratti del fallito, o prossimo al fallimento si debbano riputare fatti con frode, o con dolo, senza altra prova, e per conseguenza *ipso jure* nulli, ed insussistenti: quindi si trova or stabilito questo tempo a giorni dieci prima del fallimento, ora ampliato fino a giorni quindici, ed ora ristretto fino a giorni sei, cinque, quattro, e due. *Dichiarazione del Re di Francia dei* 18 *Novembre* 1702 *all'artic.* 4 *tit.* 11 *dell' ordinanza del commercio del* 1673. *Statuto di Genova lib.* 4 *cap.* 7 §. 4 *Statuto di Mercanzia di Firenze lib.* 3 *rubr.* 2 §. 94. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 13 *n.* 39. *Gratian. discept. forens. cap.* 768 *n.* 10 *ed ivi De Luca n.* 3 *Merlin de pignor. lib.* 4 *quaest.* 41 *n.* 14.

Anche in questi Stati si è in certa guisa fissato un tempo, onde disobbligare l'accettante d'una lettera di cambio, allorchè il fallimento sarà seguito avanti l'accettazione, e in tempo prossimo alla decozione, e non più distante di giorni cinque. *Reg. Costit. lib.* 2 *tit.* 16 §. 28. *Editto per la Sardegna dei* 30 *Agosto* 1770 *cap.* 4 §. 28.

Tali statuti però prescriventi un termine fisso non operano che una prova presuntiva contro il debitore fallito; dimmierachè, se un negoziante fallisse entro il termine da essi indicato, cioè fra l'operazione mercantile, o contratto da lui precedentemente fatto; ed il susseguito fallimento, si dovrà certamente tal contratto, o negozió in virtù dello stesso Statuto presumere fraudolento, e doloso, e fatto perciò in tempo della di lui prossima decozione: imperciocchè dovendo la presunzione legale cedere sempre alla verità, ragion vuole che se al tempo del contratto non abbia il ne-

Digitized by Google

goziante dati bastanti segni del suo futuro mancamento, e decozione, o continuando a comparire nella piazza con lo stesso credito di prima, o coprendo destramente fino a quel tempo che gli possa riuscire, il suo stato di decadenza, o che una impensata disgrazia lo abbia tosto reso insolvendo, si debbano sostenere, ed essere validi quei cambj, contratti, o negozj da esso lui fatti nel tempo che era comunemente tenuto in buon credito; e che ciascuno pubblicamente avrebbe seco lui contrattato, benchè intrinsecamente, e realmente decotto: così per il contrario se dal fatto apparisca, che egli, prima anche del tempo prefisso dallo Statuto, era in prossimo stato di fallire, non dee più aver luogo la disposizione legale. *Decisione del Senato di Torino dei 24 Giugno 1737 refer. Caissotti nella causa Ambrosini, e Boccalini creditori della società de' Desdier contro l'Ebreo Abramo Levi. Rota Rom. in rom. litter. camb. 4 Aprilis 1718 e presso il Salgado nel labyr. credit. decis. 210 n. 8. Scaccia de com. §. 2 gloss. 5 n. 405 et seq. Casareg. de com. disc. 6 n. 18 et seq. disc. 75 n. 7 8 et 9 et disc. 152 n. 15 et 16. Roccus respons. legal. not. 37 n. 11 et respons. 10 n. 18 tom. 2. Card. De Luca de regal. disc. 115 n. 11. Gratian. discept. forens. cap. 391 n. 18. Ansald. de com. disc. 4 n. 17 et disc. 5 n. 12.*

Tanto più che gli Statuti annullanti i contratti de' negozianti che falliscono fra un certo termine da loro prefisso, debbono intendersi secondo il gius comune, in virtù della passiva interpretazione, che da esso sempre ricevono; laonde non possono comprendere se non se quei contratti, nei quali vi concorre, o si può presumere la frode, e la collusione d'ambi i contraenti; quindi simili disposizioni non possono ravvisarsi, che unicamente dirette ad evitare le frodi, che in danno de' creditori possono farsi dai negozianti prossimi al fallimento. *Leg. 1 in princ. Leg. 6 §. 7 ff. quae in fraud. credit. Rota Florent. in liburnens. praelation. decis. 17 Augusti 1741 et decis. 32 n. 10 thes. ombros. tom. VIII. De Luca de camb. disc. 25 n. 9 et 10. Stracca de decoctor. part. 3 n. 26 et seq.*

Non però già quei contratti, che per la buona fede almeno di chi lia contrattato col fallito, o col prossimo al fallimento sarebbero *de jure* validi, e sostenibili, come per cagion d'esempio, se taluno fallito, o prossimo ad esserlo, venda merci, o faccia qualche girata di cambiale, ed il compratore, o giratario, ignorando il di lui attuale, o vicino fallimento abbia pagato il prezzo,

o la valuta in contanti, nel qual caso la compra, o girata sarebbe *de jure* valida. *Card. de Luca de camb. detto disc.* 25 *n.* 16 *et* 17. *De Hevia comm. terrest. lib.* 2. *cap.* 26 *n.* 40. *Roccus. de decoct. not.* 40 *n.* 115 *et not.* 48 *n.* 146 *et seq. Casaregis de com. disc.* 48 *n.* 1 *et disc.* 51 *n.* 8. *Vedi Girata.*

Si osservi quindi con quanta precisione, e saviezza ha stabilite queste massime la nostra Regia Legge *al libro* 3 *tit.* 33 §. 13 nei seguenti termini, ivi. « Quando sarà » incominciata la causa di detta ces» sione de' beni, o che sia in qua» lunque forma introdotto il giu» dizio di concorso, ogni pagamento » che si facesse dal debitore a qual» sivoglia de' creditori, si avrà per » illegittimo, e nullo, obbligando i » medesimi a quello rimettere nella » massa commune: e lo stesso si os» serverà quanto agli altri paga» menti, o alienazioni che potes» sero giudicarsi fatte in frode dei » creditori, come si presumerà, sem» pre che seguano in tempo pros» simo al fallimento ».

Conformandosi i nostri Magistrati a questi savj principj, sono in pratica di ammettere i capitoli diretti a provare, che il creditore abbia ottenuta una ordinanza di condanna contro il suo debitore nel tempo che questi era fallito, affinchè la sollecita vigilanza d'un creditore non pregiudichi le ragioni che competono agli altri. *Sentenza del Consolato di Torino dei* 21 *Settembre* 1783. *Refer. Ghiliossi nella causa de' fratelli Bertola, contro i creditori del già negoziante fallito Calliano.*

§. IX.

Posti tali principj, e stando ai termini del gius comune, ne deriva in conseguenza, che quando non si può avere una certa, e concludente prova della scienza del fallimento, si deve ammettere, come in materia per lo più difficile a provarsi, anche quella per via di congetture; laonde riducendosi in tal caso la questione a cosa di puro fatto, più che di ragione, non si può per decisione d'ogni fatto contingibile dare da principio una regola certa, ma è d'uopo lasciarla al retto arbitrio del Giudice, come tutte le altre materie congetturali; quindi non basterà il provare, che il contraente col fallito avesse qualche dubbio della di lui futura decozione, giacchè in que' casi, ne' quali si ricerca la scienza, non basta la dubbiezza, o sospetto; laonde, che alcuno non sia pronto, o che sia difficile al dovuto pagamento, è ben diverso dall'essere riputato per decotto, e fallito; e non deve perciò attendersi, che possa sospettarsi tale da qualcuno meglio informato dello stato

Digitized by Google

pericoloso d'un negoziante, se dagli altri è riputato solvendo. *Gratianus discept. forens. cap.* 391 *n.* 22 *ed ivi. De Luca n.* 19. *Roccus de decoct. mercat. not.* 40. *Cardin. de Luca de camb. disc.* 25 *n.* 8. *Ansald. de com. disc.* 4 *n.* 19.

§. X.

Se il negoziante si è poi palesato colla sua fuga, o latitanza per fallito, o sia presso la piazza notoriamente tenuto per decotto, o prossimo al fallimento per i segni, ed indizj che pubblicamente abbia dati, resterà allora con ciò provata la scienza di tal decozione, o attuale, o prossima in chi con esso lui abbia contrattato; imperciocchè dalla scienza che si ha comunemente dagli altri negozianti della piazza, si dee presumere anche la medesima in colui che ha in tal guisa operato collo stesso decotto, e molto più allorchè siano seguiti atti giudiziali, o altri pubblici fatti in odio del medesimo, comprovanti la di lui decozione. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 14 *n.* 4 5 *et* 6. *Rota Rom. presso il Cenc. de censib. decis.* 85 *n.* 5 *et* 6. *De Hevia commer. terrestr. lib.* 2 *cap.* 26 *n.* 46. *Roccus de decoct. mercat. not.* 49 *n.* 149 *et seq. Scaccia de com.* §. 2 *gloss.* 5 *n.* 299. *Casareg. de com. disc.* 63 *n.* 8 *et* 9.

§. XI.

Ad ogni modo però gli è sempre necessario in questo particolare, il considerar bene le circostanze del caso che occorre in pratica, e riconoscendosi che al tempo del contratto, cambio, o altro negozio da lui fatto, avea già dati pubblici, non equivoci segni del suo cattivo stato, e dell'impotenza al pagamento, i quali dal retto arbitrio del Giudice possono essere valutati sufficienti a far credere fin d'allora imminente la di lui decozione, si dee allora giudicare, ch'egli fosse fin da quel tempo in un prossimo, e latente fallimento, benchè avesse ancora di fatto praticata la piazza fino alla attuale decozione. *Rota Rom. in Rom. liter. camb. decis.* 4. *Aprilis* 1718. *Ansald. de com. disc.* 3 *n.* 12 *et* 13 *et disc.* 94 *n.* 7 17 18 *et* 19. *Card. De Luca de camb. disc.* 25 *n.* 7 *et seq. Casareg. de com. detto disc.* 152.

§. XII.

Come neppure potrà dirsi un negoziante in prossimo stato di fallimento sino da quel tempo, in cui veramente era non solvendo, quantunque apparisse il suo debito maggiore del suo patrimonio; mentre questa circostanza benchè sia valevole congettura a provare il pros-

simo fallimento, non è però per se sola sufficiente, potendo taluno in un tempo non avere tanto di patrimonio, o sostanze bastevoli a coprire tutto il suo debito, ed essere totalmente in credito, e stima appresso la piazza, come se fosse di fatti solvendo: è quindi la stima pubblica, ed il credito valutabile in un negoziante per un capitale, onde potersi di nuovo rimettere in ottimo, ed opulento stato da far onore ai di lui impegni, e nulla opererebbe in contrario, quando si provasse che presso a taluno più intimo di esso lui, fosse stato in qualche sospetto di prossimo fallimento. *Rota Rom. detta decis.* 4. *Aprilis* 1718 §. *ut etiam, vers. ea valida ratione. Rota Genuens. de mercat. decis.* 168 *per tot. Stracca de decoctor. part.* 2 *in princ. Gratian. disceptat. forens. cap.* 391 *n.* 18 21 *et* 22. *Casareg. de com. disc.* 76 *n.* 7 *et* 8. *disc.* 152 *n.* 33 *et seq.*

§. XIII.

Per dichiarare un negoziante fallito, e che possa realmente dirsi tale, non è necessario che egli abbia debiti in tutte le piazze mercantili, ma è più che bastante che i suoi debiti di gran lunga superino i proprj assegnamenti, onde poter soddisfare i di lui creditori. *Scaccia de com.* §. 2 *gloss.* 5 *n.* 173 *Ansald. de com. disc.* 5 *n.* 16. *Roccus de decoct. mercat. not.* 5 *n.* 16 *et* 17. *Menoch. de arbitrar. lib.* 2 *cas.* 87 *n.* 13.

§. XIV.

La scienza quindi del fallimento dee sempre dedursi, o dalla pubblica fama, ed estimazione, da cui unicamente si misura lo stato de' negozianti; *Casareg. de com. disc.* 152 *n.* 23 *e nel camb. istruit. cap.* 2 *n.* 48. *Ansald. de com. disc.* 11 *n.* 16, o dalle congetture, e presunzioni che possono cadere sovra colui che contratta col fallito, come sarebbe per cagion d' esempio dall' amicizia, e famigliarità d' un fallito col di lui cessionario, dalla cessione fatta poco prima del pubblico, e reale fallimento, e dalla ricusata accettazione delle sue cambiali: dalla conculcazione, e reiterazione di più richieste fatte nel giro di pochi giorni dal creditore per essere reintegrato, e messo al coperto de' suoi averi: dall' affettata cautela del creditore per mettersi al coperto del suo credito, prescelta la strada più difficile, e più lunga per essere soddisfatto, affine di evitare d'entrar in concorso cogli altri creditori, dichiarato il fallimento, ed altri simili, che possono all' occorrenza ponderarsi dal savio Giudice, che dovrà

Digitized by Google

valutarne il peso, onde reputare la scienza vera, perfetta, e concludente a tutti gli effetti, e pregiudizj di ragione. *Rota Florent. decis.* 69 *n.* 6 7 8 9 *et* 10 *tom. III. thes. ombr. Card. de Luca de usur. disc.* 34 *n.* 10 *et* 11. *Roccus de decoct. mercat. not.* 32 *n.* 99 *et* 110. *Marquard. de jur. mercat. lib.* 2 *cap.* 13 *n.* 60. *Dupuy des lettres de change chap.* 11 §. 2 *et* 3. *Menochius de praesumpt. lib.* 5 *praesumpt.* 3 *n.* 111. *Gaitus de credito cap.* 2 *tit.* 7 *n.* 2393.

§. XV.

Dopo che un negoziante sarà fallito, perde tutte le sue azioni, e ragioni sovra il proprio patrimonio, onde non può più agire, nè convenire, giacchè resta privato di tutti i diritti attivi, e passivi, quali s'intendono tosto passati ne' di lui creditori, o nei loro deputati, nella stessa guisa radicati, che ad esso lui lo erano prima del fallimento. *Leg.* 17 *in princ. ff. de recept. qui arbitr. Rota Florent. decis.* 41 *n.* 12 *tom. IV. thes. ombros. Thesaur. decis.* 201 *n.* 7. *Roccus de decoct. mercat. not.* 97 *n.* 279 *et seq. Merlin. de pignor. lib.* 4 *quaest.* 135 *n.* 2. *Casareg. de com. disc.* 53 *n.* 13 *disc.* 46 *n.* 47 *et disc.* 133 *n.* 4. *Salgado labyr. credit. part.* 1 *cap.* 6 *n.* 5 6 7 *et* 8.

§. XVI.

Non può quindi il fallito amministrare il di lui patrimonio, nè validamente disporre di cosa alcuna in pregiudizio de' suoi creditori, anzi nemmeno confessare, o volontariamente, e spontaneamente cedere. *Rota Florent. decis.* 24 *n.* 30 *tom. IX. thes. ombros. De Franchis decision. neapolit. decis.* 55 *n.* 2. *Olea de cession. jur. tit.* 2 *quaest.* 1 *in princ. Salgado labyr. credit. part.* 1 *cap.* 14 *n.* 20 *et* 21.

Questa regola però patisce la sua eccezione, riguardo alla quale, benchè l'infelicità dello stato di un fallito faccia sì, che i suoi detti, e le di lui confessioni si abbiano, quanto all'effetto civile, sempre per sospette, pure debbono avere la sua forza, allorchè sono amminicolate, ed hanno i debiti riscontri di verità, la quale ad ogni persona in qualunque stato che sia non solo non è proibita, ma lecita, necessaria, ed indispensabile, principalmente per via di ricognizione di buona fede, semprechè tende a sgravare la propria coscienza, che si è una confessione di ragion naturale. *Detta Rota Florent. loc. cit. n.* 31. *Surdus decis.* 25 *n.* 3 *et seq. Rota presso il Salgado in labyr. credit. decis.* 3 *n.* 5 *e presso l' Ansaldo decis.* 11 *n.* 12. *Card. de Luca de credito disc.* 44 *n.* 6 *et de camb. disc.* 7 *n.* 8.

Digitized by Google

Quindi pure le dichiarazioni fatte da un fallito con buona fede, e senza alcuna speranza di lucro anche in proprio pregiudizio, siccome non si fanno senza spirito di verità, debbono essere attendibili, giacchè non si presume mai, che alcuno soffra pazientemente, che si scriva, o s'inventarizzi qualche cosa contro se medesimo. *Leg.* 13 *in princ. vers. neque enim. cod. arbitr. tutel. Detta Rota Florent. n.* 40 *et* 55.

§. XVII.

Affinchè un atto, o qualunque altra operazione del fallito possa dirsi fatta in frode de' suoi creditori, egli è d'uopo che si riconosca principalmente diretta a fraudarli; *Leg.* 1 §. 2. *Leg.* 10 §. 1 *et leg.* 17 *ff. quae in fraud. credit.* o almeno quando sia di tal natura che implicitamente contenga in se il danno, e la frode, come accade nelle alienazioni meramente lucrative, che sempre diconsi fraudolente, benchè i contraenti facciano l'atto con buona fede, bastando in tal caso la frode del pregiudizio, benchè non v'intervenga quella dell' animo, e della volontà. *Detta Leg.* 17 §. 1. *Card. de Luca de judic. disc.* 40 *n.* 27.

§. XVIII.

Seguito, e pubblicato il fallimento d'un negoziante, o per essersi egli assentato dalla piazza, o per avere dato il suo bilancio, o in qualunque guisa che possa essere accertato, deve il Giudice competente procedere tosto per cautela de' creditori al sequestro, ed inventario di tutti i beni, ed effetti al medesimo appartenenti, non menò che dei libri, e scritture che lo stesso fallito avrà lasciati. *Leg.* 7 §. 1 *ff. quib. ex caus. in possess. eat. Leg.* 5 *in princ. ff. de requir. reis. Stracca de decoct. mercat. part.* 2 *n.* 14 *et part.* 7. *n.* 24. *Roccus de decoct. mercat. not.* 6 *n.* 19 *et* 20. *Ansald. de com. disc.* 38 *n.* 21. *Gratian. discep. forens. cap.* 78 *n.* 24.

Tale è la pratica di tutte le piazze di commercio, ed in questi Stati si osserva lo stesso, essendo prescritto dalle Regie Leggi, che il Magistrato del Consolato tosto avuta la notizia, che qualche banchiere, negoziante, o mercante abbia abbandonata la casa, o negozio, come pure ogni qual volta ne succeda altrimenti il fallimento, debba tosto far procedere al sigillamento, ed inventario di tutti i libri, scritture, ed effetti, deputando un economo fedele per la conservazione di essi a prò de' creditori, insino a che se ne istituisca il giudizio di concorso sul patrimonio dello stesso fallito. *Reg. Costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 6

Digitized by Google

§. 11. *Editto per la Sardegna del* 30 *Agosto* 1770 *cap.* 8 §. 1.

Quindi con un pubblico proclama palesando l'occorso fallimento, si ordini con termine fisso, e con penale, che s'indichino, e consegnino al Tribunale i beni, effetti, od altro al fallito appartenenti, e da chiunque ritenuti, non meno che i crediti che avesse ciascuno verso il fallito. *Leg.* 4 §. 4 *ff. de condict. ob turpem caus. Leg.* 15 *ff. de praescript. verb. Stracca de decoct. part:* 7 *n.* 15 *et* 19. *De Hevia comm. terrest. lib.* 2 *cap.* 26 *n.* 30.

Tanto si è pure prescritto dalla nostra Regia Legge *lib.* 5 *tit.* 33 §. 15 *e* 16, come vedrassi più specificamente all'articolo *Giudizio di concorso*, e di più che i debitori di quel banchiere, o mercante che sarà bancorottiere, debbano notificare fedelmente il loro debito al Consolato nel termine di giorni quindici, se saranno nel luogo dove si trova il Consolato, e di tre mesi se abiteranno in altre parti di questi Stati, dopo chè sarà fatto noto il fallimento con pubblico proclama; e mancando di ciò fare, incorrano nella pena del quadruplo. *Dette Regie Costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 6 §. 9. *Editto per la Sardegna del* 30. *Agosto* 1770 *cap.* 8 §. 4. *Sentenza del Consolato di Nizza del* 11. *Aprile* 1765. *Refer. Ratti nella causa del Regio Fisco del Commercio, contro N. N. condannato per tal motivo alla pena del quadruplo del suo debito, e nelle spese.*

§. XIX.

Deve pure obbligarsi il fallito ad istanza de' creditori a dichiarare, e manifestare tutti i di lui beni, ed effetti, e ad esibire i suoi, libri, e scritture, non meno che un distinto, ed esatto bilancio de' suoi crediti, e debiti, delle cause che lo indussero al fallimento, delle somme da esso lui esatte, e delle perdite sofferte prima della decozione, ed a palesare ogni altra cosa, che possa interessare la massa de' di lui creditori. *Stracca de decoctor. part.* 7 *n.* 1 *et* 2. *Roccus de decoct. mercat. not.* 12 *n.* 40 *et* 41. *De Hevia comm. terrestr. lib.* 2 *cap.* 26 *n.* 31. *Mascard. de probat. lib.* 2 *conclus.* 819 *n.* 58.

Anzi ella è massima de' nostri Magistrati di ammettere le prove, che sono dirette a verificare, che nel bilancio del fallito siasi omesso di portare la consegnenza de' beni stabili posseduti da un fallito, sebbene si vogliano affetti a preventive speciali ipoteche. *Sentenza del Consolato di Torino dei* 22 *Maggio* 1783. *Refer. Ghiliossi nella causa della Ragion di negozio Audoli, e Comp. contro Giorgio, Peretti, e Bruno.*

§. XX.

Si darà quindi, non tanto al fallito istesso, che ai di lui beni, un curatore. *Vedi Curatore.*

§. XXI.

Non è d'uopo che per parte del Giudice s'inibisca al fallito l'amministrazione de' beni, ed ogni alienazione de' medesimi: giacchè col sequestro istesso s'intende interdetta la facoltà che ad esso lui competeva sovra ogni suo effetto, dal che tacitamente s'induce la nullità, ed inefficacia di qualunque atto, od operazione dal medesimo fatta. *Leg.* 17 *in princ. ff. de recept. qui arbitr. Roccus de decoct. mercat. not.* 45 *n.* 136 *et* 137. *Salgado labyr. credit. part.* 1 *cap.* 14 *n.* 11 12 16 *et* 17. *De Hevia comm. terrest. lib.* 2 *cap.* 26 *n.* 43 *Casareg. de com. disc.* 75 *n.* 1 *et* 3 *et disc.* 133 *n.* 4.

Il possesso però, e la proprietà de' beni del fallito non s'intende tolta pel sequestro patito su i medesimi, ma soltanto l'amministrazione, e la custodia; e potrà egli per tal ragione esercire tutti quei diritti che dipendono dalla proprietà, e possesso, quando però non siano in pregiudizio de' suoi creditori. *Stracca loc. cit. part.* 7 *n.* 9. *Roccus detto tit. not.* 52 *et* 53 *n.* 155 *fin al* 161. *Salgado labyr.*

credit. part. 1 *cap.* 14 *n.* 76 83 89 90 *et* 91.

§. XXII.

Diversi Autori, fondati sulla disposizione della *Legge* 6 §. 2 *ff. quae in fraud. credit.* pensano, che il fallito possa ripudiare l'eredità ad esso lui deferta in pregiudizio de' suoi creditori, cosicchè succedano ad essa i figliuoli, ai quali si sarebbe deferta dopo la di lui morte naturale; e ciò perchè non essendo la ripudiazione un'alienazione, o donazione, che possa dai creditori rivocarsi, ma soltanto un non acquisto, ossia una facoltà, e potenza di acquistare, non possa perciò, essere trasferita, nè esercitarsi dai creditori, ai quali soltanto compete il dritto su i beni posseduti dal debitore. *De Franchis decis.* 101. *Surdus decis.* 140 *n.* 3 *fin al* 10. *Menochius de adipisc. remed.* 3 *n.* 160. *Gratian. discept. forens. cap.* 272 *n.* 24 *fin al* 30.

Benchè paja assai fondata questa dottrina in termini di ragione, io però debbo riflettere, che non può essa aver luogo, se non se nel caso in cui non sia per anco instituito il giudizio di concorso su i beni del fallito, o d'un debitore, allorchè si tratta che abbia fatta la cessione de' beni, e quindi, penso con altri più classici autori, che non possa

Digitized by Google

più egli ripudiare l'eredità ad esso lui deferta dopo il giudiziale concorso in frode de' creditori; imperciocchè essendogli allora interdetta l'amministrazione, s'intende egli privato anche della facoltà di ripudiare, e cedere qualunque cosa che possa essere pregiudiziale agl'interessi de' creditori: nel supposto caso perciò il curatore, o i deputati ai beni del fallito, previo un giudiziale decreto, potranno accettare l'eredità ad esso lui deferta, nella stessa guisa, che può accettarsi l'eredità d'un furioso, pupillo, e simili dal curatore, ed amministratore de' loro beni; tanto più nel nostro caso che ogni volontà, e facoltà del fallito resta dopo l'intentato concorso trasferta nel Giudice, e i di lui creditori. *Leg.* 17 *in princ. ff. de recept. qui arbitr. Leg.* 6 *ff. de verb. obligat. Rota Genuens. de mercat. decis.* 83 *n.* 10 *Fab. in cod. lib.* 6 *tit.* 11 *defin.* 39 *et tit.* 12 *defin.* 21. *Stracca de decoct. part.* 3 *n.* 28. *Scaccia de com.* §. 2 *gloss.* 5 *n.* 329 *et* 445. *Roccus de decoct. mercat. not.* 44 *et* 45 *per tot. Casareg. de com. disc.* 209 *n.* 20 *et* 21.

§. XXIII.

Qualunque obbligazione de' beni fatta da un fallito, o da chi è in tempo prossimo al fallimento è nulla, benchè constasse del vero debito precedente, mentre non può più egli riconoscere il suo debito in pregiudizio degli altri creditori; laonde un tal creditore deve entrare in massa cogli altri aventi soltanto azione personale senza privilegio *Leg.* 24 §. 3 *ff. de reb. auct. jud. possid. Reg. Costit. lib.* 3 *tit.* 33 §. 13 *detta Sentenza del Consolato di Nizza dei* 26 *Agosto* 1784. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 83. *Stracca de decoctor. part. ult. tit. qui potiores n.* 17. *Gratian. discept. forens. cap.* 391 *n.* 12 13 *et* 14. *Menoch. de praesumpt. lib.* 5 *praesumpt.* 3 *n.* 41.

Trattandosi però d'un saldo di conti procedenti da un vero debito di cui consti dal libro del negozio, potrà la detta obbligazione esser valida, poichè la medesima si considera di quella natura per la quale il debitore potea essere pulsato; essendo eguale *in jure*, che taluno possa essere obbligato, ed obbligarsi di fatto; laonde non potrà in questo caso opporsi di nullità alla scrittura fatta da un fallito, salvo nel caso che sia provato il dolo tra i contraenti. *Leg.* 7 *ff. quod falso tutore auctore. Leg.* 3 §. 3 *ff. pro socio. Franchius decis.* 55 *n.* 5 6 *et* 7. *Stracca loc. cit. Gratian. discept. forens. cap.* 391 *n.* 15 *et* 16. *Roccus de decoct. mercat. not.* 39 *n* 115 *et* 116.

Digitized by Google

§. XXIV.

Se il fallito dasse in pagamento qualche somma a taluno de' suoi creditori, o consegnando ad esso un pegno, o merci per sicurezza del di lui credito, oppure dovendo *in diem*, pagasse al presente, sarà il tutto nullo, e dovrà rivocarsi comecchè fatto in frode degli altri creditori. *Leg.* 10 §. 12 *et leg.* 24 *et tot. tit. ff. quae in fraud. credit. Rota Genuens. de mercat. decis.* 83 *n.* 12. *Stracca de decoct. part.* 3 *n.* 28. *Scaccia de com. et camb.* §. 2 *gloss.* 5 *n.* 445. *Roccus de decoct. mercat. not.* 18 *n.* 88.

§. XXV.

Non potrà neppure un fallito dotare la di lui figlia in frode dei suoi creditori. *Leg.* 10 §. 14 *et leg.* 25 §. 1 *ff. quae in fraud. credit.* Laonde sarà tenuto il marito della figlia alla restituzione della ricevuta dote, allorchè egli sarà partecipe della frode; se però egli non ne sia consapevole competerà allora l'azione ai creditori contro la sola figlia dotata. *Detta leg.* 25 §. 1. *Roccus de decoct. mercat. not.* 80 *et* 81.

§. XXVI.

Sarà parimente nulla, e revocabile ogni liberazione, o remissione d'un debito fatta dal fallito ad un suo debitore, e dovrà questi perciò rientrare nella prima di lui obbligazione: *Leg.* 17 *in princ. ff. quae in fraud. credit.* non meno che la liberazione del fidejussore, che aveva accettato dal di lui debitore; *Leg.* 25 *in princ. ff. eod.* e la remissione del debito fatta al fallito dalla di lui moglie per causa di dote costituenda. *Detta leg.* 10 §. 14 *ff. eod. De Hevia comm. terrest. lib.* 2 *cap.* 26 *n.* 15 *et* 22. *Stracca de decoct. part.* 3 *n.* 28 30 31 *et* 32. *Roccus de decoct. mercat. not.* 26 *n.* 82 *et* 83.

§. XXVII.

Dovrà pure restituirsi a favore dei creditori qualunque merce comprata dal fallito, allorchè il compratore sarà consapevole della frode, poichè altrimenti ogni alienazione fatta con titolo oneroso non può più revocarsi: *Leg.* 5 *cod. de revoc. his quae in fraud.* e trattandosi contro colui che ha un titolo oneroso, è d'uopo provare il dolo d'entrambi i contraenti; all'opposto però si è in colui che possiede con titolo lucrativo, contro di cui basta che i creditori siano pregiudicati per rivocare ogni operato. *Leg.* 1 *in princ. Leg.* 6 §. 8. *Leg.* 10 *in princ. et* §. 2 *ff. quae in fraud. credit. Gratian. discept. forens. cap.* 391 *n.* 11.

Digitized by Google

§. XXVIII.

Arrestato un fallito fuggitivo da uno de' suoi creditori, e venendo a questi fatto lo sborso del di lui debito, affinchè si liberi egli dalle mani del medesimo, qual azione compete agli altri creditori. *Vedi Creditore*.

§. XXIX.

Dati tali principj sarà facile l'indagare la natura del fallimento, mentre si avrà sempre questi per doloso, ogni volta che si riconosca seguito con espressa, o presunta frode dei creditori, od alienando i beni, od intricandoli, o consumandoli, oppure occultandoli in qualunque guisa con dolo in pregiudizio, e danno dei medesimi. *Leg.* 21 *in princ. ff. de Peculio. Stracca de decoct. part.* 1 *n.* 3 *part.* 2 *n.* 2 *part.* 3 *n.* 26 27 28 *et* 29. *Scaccia de com.* §. 7 *gloss.* 5 *n.* 149. *Roccus de decoct. mercat. not.* 2 *n.* 6. *De Hevia comm. terrest. lib.* 2 *cap.* 26 *n.* 7 10 *et* 11.

§. XXX.

Da varie legislazioni d'Europa si sono pure indicati quali fallimenti debbano reputarsi per dolosi; come in Francia *dall'Ordinanza del commercio, del* 1673. *tit.* 11. *artic.* 10 *e* 11 *e Dichiarazione del Re dei* 11 *Gennajo* 1716. In Spagna *dal lib.* 5 *recap. tit.* 19 *leg.* 1 2 5 *e seg.* Nello Stato Romano *dalla Bolla del sommo Pontefice S. Pio V. del* 3 *Novembre* 1750. In Olanda *dall'Ordinanza del* 7 *Ottobre* 1662 *art.* 14. In Genova *dallo Statuto di quella Repubblica lib.* 4 *cap.* 7. In Toscana *dallo statuto di mercanzia lib.* 3 *dei cessanti.*

In questi Stati si è poi più specificamente prescritto, che ogni banchiere, negoziante, o mercante ritirandosi dalla sua casa, e dal negozio, o banca senza lasciarvi i libri, inventarj, e bilancj sia reputato per fallito doloso; che s'abbia anche per tale, quando dopo aver lasciati tali libri, e bilanci risultasse essere stati tenuti con frode, ed inganno nell'intrinseco dei medesimi: e che sia pure tenuto per fallito doloso, ossia bancarottiere fraudolente chi avesse occultato gli effetti del negozio in pregiudizio de' creditori, o dichiarato qualcheduno creditore per maggior somma di quella che gli fosse legittimamente dovuta. *Reg. Costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 6 §. 1 2 *e* 3. *Editto per la Sardegna dei* 30 *Agosto* 1770 *cap.* 8 §. 6.

Uniformi a questa disposizione, sono le Sentenze del Consolato di Nizza *del* 4 *Agosto* 1763 *Refer. Valperga nella causa del Regio Fisco*

del commercio contro N. N. negoziante fallito in Oneglia, condannato alla pena d'anni 10 *di Galera, e l'altra dello stesso Magistrato del* 6 *Agosto* 1765. *Ref. Ratti nella causa dello stesso Regio Fisco contro gli N. N. condannati il primo ad anni cinque, ed il secondo ad anni tre di galera, giacchè per tali motivi furono considerati come falliti dolosi.*

§. XXXI.

La pena de' falliti dolosi ella è universalmente rigorosa, ed in più luoghi è portata fino all'ultimo supplizio.

In Francia dalla sovracitata ordinanza del commercio *art.* 12 è imposta la pena di morte ai bancarottieri, ossian falliti dolosi, e vi sono degli esempj di condanna di simil pena, *come si è la Sentenza del Castelletto di Parigi dei* 12 *Settembre* 1682 *proferta in contumacia contro il bancarottiere Durand della stessa Città*, ed a quelli che favorissero il fallimento l'emenda di Lire 1500 oltre il doppio di ciò che avessero occultato, o chiesto, da cedere a benefizio dei creditori. *Detta ordin. art.* 13; anzi colla dichiarazione del Re *degli* 11 *Gennajo* 1716 fu stabilita contro questi la pena della galera.

La giurisprudenza però di quei Tribunali ha mitigata la pena della morte contro i primi, commutandola in altre afflittive, come il bando, e la Galera; e queste pene medesimamente non s'infliggono, che allor quando il fallito e convinto di frode manifesta.

In Inghilterra il bancarotto fu punito leggiermente sino al tempo di Enrico IV. in cui la frequenza dei fallimenti fraudolosi indusse questo Principe a cangiare le pene miti de' suoi Predecessori, in quella della morte. *Windham Beawes lex mercat. art. Bankruptcy.*

In Olanda si lascia all'arbitrio dei Giudici lo stabilimento delle pene contro i bancarottieri, che si regola secondo l'esigenza de' casi. *Ordin. dei* 7 *Ottobre* 1662 *art.* 14.

In Spagna sono notati d'infamia i falliti dolosi; oltre le pene arbitrarie secondo la qualità della colpa, e de' negozj, sono privati in perpetuo dall'uffizio de' negozianti, banchieri, o mercanti, e d'ogni altra amministrazione, sotto pene rigorose, e della perdita de' beni applicandi alla Regia Camera. *Lib.* 5 *recapit. tit.* 19 *leg.* 2 5 6 *et* 7.

Nello Stato Romano si puniscono i falliti dolosi con pene afflittive estensibili fino alla morte. *Detta Bolla di Pio V. del* 3 *Novembre* 1570.

Nella Repubblica di Genova si procedeva anche criminalmente con-

Digitized by Google

tro un fallito doloso, e gli s'infliggono pene corporali arbitrarie, esclusivamente alla morte. *Statut. Genuens. lib.* 4 *cap.* 7 §. *Si videbitur.*

In questi Stati, come ho già rapportato al §. v., la pena ordinaria de' falliti dolosi è la galera perpetua estensibile sino alla morte: per la Sardegna però oltre all'infamia si puniscono colla pena d'anni dieci di galera estensibile alla galera perpetua. *Detto Editto cap.* 8 §. 5.

Procedono altresì i nostri Magistrati del Consolato contro quei banchieri, negozianti, o mercanti che ritirandosi dalle loro case, negozj, e banche abbiano lasciati i libri, ed inventarj non tenuti secondo la forma ai medesimi prescritta, e li puniscono con quelle pene, che credono più adattate alla gravezza de' rispettivi mancamenti. *Reg. Costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 6 §. 1 2 3 *e* 8. *Detto Editto per la Sardegna cap.* 8 §. 6 *e* 7. *Sentenza del Consolato di Nizza del* 1 *Luglio* 1751. *Refer. Ratti nella causa del Regio Fisco del commercio contro la mercantessa N. N. condannata alla pena di duplicata pubblica fustigazione, all'infamia, e a non potere mai più esercire la mercatura nè per se, nè per mezzo d'altri: altra Sentenza dello stesso Magistrato del* 7 *Marzo* 1763. *Refer. Raynardi contro il Droghiere N. N. fallito doloso condannato alla pena della galera perpetua, ad essere notato di perpetua infamia, e descritto nella pubblica Tabella esistente nella segreteria del Consolato.*

E talmente presso di noi è protetta la buona fede, che con savia precauzione ha di più stabilito la stessa Regia Legge, che il padre, e l'avo paterno del fallito, siano pure obbligati per i debiti del medesimo, salvo che prima d'intraprendere il negozio fosse stato emancipato, e vissuto separatamente da loro; oppure eglino avessero protestato, che non s'intendevano contrarre veruna obbligazione per il commercio del figlio; e ciò nell' uno, e l'altro caso, per mezzo di un atto che si faccia pubblicare dal Consolato, e rimanga sempre esposto, ed affisso nella segreteria del medesimo; se però anche in questi casi risultasse, che abbiano avuto nel fallimento qualche partecipazione, connivenza, o colpa, sono non di meno tenuti. *Dette Regie Costit. lib.* 11 *cap.* 6 §. 4, lo che pure costantemente si è osservato dai nostri Magistrati. *Sentenza del Consolato di Torino del* 13 *Marzo* 1739. *Refer. Capra d'Azano nella causa Bertone, e Piatti contro Rivarivot, e Francisotto: altra Sentenza del* 14 *Aprile dello stesso anno Refer. Ca-*

pra d'Azano nella causa Persico, e compagnia, contro Clappier; altra del 2 Giugno 1747. Refer. Augusto nella causa Favre contro Bertolino: ed altra del 23 Novembre 1756. Refer. Sclarandi Spada nella causa Goya contro Goya.

§. XXXII.

Ai falliti dolosi non è neppure permesso il benefizio della cessione de' beni, giacchè essendo questo un sussidio per i miserabili non può concedersi a quelli che abbiano talmente disperso i loro beni con dolo, e frode in pregiudizio de' loro creditori, che non possano più rinvenirsi. *Leg. ult. §. ult. ff. quae in fraud. credit. et leg. 1. et 7. cod. qui bon. ced. poss. Ab Ecclesia observat. forens. part. 1 observat. 179 n. 2 et 4 §. ult. instit. de actionib.* Lo che pure ha luogo per quel negoziante, che sapendo non essere egli solvendo, abbia ricevuto del danaro in mutuo. *Leg. 84 ff. de jure dotium. Stracca de decoct. part. 3 n. 9 et 10. De Hevia comm. terrest. lib. 2 cap. 26 n. 20.* Si ammettono però i falliti alla cessione de' beni, qualora consti che siansi resi tali per solo infortunio, e disgrazie sofferte nelle loro negoziazioni; nel qual caso si ammettono anche alla dilazione quinquennale. *Stracca loc. cit. part. 3 n. 10 et part. 4 n. 2 et seq. vers. sed quod. Gratian. discept. forens. cap. 222 n. 17. Roccus de decoct. mercat. not. 54 n. 164. Savary parfait negoc. liv. 4 chap. 4. Vedi Cessione de' beni.*

§. XXXIII.

In questi Stati i banchieri, negozianti, e mercanti non sono ammessi alla cessione de' beni, se prima non si rimetta dai medesimi all' uffizio del Consolato un duplicato dello stato specifico di tutti i loro effetti sì mobili, che immobili, ragioni, azioni, crediti, e debiti, con ispecificazione della loro causa, e coll' espressione del nome, cognome, patria, professione, ed abitazione, e si presentino nello stesso tempo i loro libri, registri delle scritture, e polizze di qualunque sorta; unendo al loro ricorso per la cessione de' beni anche i salvi condotti, e le moratorie, ed il certificato, che farà lo stesso Consolato, d' essersi ciò adempito.

Quindi trovandosi il detto stato fraudolente gl' impetranti s' intendono decaduti dal benefizio della cessione, ancorchè fosse già stata accordata in contraddittorio de' creditori, nè sono più ammessi ad implorarla, nè a godere di tal benefizio. *Reg. Costit. lib. 3 tit. 33 §. 6 8 e 9.*

Debbono inoltre i banchieri, negozianti, e mercanti, impetrato che abbiano il rescritto di cessione de' beni, comparire personalmente all' udienza del Consolato, ed ivi far fede d' essere stati ammessi a detta cessione, e questa loro dichiarazione dee essere letta, e pubblicata dal Segretario, indi esposta al pubblico. *Reg. Costit. loc. cit.* §. 11. *Vedi maggiormente gli articoli Accettazione di lettere di cambio. Accordo. Creditore. Giudizio di concorso.*

FALSITA'. FALSO.

§. I.

La falsità è una supposizione fatta da taluno per distruggere, nascondere, od alterare la verità, in altrui danno, con dolo premeditato, e frode; imitando, per cagion d'esempio, l' altrui segnatura, e scrittura, o producendo un conto falso, e simili, che le leggi puniscono severamente come grave delitto. *Leg.* 23 *ff. ad leg. Cornel. de fals.*

§. II.

Può commettersi la falsità, o in detti, o in fatti, o con reticenza, o con scrittura: commette il falso con detti colui, che faccia una falsa testimonianza, o che dolosamente abbia curato ciò farsi da altri. *Leg.* 1 *in princ. ff. ad leg. Cornel. de fals.*

§. III.

Commettesi questo delitto col fatto da colui che vende con diversi contratti la stessa cosa solidariamente a due persone: che vende qualche gemma finta per vera, oro, od argento di diversa mistura inferiore a quella prescritta dalle leggi Statutarie: che sopprime un testamento, o codicillo: che si serve di false costituzioni: che adopera pesi falsi, e misure, ò corrompe ed altera le pubbliche: che mescola merci cattive, e guaste a quelle di buona qualità affine di esitarle, o apponendo ed alterando i segni, e marche ad effetto d' ingannare i compratori: che suppone un patto: che si serve di false insegne: che assume un falso nome, od altro simile. *Leg.* 2 13 *et* 16 *in princ. et* §§. *seq. Leg.* 21 *et* 27 §. *ult. Leg.* 30 §. 1 *et leg. ult. ff. ad leg. Cornel. de fals. Faber in cod. lib.* 9 *tit.* 13 *defin.* 7 *et tit.* 16 *defin.* 2.

§. IV.

Incorre anche la pena del falso colui che avendo la scienza della falsità d' un istrumento, lo produce in giudizio. *Leg.* 4 *et* 8. *cod.*

Digitized by Google

ad leg. Cornel. de fals. Se però pentito di tale produzione dichiari non volersi più servire dello stesso istrumento, non succomberà alla pena della legge Cornelia, quando però il suo recesso preceda la solenne accusa del falso, ma sarà sempre obbligato alle spese della lite, oltre la multa pecuniaria alla quale dovrà sempre condannarsi; e si dichiarerà, dal Giudice in tal caso, l'istrumento nullo, non già falso, onde minorare la pena al producente. *Detta Leg.* 4 *et* 8 *cod. eod. Faber. in cod. lib.* 9 *tit.* 13 *defin.* 10 *et* 12 *in princ.* A tale riguardo coloro che producono un istrumento sospetto sogliono interrogarsi se vogliano o non servirsi di tal istrumento, giacchè in caso affermativo deve procedersi alla di lui inquisizione. *Faber loc. cit. detta defin.* 12 *n.* 1 *et seq.*

Ma come osserva il De Luca, deve perseverare fino alla sentenza colui che si serve in giudizio d'una scrittura falsa, affinchè possa essere querelato di falsità. *Disc.* 119 *n.* 22 *de regal. anche l' Ansaldo de com. disc.* 36 *n.* 6.

§ V.

Colla reticenza si commette il falso da colui che abbia taciuta la verità in un ricorso, o qualunque altro libello esposto al Principe, o al Magistrato; e generalmente da chi nelle pubbliche scritture, o private, nel rendimento de' conti, e simili abbia dolosamente celata la verità in altrui danno, e pregiudizio. *Leg.* 16 *§. ult. et leg.* 29 *ff. ad leg. Cornel. de fals.*

§. VI.

Si commette finalmente il falso colla scrittura, allorchè la medesima si corrompe, si cangia, le si toglie, o aggiugne qualche espressione, o vi s' inserisce qualche falsità quale sarebbe, per cagion d' esempio, il nome d' un assente come se fosse presente, imitando la di lui segnatura, od in qualunque altra guisa alterando un chirografo in pregiudizio sempre d' un terzo. *Leg.* 1 *§.* 4 *Leg.* 2 23 *et* 28 *ff. ad leg. Cornel. de fals. et leg.* 13 *cod. eod. Leg.* 3 *ff. de fide instrument.*

§. VII.

Quantunque una scrittura sia stata riconosciuta, ed approvata si potrà ciò non ostante impugnarsi in appresso di falsità, ed obbligare la parte all' esibizione di essa. *Leg. penult. cod. de' fide instrument.* Ma sarà liberata da tale esibizione allorchè affermi con giuramento di averla smarrita: così pure non sarà più risponsabile di tal falsità, nè tenuta all' esibizione dopo che sarà

Digitized by Google

emanata la sentenza definitiva senza appello, affinchè le liti non si protraggano all'infinito, e le sopite quistioni non si rinnovino per questa via: *Detta Leg. penult. cod. de fide instrum.* all' opposto però essendo appellabile, e che il Giudice abbia fondato il suo giudicato sovra la stessa scrittura. *Tot. tit. cod. si ex fals. instrum. vel test. judic. erit.*

§. VIII.

Chiunque abbia transatto sovra una scrittura sospetta di falsità non potrà più in appresso impugnarla di falso. *Leg. 7 cod. ad leg. Cornel. de fals.*

§. IX.

Il delitto di falsità, riguardato dalle leggi Romane come assai grave, e per cui era stabilita la pena di morte, si punisce anche al dì d'oggi con pene rigorose ed infamanti, che ognuno può vedere nelle rispettive legislazioni.

In questi Stati sono prescritte diverse pene a questo delitto, secondo che il caso lo esige, e sono esse estensibili sino alla morte, come potrà vedersi nelle *Regie Costituzioni lib. 4 tit. 34 cap. 11 in tutto.*

Ed in materia di cambiale chiunque cedesse la prima, seconda, ed ulterior lettera, cioè quella ad uno, e questa ad un altro onde ne facesse più d'un contratto, si punisce criminalmente come falsario. *Reg. Costit. lib. 2 tit. 16 cap. 3 §. 18. Editto per la Sardegna del 30. Agosto 1770 cap. 4 §. 25. Sentenza del Consolato di Nizza del 10. Aprile 1770. Refer. Ratti nella causa del Regio Fisco del commercio contro il negoziante N. N. condannato per tal motivo ad anni cinque di catena, ed inibito di esercire in perpetuo alcuna negoziazione.*

§. X.

La falsità che non nuoce ad alcuno, non dee essere punita. *Jul. Clar. lib. 2 recept. sentent. §. falsum. n. 35*; quindi un obbligo antidatato col consenso del debitore, e creditore insieme senza che ciò porti alcun pregiudizio ad un terzo non è punibile di falsità. *Cujac. in lib. 5 respons. Pauli ad leg. 3 ff. de fide instrum.*

E quantunque tale antidata possa nuocere ai creditori anteriori del debitore, non sarà perciò il creditore posteriore, che avrà fatta in tal guisa la scrittura di consenso col debitore, tenuto per la commessa falsità, appunto perchè il debitore istesso vi ha consentito. *Detta Leg. 3 ff. de fide instr. Cujac. ibi et tot. tit. eod.*

Digitized by Google

Giova quindi osservare che non ostano ai sovra esposti principj le parole della stessa legge 3 sovracitata: ivi: *magisque debitor quam creditor deliquerit,* imperciocchè la parola *magis* non dee essere intesa comparativamente, come se il Giureconsulto Paolo volesse dire, che il debitore avesse mancato più gravemente del creditore, ma bensì negativamente, che questi non avea alcunamente mancato: nella stessa guisa che dicesi *virtus magis prodest quam nocet, quia nunquam nocet*: sarà dunque soltanto il debitore punito di falso verso i creditori anteriori che non avranno consentito alla supposta obbligazione; il che è conforme allo spirito delle *Leggi* 28 *ff. de Leg. Cornel. de fals. et* 15 *cod. eod.*

§. XI.

La falsità non deve mai presumersi commessa senza che v'intervenga qualche causa, o motivo d'utilità, e tanto meno allorchè si riconosca, che potea facilmente evitarsi, ed ottenersi l'intento senza la medesima, o che ridondi in pregiudizio di colui istesso, che la commette. *Menoch. de praesumpt. lib.* 5 *praesumpt.* 20 *n.* 47 48 *et* 49. *Ansaldus de com. disc.* 27 *n.* 2 *et disc.* 65 *n.* 16. *Casareg. de com. disc.* 149 *n.* 18 19 *et* 25.

§. XII.

La falsità d'un istrumento, e qualunque altra scrittura non prova la falsità del contratto, e convenzione nella medesima stipulata, o contenuta, giacchè l'istrumento è propriamente la scrittura contenente la convenzione, o contratto delle parti, che è diverso dal contratto, o convenzione, come il contenente dal contenuto, talmente che se si perda, o si annulli l'istrumento, non s'intenderà perciò annullato il contratto qualora altrimenti o per testimonj, o in qualunque altra guisa possa provarsi la mente de' contraenti. *Leg.* 4 *ff. de pignorib. et hypot. Leg.* 10 *cod. de fide instrum. et leg.* 17 *cod. de pact. Casareg. de com. disc.* 153 *n.* 18 *et disc.* 199 *n.* 92.

§. XIII.

La sola possibilità, presunzione, o sospetto non visibile di falsità sovra qualunque scrittura, non aggrava in cosa alcuna il producente, ed è per ciò d'uopo che si provi concludentemente dall'avversario; e trattandosi di negozianti nobili, o sommamente accreditati, resta escluso ogni sospetto di falsità, e di frode: quindi per potersi dire una loro cambiale sospetta di falsità, si debbono esigere prove le più indubi-

tale, e chiare, e congetture che siano legali, non bastando quelle dell'uomo. *Cardin. de Luca de camb. disc.* 1 *n.* 19 *disc.* 6 *n.* 8 *et disc. gener.* 27 §. *Questa è la più sciocca. Ansald. de com. disc.* 65 *n.* 14 *et* 16. *Constantin. ad Statut. urb. decis.* 174 *n.* 4. *Casareg. de com. disc.* 202 *n.* 44 *et* 49.

§. XIV.

Il falso presupposto rende nulle, ed inefficaci le disposizioni, ed obblighi, o confessioni, che sovra di esso siano state concepite, od appoggiate, nè può per ciò apportare alcun pregiudizio a chi avrà in tal guisa stipulato. *Leg.* 36 *in fin. ff. famil. ercisc. Leg.* 51 *et* 52 *ff. de pactis. Ansald. de com. disc.* 22 *n.* 7 8 9 15 *et* 16. *Casareg. de com. disc.* 117 *n.* 44 *et disc.* 119 *n.* 44 *et* 45. *Gratian. discept. forens. cap.* 957 *n.* 48 *et seq.*

§. XV.

Falsità commessa dallo scrivano di nave nel cartolaro di essa. *Vedi Scrivano di Nave.*

§. XVI.

Danaro esatto da un banco in virtù di un ordine, o mandato falso. *Vedi Banco. Vedi in oltre per questo articolo Frode. Scrittura.*

FATTORE.

Vedi *Amministratore. Commissionario. Institore.*

FATTURA.

§. I.

Dicesi fattura in commercio un conto, memoria, stato, o lista di più merci, che invia un commissionario al suo corrispondente, un negoziante ad un altro.

§. II.

Nella fattura devesi far menzione della data, della spedizione, del nome di coloro che la fanno, delle persone alle quali è diretta, del tempo de' pagamenti, del nome del vetturale, o condottiere, e delle marche, e numeri delle balle, masse, tonnelli, pacchetti, od altro contenenti le mercanzie.

§. III.

Devesi pure esprimere nella fattura tutte le specie, qualità, e quantità delle merci che sono inchiuse entro le balle, casse, od altro, come anche il numero, peso e mi-

sura, il prezzo, e le spese fatte per cagion delle medesime, come i diritti d'entrata, ed uscita essendo pagati, quelle di commissione, e di senseria delle quali si sarà convenuto, e di quanto in somma si sarà speso per l'imballaggio, od incassamento, ed altre minute spese.

§. IV.

In calce della fattura si dee apporre un totale di tutte le somme anticipate, de' diritti pagati, e delle spese fatte per avere il rimborso da colui che riceve le mercanzie.

§. V.

La fattura si scrive ordinariamente alla fine della lettera d'avviso, o sovra un foglio volante che si racchiude nella medesima lettera.

§. VI.

Ogni buon negoziante dee tenere un libro particolare delle fatture, che avrà eseguite sia per commissione, che per proprio conto, o in partecipazione co' suoi corrispondenti: questo libro di fatture gli terrà luogo di quello di compra, e vendita, e dell'altro di ricevimento, e d'invio; e siccome questo contiene il dettaglio delle fatture, sarà perciò dispensato di ripetere un tal dettaglio sul suo giornale. *Vedi come debbano tenersi tali libri nell' opera del Signor Giraudeau intit. Flambeau des Comptoirs pag.* 16 *et seg.*

FAVORE. (GIORNO DI)

§. I.

Le leggi, o gli usi tra negozianti hanno stabilito in molte piazze di commercio un certo numero di giorni detti di favore, o di grazia, perchè accordati a favore di quelli che hanno accettata una lettera di cambio per pagarla dopo il giorno della scadenza; e pendenti i medesimi giorni i portatori della cambiale debbono esigerne il pagamento, o protestarla in mancanza di esso: le cambiali però a vista non hanno alcun giorno di favore.

§. II.

Il numero de' giorni di favore è vario, secondo che è diverso lo stabilimento delle piazze nelle quali il medesimo si è introdotto; veggansi gli articoli *Pagamento di lettere di cambio. Protesto. Uso.*

FEDE DEL PREZZO.
Vedi *Prezzo. Vendita.*

Digitized by Google

FEMMINE.

Vedi *Mogli*.

FIDEJUSSIONE. FIDEJUSSORE.

Vedi *Mallevadore*.

FIERA.

§. I.

La parola *fiera* deriva dal latino *forum*, che significa piazza pubblica, ed è stata in origine sinonima alla voce *mercato*, come lo può essere ancora al dì d'oggi a certi riguardi: l'una, e l'altra indicano un concorso di mercanti, e compratori in un dato luogo, e tempo; tuttavia la prima par che presenti l'idea d'un concorso più solenne, e numeroso, e per conseguenza più rara dell'altra, e più privilegiata.

§. II.

Varie sono le fiere stabilite in diverse piazze commercianti. Io mi ristringerò a considerare soltanto le massime generali, e gli usi osservati nelle fiere, che possono contribuire al mio istituto.

§. III.

La mercatura, ed il traffico che colla loro industria hanno introdotte tralle nazioni le più separate, e lontane una perfetta comunicazione, e reciproco baratto di quei beni che la natura ora prodiga, ed ora avara le avea compartito, introdussero le fiere de' cambj nelle quali, negoziandosi il danaro come una merce, si saldassero frai negozianti i loro debiti, e crediti con tale facilità, ed agiatezza, che non rade volte si pareggiano con poca moneta i conti d'un millione. (*Vedi il discorso preliminare di quest' Opera pag. XI.*) *Peri nel negoziante cap.* 19 *vers. ho accennato. Turre de camb. disput.* 1 *quaest.* 24 *n.* 30. *Scaccia de com. et camb.* §. 1 *quaest.* 6 *n.* 14. *Leotard. de usur. quaest.* 25 *n.* 6 *et* 43.

§. IV.

Per intendere chiaramente in qual guisa seguano i cambj delle fiere, è d'uopo supporre, che il creditore, per la facoltà attribuitagli dal debitore di girare il suo debito in fiera, rappresenta nel cambio tre diverse persone, cioè, una di mutuante, l'altra di procuratore, e mandatario del debitore per pigliare in nome, e pericolo suo un egual somma a cambio in fiera, e l'ul-

tima di banchiere, terza persona che effettivamente dà una somma a cambio a se medesimo come mandatario del debitore, servendosi per ciò fare nel luogo della fiera, del ministero, ed opera d'un negoziante di lui corrispondente. *Rota Rom. presso il Merlino decis.* 234 *n.* 5 *decis.* 379 *n.* 2 *decis.* 636 *n.* 10 *in recent. Rota Genuens. de mercat. decis.* 1 *n.* 27 *et decis.* 32 *n.* 4. *Turre de camb. disput.* 1 *quaest.* 15 *n.* 10. *Cardin. de Luca de camb. disc.* 24 *n.* 9.

§. V.

Quindi per quanto sia necessario per la celebrazione del cambio da un luogo all'altro, l'intervento di quattro differenti persone, due, come resta ben chiaro, nel luogo del dato danaro che si chiama *a quo*, e due nel luogo della fiera detto *ad quem*, le quali vengono ad essere corrispondenti delle altre, allorchè il creditore prenda danaro a cambio da se medesimo, come mandatario del debitore; nulla di meno le dette quattro persone si ritrovano tutte in esso, e nel suo corrispondente. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 1 *n.* 27. *Turre de camb. disput.* 1 *quaest,* 15 *n.* 10 *et seq. Scaccia de com. et camb.* §. 1 *quaest.* 5 *n.* 83 *et* 84 *et* §. 6 *quaest.* 1 *n.* 2 *et* 69 *et* §. 9 *n.* 43.

§. VI.

Tali finzioni, e duplicazioni di persone, quantunque in figure opposte, immaginatesi in una persona sola materiale, quale si è quella del creditore, per rappresentare tutte quante le persone necessarie alla perfezione del cambio in fiera, sono dalle leggi permesse e per ogni dove in uso, e considerate lecite, sempre però che non v' intervengano frodi, o collusioni, e si sostenga l' uguaglianza, e la giustizia, come si comprova dal vivo oracolo del sommo Pontefice S. Pio V. che nel confermare gli statuti mercantili di Bologna, espressamente approvò questa sorta di cambio; lo che fece pure Gregorio XIII. aderendo alla consultazione dell' Arcivescovo di Palermo; e dalle risposte date dalla Sacra Congregazione deputata da Urbano VIII. al quarto caso dei cinque proposti dal Senato di Genova i 4 Giugno del 1627. *Turre de camb. disput.* 3 *quaest.* 1 *n.* 17 *et quaest.* 11. *n.* 23. *Gaitus de credit. cap.* 2 *tit.* 7 *n.* 1462. *Casareg. de com. disc.* 26 *n.* 9.

§. VII.

La continuazione del cambio in fiera col mezzo della finzione delle persone proibita dalla detta Bolla del S. Pontefice Pio V, si è sol-

Digitized by Google

tanto quella che per necessità di convenzione siegue per molte fiere, onde il debitore anche volendo estinguere il suo debito, non sia ammesso al pagamento, vale a dire, a compire la sua tratta nelle prime fiere, ma resta obbligato suo malgrado di continuare per le seguenti fiere: all'opposto però deve dirsi, allorchè il debitore avrà la libertà di estinguere il cambio in qualunque fiera ch'ei voglia; imperciocchè allora si compisce al detto primo cambio col termine della ricorsa, da cui per il rimborso si crea del tutto un nuovo ricambio, e da questa convenzione risulta in effetto la virtuale numerazione, nella stessa guisa che il debitore pagasse con danaro effettivo il suo creditore in estinzione del debito, e dallo stesso debitore fosse stata nuovamente consegnata la stessa somma per impiegarla nel cambio: è quindi benignamente si considera agire il creditore collo stesso debitore, astenendosi egli dall'obbligarlo al pagamento, e convertendo lo stesso suo credito in un altro contratto, da cui il debitore ne ritrae una dilazione. *Rota Romana decis.* 199 *n.* 14 *et decis.* 256 *n.* 6 *part.* 10 *in recent. Cardin. de Luca de camb. disc.* 1 *n.* 14 *et* 15 *disc.* 3 *n.* 4 *et disc.* 5 *n.* 7.

Al qual effetto s'introdusse tra i negozianti il modo di cambiare a se, ed in se medesimi, che si è propriamente il cambio detto di ricorsa (*Vedi Ricorsa*) per ogni dove approvato ed in uso, giacchè *de jure* si ammette nella sola persona del creditore, o del suo corrispondente la duplice, o triplice rappresentazione di persona; e per ciò chiunque da se medesimo può prendere a cambio, ed in se stesso cambiare, e pagare mediante il suo corrispondente. *Rota Romana cor. Merlin. decis.* 636 *n.* 1. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 1 *n.* 27 *et decis.* 32 *in tot. Turre de camb. disput.* 1 *quaest.* 15 *n.* 10 *et seq. Scaccia de com. et camb.* §. 1 *quaest.* 5 *n.* 83 *et* 84 §. 6 *quaest.* 1 *n.* 2 *et seq. et* §. 9 *n.* 43. *Cardin. de Luca de camb. disc.* 1 *n.* 15 *et disc.* 2 *n.* 2 *Gaitus de credito cap.* 2 *tit.* 7 *n.* 1389 *fino al* 1400.

§. VIII.

Quantunque nelle fiere de' cambj non si faccia negozio d'altro che di danaro, e d'altra cosa non si tratti che di pagamenti, nulladimeno dai banchieri da tutte le parti concorsivi realmente, non si trasmette, o trasporta contante di sorta alcuna, servendosi soltanto per negoziare, di una moneta immaginaria, della quale si suole regolare il prezzo per ogni fiera dal Magistrato a ciò preposto. *Peri nel nego-*

Digitized by Google

ziante parte 1 *cap.* 25. *Turre de camb. disput.* 2 *quaest.* 17 *n.* 52 *et* 53. *Cardin. de Luca de camb. disc.* 27 *in fine.*

§. IX.

Il Banco d'ogni banchiere concorso alla fiera in altro non consiste che in un libro solito tenersi dai medesimi, chiamato volgarmente *scartafaccio di fiera*, in cui durante la medesima attentamente si segnano tutte le negoziazioni che si fanno alla giornata, spettanti all' istesso banchiere per interesse proprio, o come procuratore per altrui interesse: dovendosi quindi fare qualche pagamento di danaro, siegue ciò virtualmente per mezzo di scritture, lettere, e carte; e trattandosi di contazioni, ossian pagamenti a se stessi si eseguiscono col contrapporre soltanto le partite, e con accomodare la scrittura nel detto libro dello scartafaccio. *Turre de camb. disput.* 2 *quaest.* 20 *n.* 1 *et seq. disput.* 3 *quaest.* 17 *n.* 4 *et seq. et quaest.* 20 *n.* 3 *Cardin. de Luca nel Dottor volgare lib.* 5 *dei camb. cap.* 4 *n.* 5.

§. X.

Trasmettonsi quindi dal creditore al suo corrispondente di fiera gli spacci, ossian lettere contenenti l'indirizzo di tutti i suoi negozj, non meno che delle tratte, e rimesse, colla specificazione delle persone de'debitori, e creditori, e colla somma del loro debito, e credito; laonde sono queste in sostanza ordini di riscuotere, o pagare, che fan figura della trasportazione formale del danaro in fiera, e perciò sono considerati tali spacci, e lettere come fondamento, e base dello scartafaccio di fiera. *Peri nel negoziante part.* 1 *cap.* 53 *in princ. e vers. spaccio e vers. gli spacci. Turre de camb. disput.* 2 *quaest.* 1 *n.* 10 *et* 14 *et quaest.* 17 *n.* 53.

Le risposte poi che si danno a questi spacci, o lettere, sono quelle chiamate del *ritorno*.

§. XI.

Giunto il tempo della fiera, il creditore s'indrizza da se stesso, e non essendo negoziante per opera d'altri ad un banco, o banchiere corrispondente, ed amico; li trasmette lo spaccio contenente il conto, e nome del debitore da esigersi, e nel caso che non vi sia alcuno che paghi per esso debitore, come accade per l'ordinario, aggiugne allora la tratta alla rimessa, in virtù della quale il corrispondente, rappresentando due diverse persone nella figura di procuratore del debitore, prende a cambio in fiera quel

Digitized by Google

danaro che gli abbisogna da se medesimo, come procuratore del creditore, e contandolo fintamente a se medesimo per estinzione del primo cambio, ne forma in questo modo un nuovo, quale aumentato dall'interesse, vale a dire da ciò che importa l'aggio della moneta, e dalle consuete provvisioni, torna, e ritorce al luogo donde venne la tratta, per restar finalmente ivi compito; quando però questo non succeda per mancanza del debitore, si torna dal creditore ad inviare nuovamente il conto in fiera, e così successivamente sino a che col proprio danaro resti una volta estinto dal debitore. *Ansald. de com. disc.* 65 *n.* 63. *Cardin. de Luca de camb. disc.* 3. *n.* 10. *Leotard. de usur. quaest.* 26. *Casareg. de com. disc.* 149 *n.* 1 2 *et* 13. *Gaitus de credito cap.* 2 *tit.* 7 *n.* 1389 *et seq. et n.* 1447.

§. XII.

Qual prova faccia in giudizio lo scartafaccio di fiera. *Vedi Scartafaccio.*

§. XIII.

Nelle fiere il protesto per mancanza di accettazione, fatto nel tempo prescritto dai regolamenti, ed usi di fiera, opera il medesimo effetto, come nelle piazze il protesto per difetto di pagamento, e per ciò produce un *ritorno* senza aspettare il fine della fiera, o dei pagamenti. *Dupuy des lettr. de change chap.* 7 §. 5 *et* 4 *et maxime* 2. *Casareg. nel camb. istruito cap.* 6 *n.* 29. *Vedi Protesto.*

FIGLIO DI FAMIGLIA.

§. I.

Un figlio di famiglia non può stare in giudizio senza il consentimento del padre, salvo che si tratti di peculio castrense, o quasi castrense, per cui dee sempre considerarsi come padre di famiglia, potendo per fino intentare una lite contro lo stesso di lui padre riguardo al peculio castrense. *Leg.* 4 *et* 44 §. 1 *ff. de judic. Leg.* 1 §. *ult. ff. de S. C. Macedon. Leg. ult. cod. eod. et leg. ult. in fin. cod. de bon. quae liber. Rota Florent. decis.* 41 *n.* 46 *et* 47 *tom. III. thes. ombros.*

Simile è il disposto dalla nostra Regia Legge, dalla quale si permette al figlio di famiglia di stare in giudizio senza il consenso di suo padre, ma per quei beni solamente ne' quali non compete ai padri alcun usufrutto, o comodità. *Reg. Costit. lib.* 3 *tit.* 4 §. 10.

Veggansi a questo proposito le dotte Conclusioni dell' uffizio del signor Avvocato Generale del Senato di Torino dei 20 *Febbrajo* 1770, *sottoscritte Carlevaris, rapportate per esteso nella Pratica Legale parte* 2 *tom.* 2 *tit.* 40 §. 36.

§. II.

Il figlio di famiglia può agire contro il patrimonio, e beni del di lui padre, allorchè godesse questi l'usufrutto de' beni avventizj del primo, preferibilmente ad ogni altro creditore, non solo per il capitale, ma anche per gl'interessi coi quali dee essere alimentato. *Faber. in cod. lib.* 6 *tit.* 34 *defin.* 3 4 6 *et tit. de bon. quae liber. defin.* 13 *Rota Florent. decis.* 2 *n.* 18 *tom.* 1 *thes. ombr. Merlin. de pignorib. tit.* 1 *quaest.* 23 *n.* 17 *et lib.* 3 *tit.* 1 *quaest.* 1 *n.* 15.

§. III.

Chiunque contrae con un figlio di famiglia senza aver adoperate le cautele Statutarie per la validità dell'atto, deve imputare a se stesso i danni che dalla nullità di tal atto possono accadergli, non producendo in tal caso alcuna obbligazione naturale, nè civile. *Rota Rom. cor. Merlin. decis.* 533 *n.* 11. *Rota Florent. decis.* 13 *n.* 17 49 69 71 *et* 75 *tom.* 1 *thes. ombros. Urceol. decis.* 37 *n.* 41.

§. IV.

È noto abbastanza, che secondo la giurisprudenza Romana, ed in sequela del celebre *Senatus consulto Macedoniano* è nulla l'obbligazione che contrae il figlio di famiglia per causa di mutuo, *Leg.* 1 *et tot. tit. ff. de S. C. Maced.* e che, quindi varj Statuti particolari hanno esteso tal nullità ad ogni sorta di contratto che si faccia dal figlio di famiglia.

Ma siccome a norma del Gius Romano più e diversi erano i casi, nei quali cessava il *Senatus Consulto*, come si raccoglie da varie leggi contenute sotto il titolo *de S. C. Maced.* e più specialmente dalla Costituzione degli Imperatori Severo, ed Antonino, che si legge nel Codice Giustinianeo, *Leg.* 2 *cod. ad S. C. Maced.*; così pure gli Statuti particolari, e la disposizione del foro hanno ammesso varie limitazioni, per le quali in certi casi si sostiene l'obbligazione contratta dai figliuoli di famiglia: laonde la controversia in questa materia può essere diversa a misura delle diverse circostanze dei casi, che danno luogo alla limitazione della regola.

Digitized by Google

§. V.

La limitazione di ciò che è disposto dal Macedoniano, e che è fondata sulla giusta credulità, e sulla pubblica reputazione dell'essere colui che contrasse, padre di famiglia, è certissima, e si desume dalla *Leg.* 3 *ff. de S. C. Macedon.* ove Ulpiano chiaramente propone, ed insegna come, ed in che modo resti scusato, ed esente dalla censura del *Senatus Consulto* quei che imprestò il danaro al figlio di famiglia, per tale non reputandolo.

Gl'interpreti rilevando lo spirito, ed il motivo di questa legge osservano, che supposta la pubblica reputazione, e la giusta credulità, non sia più imputabile la colpa al creditore, ma bensì al padre da cui se sapevasi, che il figliuolo faceva atti da padre di famiglia, dovea ciò proibire, e se non lo sapeva, non è pure scusabile, mentre era obbligato a bene informarsi degli andamenti, ed operazioni del figliuolo. *Noodt. in pandect. lib.* 14 *tit.* 6 *vers. haec si foenerator. scivit, Heinneccius ad lib.* 14 *pandect. tit.* 6 §. 175. *Voet comment. ad pandect. tit.* 6 *n.* 7. *Perez. in cod. lib.* 4 *tit.* 28 *n.* 15. *Domat. les loix civil. dans son ordre naturel livr.* 1 *sect.* 4 *art.* 3.

La stessa limitazione egualmente procede rispetto alle disposizioni statutarie che hanno ampliato il Macedoniano agli altri contratti, e obbligazioni de' figliuoli di famiglia; essendo comunemente ricevuto, che quelle sussistono ogni volta che vi è stato il motivo della giusta credulità, e della pubblica reputazione di padre di famiglia. *Menoch. de praesumpt. lib.* 6 *praesumpt.* 55 *n.* 29. *Mantica de tacit. et ambig. lib.* 8 *tit.* 7 *n.* 20 *et* 22. *Salgado labyr. credit. part.* 2 *cap.* 9 *n.* 4. *Rota Florent. in Florent. cautionis decis* 4. *Augusti* 1731.

§. VI.

Per regolare, e fissare la prova della detta giusta credulità, e della comune riputazione, varia è stata l'opinione de' dottori, avendo alcuni creduto, che vi si ricerchi l'abitazione del figliuolo separata, e fuori della casa paterna col concorso di più atti lungamente continuati, e per lo spazio almeno di un decennio. *Gratian. discept. forens. cap.* 667 *n.* 2 *et cap.* 820 *n.* 1. *Constant. ad statut. urb. adnot.* 45 *n.* 125 141 *et seq.*

Altri però hanno stimato, che non sia necessario il concorso copulativo di tutti i suddetti estremi, e che basti la presistenza di alcuni atti, i quali per le sue circostanze siano capaci di far credere a molti, ed a chi contratta col figlio di fa-

miglia, che egli sia libero, e sciolto dalla patria potestà, e quindi che un solo atto sia talvolta valevole anche ad indurre questa pubblica reputazione, e giusta credulità, cioè quando sia molto considerabile ed affatto notorio; dovendosi la prova in tal materia, come in ogni altra, regolare sempre dal discreto, e prudente arbitrio del Giudice. *Rota Florent. in Florent. camb.* 14. *Settembre* 1735 *confermata con altra decisione dei* 2 *Agosto* 1743 *art.* 2. *Menoch. de praesumpt. lib.* 6 *praesumpt.* 55 *n.* 28 *et seq. Card. de Luca de alienat. disc.* 32 *n.* 17 *et* 18.

Di queste due opinioni la seconda sembra la più vera, e la più conforme ai principj legali: conciossiachè, sebbene si ammetta che più facilmente sia luogo a decidere per la validità del contratto nel caso che si verifichino tutte le prove della prima opinione, non per questo ne segue, che tutte unitamente siano necessarie, potendo talvolta valutarsi la separazione del figliuolo dal padre senza la moltiplicità degli atti, e senza il trascorso del tempo; e talvolta bastare la rilevanza dell'atto senza il trascorso di quello, e senza la separata, e distinta abitazione, locchè sarebbe secondo la varia ed infinita combinazione degli atti umani, incapaci a cadere sotto una regola uniforme, e precisa. *Detta Leg.* 3 *ff. de S. C. Macedon. Leg.* 202 *ff. de regul. jur. Noodt ad tit. ff. de S. C. Maced. Brunnem. ibid. n.* 1 *vers. sufficit ergo, et in cod. lib.* 4 *tit.* 28. *Voet comment. in pandect. detto tit. de S, C. Macedon. n.* 7. *Card. de Luca de alienat. disc.* 37 *n.* 17 18 *et* 31. *Domat les loix civil. liv.* 5 *tit.* 4 *sect.* 1 *n.* 10 *et* 12.

§. VII.

Posti tali principj siccome è certo che il principale oggetto del S. C. Macedoniano, e degli statuti particolari altro non fu, che di ovviare ai pregiudizj del padre per le obbligazioni, o contratti imprudenti, e dannosi che talora si fanno dai figli di famiglia, così deve dirsi, che ove non è immaginabile l'imprudenza ed il pregiudizio, non sia rigorosamente applicabile la disposizione della legge, e che in forza d'una congrua interpretazione restrittiva, più facilmente si faccia luogo a decidere per la sussistenza, e validità di tali obbligazioni. *Leg.* 1 *ff. de S. C. Macedon. Noodt. ad lib.* 14 *ff. tit.* 6 *in princ. Voet ibid. n.* 1 *Heinneccius ad pandect. part.* 3 *lib.* 14 *tit.* 6 §. 170. *De Luca de alienat. disc.* 37 *n.* 18 *et disc.* 63 *n.* 7.

Digitized by Google

§. VIII.

Quindi dalla nostra Regia Legge si è prescritto, che i contratti di mutuo, od altri simili che si facciano co' figliuoli di famiglia senzà partecipazione, e consenso del padre, se non sono emancipati, o non vivono separatamente da esso, o non siano riputati a guisa di padre di famiglia, oppure uon esercitino pubblicamente mercatura, o altro negozio, e nemmeno abbiano peculio castrense, o quasi castrense, ovvero beni avventizj, ne' quali non ispetti al padre l'usufrutto, o la comodità, siano nulli, e di nessun effetto neppur morto il padre: e che anzi intervenondovi qualche seduzione, inganno, od altro mezzo illecito si puniscano anche i colpevoli con pene esemplari secondo le circostanze de' casi oltre la perdita del credito, e delle cose contrattate. *Reg. Costit. lib.* 4 *tit.* 34. *cap.* 14 §. 7 8 *e* 10.

§. IX.

Le obbligazioni contratte da un figlio di famiglia col consenso del di lui padre, od in utilità del medesimo sono valide, nè potrà egli per tal causa ottenere la restituzione in intero, nè come minore, se essendosi reso maggiore, abbia approvato il debito; nè come figlio di famiglia; nè come leso, se possa in seguito del tempo venire indennizzato sovra i beni paterni, giacchè non è proibito dal gius comune che un figlio di famiglia possa obbligarsi per il di lui padre o col consenso di questi anche per cagion di mutuo, ma soltanto che il figlio possa essere convenuto per il padre, nel caso che in pria non si fosse obbligato. *Leg.* 17 *ff. ad S. C. Vellejan. Leg. penult. ff. de collat. bonor. Leg.* 1 *et tot. tit. cod. ne filius pro patre. Leg.* 2 *et ult. cod. ad S. C. Maced. Rota Florent. decis.* 16 *n.* 12 *et* 13 *tom* III. *thes. ombros. Faber in cod. lib.* 4 *tit.* 20 *defin.* 4.

§. X.

L' obbligazione contratta da un figlio di famiglia negoziante, od esercente pubblicamente la mercatura è valida, e sarà quindi tenuto per la medesima come maggiore, nè potrà per tal riguardo pretendere la restituzione in intero a cagion del suo stato, o della di lui minorità, giacchè può egli negoziare, e per consegnenza obbligarsi senza aver d'uopo dell'assistenza del padre. *Dette Reg. Costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 2 §. 36. *Regio Editto per la Sardegna dei* 30 *Agosto* 1770 *cap.* 1 §. 20. *Rota Florent. decis.* 16 *n.* 14 *et* 15 *tom.* III. *thes. ombros. Ca-*

Digitized by Google

sareg. de com. disc. 224 *n.* 15. *Vedi Banchiere.*

§. XI.

Come sia tenuto il padre per il fallimento del di lui figlio. *Vedi Fallimento.*

§. XII.

In forza del *Senatus Consulto Macedoniano* compete al figlio di famiglia che abbia contratto un mutuo, l'eccezione contro il mutuante e i di lui eredi, onde sia egli liberato dall'obbligo del pagamento; della quale potrà anche servirsi il di lui padre, eredi, e mallevadori. *Leg.* 1 *et leg.* 7 §. 6 *et* 10. *Leg.* 9 §. 4 *ff. de S. C. Macedon.*

§. XIII.

Essendo da questo *Senatus Consulto* concessa soltanto al figlio di famiglia mutuatario, l'eccezione contro il mutuante ne segue, non competere al medesimo la repetizione di ciò che avesse egli pagato; sia riguardo al padre che avesse soddisfatto il creditore, giacchè con tal pagamento s'intende aver egli approvato l'obbligo del figlio; sia riguardo a questi dopo che fosse sciolto dalla patria potestà, giacchè rimane sempre la naturale obbligazione che impedisce, e toglie il dritto di repetizione, salvo che si tratti di curatore d'un minore, da cui siasi pagato per ignoranza. *Leg.* 7 §. 14 15 *et* 16. *Leg.* 8. *et leg.* 9 §. *ult. et leg.* 10 *ff. de S. C. Macedon. Leg.* 19 *et* 40 *ff. de condition. indebit.*

§. XIV.

Secondo il diritto Romano l'eccezione competente al figlio di famiglia in forza del S. C. Macedon., era sempre valida quantunque non avesse la medesima opposta prima della sentenza, da cui venisse egli condannato. *Leg.* 11 *ff. de S. C. Macedon.* Ma dall'odierno uso del foro deve egli implorare il rimedio dell'appellazione, onde possa impedire l'esecuzione della sentenza. *Voet in Pandect. lib.* 14 *tit.* 6 *n.* 5 *in fine.*

FISCO.

§. I.

Varj sono i privilegj, che competono al fisco in forza delle Leggi Romane rapportati nel Digesto, e nel Codice al titolo *de jure fisci:* io però mi attengo ad indicare soltanto in questo articolo quelli che passono avere relazione agli affari mercantili.

Digitized by Google

§. II.

Il fisco ha sempre il privilegio della tacita ipoteca, anche sul danaro, e compete questa al medesimo non solo per i contratti, o quasi contratti, ma ancora per ogni debito fiscale. *Leg.* 6 *et* 46 §. 3 *ff. de jure fisci. Leg.* 3 *cod. de privil. fisci. Leg.* 1 *et* 2 *cod. in quib. caus. pignus vel hypoteca. Rodrigues de privil. credit. part.* 1 *art.* 2 *n.* 2. *Cardin. de Luca de regal. disc.* 161 *in suplem. n.* 31. *Merlin. de pignor. lib.* 3 *quaest.* 6 *n.* 9 *et* 11. *De Hevia comm. terrestr. cap.* 18 *n.* 18.

Anzi ella è regola universale, che competa al fisco la tacita ipoteca per tutti i suoi crediti provenienti da causa lucrativa, ed onerosa eccetto però soltanto quelli che nascono da delitto. *Merlin. loc. cit. Casaseg. de comm. disc.* 43 *n.* 11 *Vedi Ipoteca.*

In questi Stati il fisco ha pure l'ipoteca sopra tutti i beni di coloro che seco contrattano, o per esso lui amministrano; anzi nei beni acquistati posteriormente alla contratta obbligazione col fisco, sì espressamente, che tacitamente, è questo preferito ad ogni altro creditore ancorchè anteriore, ed avente ipoteca espressa, o privilegiata. *Reg. Costit. lib.* 6 *tit.* 10 §. 1 *e* 2.

§. III.

In tutte le cause, e casi ne' quali il fisco non si riscontra specialmente privilegiato *in jure*, dev'egli servirsi delle regole comuni, perciò sarà riputato com' ogni altro particolare. *Leg.* 37 *ff. de jure fisci. Leg.* 17 §. 5 *ff. de usur. Tesaur. quaest. forens. lib.* 3 *quaest.* 93 *n.* 4 *Peregrin. de jure fisci lib.* 6 *tit.* 1 *n.* 13.

Quindi i creditori aventi anterior ipoteca, o espressa, o tacita indistintamente, si preferiscono al fisco posteriore in tempo. *Leg. unic. cod. de poen. fiscalib. credit. Menoch. de praesumpt. lib.* 2 *praesumpt.* 72 *n.* 12. *Peregrin. loc. cit. lib.* 6 *tit.* 6 *n.* 33. *Gaitus de credito cap.* 4 *quaest.* 11 *n.* 888.

Questa prelazione però de' creditori aventi ipoteca anteriore al fisco, non deve ammettersi che sovra i beni acquistati prima che il debito fiscale fosse contratto; giacchè negli acquistati di poi sarà sempre il fisco preferito ad ogni altro. *Leg.* 28 *ff. de jure fisci. Rota Florent. decis.* 33 *n.* 2 *tom. VII. thes. ombros. De Hevia comm. terrestr. cap.* 27 *n.* 30. *Gait. de credit. cap.* 4 *tit.* 1 *quaest.* 11 *n.* 1542 1548 *et* 1831.

§. IV.

Il fisco creditore anteriore può

avocare il danaro pagato dal di lui debitore, o altrimenti distratto a favore de' suoi creditori, o altri, quantunque non più esistente, e consunto con buona fede. *Leg.* 18 *et* 19 *ff. de jure fisci. Leg.* 24 *ff. quae in fraud. credit. Leg.* 6 §. 2 *ff. de reb. auct. jud. possid. et leg.* 5 *cod. de privileg. fisci. De Hevia comm. terr. cap.* 28 *n.* 10.

Tale è pure la massima de' nostri Stati, ma si osserva, che la detta avocatoria non ha luogo, se non se in difetto de' beni del debitore, o suoi fidejussori, od approbatori, e con che consti dell' attuale esistenza del credito al tempo della distrazione del danaro, fatta dal debitore. *Regie Costit. lib.* 6 *tit.* 10 §. 5.

§. V.

Concorrendo un credito fiscale con altro di dote dee sempre preferirsi quello che sarà anteriore, giacchè entrambi hanno lo stesso privilegio di prelazione. *Leg.* 2 *còd. de privil. fisci. Leg.* 9 *cod. de jur. dot. Leg.* 1 2 *et* 4 *cod. qui pot. in pign. Leg. ult. cod. de pact. conv. sup. dot.*

Se però entrambi i detti crediti siano in origine di tempo eguale, nè consti quale possa essere il più anteriore, sarà allora preferto il credito dotale a quello del fisco, per la regola generale, che in dubbio si dee sempre decidere a favor delle doti. *Leg.* 9 §. 1 *et leg.* 70 *ff. de jure dot. Leg.* 1 *ff. soluto matrimon. et leg.* 85 *in princ. ff. de regul. jur. De Hevia comm. terr. lib.* 2 *cap.* 27 *n.* 30. *Gait. de credit. cap.* 4 *tit.* 1 *quaest.* 11 *n.* 1880.

§. VI.

Avendo il fisco beni comuni con altri, potrà intieramente alienarli, ma dee dividere con essi la somma ricavata a proporzione del loro rispettivo interesse, preferendoli però sempre nell' alienazione a qualunque altro che voglia acquistarli ad ugual prezzo. *Leg.* 2 *cod. de com. rer. alien. Leg. unic. cod. de vendit. rer. fiscal. Felicius de societ. cap.* 28 *n.* 11 *et seq. Gait. de credit. cap.* 4 *quaest.* 7. *n.* 404. *et seq.*

Tale è pure il prescritto dalla nostra Regia Legge: e di più, che le obbligazioni contratte verso il fisco da più persone per la medesima causa s' intendano sempre da tutti solidariamente contratte; e che possa il fisco agire direttamente contro i debitori del suo debitore senza escuterlo prima, ed essi pagando, s' intendano per la somma pagata pienamente liberati verso il loro creditore. *Reg. Costit. lib.* 6 *tit.* 10 §. 9

Digitized by Google

10 e 11. *Vedi Giudizio di concorso. Poziorità. Sequestro.*

FIUME.

§. I.

Il fiume si considera, o come pubblico, qual è quello d'acqua perenne ancorchè possa tal volta mancarne in tempi di grande siccità, o come privato, o naturalmente interrotto, qual è un torrente. *Leg.* 1 §. 2. *et* 3 *et leg.* 3 *ff. de fluminib. Loccen. de jur. marit. lib.* 1 *cap.* 5 §. 1. *Stypman. jus marit. cap.* 5 *n.* 1 *et seq.*

§. II.

Dicesi pure il fiume pubblico navigabile, o non navigabile; ma l'uno, e l'altro appartiene al dominio del Principe nel di cui Stato trascorre, ed è perciò annoverato ogni pubblico fiume fra le regalie del Supremato. *Tot. tit. ff. de fluminib. et tit. ne quid in flum. public. Sixtin. de Regal. lib.* 5 *cap.* 3 *n.* 31. *Grot. de jur. bel. et pac. lib.* 2 *cap.* 2 *n.* 12 *Stypman. jus marit. cap.* 5 *n.* 58 *et* 59. *Loccen. de jur. marit. lib.* 1 *cap.* 5 §. 1 *Targa pond. marit. cap.* 3 *n.* 3.

In questi Stati tutti i fiumi, e torrenti sono dichiarati Regali, e per conseguenza appartenenti al Regio Demanio. *Reg. Costit. lib.* 6 *tit.* 7. §. 1.

§. III.

Non è quindi permesso ad alcuno di pescare in detti fiumi, o stabilirvi alcun mulino, o porto, e farvi altro senza licenza; e ancor meno fare in essi, e nei loro alvei qualunque opera che possa recare qualche impedimento alla navigazione, o sviarne il corso. *Leg.* 2 *ff. de fluminib. Leg. unic. in princ. et* §. 3 *et* 7 *ff. Ne quid in flum. public. Leg.* 24 *ff. de damn. infect. Stypman. loc. cit. n.* 31. *Targa pond. marit. loc. cit. n.* 4.

Tale è pure il prescritto dalla nostra Regia Legge nel sovra citato *tit.* 7 §. 2 3 *e* 4 *ed in specie ne'* §§. 7 *e* 12.

§. IV.

Una delle prerogative che derivano dal dominio de' fiumi, si è l'imposizione de' dazj ai naviganti, e la permissione, o divieto di pescarvi; dee però lasciarsi libera a chiunque la navigazione, la quale non può giustamente proibirsi, salvo per ragione di bene pubblico. *Leg. unic.* §. 1 *ff. ut in flum. public. navig. lic. Loccen. lib.* 1 *cap.* 6 §. 2. *Targa pond. marit. cap.* 3 *n.* 5.

Affine di evitare gli abusi che

potessero commettersi nell'esazione de' dazj pel passaggio de' fiumi, hanno i nostri provvidi Sovrani saviamente prescritto in questi Stati, che gli preposti all'esazione del diritto de' porti, e ponti vi tengano sempre affissa la tariffa camerale sotto pena di scudi dieci, ed esigendo di più del portato dalla medesima, si puniscano colla pena di un tratto di corda in pubblico: ed ai possessori di simile diritto è pure imposto di vegliare, acciò si eseguisca la continua affissione della stessa tariffa sotto pena arbitraria alla Regia Camera. *Reg. Costit. detto tit.* 7 §. 6.

§. V.

A guisa del littorale del mare, che è pubblico, quantunque sia esso sotto l'impero d'un popolo, o Principe, sono anche pubbliche le ripe de' fiumi in forza del diritto delle genti; laonde potranno alle medesime farsi approdare le navi, scaricarle, legarle agli alberi in esse esistenti, e fare ogni altra operazione concernente la navigazione, senza pagare ancoraggi, come nei porti del mare. §. 4 *instit. de rer. domin. Leg.* 5 *ff. eod. et leg. unic. ff. ut in flum. publico. De Hevia comm. naval. cap.* 1 §. 16 *et* 17.

§. VI.

I dazj che s'impongono ne' fiumi, non s'intendono mai per le acque, ma bensì per le sponde: sono quindi chiamati ripatici, che vale a dire un diritto che si riscuote per l'approdamento delle navi alle sponde, e per il peso di custodire, e conservare le medesime, quando però non sia stato altrimenti provveduto per legge, o consuetudine; onde è che Carlo Magno ne' capitoli aggiunti alle leggi de' Lombardi *cap.* 18. stabilì, che non si esigesse alcun dazio, allorchè si camminasse nel mezzo del fiume, o sotto il ponte senza toccare le sponde. *Lib.* 3 *leg. Franc. cap.* 12. *Sixtin. de regal. lib.* 2 *cap.* 3 *n.* 9. *Peregrin. de jure fisci lib.* 1 *tit.* 1 *n.* 23. *Stipman. jus marit. cap.* 5 *n.* 383 *et* 386.

Debbono pertanto le sponde de' fiumi mantenersi libere, e comode per la navigazione; e benchè siano esse annoverate fra le regalie dei Principi pel riguardo del dominio supremo, della giurisdizione, e dazj, tuttavia per la proprietà restando di coloro, che vi posseggono i vicini terreni, sono perciò questi tenuti alla conservazione, e riparazione delle sponde. §. 4 *instit. de rer. divis. Leg.* 5 *ff. eod. Leg.* 14 §. 1 *ff. quemadm. servit. amit. Sixtin. loc. cit. lib.* 2 *cap.* 5 *n.* 8 *et seq. Loccen. de jur. marit. lib.* 1 *cap.* 6 §. 8 *et* 12.

Digitized by Google

A questi principj è coerente la nostra Regia Legge, che ha date diverse provvidenze pel buon mantenimento delle sponde de' fiumi. *Reg. Costit. detto tit.* 7 §. 7 8 13 14 15 *e* 16.

§. VII.

Nella navigazione de' fiumi, i battelli che scendono, scorgendo altri che montano, debbono gridare a questi di andare verso terra, e di tenersi da parte, locchè debbono tosto eseguire sotto pena di succombere ai danni che in tal caso saranno accaduti ai primi. *Cleirac us et cout. de la mer. all'art.* 15 *del giudicato d'Oleron* §. 5. *Ordinanza del Re Carlo VI. del* 1415 *art.* 19 *e* 20 *concernente i fiumi.*

§. VIII.

In tale navigazione è tenuto il padrone, ossia barcajuolo, di aspettare tre giorni per il carico, ed altrettanti per lo scarico delle merci, senza che, per ragione di tale ritardo, possa pretendere alcuna indennizzazione pella sua barca, persone, attrazzi, o qualsivoglia altra cagione: questi termini però, e proroghe debbono sempre regolarsi, e fissarsi nelle convenzioni del contratto di noleggio. *Cleirac us et cout. de la mer. all'art.* 15 *del giudic. d'Oleron* §. 5. *Detta Ordin. de' fiumi art.* 2.

§. IX.

I fiumi navigabili hanno generalmente uno spazio libero nelle sponde per comodo della navigazione, ed approdamento delle navi, che si considera come dipendenza del fiume: questo spazio è fissato ove più, ove meno, secondo che portano gli statuti particolari d'ogni paese, che ognuno può consultare all'uopo: in questi Stati è però ordinato lo spazio di quindici piedi da un canto, e dall'altro de' fiumi navigabili. *Reg. Costit. lib.* 6 *tit.* 7 §. 10. *Vedi inoltre l'articolo Pesca.*

FLOTTA.

§. I.

Chiamasi flotta un corpo di navi destinate a viaggiare insieme, o armate in guerra, o puramente mercantili; queste però diconsi propriamente di conserva. *Vedi Conserva e Convoglio tom.* 1.

FORESTIERI.

§. I.

Gli statuti, e leggi municipali d'un paese comprendono anche i

Digitized by Google

forestieri per ragion delle cose, o beni esistenti nella loro giurisdizione, o territorio, intorno ai quali saranno emanate le disposizioni. *Mascard. de statut. interpr. conclus.* 6 *n.* 180 *et* 181. *Bellon. de jure accresc. cap.* 10 *quaest.* 2 *n.* 145 *et* 147 *et quaest.* 3 *n.* 114.

§. II.

Benchè questi principj non procedano regolarmente che riguardo ai beni stabili, non già mobili, cioè danari, merci, nomi de' debitori, e simili, giacchè secondo il diritto comune non si circoscrivono ne' luoghi ove si trovano, ma sieguono la persona del loro padrone, nulladimeno non han luogo quando, o dalla pratica, e consuetudine dei luoghi, o dalle leggi, e statuti dei Principi venisse derogato al gius comune espressamente, o tacitamente, con disporre il contrario intorno ad essi; essendo massima generale, che i Principi possano intorno ai beni che si trovano sotto la loro giurisdizione, rendere i forestieri di ugual condizione de' sudditi, ed obbligarli alle disposizioni della legge municipale. *Bellon. de jure accresc. cap.* 10 *quaest.* 3 *n.* 118 *et* 119. *Mascard. de statut. interpret. conclus.* 6 *n.* 180 *et seq.* *Vedi Poziorità. Sequestro.*

§. III.

I forestieri che contrattano in un luogo, restano obbligati per ragion di contratto alle disposizioni della legge dello stesso luogo, e ad osservare le solennità dalla medesima prescritte. *Gratian. discept. forens. cap.* 824 *n.* 31 *et seq. cap.* 877 *n.* 4 *et seq. et cap.* 887 *n.* 5 *et* 6. *Mascard. de statut. interpret. conclus.* 6 *n.* 22 *et seq. Constant. ad statut. urb. annotat.* 44 *n.* 508. *Casareg. de commerc. disc.* 179 *n.* 62. *Vedi Contratto.*

§. IV.

Constando della probabile ignoranza d'un forestiere alla disposizione della legge municipale d'uno Stato, si dee concedere al medesimo la restituzione in intero contro la prescrizione che può nascere dalla stessa legge. *Rota Florent. in Florent. reddition. ration. decis.* 22. *Januar.* 1730 *n.* 17 *Card. de Luca de credito disc.* 129. *n.* 21. *Constant. ad statut. urb. annot* 48 *n.* 59.

§. V.

Quantunque sia un assioma legale, che vaglia lo stesso sortire il foro, e restar soggetto agli statuti d'un luogo, tuttavia procede questo

soltanto circa gli statuti ordinatorj, rispetto ai quali s'induce la soggezione del forense che sortisce il foro, ma non già rispetto alli statuti decisorj, essendo regola generale che i forestieri litiganti in un luogo, non restino più sottoposti, che alli statuti ordinatorj, non già ai decisorj; e che quindi non possa dalla semplice elezione del foro nascere un'assoluta soggezione de' forestieri allo statuto. *Rota Florent. in Florent. accomanditae decis.* 25 *August.* 1705 *n.* 170. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 100 *per tot. Fab. in cod. lib.* 1 *tit.* 5 *defin.* 3. *Mascard. de statut. interpret. conclus.* 6 *n.* 195 *et seq. Constant. ad statut. urb. annot.* 14 *n.* 13. *Roccus de assecurat. not.* 100 *n.* 394 *et seq. Casareg. de com. disc.* 130 *n.* 28 *et* 29. *Mant. de tacit. et ambig. lib.* 3 *tit.* 14 *in fine. Vedi Tribunale di commercio. E circa i privilegj de' Forestieri, vedi Portofranco.*

FORO MERCANTILE.

Vedi *Tribunale di Commercio.*

FORTUNA DI MARE.

§. I.

La fortuna di mare propriamente detta è quell'accidente che accade ad una nave ne' suoi viaggi per cagion di scoglio, o di tempesta; in materia però di assicuranza s'intendono per fortuna di mare tutte le perdite, e danni che accadono sul mare per caso fortuito, e medesimamente sotto la stessa denominazione si comprendono tal volta gli accidenti, che accadono nel corso del viaggio per la cattiva condotta del capitano, o marinari; laonde la fortuna di mare comprende tutto ciò di cui gli assicuratori sono risponsabili, salvo che altrimenti siasi tra le parti stipulato. *Ordonn. de France art.* 26 *tit. des assur. Stypman. jus marit. part.* 4 *cap.* 7 *n.* 511. *Kuricke diatriba de assecurat. pag.* 830. *Devicq. de avariis*, §. 74. *Targa pond. marit. cap.* 52 *n.* 2. *Valin al detto art.* 26 *pag.* 76. *Vedi Assicuranza. Rischio. Sinistro.*

FORZA MAGGIORE.

Vedi *Arresto di Principe.*

FRANCO D'AVARIA.

Vedi *Clausola.*

FRODE.

§. I.

Dicesi frode qualunque inganno adoperato in altrui pregiudizio.

§. II.

Essendovi legge, o statuto che

Digitized by Google

annulli qualche atto onde togliere tutte le occasioni alle frodi, vi si comprende allora anche il caso in cui constasse non essersi commessa alcuna frode, giacchè la legge, o statuto che provvede in genere ad evitar le frodi non dee restringersi a quei soli casi nè quali la frode è realmente commessa, ma ben anche a tutti gli altri ne' quali, quantunque non siasi commessa di fatto la frode, consti però essersi potuta commettere. *Leg.* 21 *ff. de statu liberis. Leg.* 3 *et* 6 *cod. de his qui sibi adscrib. et ibi glossa. Casareg. de com. disc.* 8 *n.* 5 *et* 12.

§. III.

Benchè lo statuto d' un paese prescriva, che tutti i creditori d' un negoziante fallito siano uguali, e concorrano fra di loro a soldo, e lira, non pertanto ogni convenzione passata fra il creditore, e debitore per eludere la disposizione del medesimo statuto deve dirsi seguita in frode della legge, giacchè in tal materia pare che si debbano distinguere due casi, onde poter adattare la massima legale.

O l' atto, e contratto siegue colla primaria, e principale intenzione di commetter frode contro la disposizione legale, e di apportare pregiudizio al terzo dallo statuto favorito, ed allora si reputa nullo, vizioso, e di niun valore, perchè si considera in tal atto, o contratto quella specie di dolo che *malo* si appella, e che procede dalla frode detta *ex concilio*.

Ma se all' opposto il detto atto, o contratto è assolutamente immune dal dolo *ex concilio*, perchè il suo principale oggetto non sia stato di far frode alla legge nè pregiudicare al terzo, bensì provvedere alla propria indennità, e porre a tempo abile, e non sospetto, in sicuro il proprio avere per mezzo di un contratto dalle leggi permesso, allora sussisterà la convenzione benchè indirettamente derivi dalla medesima il pregiudizio del terzo, ed una specie di frode *re ipsa*; e siccome non procede questa da malizia, o dolo *cattivo* ma da altra specie di dolo che si dice *bono*, cioè da vigilanza, industria, e avvedutezza nel provvedere opportunamente al proprio interesse, deve perciò prevalere questa ragione principale dell' atto, ed in virtù della medesima l'atto istesso acquistar forza, e fermezza, senza punto aversi in considerazione il pregiudizio secondario, e conseguente del terzo, e la detta frode *re ipsa* che per indiretto si dice fatta alla legge. *Leg.* 1 *et* 6 §. 6 7 *et* 8. *Leg.* 10 §. 16 *et leg.* 25. §. 1 *ff. quae in fraud. credit. Leg.* 5 *cod. de revocand. his quae in fraud. credit. vedi Fallimento. Creditore.*

Digitized by Google

§. IV.

La frode non dee mai presumersi; ma in quegli atti, ne' quali la medesima può sospettarsi, è d'uopo che sia provata da chi allega essersi commessa. *Leg.* 11. *ff. pro socio. Rota Florent. decis.* 33 *n.* 34 *tom. IX. thes. ombros.*

Trattandosi però di persone, o circostanze sospette basterà una sola congettura per provare la frode, tanto più riconoscendosi una causa precipua di commetterla come sarebbe in un debitore decotto onde esimersi dal soddisfare i di lui creditori. *Leg.* 50 *ff. de bonis libert. Salgado labyr. credit. cap.* 14 *n.* 130 131 *et seq. Casareg. de com. disc.* 209 *n.* 43 44 *et* 45.

§. V.

Riguardo ai negozianti accreditati in diverse piazze, e qualificati per dignità, e nascita resta escluso, e remoto da essi ogni sospetto di frode, ed è d'uopo che questa si provi concludentemente, o per via di congetture che siano della legge non essendo bastevoli quelle dell'uomo. *Rota Florent. decis.* 21 *n.* 14 *et decis.* 34 *n.* 23 *tom. II. thes. ombros. Card. de Luca de camb. disc.* 6 *n.* 8. *Ansald. de com. disc.* 65 *n.* 16 *Casareg. de com. disc.* 202 *n.* 49.

§. VI.

Concorrendo la causa preesistente, e reale che in ogni parte persuada la verità dell'operato, o d'una convenzione, non può dirsi essersi ciò fatto in frode altrui, nè si dee dar fede alle presunzioni, o congetture in contrario dedotte. *Rota Florent. in Liburn. pecuniar. decis.* 13. *Settembre* 1737 *art.* 1 *et decis.* 37 *n.* 18 *tom. IV. thes. ombros.*

§. VII.

La frode non si dee mai presumere allorchè essa non è disposta ad apportare alcun utile, o benefizio a colui stesso che si allega averla commessa; e ancor meno è presumibile in un giudizio fatto colle debite regole, e cautele. *Rota Florent. decis.* 33 *n.* 49 *et* 50 *tom. IX. thes. ombros. Rota Rom. presso il Salgado in labyrint. credit. decis.* 27 *n.* 50 *et seq. et decis.* 349 *n.* 3 *part.* 7 *in recent.*

§. VIII.

Si commette la frode alla legge allorchè sotto aspetto d'un atto lecito si eseguisce ciò che dalla stessa legge è proibito. *Leg.* 79 §. 4 *ff. de condit. et demonstrat. Leg.* 29 *ff. de legib. et leg.* 5 *cod. eod. Rota Florent. decis.* 37 *n.* 4 *tom. IX. thes. ombros.*

Digitized by Google

§. IX.

In materia di assicurazione dee l'assicuratore provare concludentemente la frode allegata commessa dall'assicurato. *Rota Rom. decis.* 99. *in recent. Rota Florent. decis.* 36 *n.* 29 *tom. VII. thes. ombros. Casareg. de comm. disc.* 10 *n.* 59. *vedi Assicuranza.*

§. X.

Non si deve mai presumere la frode allorchè si riscontri essersi commessa senza una speranza di lucro, specialmente nei contratti di assicuranza, e molto meno qualora è in proprio danno, e discapito. *Ansald. de comm. disc.* 70 *n.* 18 *et seq. De Hevia comm. naval. lib.* 3 *cap.* 11 *n.* 8. *Loccenius de jure marit. lib.* 2 *cap.* 5 *n.* 10. *Casareg. de comm. disc.* 202 *n.* 40. *Turre de camb. quaest.* 1 *n.* 18 *et quaest.* 20 *n.* 2.

§. XI.

Prova della frode commessa dall'assicurato circa la notizia del sinistro al tempo della stipulazione della polizza d'assicuranza. *Vedi Sinistro.*

§. XII.

Quantunque la frode sia per se stessa di difficile prova, nulla dimeno può ella esser accertata con congetture, e presunzioni valevoli ad uguagliare la prova istessa. *Leg.* 6. §. 3 *et* 4 *ff. si quis omiss. caus. testam. Mascard. de probation. conclus.* 322. *Menoch. de praesumpt. lib.* 5 *praesumpt.* 26 *n.* 1. *Roccus de decoct. mercat. not.* 32 *n.* 99.

§. XIII.

La frode si presume sempre dall'essersi con celerità, ed in breve spazio di tempo celebrati più contratti tra il debitore, e il creditore. *Menoch. de praesumpt. lib.* 6 *praesumpt.* 12. *Mascard. de probat. conclus.* 815. Dalla vendita fatta d'una merce a prezzo vile, nel qual caso si dà l'azione *revocatoria*, anche non provata la scienza del compratore. *Leg.* 7 *ff. quae in fraud. credit. Roccus respons. legal. respons.* 10 *n.* 23 *et* 24. Da una alienazione fatta a favore di persona congiunta all'alienante, nel qual caso deve revocarsi anche senza restituzione di prezzo. *Detta Leg.* 7 *et* 8 *ff. quae in fraud. credit. Leg.* 27 *cod. de donationib. Stracca de decoct. part.* 3 *n.* 27. Dall'essersi fatta da un debitore l'alienazione della maggior parte de' suoi beni. *Leg.* 17. §. 1 *ff. quoe in fraud. cred.* Dalla restituzione del prezzo fatta al compratore subito dopo il

contratto. *Glossa ad leg.* 22 *cod. Mandati. Leg.* 56 *ff. de solutionib. Rota Genuens. de mercat. decis* 184 *n.* 12. Dall'essere stato il venditore costituito procuratore, o amministratore della stessa cosa venduta. *Leg.* 8. §. 7 *ff. quib. mod. pign. vel hypot. Leg. unic. cod. de suffrag. et leg. ult. cod. de remiss. pignor. Rota Genuens. detta decis.* 184 *n.* 14. *De Hevia comm. terrestr. cap.* 28 *n.* 14. Dal pagamento fatto dal debitore ad uno de' di lui creditori chirografarj prima della scadenza del termine prefisso. *Leg.* 10 §. 12 *et leg.* 17 §. 2 *ff. quae in fraud. credit. De Hevia loc. cit. n.* 27, e da altre simili circostanze che un savio Giudice può all'uopo riscontrare.

§. XIV.

Allorchè si presume frode nell' alienazione de' beni fatta con titolo lucrativo, come sarebbe donazione, legato, e simili, non è necessaria una maggior prova della frode, imperciocchè colla presunzione che da ciò nasce si considera questa tanto nel dante, che nel ricevente la cosa alienata, e perciò non è necessario di provare la frode nel dante, e la scienza nel ricevente affinchè possa revocarsi; all'opposto però è da provarsi nelle alienazioni fatte con titolo oneroso, come sarebbe compra, permuta, e simili la frode per parte dell'alienante, la scienza nell' acquisitore, e l'evento della frode in altrui danno, giacchè altrimenti non potrà essere revocata. *Leg.* 17 §. 1 *ff. quae in fraud. credit. De Hevia comm. terrestr. lib.* 2 *cap.* 28 *n.* 16.

Non basta però per dirsi in frode, che il compratore sia consapevole de' debiti del venditore, ma è d'uopo ancora, che sappia non essere bastevoli i di lui beni per soddisfarli. *Leg.* 10 *in princ. et leg.* 15 *ff. quae in fraud. credit. De Hevia loc. cit. n.* 17. *Vedi Alienazione. Vedi inoltre gli articoli Dolo. Fallimento. Simulazione. Vendita.*

FUOCO.

§. I.

Fra i sinistri che possono accadere ad una nave pendente il suo viaggio, o ancorata in un porto egli è il fuoco alla medesima attaccatosi, per cui ne tragga un danno considerabile, o ne resti interamente incendiata.

§. II.

Per quanto il fuoco preso ad una nave si consideri un caso fatale

Digitized by Google

come tutti gli altri che potessero accadergli, tuttavia non constando dell'origine di esso, ed ignorandosi d'onde abbia potuto procedere, si attribuisce sempre a colpa di qualcuno. *Leg.* 11 *ff. de peric. et com. rei vend. et leg.* 3 §. 1 *ff. de offic. praef. vigil. Targa pond. marit. cap.* 65 *in princ.*

§. III.

Constando però dell'origine del fuoco che abbia danneggiata la nave, come sarebbe o per colpo di fulmine, o per combattimento, o per qualche altra fatalità, dee cessare la presunzione, nè potrà più ascriversi ad alcuno; ma sarà sempre tenuto in ogni modo per esso, colui che si assunse i casi fatali, qual è l'assicuratore, cui compete il regresso contro chi è tenuto della colpa. *Leg.* 6 *ff. de leg. rhod. Ordonn. de France art.* 26 *tit. des assurances. Targa pond. marit. cap.* 65. *Stracca de assecurat. gloss.* 18. *Scaccia de com.* §. 1 *quaest.* 1 *n.* 135.

§. IV.

Non è del mio istituto l'esame della questione, se possa in giusta coscienza un capitano dar fuoco alla sua nave, e perire col suo equipaggio, allorchè si trova in procinto d'esser predata dal nemico; tanto più che due celebri scrittori di cose marittime (*Loccennius de jure marittimo lib.* 3 *cap.* 9. *e Kuricke quaest. illustr. quaest.* 29.) hanno maestrevolmente su questa materia deciso, che il capitano non possa appigliarsi a tal partito crudele senza offendere la legge divina, e i diritti di natura, salvo che dando fuoco alla nave abbia luogo a sperare di salvarsi collo schifo: mi attengo perciò soltanto a riflettere se in simil caso (che pur troppo accade talora, o per supposti principj d'un falso onore, o per uno sciocco delirio d'eroismo, o per difetto di vera religione, o per scarsezza di buon senno) gli assicuratori siano tenuti alla perdita della nave, e merci caricatevi, o se possano difendersi col pretesto di non esser questo un caso fortuito.

Io credo, che lo scioglimento di tal punto dipenda dall'accertarsi in pria, se il capitano non potesse che col mezzo dell'incendio evitare, che la sua nave cadesse nelle mani del nemico, o pirata, giacchè ciò essendo la perdita si considera in tal atto cagionata da un caso ad un tempo stesso fortuito, e forzato: nel resto la presunzione che vi fosse necessità di appigliarsi ad un partito così violento, se non si prova il contrario, ella è di diritto; in difetto di che gli assicuratori debbono rispondere della perdita, nella

stessa guisa, come se la nave fosse perita pel fuoco del cielo, o per quello de' nemici in combattimento navale. *Decreto del Parlamento di Bordeaux dei 7 Settembre 1747 in conferma d'una Sentenza dell'ammiragliato di Guienne dei 20 Luglio 1747 a favore del capitano Elia Leyssan comandante la Nave l'Esperance contro gli assicuratori. Decreto del Parlamento d'Aix dei 30 Marzo 1748 contro gli assicuratori della Nave le Modeste, alla quale il capitano Artaud avea dato fuoco, perseguitato da corsari verso il capo Trafalgar; e salvatosi su quella costa col suo equipaggio. Sentenza di Marsiglia dei 27 Aprile 1748 a favore di Jacob Francia negoziante di Bordeaux contro gli assicuratori della nave l'Esperance incendiata presso il Borgo di S. Pietro nelle coste di Spagna per sottrarsi dalle mani degli Inglesi. Valin al detto art.* 26 *tit. des assur. Pothier de assur n.* 53. *Kuricke quaest. illustr. quaest.* 29. *Loccen. de jure marit. lib.* 3 *cap.* 9 *in fin.*

§. V.

Da tali principj ne nasce, che ogni accidente occorso alla nave dal fuoco del cielo, o de' nemici, sarà sempre a carico degli assicuratori della medesima, perchè proveniente tal danno da caso fortuito, onde non si fa luogo neppure a contribuzione per la perdita delle merci cagionata dall'incendio. *Leg.* 6 *et* 7 *ff. de leg. Rhod. Sentenza del Consolato di Nizza dei* 9 *Febbrajo* 1770. *Refer. Trinchieri nella causa dei negozianti S. Pietro, e figlio, Deandreis, ed altri, contro il capitano Roberto Crine Inglese ed altri negozianti. Rota Genuens. de mercat. decis.* 36 *n.* 3. *Stracca de assecurat. gloss.* 10. *Scaccia de com.* §. 1 *quaest.* 1 *n.* 135. *Targa pond. marit. cap.* 56 §. 2 *e* 3. *Vedi Contribuzione.*

Lo Stracca però nella citata glossa 18 afferma, che gli assicuratori debbono rispondere anche de' danni accaduti dal fuoco accesosi alla nave per colpa de' marinari.

Anche il Targa *nel capo* 65 *delle ponder. marit.* crede, che accadendo un incendio d'una nave o per caso fortuito, o per colpa de' marinari siano sempre tenuti gli assicuratori.

La massima però da questi autori stabilita non può essere universale, giacchè essa è tratta dall'uso de' loro paesi, ne' quali è ricevuto, che gli assicuratori sono scaricati dalla sola baratteria, propriamente intesa (vedi l'articolo Baratteria), e rispondono sempre della colpa dei marinari: lo che anche avrebbe luogo in Amburgo, in Rouen, in Nantes, in Bordeaux, in Londra, in Amsterdam, in Svezia, in Prussia, e in Roterdam,

in forza delle polizze che in dette città, e luoghi sogliono stipularsi: impercioechè a Marsiglia, per cagion d'esempio, gli assicuratori sono bensì tenuti ai danni cagionati dal fuoco per caso fortuito, ma non mai per negligenza, o colpa de' marinari, salvochè con patto speciale si fossero incaricati della baratteria del capitano. *Pothier. des assur. n.* 53.

Lo stesso dovrebbe dirsi anche in questi Stati, giacchè è prescritto, che senza un patto speciale non possa l'assicuratore esser convenuto per baratteria, o furto commesso sulla nave da' marinari, o da altri in essa esistenti. ***Regio Editto pel Consolato di Nizza dei** 15 **Luglio** 1750 §. 51. **Altro editto per la Sardegna dei** 30 **Agosto** 1770 **cap.** 5 §. 17. **Vedi Baratteria.***

§. VI.

Simile giurisprudenza avrà luogo nel caso che si dia il fuoco ad una nave infettata, sospetta di peste, giacchè essendo questa nel genere dei casi fatali, ne viene in necessaria conseguenza l'incendio della medesima, onde provvedere alla pubblica salute, e perciò saranno tenuti i di lei assicuratori. *Casareg. de com. disc.* 121 *n.* 12. *Targa pond. marit. cap.* 56.

Non saranno però tenuti gli assicuratori, allorchè consti essersi divenuto all'incendio della nave infettata per colpa del capitano, o marinari; come si fu l'orribile peste dichiaratasi in Marsiglia nel 1720 per l'infedele consegna data dal capitano della nave *le grand S. Antoine*, Giambattista Chataud, e per cui fu abbruciata la stessa nave il 20 Settembre dello stesso anno; e quindi con Decreto del Parlamento d'Aix dei 23 Febbrajo 1725 in riparazione della Sentenza dell'Ammiragliato di Marsiglia, assolti gli assicuratori dalla condanna sofferta nel primo giudizio.

§. VII.

Incendiandosi una nave ancorata in un porto, alla quale si trovino altre vicine, potrà impunemente l'equipaggio di queste, non potendosi discostare, distruggere la nave incendiata, e mandarla a picco, ed all'uopo anche la vicina a questa, se così si creda necessario per togliere la comunicazione, onde porsi in salvamento sottraendosi dal fuoco: si dovrà però sempre da esse contribuire al danno della nave distrutta in loro vantaggio. *Leg.* 2 §. 1 *et seq. ff. de leg. rhod. Leg.* 29 §. 2 *et leg.* 49 §. 1 *ff. ad leg. aquil. Leg.* 3 §. 7 *ff. de incend. ruin. naufrag. Stracca de nautis* §. *sed nec, n.* 1 *et* 2. *De Hevia com. naval. lib.* 3

Digitized by Google

cap. 13 *n.* 2 *et* 3. *Roccus de navib. et naut. not.* 99 *n.* 256. *Vinnius ad Peckium in leg.* 1 *ff. de leg. rhodia.*

Può vedersi a tal proposito la savia precauzione ordinata per prevenire gl' incendj dall' Ordinanza della marina di Francia *agli articoli* 8 9 *e* 14. *tit. des ports, e gli art.* 4 *e* 5 *tit. du maitre de quay*, il Regolamento de' Consoli di Marsiglia *dei* 23 *Aprile* 1654 ed il Regolamento degli Stati Generali delle Provincie unite concernente la marina sì di guerra, che mercantile *art.* 44 *e* 45.

§. VIII.

Il danno sofferto dal fuoco appicciatosi alla nave per vizio proprio, o qualità delle merci caricatevi, è considerato avaria semplice, e caso improvviso provveniente da colpa altrui; laonde non saranno tenuti gli assicuratori che nel caso in cui vi si fossero sottomessi con patto speciale: *Leg.* 2 §. 5 *ff. de leg. Rhod. Leg.* 13 §. 6 *ff. locati. Roccus de assecurat. not.* 49 *n.* 163 *et* 164, e sotto questa modificazione parmi che debba intendersi la dottrina del Casaregis *de com. disc.* 1 *n.* 186 e del Santerna *de assecur. part.* 4 *n.* 32 *vers. advertendum*, i quali stabiliscono, essere tenuti gli assicuratori ai danni del fuoco proveniente da tal cagione: per quest' oggetto egli è per ogni dove ricevuto, che nelle polizze di assicuranza debba farsi la designazione delle merci soggette a scolo, fondita, o deperimento; altrimenti gli assicuratori non rispondono dei danni che potranno ad esse accadere, mentre essendo queste soggette a più pericoli che le merci secche, è d'uopo che gli assicuratori ne siano informati. *Guid. de la mer. chap.* 2 *art.* 4. *Ordon. de Franc. art.* 29 *et* 31 *tit. des assur. Ordon. d' Amsterdam art.* 17. *Valin al detto art.* 31 *dell' Ordin. di Francia. Vedi Assicuranza.*

§. IX.

Fuoco accesosi alla nave dal cannone del nemico, o da un fulmine. *Vedi Avaria.*

§. X.

Sono puniti colle pene le più severe, ed atroci quei pescatori, od altri che accendessero fuoco di notte tempo sulla spiaggia del mare affine di attirare una nave a qualche scoglio od altri luoghi pericolosi, e farla perire in loro profitto. *Leg.* 10 *ff. de incend. ruin. naufrag. Ordon. de France art.* 45 *tit des naufrages.*

Il Peckio commentando la detta

Digitized by Google

legge 10. ff. *de incendio*, crede che non si debba infligere la pena della morte a chi per tal oggetto accendesse un fuoco ingannatore, se non se nel caso in cui da simile inganno ne succeda la morte de' navigatori, ed il naufragio della nave.

Io però osservo, che il solo fatto di accendere il fuoco a disegno d'ingannare i navigatori, sia bastevole per accertare il delitto, ed infligere la pena di morte senza aspettare l'avvenimento; giacchè, come giudiziosamente osserva il Vinnio (nel suo commento al Peckio nella citata legge) è lo stesso di trarre la nave al pericolo del naufragio col mezzo del fuoco ingannatore, che dar causa alla morte di taluno: lo che pure a chiare note lo esprime la legge 15 *ff. ad leg. cornel. de sicar. ivi: nihil interest occidat quis, an causam mortis praebeat*: laonde crederei, che quantunque non seguisse il naufragio, dovrebbero i colpevoli essere puniti colla pena ordinaria dalle leggi prescritta: tanto più sul riflesso, che l'impunità, o leggierezza di gastigo per simile delitto, porterebbe le più perniciose conseguenze al pubblico, ed alla sicurezza del commercio marittimo.

§. XI.

Quelli che vogliono pescare pendente la notte, sono obbligati di mostrare tre fuochi distinti nel tempo che getteranno le reti in mare, altrimenti debbono succombere ai danni che per tal difetto potrebbero accadere ai navigatori, oltre le pene afflittive, che possono essere prescritte dalle leggi statutarie; come è già prescritta dall'Ordinanza della marina di Francia la pena di l. 50 d'emenda oltre la rifazione de' danni, *art.* 6 *tit. des rets, ou filets.*

In questi Stati è pure ordinato lo stesso colla pena arbitraria al Magistrato del Consolato secondo i casi; e sono anche sussidiariamente tenuti alle pecuniarie i padri per i loro figliuoli, se abiteranno coi medesimi. *Regio Editto pel Consolato di Nizza del* 15. *Luglio* 1750 §. 20 e 22. *Vedi Pesca.*

La stessa Ordinanza di Francia *art.* 7. *tit. de la péche du hareng* proibisce ai pescatori, sotto pena corporale di mostrare alcun fuoco senza necessità, nè altrimenti, che nel tempo, e modo prescritto dalla stessa Ordinanza.

Riflette quindi giudiziosamente il signor Valin, che ogni altro fuoco mostrato fuori del tempo prescritto dalla stessa Ordinanza, o in guisa differente da quella, ivi stabilita, non possa presumersi se non se fatto ad arte, e con inganno onde cagionare qualche disordine, e nuocere con malizia, e che per ciò il detto

Digitized by Google

articolo dell' Ordinanza voglia che tal contravvenzione sia soggetta a pena corporale; laonde è egli in senso, che debba ascriversi la pena di morte ai colpevoli, allorchè tal fuoco sia mostrato in luogo pericoloso per attirare qualche nave, e farla naufragare, a termini dell' art. 45. *tit. Des naufrages* sovra citato al §. X.

§. XII.

Non si potrà quindi per simil fatto ascrivere alcuna colpa al capitano della nave, se credendo egli, che il sito in cui appaja il fuoco ingannatore sia il porto, vi indirizzi la prora. *Stracca de nautis part.* 3 *n.* 34. *Roccus de navib. not.* 55 *n.* 153 *Loccenius de jur. marit. lib.* 1 *cap.* 7 *n.* 3.

Sarebbe però difficile lo scusare il capitano in tal caso, se potendo egli munirsi d' un piloto costiere (com' è il di lui obbligo, allorchè naviga per mari non abbastanza da esso conosciuti) abbia negletta simile precauzione. *Leg.* 13 §. 2 *ff. locati. Consol. del mare cap.* 247. *Ordonn. de Wisbuy art.* 44. *Jus. Hanseatic. tit.* 3 *art.* 18. *Stypman. jus. marit. part.* 3 *cap.* 5 *n.* 17. *Loccen. de jure marit. lib.* 2 *cap.* 1 *n.* 9. *Targa pond. marit. cap.* 12 *n.* 31.

FURTO.

§. I.

Il furto si distingue dai giureconsulti in semplice, e ritiene la stessa voce di furto, ed in composto, perchè accompagnato da violenza, e chiamasi allora ladroneccio.

§. II.

Il furto semplice non si pone mai nella categorìa de' casi fortuiti, giacchè la legge presume, che possa prevenirsi colla vigilanza: il ladroneccio all' opposto è considerato come caso fatale, o fortuito che non si può prevedere, nè impedire. *Leg.* 18 *ff. commodati. Leg.* 1 *cod. depositi. Cujac. ad leg.* 1 *cod. de locat. Gothofred. ad leg.* 52 §. 3 *ff. pro socio.*

§. III.

Adattando questi principii alle materie d' assicuranza ne deriva, che gli assicuratori non debbono rispondere del semplice furto commesso nella nave, poichè si presume con ragione, che tal accidente non possa accadere se non se per colpa, e negligenza del capitano di essa, o dell' equipaggio cui sta il dovere di custodire la nave, e merci affida-

teli. *Leg.* 52 §. 3 *ff. pro socio. Leg.* 1 §. *ult. ff. nautae caup. stab. Santerna de assecurat. part.* 4 *n.* 28 50 *et* 51. *De Hevia com. naval. cap.* 14 *n.* 25. *Roccus. de assecurat. not.* 42 *n.* 130 *et seq. Targa pond. marit. cap.* 74 §. 2.

§. IV.

Per il furto però commesso in mare dai pirati, e ladroni annoverato fra i casi fortuiti, saranno sempre tenuti gli assicuratori, salvo che fosse il capitano della nave derubata, in colpa di avere navigato in mare sospetto di pirati, o corsari. *Leg.* 14 §. 6. *ff. de furtis. Leg.* 2 §. 3 *ff. de lege Rhodia. Rota Genuens. de mercat. decis.* 101 *n.* 1 *Stracca de assecurat. glossa.* 22. *Santerna de assecurat. part.* 3 *n.* 61 *et* 67 *De Hevia com. naval lib.* 3 *cap.* 14 *n.* 25.

§. V.

Siccome gli assicuratori rispondono di tutti i casi fortuiti che possono accadere alle merci fintanto che le medesime siano pervenute al luogo della loro destinazione, così sono essi risponsabili del furto commesso con violenza dai ladri di terra, mentre la nave si trova in un porto, o spiaggia pendente il suo viaggio assicurato. *Ordon. de France art.* 26 *tit. des assur. Stracca de assecurat. gloss.* 22. *Santerna de assecurat. part.* 4 *n.* 49. *De Hevia com. naval. lib.* 3 *cap.* 14 *n.* 27.

§. VI.

Furto commesso delle cose naufragate. *Vedi Naufragio.*

§. VII.

Distinguesi anche il furto in proprio, ed in improprio: il primo, dicesi comunemente tale, allorchè, fin dal principio che si commette v'interviene il dolo, e la volontà di togliere la cosa altrui, affine di appropriarsela, e fraudare il proprietario. *Leg.* 1 *ff. de furtis.* Il secondo detto volgarmente truffa, o baratterìa, si commette allorchè affidata l'altrui merce nelle mani di taluno per farne qualche uso, si converte in un altro, e se l'appropria contro la volontà del padrone. *Ant. Matth. de crim. tit. de furt. cap.* 4. *n.* 2 *Casareg. de com. disc.* 189. *n.* 30.

§. VIII.

Allorchè taluno simulando la persona d'un altro che sia vero procuratore d'un creditore, esigga da un terzo il danaro dovuto a questi, o che ciò eseguisca fingendo avere a tal effetto l'opportuno mandato, o

Digitized by Google

supponendone un falso, si dirà commettere il furto proprio, giacchè apparisce, che fin dal principio avesse concepita l'idea di fraudare *Leg.* 43 *in princ. et* §. 1 *et Leg.* 80 §. 6 *ff. de furt. Leg.* 18 *in fin. ff. de solutionib. Leg.* 19 *cod. de furtis.*

§. IX.

L'esempio del furto improprio, o della truffa cade sull'amministratore, institore, depositario, pignoratario, vetturale, capitano di nave, domestico, ed altri di simil natura, i quali intercettano, e convertono in altro uso le merci ad essi consegnate, o alla loro fede commesse, e se le appropriano contro il disegno, e volontà del padrone, giacchè il dolo non siegue già dal momento che si toglie a questi la sua merce, ma bensì in appresso, cioè nell'atto di appropriarsela, lo che non è che una traslazione dolosa in proprio uso, come suol dirsi *sine contrectatione* per cui oltre l'azione civile che nasce a favore del proprietario delle merci, si procede anche criminalmente contro i truffatori, e sogliono gastigarsi con pene arbitrarie secondo le circostanze de' casi. *Ant. Matth. de crim. tit. de furt. cap.* 4 *n.* 2. *Raynald. observat.* 14 *tit. de furt. n.* 13 14 *et seq. Casareg. de com. disc.* 124 *n.* 1 *et* 20 *et disc.* 189 *n.* 4 30 *et* 31.

§. X.

Tale è pure l'osservanza de' nostri Magistrati uniformatisi allo spirito della Regia Legge, dalla quale è imposta contro i truffatori la medesima pena de' ladri estensibile sino alla galera perpetua, avuto riguardo al numero, qualità, e valore delle cose truffate. *Regie Costit. lib.* 4 *tit.* 34 §. 26. *Sentenza del Consolato di Nizza del* 26. *Aprile* 1752. *Refer. Ratti nella causa del Regio Fisco del Commercio contro il vetturale N. N. condannato nella pena dell' elevazione alla corda, e d'un mese di catena per aver tentato di aprire una cassa consegnatale, e vendere le merci in essa esistenti: altra Sentenza dello stesso Magistrato del* 4. *Gennajo* 1757 *nella causa del detto Regio Fisco, Refer. Ratti contro altro vetturale condannato nella pena dell' applicazione alla corda, e d'un mese di carcere per aver venduto merci consegnatele, benchè con animo di rimborsarne il padrone: altra Sentenza del* 16. *Luglio* 1761. *Refer. Ratti nella stessa causa contro il capitano di nave N. N. di Savona condannato nella pena d'anni due di galera, e dichiarato incorso nelle pene prescritte dalla Regia Legge per essersi appropriato merci ad esso consegnate: ed altra Sentenza dello stesso Consolato del* 16. *Giugno*

Digitized by Google

1773. *Refer. Trinchieri di S. Antonino nella causa dello stesso Regio Fisco contro N. N. condannato per lo stesso delitto nella pena della pubblica fustigazione.*

§. XI.

Chiunque comprasse merci derubate, è tenuto alla restituzione verso il padrone di esse senza che possa pretendere il prezzo sborsato nella compra delle medesime; lo che procede anche nel caso che il furto fosse stato commesso nelle pubbliche fiere. *Leg.* 2 *et* 5 *cod. de furt. Leg.* 19 *ff. de regul. jur. Marquard. de jur. mercat. lib.* 2 *cap.* 9 *n.* 78 *et seq. Menoch. de praesumpt. lib.* 5 *praesumpt.* 29 *n.* 22. *Casareg. de com. disc.* 123 *n.* 3.

Il contrario però deve dirsi quando la merce derubata più non esista presso il primo compratore, o perchè egli colla stessa buona fede, colla quale l'avea acquistata, l'abbia ad altri venduta, o altrimente alienata, consunta, o confusa, e commista con altra simile merce; imperciocchè chiunque riceve, possiede, e consuma l'altrui roba con buona fede, non è tenuto alla restituzione del valore di essa, salvo che da ciò si fosse arricchito. *Leotard. de usur. quaest.* 95 *n.* 50 51 *et* 53. *Ansald. de com. disc.* 28 *n.* 3 4 *et* 5 *Card. de Luca de empt. disc.* 13 *n.* 2. *Casareg. de com. disc.* 123 *n.* 6 *et* 7.

Diffatti non compete al padrone della merce derubata alcuna azione, ma soltanto la vindicazione della stessa cosa, che è reale, e *persecutoria*; laonde non trovandosi più essa presso colui, che la comprò dal ladro con buona fede, non potrà più agire contro questi coll' azione reale, ma deve dirigersi contro il terzo possessore, se ancora esistesse la sua merce. *Cardin. de Luca de Regal. disc.* 129 *n.* 6. *Ansald. de com. detto disc.* 28 *et disc.* 93 *n.* 5 *et seq.*

Se però tal compratore consumasse con dolo la merce, o l'alienasse dopo la scienza del furto, potrà allora essere convenuto dal padrone coll'azione del dolo, alla restituzione del prezzo. *Card. de Luca loc. cit. Leotard. de usur. quaest.* 95 *n.* 55 *et* 64. *Ansald. de com. detto disc.* 28 *n.* 4.

§. XII.

I nostri provvidi Sovrani per ovviare al danno che soffrirebbero i derubati consumandosi, o alienandosi dai compratori le cose, ed effetti da essi acquistati, hanno saviamente prescritto nella Regia legge, che tutti gli attendenti alle compre di gioje, ori, argenti, ed altri effetti mobili, non possano nè prima della conse-

gna ivi ordinata, nè per giorni otto dopo, variare, o alterare lo stato, e forma delle cose suddette, e nemmeno venderle, o rimetterle ad altri, sotto pena d'essere castigati anche corporalmente secondo le circostanze del caso. *Reg. Costit. lib.* 4 *tit.* 34 *cap.* 9 §. 27 et 29.

§. XIII.

La stessa giurisprudenza avrà luogo, allorchè taluno acquistasse la merce derubata con titolo lucrativo, e l'alienasse ad un terzo, giacchè in tal caso sarà egli tenuto coll'azione personale di restituire il prezzo al padrone, se ancora esista presso di se, e non sia consunta, o che dallo stesso prezzo, quantunque consunto, abbia egli percepito un lucro, e siasi arricchito. *Glossa ad leg.* 9 *ff. quae in fraud. credit. et leg.* 32 *ff. de reb. credit. Ansald. de com. disc.* 28 *n.* 11. *Leotard. de usur. quaest.* 95 *n.* 52 53 *et* 54. *Casareg. de com. disc.* 123 *n.* 9.

Da questa restituzione di prezzo debbono però detrarsi tutte le spese fattesi per la negoziazione della merce derubata, non meno che il lucro, che dall' industria del compratore sarà provvenuto, come affermano gli autori sovracitati.

Quindi è che le azioni competenti in questi casi al padrone della cosa derubata contro il prezzo, o la merce istessa allorchè non sia consunta, essendo meramente personali, non potranno perciò a favore dello stesso padrone produrre alcun privilegio di poziorità in pregiudizio d'altri creditori di colui, presso il quale esiste il prezzo della merce rubata; cosicchè instituendosi talvolta un giudizio di concorso sovra il detto prezzo, saranno sempre preferibili al padrone quei che saranno ad esso lui poziori in tempo. *Card. de Luca de credit. disc.* 26 *n.* 5 *et seq. Salgado labyr. credit. part.* 2 *cap.* 24 *n.* 20.

§. XIV.

Trattandosi di merci provvenienti da un furto improprio, come, per cagion d'esempio, da baratteria, e vendute pubblicamente da persona che possa credersi proprietaria, ed ai soliti prezzi, non competerà al vero padrone di esse alcuna azione di vindicazione contro il compratore, o qualunque altro possessore con titolo oneroso, ma soltanto potrà ricuperarla col rimborso del prezzo, così esigendo il favore del commercio. *Menoch. de praesumpt. lib.* 5 *praesum.* 29 *n.* 30 *Card. de Luca de regal. disc.* 129 *n.* 4. *Casareg. de com. disc.* 189 *n.* 1. *Targa pond. marit. cap.* 74 §. 6.

Digitized by Google

§. XV.

Il danaro esatto in vigore d'una cambiale, od ordine falso, si considera come furtivo, e perciò deve restituirsi al padrone cui fu in tal guisa sottratto. *Leg.* 78. *ff. de solutionib. Rota Rom. presso il Card. Celso decis.* 340 *n.* 1 *et* 2. *Ansald. de com. disc.* 39 *n.* 30. *Casareg. de com disc.* 182 *n.* 3.

§. XVI.

Il prezzo ricavato dalla cosa furtiva che si trova presso d'un terzo con giusto titolo, o causa onerosa, non succede mai in luogo, e vece della stessa cosa derubata, neppure in sussidio; imperciocchè le leggi concedenti al vero padrone il sussidiario rimedio dell'utile vindicazione della cosa rubatagli, procedono soltanto contro colui che distrasse l'altrui roba, o contro un terzo possessore con titolo lucrativo, presso il quale si ritrova o la stessa cosa, o il prezzo della cosa distratta. *Leg.* 55 *ff. de donationib. inter vir. et uxor. Leg.* 1 *cod. de distract. pign. Merlin. de pignorib. lib.* 3 *quaest.* 32 *n.* 13 *et seq. Card. de Luca de credito disc.* 35 *n.* 48. *Ansald. de com. disc.* 28 *n.* 2. *Casareg. de com. disc.* 182. *n.* 24.

Salvo che questo terzo possessore, quantunque da causa onerosa, abbia lasciato di possedere con dolo. *Card. de Luca detto disc. n.* 59 60 *et* 61. *Ansald. loc. cit. n.* 4. *Casareg. de com. disc.* 91 *n.* 41.

§. XVII.

Il ladro è incapace d'azione alcuna che abbia fondamento nel furto da esso lui commesso, non già in un contratto; cosicchè quantunque possa egli agire coll'azione di deposito, commodato, locato, pignoratizia, e simili, tuttavia non sarà mai per deteriorare le ragioni del padrone, e migliorare la sua condizione, o di chi ha causa da esso lui: quindi prevarrà sempre il diritto del padrone della cosa rubata a qualunque legge di contratto, e ad ogni più stretto riflesso del gius civile; e per conseguenza allorchè il ladro può esercitare qualche azione per la cosa rubata, non s'intenderà giammai in concorrenza, nè in danno dello stesso padrone. *Leg.* 31 *ff. depositi, ed ivi Brunnem n.* 2. *Leg.* 2 *cod. si cert. pet. Rota Florent. decis.* 24 *n.* 12 13 *et* 29 *tom. IX. thes. ombros. Cujac. ad leg.* 11 *ff. de reb. credit. Voet. in pandect. lib.* 16 *tit.* 3 *n.* 9. *Mantica de tacit. et amb. lib.* 10 *tit.* 10 *n.* 21.

Digitized by Google

G

GAI

GAJATELLO O GAVITELLO.

§. I.

Chiamasi gajatello, o gavitello, o rasa d'ancora, quel pezzo di legno, o di sughero galleggiante sopr'acqua, che indica il sito in cui è gettata l'ancora della nave, allorchè si ferma in qualche porto, o spiaggia.

§. II.

Il capitano di nave, che leverà, o farà levare un gavitello, od altro segno che tenga sollevato il cavo di prua di qualche nave ormeggiata presso la sua, e che l'ancora si perda, o la nave istessa per tal cagione soffra qualche danno, dee bonificare a questi il prezzo, che col suo giuramento affermerà valere l'ancora, ed il danno della nave; e potrà anche essere criminalmente accusato di furto, allorchè maliziosamente, e con animo premeditato di danneggiare abbia ciò eseguito. *Consolato del mare cap.* 243. *Targa pond. marit. cap.* 90 §. 2. *Vedi Abbordo.*

GERMINAMENTO.

§. I.

Il germinamento è una specie di convenzione, società, od unione d'interessi in un corpo solo fatta tra il capitano di nave, e i proprietarj delle merci caricatevi, o prima del viaggio, o pendente il medesimo, oppure nell'atto di determinarsi ad incontrare un pericolo per quindi partecipare, e contribuirsi in comune il danno, ripartendolo a soldo, e lira.

§. II.

La deliberazione presa pendente il viaggio dal capitano di nave di volere determinatamente arrischiarsi ad incontrare un pericolo rimoto, e danno minore, onde poterne ischivare un maggiore, e più prossimo, e quindi fare il germinamento ad effetto di ripartire in appresso il perduto, o guasto, col salvato, deve essere approvato dai proprietarj delle merci, o in mancanza di questi dalla maggior parte dell'equipaggio, altrimenti non si potrà germinare cosa alcuna. *Consol. del mare cap.* 194 *e* 229. *Targa pond. marit. cap.* 76 *in princ. Casareg. de com. disc.* 19 *n.* 2. *Daix sullo Statuto di Marsiglia lib.* 3 *cap.* 30.

Digitized by Google

§. III.

Il germinamento suole regolarmente praticarsi in occasione di getto affine di sollevar la nave, e sottrarla da un imminente naufragio; (vedi Getto) ma in molti casi si germina anche per timore d'altri sinistri, volontariamente esponendosi ad un minor pericolo per evitarne un maggiore; come sarebbe, deliberando d'investire una spiaggia per timore di sommergersi interamente, o far forza di vele col pericolo di rompere un albero, o squarciare le vele; o per non dare nelle mani de' nemici si trattenesse in un porto, o sotto una fortezza, e simili casi, ne' quali precedendovi il consultivo germinamento dee farsi il ripartimento del danno sovra ogni cosa. *Cons. del Mare cap.* 97 192 *e* 193. *Roccus de navib. et naul. not.* 60. *Devicq. ad Weytsen de avariis V. per modum turbae. De Hevia comm. naval. lib.* 3 *cap.* 13 *n.* 10 11 12 *et* 13. *Casareg. de com. disc.* 19 *n.* 2 6 8 13 *et* 18.

§. IV.

Convenuto il germinamento, determinatosi il capitano d'incontrare il danno piccolo per evitare il maggiore, ma non riesca di ottenere il fine desiderato, perchè ciò non ostante sia accaduto il naufragio, nulla opererà in tal caso l'aver germinato, nè si farà luogo ad alcuna contribuzione, giacchè trattandosi di sinistro totale, ed essendo cessata la causa del germinamento, deve anche cessare il di lui effetto, non constituendosi il germinamento, se non se colla deliberazione consultiva per causa di giusto timore, e colla effettuazione del deliberato. *Leg.* 2 *ff. de leg. Rhod. de jactu. Gratian. discept. forens. cap.* 354 *n.* 83. *Roccus respons. legal. lib.* 1 *respons.* 22 *n.* 6. *Targa pond. marit. cap.* 76 §. 3 5 *e* 6.

§. V.

Si può anche convenire il germinamento nell'atto della partenza di una nave, e ciò può darsi allorchè trovandosi in necessità di partire si tema d'incontrarsi con nemici, o corsari, od incorrere in qualunque altra sorta di pericolo; ed accadendo il danno si deve contribuire come negli altri casi. *Targa loc. cit.* §. 4.

§. VI.

Se nel salvare le merci caricate sulla nave fattasi investire a terra, previo germinamento, affine di evitare il totale naufragio, si smarrisca qualche cosa già ridotta in salvo, e fuor di periglio, o per fur-

Digitized by Google

to, od in qualunque altra guisa, si dovrà ciò non ostante contribuire questa col restante delle merci poste in sicuro, giacchè ogni cosa resta comune, ed il germinamento non dicesi ancora consumato, finchè non segua il ripartimento del perduto, e guasto col salvato. *Targa pond. maritt. cap.* 55 §. 2.

§. VIII.

Avendo una nave germinata investito a terra, e riportato un piccolo danno da potersi facilmente ristaurare onde riassumere il suo carico, e proseguire la navigazione, non s'intenderà terminato il viaggio per simile accidente, e dee perciò obbligarsi il capitano al compimento del medesimo; poichè l'esservi in questo caso intervenuto il germinamento non porta diversità di ragione; ed essendo la nave facilmente riducibile nel pristino stato, devesi considerare come se non l'avesse sofferto, e quindi rimosso l'impedimento al capitano di compire all'assuntosi incarico; o come accenna lo Statuto di Genova. *Lib.* 4 *cap.* 17 §. *casus sinister,* dirò che il caso sinistro d'una nave non s'intenda accaduto, se non si sarà ridotta in stato da non potersi rimediare per opera umana nel termine dal Giudice, dichiarando non più lungo di giorni trenta. *Targ. Pond. marit. cap.* 55 §. 3 *vedi di più Contribuzione. Getto. Sinistro.*

GETTO.

§. I.

Il capitano di nave non può procedere al getto delle merci, od altro esistente sulla nave, che nel solo caso in cui la necessità l'obblighi di ricorrere a questo rimedio estremo, onde sottrarsi dall'imminente inevitabile pericolo. *Leg.* 3 *et leg.* 5 §. 1 *ff. de leg. Rhod. de jact. Ordon. de Franc. art.* 1 *tit. du jet, ed ivi Valin. Rainutius de jure naufrag. cap.* 4.

§. II.

Il getto si distingue in regolare, detto volgarmente piano, ed in irregolare, denominato seminaufragio. Il primo segue allorchè si vuol prevenire il danno, od il naufragio di cui la nave è minacciata, previa deliberazione, se debba o non farsi il getto, in qual guisa, e di che merci, o effetti: il secondo è quello che si eseguisce nel punto istesso d'un improvviso pericolo senza sistema, o formalità, gettando ognuno ciò che li viene alle mani ad effetto di alleggerire la nave, e salvarsi. *Consol. del Mare cap.* 281. *Statut. di Genova lib.* 4

Digitized by Google

cap. 16. *Devicq ad Weytsen de avariis n.* 26 60 *et* 63. *Kuricke de jure marit. tit.* 8 *art.* 4. *Targa pond. marit. cap.* 58 §. 2. *Casareg. de com. disc.* 45 *n.* 28 *et* 29.

§. III.

Nel getto regolare deve osservarsi una certa regola, e modo, sia nello scegliere le merci, od effetti che prima degli altri debbono essere slanciati in mare; sia nell'atto medesimo di gettarli, come è prescritto dalle leggi, ed usi marittimi: cioè, che il capitano di nave sia obbligato di manifestare ai proprietarj del carico, o a chi per essi, ed agli altri della nave l'evidenza del pericolo, che lo costringe a gettare: che consentendovi essi, o la maggior parte de' medesimi, si proceda tosto al getto cominciando dalle cose più gravi, e di minor valore, e continuando finchè la nave respiri: che lo scrivano debba tener nota d'ogni cosa, e registri la risoluzione presa del getto, ed altre simili solennità prescritte. *Argum. leg.* 1 *et tot. tit. ff. de leg. Rhod. de jact. Cons. del Mare cap.* 39 97 281 *e* 293. *Statuto di Genova lib.* 4 *cap.* 16. *Ordin. di Spagna di Filippo II. tit. de naufragio art.* 2 *Ordon. de Wisbuy art.* 38. *Kuricke ad jus marit. hanseat. tit.* 8 *art.* 4. *Vinnius ad Peckium in tit. ff. ad leg. Rhod. pag.* 195. *Vanlewen ad Weytsen de avariis n.* 20 *et ibi Devicq. n.* 21. *Casareg. de com. disc.* 19 *n.* 8. *Targa pond. marit. cap.* 58 §. 3.

§. IV.

Nel getto irregolare, che si pratica per improvvisa ed inaspettata burrasca che incalza, e preme ad apporre qualche riparo all'imminente pericolo onde la nave non perisca, non si è potuta prescrivere alcuna forma, o altra solennità per procedere al getto; giacchè la premura del caso ad altro non lascia pensare che a salvar la nave in qualunque guisa che si possa, gettando merci, od altri effetti senz'alcun ordine, e norma: quindi è, che il capitano in tal caso sarà scusato dalla convocazione, e consulto de' proprietarj delle merci, e della gente di nave, come è obbligato pel getto regolare. *Consol. del Mare cap.* 281. *Kuricke ad jus marit. hanseat. tit.* 8 *art.* 4. *Targa pond. marit. cap.* 58 §. 3. *Casareg. de com. disc.* 19 *n.* 14 *et disc.* 45 *n.* 30.

§. V.

Dubitandosi di qual genere possa essere il getto seguito per salvare una nave, deve sempre presumersi che sia stato irregolare, come il

più frequente ad accadere, ed in fatto contingibile; giacchè il getto piano, o regolare si riduce in pratica di difficile osservanza, non essendo facile che sopravvenendo un grave pericolo possa mettersi in pratica il sovra enunziato sistema; e come osserva il Targa. *pond. maritt. cap.* 59 *not.* 3, il getto regolare è sempre sospetto di frode per ciò solo che le formalità sono in tali circostanze ben osservate: ivi:
» Ed io in anni sessanta di pra-
» tiche marittime ho veduti gran
» quantità di consolati, ma non mi
» ricordo averne veduti che quat-
» tro in cinque fatti per getto no-
» tato giuridicamente alla forma pre-
» narrata, ed in ognun di questi
» vi è stato da criticare per es-
» sere paruti troppo premeditati.
» *Casareg. de comm. disc.* 45 *n.* 31
» *et* 32.

§. VI.

Qualunque getto operato per alleggerire la nave, non può avere che due sole cagioni, le quali provengono, o dall'imminente naufragio, da caccia, ed inseguimento de'nemici, e pirati; non si ha però da procedere al getto, se non che in estremo pericolo inevitabile, ed in tempo opportuno, giacchè altrimenti fatto si direbbe temerario, ed imprudente, e porterebbe seco l'obbligo al capitano del rifacimento de'danni verso i proprietarj. *Guid. de la mer. chap.* 5 *art.* 21. *Ordon. de France art.* 1 *tit. du jet. ed ivi Valin. Targa pond. marit. cap.* 59 *not.* 7.

§. VII.

Quindi il getto è posto nella classe de'casi fortuiti, e fatali, appunto perchè la volontà di colui che getta, è necessitata dall'inaspettato accidente a cui la nave dovrebbe soccombere, senza il getto, o al naufragio, od alla preda. *Cons. del mare cap.* 281. *Targa pond. marit. cap.* 58 *e* 59. *Marquard. de jur. mercat. lib.* 2 *cap.* 13 *n.* 56. *Casareg. de com. disc.* 45 *n.* 28 29 *et* 30 *disc.* 47 *n.* 3 *et disc.* 65 *n.* 4.

§. VIII.

Il capitano prima di procedere al getto deve consultare i proprietarj delle merci, allorchè si trovino sulla nave, e in mancanza di questi i principali dell'equipaggio, indi deliberare, ed eseguirlo.

Varie però sono le opinioni circa il voto di preponderanza che dee in tal atto aver luogo tra il capitano, i proprietarj delle merci, e l'equipaggio onde procedere al getto, fondate queste sulla diversità delle legislazioni, che quivi accenno affine di coonestare all'uopo le diver-

Digitized by Google

se massime di Giurisprudenza adottate dagli autori delle cose marittime.

La legge 2 §. 1 *ff. de Leg. Rhod. de jactu*, pare che esiga una specie di deliberazione per parte de' caricatori delle merci, che si trovano sulla nave.

Il Consolato del Mare *cap.* 97 vuole che prima di far getto debba il capitano ricercare il consenso de' mercanti alla presenza del nocchiero, e d'altri, e intervenendovi detto consenso, debbano cominciare a gettare.

Il giudicato d'Oleron *art.* 8 *e* 9 rapportato da Cleirac *us et cout. de la mer* impone, che se i caricatori ricusassero di consentire al getto, il capitano non debba per ciò lasciar di gettare, scorgendone la necessità, giurando però egli, ed il terzo dell'equipaggio sovra i Santi Evangelj, che hanno gettato per salvare la loro vita, la nave, e le merci.

L'Ordinanza di Wisbuy *art.* 20 *e* 38 si contenta del consulto di due, o tre dell'equipaggio, e de' più sperimentati marinari.

Il Regolamento di Danimarca *lib.* 4 *cap.* 3 *art.* 10 *cod. Lèg. Danic.* prescrive, che il capitano debba prima esplorare la volontà de' caricatori, e che ove questi dissentano al getto, siegua nulla di meno il sentimento della maggiore, e miglior parte de' marinari.

Tale è pure il prescritto dallo Statuto d'Amburgo *part.* 2 *tit.* 16 *art.* 1.

Lo Statuto di Genova *lib.* 4 *cap.* 16 ordina il consulto di tutti gli uffiziali di nave, e de' mercanti; e che, se le due terze parti de' medesimi concorrano per il getto, si debbano eleggere tre Consoli, due della gente di nave, ed uno dei mercanti, e non essendovi di questi, si prendano due de' marinaj di prora, ed uno di poppa, e ad essi si dia ogni autorità circa il getto da eseguirsi, alla presenza de' quali si scriva ogni cosa, e si riporti al cartolare.

L'Ordinanza di Francia *art.* 1 *tit. du jet* determina, che in simil caso debba il capitano prendere il sentimento de' proprietarj delle merci, e de' principali dell'equipaggio: quindi *all' art.* 2 *dello stesso titolo*, che essendovi diversità di sentimenti debba seguirsi quello del capitano, e dell' equipaggio.

In questa diversità di legislazione io osservo essere universale, e ben inteso l'obbligo imposto al capitano di prendere il sentimento de' caricatori, e marinari prima di procedere al getto, ma parmi che sia più consentaneo a tutti i principii di ragione, ed uniforme all'autorità

di classici autori in queste materie, che dovendosi considerare il capitano come il più perito degli altri della nave nelle arti marittime, possa egli rifiutare senza biasimo il sentimento degli altri, ed ordinare il getto, benchè non approvato dai proprietarj delle merci, o dalla maggior parte dell' equipaggio: e come dice il signor Valin *Comment. all' art. 2 dell' ordin. di Francia tit. du jet,* che non solamente in tali circostanze il sentimento del capitano, e dell' equipaggio dee preferirsi a quello de' caricatori, e passeggieri, ma anche allor quando fossero questi in maggior numero; e medesimamente in caso di divisione tra questi, e la gente dell' equipaggio debba prevalere per diritto di preponderanza il sentimento del capitano, non tanto in ragione del suo titolo di capo della nave, ma ancora per doversi in tal qualità considerare più sperimentato degli altri, e miglior conoscitore della nave istessa. *Leg.* 17 *cod. de judiciis. Ordinat. Philippi II. Hispan. tit. de naufragio art.* 4. *Vinnius ad Peck. in tit. ff. de leg. Rhod. pag.* 192 *et* 222. *Loccenius de jur. marit. lib.* 2. *cap.* 7. *n.* 3. *Weytsen de avariis* §. 26 *ed ivi gloss. Casareg. de com. disc.* 122 *n.* 15. *Kuricke ad jus marit. hanseatic. tit.* 8 *art.* 1 *pag.* 771. *Vedi l' art. Capitano di Nave tom.* 1. §. XIV.

Questa giurisprudenza, però, non può aver luogo che nel getto regolare, e piano, come ho di sopra notato.

§. IX.

Secondo il diritto navale Rodiano *art.* 38 allorchè veniva la necessità di far getto il mercante dovea essere il primo a gettare qualche cosa del proprio in mare, ed in appresso seguitavano i marinari: ivi: *cum jactus in mare faciendus est, mercator primus jacito; atque ita nautae rem adgrediuntor.*

Il Consolato del mare *cap.* 93 97 *e* 281 proibiva al capitano di far getto prima che i proprietarj delle merci avessero cominciato a gettare qualche cosa del suo.

Quest' ordine però, e modo di procedere al getto non è più in uso al dì d' oggi, e ancor meno potrebbe aver luogo, allorchè si pratica un getto irregolare. *Kuricke ad jus hanseat. tit.* 8 *art.* 1. *Weytsen de avariis* §. 9 *et ibi gloss. Casareg. de com. disc.* 45 *n.* 30. *Targa pond. marit. cap.* 58 §. 3 *e cap.* 59 *not.* 2.

§. X.

Presa la deliberazione debbono prima d' ogni altra cosa gettarsi in mare gli utensilj della nave, quali

Digitized by Google

sarebbero le vecchie gomene, il focone, e l'artiglieria; indi gli altri effetti i meno necessarj, i più pesanti, e di minor prezzo; ed in seguito le merci del primo ponte a scelta del capitano, e previo consiglio de' marinari, e ciò non già per regolare il getto dispoticamente, ma bensì con prudenza, e conformandosi in tutto allo spirito della legge, e compatibilmente alle circostanze del pericolo; altrimenti usandone, sarebbe il capitano tenuto a tutti i danni, ed interessi. *Guid. de la mer chap.* 5 *art.* 34. *Jugem. d' Oleron art.* 8. *Ordinat. Philippi II. Hispan. tit. de naufragio art.* 5. *Ordon. de Wisbuy art.* 38 *Ordon. de France art.* 8 *tit. du jet. Vinnius ad Peckium in leg.* 2 *ff. de leg. Rhod. Loccen. de jure marit. lib.* 2 *cap.* 7 *n.* 4. *Kuricke ad jus marit. hanseat. tit.* 8 *art. Van-Leeven ad Weytsen. de avariis n.* 20. *Targa pond. marit. cap.* 59 *not.* 4. *Marquardus de jur. mercat. lib.* 3 *cap.* 4 *n.* 28. *Casareg. de com. disc.* 45 *n.* 29. *Puffendorf. de jur. nat. et gent. lib.* 2 *cap.* 6 §. 8.

§. XI.

Questa regola però di praticare il getto, non è sempre eseguibile giacchè sovente il pericolo è così incalzante, che non da tempo alla prescritta scelta, e deliberazione; onde è d'uopo gettare ciò che prima d'ogni altro si presenta alle mani, e sarebbe il caso del getto irregolare. *Kuricke quaest. illustr. quaest.* 31. *Lubeck de avariis cap.* 3 *n.* 5 *Targa pond. marit. cap.* 59 *not.* 2. *Casareg. de com. disc.* 45 *n.* 30. *Rainutius de jure naufrag. cap.* 4.

A questo proposito viene in acconcio la satira 12 ver. 30 di Giovenale, nella quale descrive egli il getto irregolare, rappresentando il pericolo sofferto dal suo amico Catullo mentre si ritrovava in atto di naufragare: ivi:

. . . . . . Nullam prudentia cani
Rectoris conferret opem; decidere jactu
Coepit cum ventis.

Indi soggiugne, che accresciutosi il pericolo, Catullo abbia gridato:

Fundite quae mea sunt, dicebat, cuncta Catullus
Praecipitare volens etiam pulcherrima.

§. XII.

Alcuni autori trattano la quistione, se colui che fa il getto debba incominciarlo da' suoi proprj effetti prima di gettare gli altrui; tali sono il Loccenio *de jure marit. lib.*

2 *cap.* 7 *n.* 4; il Lubeck *de avar. cap.* 3 *n.* 6 il Cujaccio *alla legge* 2 *ff. de leg. Rhod. lib.* 34. *Pauli ad edict.* ed il Marquardo *de jure mercat. lib.* 3 *cap.* 4 *n.* 30. Vi è pure nel codice de' Visigoti una legge che determina ciò che debba farsi in simil caso. *lib.* 5 *tit.* 5.

Ella è però affatto inutile la discussione di questo caso, quantunque possa ragionevolmente dimostrarsi, non essere biasimevole il pensare prima a se stesso, e salvare le proprie, a preferenza delle altrui cose. *Leg.* 14 *in princ. ff. de praescript. verb.* dal che il diritto della contribuzione fa sì, che gli effetti gettati in mare per togliere la nave dal pericolo, siano proporzionatamente bonificati da tutto il salvato. *Leg.* 1 *et* 2 *et tot. tit. ff. de leg. Rhod. de jactu. Kuricke ad jus marit. hanseat. tit.* 8 *art.* 4 §. *requiruntur autem. Valin all' Ordin. di Francia art.* 15 *tit. du jet. Casareg. de com. disc.* 45 *n.* 29. *Vedi Contribuzione.*

§. XIII.

Il Cleirac commentando l' art. 8 del Giudicato d' Oleron rapporta, che nelle navi, o caracche di Portogallo, quando nasce il caso di dover far getto, non si fa poscia contribuzione, ed il danno delle cose gettate si posa tutto sovra i particolari, ai quali esse appartengono. Per lo che le robe delle persone più vili, e quelle che sono peggio situate, ordinariamente vengono spacciate, e gettate le prime; e siccome il corpo della nave, e la maggior ricchezza di questa spettano al Re, ed alla Regina, le Loro Maestà non debbono giuocare alla pari, ed entrare in contribuzione co' loro sudditi: questi perciò non possono aspirare a maggior gloria, che a quella d' esporre le loro vite, e di spendere generosamente i loro beni per conservare gl' interessi del loro Sovrano. Nelle altre navi poi che non spettano al Re, o che non sono caricate per conto Regio, si osserva la contribuzione in caso di getto. *Us et cout. de la mer à l' art.* 8 *n.* 8 *et* 9.

§. XIV.

Siccome è generalmente prescritto, che trovandosi il capitano, e marinari costretti di abbandonare la nave, o per imminente naufragio, o per incendio, o per inseguimento de' nemici, sia egli tenuto di salvar seco il danaro, e tutto ciò che potrà delle merci le più preziose del suo carico; *Jus naval. Rhod. art.* 31. *Jugem. d' Oleron art.* 8. *Jus hanseat. tit.* 9 *art.* 4 *Jus Lubek lib.* 6 *tit.* 3 *art.* 5. *Ordon. de Franc. art.* 26 *tit. du capitaine. Kurick.*

Digitized by Google

ad jus marit. hanseat. tit. 9 *art.* 4. *Cleirac us et cout. de la mer. art.* 8 *n.* 24; così pure, per ugual principio di ragione, sarà obbligato esso capitano in caso di getto di conservare il danaro, e le merci preziose, tanto che le circostanze del caso gliel permetteranno; poichè non sarebbe scusabile se incominciasse a gettare le cose più preziose che sogliono generalmente essere di minor peso, e volume delle ordinarie. *Emerigon des assur. chap.* 12 *sect.* 40 §. 5.

§. XV.

Lo scrivano della nave, o chi farà le sue veci, deve registrare contemporaneamente tutte le deliberazioni presesi per il getto, e quanto si sarà operato per il medesimo; indi pervenuta la nave al primo porto, è in obbligo il capitano di fare il consolato avanti il tribunale del luogo. *Consolato del mare cap.* 97 *e* 109. *Giudic. d'Oleron art.* 8. *Ordon. de Wisbuy art.* 38. *Ordonn. de France art.* 4 *et* 5 *tit. du Jet. Valin ivi. Cleirac us et cout. de la mer art.* 8 *n.* 12. *Vedi Consolato.*

§. XVI.

Quantunque gli assicuratori siano generalmente tenuti a tutte le conseguenze del getto praticato dalla nave da essi assicurata, come proveniente da un caso fatale, tuttavia hanno sempre il diritto di esaminare, se il getto sia seguito coll'osservanza di quelle regole prescritte dalle leggi del mare, giacchè se fosse stato cagionato per mala stiva delle merci, o per essere la nave stracarica in guisa tale, che abbia dovuto succombere alla tempesta, onde il getto fosse stato sforzato da tal motivo, sarà il danno a conto della nave, o del capitano, e de'caricatori, qualora per loro ordine sia stata in tal guisa caricata; nel qual caso i proprietarj delle merci debbono prima di molestare gli assicuratori, intentare le loro ragioni contro lo stesso capitano. *Argum. Leg.* 2 §. 2 *et* 3 *ff. ad Leg. Aquil. Leg.* 36 *in fin. ff. de rei vindicat. Leg.* 13 §. 2 *ff. Locati. Leg. unic. cod. ne quid oneri publ. Leg.* 7 *cod. de navic. Leg.* 3 *cod. de naut. foen. Jus naval. Rhod. art.* 22. *Consol. del mare cap.* 184. *Ordinat. Philippi II. Hispan. tit. de avariis art.* 8. *Loccen. de jure mar. lib.* 2 *cap.* 8 *n.* 6. *Targa pond. marit. cap.* 59 *not.* 6. *Casareg. de com. disc.* 47 *n.* 16. *Rainutius de jure naufrag. cap.* 5.

§. XVII.

Per giudicare della qualità degli effetti, e merci gettate in mare è

Digitized by Google

d'uopo, che si presentino per parte di coloro ai quali le medesime appartengono, le polizze di carico, non meno che le fatture, ed altre scritture giustificative, allorchè dalla sola polizza non possa accertarsi la vera qualità delle medesime; in mancanza di che può anche darsi il giuramento al caricatore della nave. *Ordon. de France art.* 8 *tit. du Jet. Sentenza dell'Ammiragl. di Marsiglia del* 14 *Luglio* 1750. *Altra del* 30 *Giugno* 1752. *Valin al detto art.* 8 *dell'Ordin. di Francia.*

§. XVIII.

Il danno cagionato alle merci restate nella nave coll'operazione del getto è avarìa grossa, ed entra in contribuzione; non sarà però lo stesso del danno ricevuto dalla nave in tal circostanza, salvo che siasi espressamente fatto per facilitare il getto. *Leg.* 4 §. 2 *ff. de leg. Rhod. Guid. de la mer. chap.* 5 *art.* 22 *et* 23. *Ordon. de France art.* 14 *et* 18 *tit. du jet, art.* 6 *tit. des avaries. Cleirac al giudic. d'Oleron art.* 8 *n.* 12 *et art.* 9 *n.* 11. *Kuricke ad jus hanseat. tit.* 8 *art.* 4 *n.* 6. *Weytsen de avariis* §. 10. *Loccen. de jur. marit. lib.* 2 *cap.* 8 *n.* 13. *Casareg. de com. disc.* 46 *n.* 57. *Vedi Avarìa. Contribuzione.*

§. XIX.

Nel caso che la nave perisca non ostante il getto praticato, non si farà più luogo a contribuzione, e le merci che potranno essere salvate dal naufragio, non saranno neppure soggette ad alcuna indennizzazione per le altre gettate in tale occorrenza. *Leg.* 4 *et* 5 *ff. de leg. Rhod. Consol. del mare cap.* 194. *Guid. de la mer. chap.* 5 *art* 28. *Ordon. de France art.* 15 *tit. du jet. Vinnius ad Peck. in leg.* 2 *ff. de leg. Rhod. Domat loix civiles liv.* 2 *tit.* 9 *sect.* 2 *n.* 15 *et* 16. *Weytsen de avariis* §. 19. *Casaregis de com. disc.* 46 *n.* 37 *et disc.* 121 *n.* 4.

L'opposto dovrà dirsi, allorchè la nave salvata per mezzo del getto perisca in appresso. *Vedi Contribuzione.*

§. XX.

In qual guisa si contribuisca al getto dalle merci salvate, e dalla nave, e come debbano stimarsi le merci gettate. *Vedi Avarìa. Contribuzione. Regolamento d'avarìa.*

§. XXI.

Le cose gettate nel mare in tali occorrenze non cessano di appartenere ai loro antichi proprietarj, ai quali debbono restituirsi, allorchè

Digitized by Google

siano ricuperate, mediante le spese del salvamento. *Leg.* 2 §. 8 *et leg.* 8 *ff. de leg. Rhod. Leg.* 9 §. 8 *ff. de adquir. rer. dom. Leg.* 7 *ff. pro derelicto* §. 48 *instit. de rer. divis. Peckius, et Vinnius ad d. leg.* 2 *cap.* 7 *n.* 5. *Stypman. jus marit. part.* 4 *cap.* 17 *n.* 26. *Marquard. de jure mercat. lib.* 3 *cap.* 4 *n.* 43. *Grotius de jur. bel. et pac. lib.* 2 *cap.* 4 §. 4. *Rainutius de jure naufrag. cap.* 6.

GIORNALE DE' NEGOZIANTI.

§. I.

Egli è un libro, in cui i negozianti sogliono scrivere giornalmente tutti gli affari, ed operazioni del loro commercio, a misura che gli si presentano: siccome questo forma uno de' principali libri de' negozianti, così mi riservo di parlarne al suo articolo. *Vedi perciò Libri de' Negozianti.*

GIORNI DI GRAZIA.

Vedi *Favore.*

GIRATA DI CAMBIALE. GIRANTE, E GIRATARIO.

§. I.

Chiamasi girata in materia di cambio, l'ordine che un negoziante (detto girante) scrive a favor d'un altro (chiamato giratario) al dosso d'una lettera, o biglietto di cambio tratto a favor del primo, o ad esso lui ceduto, e girato da un altro, per mezzo del quale s'intende fatta una contrapposizione di partite, ossia un trasporto, o cessione della somma compresa nella cambiale, che ha forza di vero, e reale pagamento a mani del creditore in estinzione del debito. *Rota Florent. decis.* 60 *n.* 9 *tom.* III. *et decis.* 12 *n.* 18 *tom.* X. *thes. ombros. Ansald. de com. disc.* 12 *n.* 18 *Gratian. discept. forens. cap.* 121 *n.* 13 *et cap.* 652 *n.* 13. *Card. de Luca de regal. disc.* 15 *n.* 24. *Hoechner de litter. camb. indossam. disput. inaug. cap.* 1 §. 2. *Franch. inst. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 2 *tit.* 5 §. 2 *et* 3. *Heineccius elem. jur. camb. cap.* 2 §. 7.

§. II.

Varia è l'opinione de' giureconsulti circa l'essenza, e natura della girata: alcuni vogliono, che in essa si contenga la vendita del nome del debitore; altri il semplice mandato di pagare; altri la cessione *pro solvendo*, e non *pro soluto* a favor del cedente; ed altri una specie di delegazione come può vedersi presso il Rocco *respons. legal. tom.* I. *resp.* 6 *n.* 1 *et seq.*

Digitized by Google

e l'Ansaldo *de com. disc.* 1 *et* 2 *in tot.*

§. III.

Per la combinazione di queste dottrine parmi, che debbano distinguersi diversi casi per poter adattare a ciascuno d'essi il rapporto che può avere la girata a qualcuno degli enunziati contratti, onde decidere all'uopo la conseguenza della medesima girata.

§. IV.

Allorchè la girata siegue senza alcuna causa preesistente d'obbligazione, o di debito verso il giratario, ma veramente per prezzo, come suol dirsi, cioè *per la valuta avuta*, o *per altrettanta in contanti*, e simili, si deve sempre supporre, ed intendere qualche contratto principale stipulato, od inteso tra i contraenti, pel cui ademmpimento, ed esecuzione siavi intervenuta la girata, ossia la cessione; giacchè questa non può mai darsi senza che sia accessoria, ed in conseguenza di qualche contratto, od obbligazione.

Quindi, se si faccia la cessione d'un nome in utilità del cessionario, ossia giratario, sarà certo che la medesima è sempre in conseguenza di qualche contratto di vendita, di dazione in paga, di permuta, di donazione, e simili: se però siegua la girata in utilità del girante, che veramente non è propria cessione, ma bensì un mandato del debitore dato al creditore affine di esigere, egualmente si dirà fatta in conseguenza d'una obbligazione preesistente presso il cedente, il quale per esimersi dal debito dà al suo creditore un tal mandato ad esigere, affinchè tutto ciò che avrà egli conseguito dal di lui debitore, lo ritenga in soddisfazione del suo credito; laonde si dice comunemente procuratore in cosa propria.

§. V.

Siccome per ciò nel primo caso non preesistendo alcun debito, od obbligazione nel girante, e si fa la girata, ossia la cessione per la numerazione del danaro, cioè *per la valuta avuta*, così deve dirsi, che tale girata contenga implicitamente qualche contratto o di vendita, o di cambio, in conseguenza del quale seguì la cessione in utilità però del girante, come accade nelle lettere di cambio che si fanno per l'esecuzione del contratto cambiale. *Franch. instit. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 2 *tit.* 5 §. 24 *et* 25. *Casareg. de com. disc.* 54 *per tot.*

Digitized by Google

§. VI.

È però da notarsi, che quantunque la girata contenga, secondo la fatta distinzione, il contratto di vendita, o di cambio, nulladimeno il giratario avrà in questi casi il regresso contro il girante, o datore della lettera; imperciocchè se nella girata sia contenuto il cambio è fuor di dubbio, che girate le lettere, e non soddisfatte, competa questo regresso, mentre s'intendono girate affinchè si adempisca il cambio contratto tra il girante, e il giratario, ed ancora perchè la girata che si fa sempre per l'esecuzione, ed in conseguenza del cambio, non s'intende mai fatta *pro soluto*, ma bensì *pro solvendo:* che se poi accada che la girata contenga la vendita del nome del debitore, similmente avrà luogo lo stesso regresso, appunto perchè s'intende con tacito patto, e convenzione essere stata promessa dal girante la bontà, ed esigibilità del nome del debitore ceduto. *Hoeckner de litter. camb. indossam. cap.* 3 §. 11. *Ansald. de com. disc.* 1 *n.* 22 *et seq. Franch. instit. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 2 *tit.* 5 §. 29.

§. VII.

Allorchè la girata segue *per valuta cambiata*, o *cambiata in noi*, o *contataci*, o *conti in noi*, egli è chiaro, che in tal caso si comprende anche il contratto del cambio colla semplice cessione; ed in sostanza per tali espressioni s'intende sempre essersi avuta, ed intesa la fede del prezzo, e perciò avrà luogo in questo caso la giurisprudenza ricevuta nel primo. *Franch. inst. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 2 *tit.* 5 §. 29. *Roccus respons. legal. tom.* 1. *respons.* 6 *n.* 12. *Scaccia de camb.* §. 2 *gloss.* 8 *n.* 17. *Ansald. de com. disc.* 2 *n.* 36. *Hoeckner de litter. camb. indossam. cap.* 3 §. 11.

§. VIII.

Allorchè la girata sarà seguita *per la valuta intesa*, si presumerà non esser stata pagata la somma; nel qual caso per conoscere l'essenza di tal girata dee aversi riguardo alle convenzioni de' contraenti, giacchè può esser in seguito d'un cambio, d'una vendita, d'una dazione in paga, d'una semplice cessione, o mandato in cosa propria del giratario, e di qualunque altro contratto, anzi d'un semplice, e puro mandato nel giratario affine di esigere la somma girata a nome, e conto dello stesso girante: in questo caso però se constasse da qualche contratto seguita la girata, e non esservisi adempito per parte del giratario, potrà il girante opporre sempre l'ec-

cezione del denaro non numerato, e del non eseguito contratto *Ansald. de com. disc.* 2 *n.* 33. *Casaregis de com. disc.* 48 *n.* 13 *et* 23.

§. IX.

Allorchè la girata si fa sovra qualcheduno non avente nella medesima alcun interesse, nè accessoriamente a qualche contratto, od obbligo preesistente, ma soltanto affinchè il giratario esiga la somma contenuta nella cambiale a conto del girante, lo che si presume ogni volta che non è essa ad ordine diretto, o non contiene la confessione della somma ricevuta, non importa allora tal girata se non che un semplice mandato per ricevere il pagamento. *Franch. instit. jur camb. lib.* 1 *sect.* 2 *tit.* 5 §. 23. *Casareg. de com. disc.* 33 *n.* 2 *et seq.*

§. X.

Occorrendo, che il rimettente d'una cambiale non voglia seguire la sola fede del traente, suole praticarsi in tal caso, che il rimettente faccia trarre la cambiale sovra un terzo, affinchè questi giri poi la stessa lettera al remittente per il valore da esso lui ricevuto, quantunque realmente siasi pagato il prezzo allo scrivente; lo che è stato introdotto fra i negozianti ad effetto di celare i loro negozj.

§. XI.

In questa specie di girata, o indossamento, dicesi finto, e simulato il mandato in essa contenuto, giacchè non avendo il girante alcun diritto, od interesse nella cambiale girata, non intende veramente di cedere qualche cosa al giratario, ma soltanto obbligare la sua fede a favor del creditore del cambio, che non voleva seguir la fede del traente.

Evvi però in questo caso diversità d' opinioni circa la qualità dell' assuntasi obbligazione da un tal girante, cioè, se essa debba considerarsi qual pura mallevadorìa per via d' *ex promissione,* come afferma il Turre *de camb. disput.* 1 *quaest.* 17 *n.* 43 ed il Card de Luca *de credit. disc.* 73 *n.* 6 oppure qual semplice mallevadorìa come crede il Dupuy *des lettr. de change chap.* 16 *n.* 8 9 *et* 12.

Credo pertanto inutile tal quistione, dacchè la mallevadoria tra i negozianti ha la stessa efficacia della principale obbligazione, in forza della consueta formola introdottasi fra essi dello *star del credere* come vedrassi al suo articolo. *Vedi Star del credere.*

Digitized by Google

§. XII.

È però da osservarsi in questa sorta di girate, che se il negoziante abbia dato ordine al suo corrispondente, che per le sue merci gli rimetta il ritorno per mezzo di sue proprie od altrui cambiali, ed egli si serva di lettere d'altri per fare tal rimessa, girando queste a cui deve rimettere il danaro, allora il girante non contrae alcuna obbligazione, perchè tal girata s'intende fatta in esecuzione del precedente mandato datogli ad effetto di rimettere il ritorno delle merci; laonde non importa altro che una semplice dichiarazione, o ricognizione di persona vera, per la quale il girante come procuratore del mandante contrae il cambio: e lo stesso deve dirsi di qualunque altra girata fatta da colui che null'altro abbia avuto nelle lettere di cambio, che il puro nome, restando tutto l'interesse, il comodo, e l'incomodo presso il giratario. *Vedi Commissione. Contratto. Mandato. Procuratore.*

§. XIII.

Quantunque possa generalmente dirsi, che la girata sia rivocabile per parte del girante per la ragione, che il mandato dato per pagare anche al creditore, sia sempre rivocabile, come la cessione in utilità del cedente, nulladimeno seguendo la girata per l'esecuzione di qualche contratto di cambio tra il giratario, e il girante, il quale in vece delle proprie cambiali abbia girate le altrui, non sarà più essa rivocabile, per la stessa ragione che ha luogo nel contratto di cambio. *Rota Rom. decis.* 679 *n.* 4 *part.* 1 *in recent. Scaccia de camb.* §. 3 *gloss.* 5 *quaest.* 18 *n.* 447 *et seq. Turre de camb. disput.* 2 *quaest.* 23 *n.* 63. *Card. de Luca de camb. disc.* 2 *n.* 5 *et* 6.

§. XIV.

Similmente non potrà rivocarsi la girata in tutti gli altri casi, ne' quali fosse seguita per qualunque altro contratto o titolo abile a trasferire il dominio, come sarebbe di vendita, di dazione in paga, donazione, e simili; mentre ella è massima generale, che qualunque volta il mandato dato per pagare, è congiunto colla cessione delle utili azioni, e così con qualche causa abile a trasferire il dominio, si rende sempre irrevocabile il mandato, o la cessione benchè fatta in favore del cedente. *Vedi Mandato.*

§. XV.

Negli altri casi poi nei quali si

fa la girata per il solo pagamento di qualche debito, o per il discioglimento di qualche preesistente obbligazione, non per assoluta dazione in paga, o delegazione, ma soltanto *pro solvendo*, che si è un puro mandato dato al creditore per esigere, sarà essa rivocabile, perchè non contiene se non se una pura, e semplice cessione in utilità del cedente, cioè il solo maudato ad esigere: ma questa rivocazione non avrà più luogo, allorchè la girata fosse accettata, o la promessa del pagamento fosse fatta dal mandatario al presentatore della cambiale girata. *Gaitus de credito cap.* 2 *tit.* 7 *n.* 2422 *et seq. Casareg. de com. disc.* 33 *n.* 36 *et* 37.

§. XVI.

Per parte del giratario s'intende irrevocabile la girata in quei casi ne'quali sarà essa seguita in conseguenza di qualche contratto, o titolo abile a trasferire il dominio; imperciocchè nei contratti si ha sempre da osservare l'uguaglianza; e se non lice senza il consenso d'uno de' contraenti, e in di lui pregiudizio di cangiare qualche parte della convenzione, deve anche dirsi irrevocabile il cambio, perchè contratto in utilità d'entrambi, e reciprocamente obbligatorio. *Scaccia de camb.* §. 3 *gloss.* 5 *quaest.* 18 *n.* 447 *et seq. Turre de camb. disp.* 2 *quaest.* 23 *n.* 63. *Dupuy des lettres de change chap.* 5 *per tot.*

Sarà però rivocabile negli altri casi ne'quali la girata segua per soddisfazione di qualche debito preesistente, cioè *pro solvendo*, e non *pro soluto*, che come ho disopra accennato, importa il mandato per esigere.

§. XVII.

Una cambiale all'ordine *S. P.* cioè *senza procura* (che ha forza di trasferire il dominio nel ricevitore della lettera, e la libera facoltà di poterla contrattare, e negoziare con altri) ogni qual volta è stata girata ad un terzo per la valuta da esso lui avuta, non potrà più il datore della medesima rivocare l'ordine del pagamento al giratario. *Card. de Luca de camb. disc.* 33 *in supplem. Ansald. de com. disc.* 1 *n.* 37 *et seq. Casareg. de com. disc.* 58 *n.* 7. *Dupuy des let. de chang. chap.* 16 *in tot.*

§. XVIII.

Chiunque gira una cambiale è sempre tenuto in virtù della sua girata al rimborso verso il giratario della somma nella medesima compresa, benchè constasse in appresso,

Digitized by Google

che la girata fosse seguita con simulazione, e per imprestanza di puro nome; mentre ella è regola generale, che il datore d'una lettera di cambio, o il di lei girante sin dal principio si costituisce debitore a favore di chi la riceve; laonde non rimane liberato se non se allorchè la cambiale resta compita, e pagata. *Ansald. de comm. disc.* 1 *n.* 29 *et disc.* 39 *n.* 72. *Dupuy des lettr. de change chap.* 16 *n.* 8 *ove si accenna un Decreto del Parlamento di Parigi del* 21 *Aprile* 1676. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 2 *tit.* 5 §. 29 *et* 33. *Casareg. de comm. disc.* 43 *n.* 2 *disc.* 48 *n.* 1 *disc.* 51 *n.* 22 *disc.* 54 *n.* 63 *et* 64 *e nel Camb. istr. cap.* 3 *n.* 66 *e* 67.

E particolarmente questa massima procede nelle lettere, o girate fatte all'ordine *S. P.*, in vigor delle quali resta obbligato il datore, o girante, non solo a favore del ricevitore, o giratario, ma ben anche verso qualunque altro, in cui dal primo giratario fossero di nuovo girate le cambiali. *Rota Romana presso il Card. de Luca de usuris decis.* 19 *n.* 1 *et* 2. *Dupuy chap.* 16 *per tot. Casaregis nel camb. istruito cap.* 4 *n.* 48 *e* 49.

§. XIX.

La girata d'una cambiale fatta da un fallito, o prossimo al fallimento è valida, purchè il giratario non sappia, o si trovi in circostanze da non poter sapere lo stato del girante; nel qual caso lo scrivente è tenuto verso lo stesso cessionario, o giratario. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 8 *n.* 18 *et* 19 *et decis.* 50 *n.* 1. *Card. de Luca de camb. disc.* 22 *n.* 2 *et* 3 *disc.* 25 *n.* 16 *et* 17 *et de judic. disc.* 42 *n.* 27. *Casareg. de comm. disc.* 43 *n.* 2 *disc.* 48 *n.* 1 *et disc.* 51 *n.* 8.

Sarà però sempre nulla, e di nessuno effetto la girata, o cessione pretesa farsi d'una cambiale, o biglietto dopo il fallimento del cedente, ossia girante. *Sentenza del Consolato di Nizza del* 20 *Settembre* 1780. *Refer. Leotardi nella causa del negoziante Ebreo Moisé Salsedo contro l'Ebreo Isac Sigra, e l'Ebrea Neguna vedova Sigra. Vedi Fallimento.*

§. XX.

Questa giurisprudenza però avrà luogo, allorchè la lettera dello scrivente fosse concepita all'ordine *S. P.*, o *per valuta avuta;* ma se la cambiale non portasse tal ordine, bensì pagabile soltanto a chi dal principio la riceve, o a persona da esso lui determinata fin d'allora, e così a persona certa, e dicesse *per valuta cambiata*, o *intesa*, o altre simili formole non indicanti il paga-

mento della valuta, allora lo scrivente non resta obbligato; perchè gli competerebbero contro il giratario tutte quelle eccezioni, e particolarmente della valuta non pagata, che gli spettano contro il ricevitore che ha girata la sua lettera. Anzi le stesse eccezioni competerebbero al datore della cambiale contro il giratario anche nel caso che la cambiale fosse spiccata all'ordine *S. P.* o dicesse *per valuta avuta*, ove il giratario non avesse pagata al girante la valuta. *Sentenza del Consolato di Torino dei* 13 *Maggio* 1751. *Refer. Gallo nella causa de' negozianti Bover, Dellon, e comp. contro Monier, Moris, e comp. Toras, e figlio. Dupuy des lettr. de change chap.* 5 *n.* 18 21 *et seq. Casareg. de com. disc.* 48 *n.* 1 2 7 13 *et seq.*

§. XXI.

Trovandosi il giratario creditore del girante, o avendo da questi comprata, o in altro modo negoziata, o contrattata col girante la stessa lettera girata, di modo che per qualche titolo ne avesse egli acquistato un diritto, od interesse, sarà l'accettante obbligato a pagare la cambiale in pregiudizio, non meno del traente, che del girante, il quale deve imputare a propria colpa l'aver voluto negoziare la girata con quegli che al tempo della contrattazione della medesima sapeva, o doveva sapere essere decotto, o prossimo al fallimento. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 10 *n.* 4. *Marquardus de jure mercat. lib.* 3 *cap.* 11 *n.* 49. *Turre de camb. disput.* 1 *quaest.* 17 *n.* 11 *et disput.* 2 *quaest.* 16 *n.* 57. * *Roccus de lit. camb. not.* 68 *n.* 183.

Da questa regola però deve eccettuarsi il caso in cui constasse, che il girante non abbia avuta fede del prezzo della girata, o perchè egli avesse convenuto col giratario, che lo stesso prezzo gli si dovrebbe tosto sborsare, o in altra qualunque maniera; imperciocchè non avendo allora il girante perduto il dominio della somma girata per la fede del prezzo da esso lui non avuta, gli competerebbe sempre sovra la stessa partita girata, in virtù del dominio non ancora passato nel giratario, il diritto di vendicarla preferibilmente ad ogni altro creditore quantunque poziore, o anteriore, ed ipotecario. *Gratian. discept. forens. cap.* 523. *n.* 9 10 11 *et* 12. *Casareg. de com. disc.* 38 *n.* 6 *et seq. disc.* 53 *n.* 13 *disc.* 56 *n.* 47 *e nel Camb. instruit. cap.* 8 *n.* 36.

§. XXII.

Allorchè si restituisca dal girante dolosamente il pegno della cambiale

girata, ad effetto di far solamente pagare i mallevadori, non potrà più egli agire contro costoro, giacchè gli osterà sempre l'eccezione del dolo, la quale potrà anche opporsi dagli stessi mallevadori contro il giratario, che quantunque non sia partecipe di tal dolo, resta nulladimeno pregiudicato col fatto del girante per il consenso, o mandato datoli in virtù della trasmissione de' recapiti fatta ad effetto di agire, ed esigere il ritorno contro dello scrivente. *Leg.* 5 *ff. de tributoria actione. Rota Genuens. de mercat. decis.* 14 *n.* 16 *et* 17. *Rota Florent. in Liburn. litter. camb. decis.* 2 *Junii* 1722. *Marquardus de jure mercat. lib.* 5 *cap.* 11 *n.* 43. *Vedi Pegno.*

§. XXIII.

La girata di qualche credito, o cedola bancaria ha forza di pagamento, ed il danaro, o credito girato passa in dominio del giratario. *Vedi Banco. Danaro.*

§. XXIV.

Il giratario, o chiunque altro che abbia estinta la girata cambiale, allorchè sarà protestata per difetto di pagamento, acquisterà le ragioni del presentante, e potrà agire in tal caso contro gli altri giranti non meno, che contro qualunque altro suo autore, i quali tutti sono solidariamente tenuti, fin tanto che la girata sia estinta; nè possono perciò servirsi del benefizio di divisione, giacchè vengono a riunirsi in esso lui tutte le azioni, e ragioni dei giranti per le cessioni consecutivamente l'una dopo l'altre seguite dal primo al secondo, e da questi al terzo, e successivamente finchè sia pervenuta sovra di esso: tale è pure l'osservanza di molte piazze di commercio. *Ordin. camb. August. noviss. cap.* 6 §. 1 *jus camb. Austr. art.* 21 *et* 25. *Ordin. della fiera di Sangallo art.* 16. *Ordin. del camb. di Brunswick art.* 26. *Ordin. del camb. di Lipsia* §. 20. *Jus camb. Magdeb. art.* 14 *et* 20. *Ordin. del com. di Franc. tit.* 5 *art.* 12 13 *et* 33. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 2 *tit.* 5 §. 29 *sect.* 4 *tit.* 11 §. 1 4 *et* 6 *Heineccius element. jur. camb. cap.* 6 §. 7. *Dupuy des lettres de change chap.* 16 *n.* 11. *Scaccia de camb.* §. 2 *gloss.* 5 *n.* 322. *Casareg. de com. disc.* 51 *n.* 8 *et disc.* 138 *n.* 2 *e nel camb. instruit. cap.* 4 *n.* 50. *Phoonsen loix et cout. du change. chap.* 30 §. 17 *et chap.* 32 §. 13. *Hoechner de litter. camb. indossam. cap.* 3 §. 11.

§. XXV.

Questa massima è anche ricevuta in questi Stati in forza della Regia legge, dalla quale si è prescritto, che pagandosi da taluno la lettera protestata per onor di firma, acquisti egli immediatamente l'azione verso le persone, per onore delle quali sia seguito il pagamento, ed ove l'avesse pagata per onore indistintamente di tutti gli obbligati al pagamento di essa, abbia il subingresso nelle ragioni di quello a cui avrà pagato. *Regie Costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 3 §. 13. *Editto per la Sardegna dei* 30 *Agosto* 1770 *cap.* 4 §. 18 *cui sono uniformi i giudicati de' nostri Magistrati. Sentenza del Consolato di Torino dei* 13 *Maggio* 1731. *Refer. Gallo nella causa de' negozianti Bover, Dellon e comp. contro Monier, Moris e comp. e contro Toras e figlio. Sentenza del Consolato di Nizza dei* 25 *Novembre* 1762. *Refer. Trinchieri nella causa di Giovanni Balestriero come procuratore de' negozianti Reisselet e Donadieu di Marsiglia, contro Antonio, e Pietro padre e figlio Durante.*

§. XXVI.

L'utilità delle girate è stata riconosciuta nella maggior parte delle piazze commercianti, e sonosi perfino in esse con legge speciale stabilite le regole colle quali le medesime debbono eseguirsi. *Hoechner de litter. camb. indossam. cap.* 1 §. 6. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 2 *tit.* 5 §. 5. *Strichius de jure adsignat.* §. 49. *Phoonsen loix et cout. du change chap.* 27 §. 13 *et chap.* 32 §. 27.

In Venezia però, in Firenze, Novi, e Bolzano, è proibito dalli Statuti municipali di pagar le lettere di cambio in virtù degli ordini, ossian girate, ed è perciò d'uopo che esse siano pagabili direttamente a quelli, che secondo il tenore delle medesime cambiali, debbono esigerle, o che almeno quelli ai quali sono pagabili, siano muniti d'una procura concepita in certa forma particolare ad un tale oggetto, senza la quale non potrebbero esigere le somme, nè levare il protesto. *Franch. instit. jur. camb. loc. cit. Dupuy des lett. de change chap.* 13 *n.* 7.

§. XXVII.

La girata, o indossamento in bianco apposta alle lettere di cambio, è generalmente nulla, e di nessun effetto, nè può nascere da essa alcuna azione, se prima di chiederne il pagamento non sia stata sottoscritta dal giratario. *Ordin de' camb. d'Austria art.* 33. *del Brandembur. art.* 44. *d'Alberstad. e Magdeb. art.* 26.

Digitized by Google

di Prussia art. 25 *d' Augusta art.* 11 *di Brunswick art.* 20 *di Lipsia art.* 11 *di Danzica art.* 27. *Phoonsen loix et cout. du change chap.* 9 §. 16 *et* 17 *chap.* 30 §. 6. *Franch. inst. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 2 *tit.* 5 §. 16. *Heineccius elem. jur. camb. cap.* 2 §. 11.

§. XXVIII.

Da varie legislazioni dell' Europa si è pure prescritto l' obbligo di esprimere nelle girate delle cambiali il luogo, ed il tempo in cui le medesime saranno seguite. *Cod. leg. Danic. lib.* 5 *cap.* 14 *art.* 28. *Ordin. camb. Prussic. art.* 25. *Gedan. art.* 27. *Wratislav. noviss.* §. 17. *Brandemb. art.* 30. *Alberstad. et Magdeb. art.* 26. *Augustan. art.* 11. *Lipsiae art.* 11.

In Francia è proibito d' antidatare gli ordini, ossian girate, sotto pena del falso. *Ordin. del com. tit.* 5 *art.* 26.

In questi Stati è pure ordinato, che chiunque antidatasse, o posdatasse le girate, incorrerebbe nella pena d' anni due di galera. *Reg. Costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 3. §. 33 e pel Regno di Sardegna d' anni 5 di galera. *Editto del* 30. *Agosto* 1770 *cap.* 4 §. 27.

Ed inoltre, che nelle girate della cambiale non si possa omettere la data del tempo, e luogo in cui le medesime si faranno, sotto pena di soggiacere del proprio alle spese de' litigj che seguissero in questi Stati per causa di tale omissione. *Dette Reg. Costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 3 §. 19. *Detto Reg. Editto per la Sardegna cap.* 4 §. 26.

§. XXIX.

In Francia *secondo l' ordinanza del commercio tit.* 5 *art.* 23 le segnature al dosso delle cambiali servono di solo indossamento, e non d' ordine, allorchè manca ad esse la data, nè contengono il nome di colui che avrà pagato il valore. Quindi si è in uso di porre semplicemente la segnatura al dosso d' una lettera di cambio senza scrivervi cosa alcuna al di sopra, e si considera allora non esservi stata apposta che per riempire il bianco colla quietanza di colui che è incaricato a riceverne il pagamento, tenendo ciò luogo di procura: e perciò un ordine non datato, quantunque provveniente da valore ricevuto in contanti, o in merci, o altrimenti, non è rimirato che come una semplice procura per ricevere l' importare della cambiale. *Decreto della Gran Camera del Parlamento di Parigi del* 21. *Maggio* 1681 *in causa d' appello da una Sentenza del Consolato di Tours del* 21. *Luglio* 1679.

Savary parfait Négociant part. 1 *liv.* 3 *chap.* 5.

§. XXX.

Si è inoltre disposto dalla stessa Ordinanza di Francia *art.* 24 *e* 25 che le lettere di cambio indossate secondo la forma prescritta dal sovr' accennato *art.* 23, debbano appartenere a colui del di cui nome sia stato riempito l'ordine, senza necessità di trasporto, e lo rende proprietario della lettera, mentre opera lo stesso che un trasporto significato; altrimenti le cambiali sono riputate appartenere a colui che le abbia indossate. Laonde potranno essere sequestrate da'di lui creditori, come un effetto ad esso appartenente. *Pothiers comment. alla detta Ordin. Savary loc. cit.*

§. XXXI.

Non è quivi fuor di proposito di osservare, che la stessa Ordinanza di Francia negli *articoli* 12 13 15 16 17. 24 *e* 25 del detto *titolo* 5 si serve delle parole *endosser*, *endosseur*, *endossement* (che corrispondono alle nostre Italiane *girare*, *girante*, *girata*,) per spiegare quelli che hanno messo tali ordini, e gli ordini stessi; ed all' *art.* 23 toglie alla parola *endossement* il significato d' ordine per non dargli altro che quello di mandato, o procura, attribuendo così alla medesima un doppio senso; lo che deve intendersi secondo le circostanze del caso ivi espresse, cioè allor quando l'ordine non è datato, e non contiene il nome di colui che ha pagata la valuta della lettera di cambio in danari, merci, o altrimenti. *Vedi maggiormente su questa materia gli articoli Accettazione. Lettera di cambio. Protesto. Tratta e simili.*

GIUDICE NELLE CAUSE MERCANTILI.

Vedi *Tribunale di Commercio.*

GIUDIZIO DI CONCORSO.

§. I.

Il giudizio di concorso, ossia la concorrenza de'creditori ai beni del comune debitore per essere soddisfatti de'loro crediti, può instituirsi per le seguenti cause:

1°. Allorchè taluno trovandosi carico di debiti oltre le forze del suo patrimonio, e temendo perciò di essere carcerato, fa la cessione de' beni ignominiosa, la quale si risolve di poi in un concorso, in cui ognuno de' creditori vien soddisfatto secondo la poziorità, anteriorità e prerogativa del suo credito.

2°. Allorchè uno, o più creditori

Digitized by Google

scorgendo il loro debitore carico di debiti, eccedenti l'importare del di lui patrimonio, e considerando che ove facessero procedere all'esecuzione sui beni del medesimo, non sarebbero sicuri di ritenerli per le pretese, e molestie, che su di essi potrebbero eccitarsi da altri creditori, chiamano in giudizio tutti questi, ed ogni altro pretendente sui beni dello stesso debitore, eccitandoli a far fede de' loro crediti onde vedersi ognuno collocato secondo la sua anteriorità, o poziorità.

3°. Allorchè taluno, sebbene possegga un sufficiente patrimonio alla soddisfazione di tutti i suoi creditori, tuttavia e per le gravi discussioni alle quali il medesimo fosse soggetto, e per evitarsi le continue molestie, e la pluralità degli atti esecutivi che gli porterebbe una perdita di valore ai suoi beni, stimasse di eccitare il concorso de' suoi creditori, anche per il riflesso, che vendendosi i di lui effetti all'asta pubblica possa soddisfare più agevolmente, e con minore discapito tutti i suoi creditori.

4°. Allorchè i creditori concorrono in uno per concedere al comun debitore, o una dilazione moratoria al pagamento de' loro crediti, o per rimettergli qualche parte del debito.

§. II.

Il giudizio di concorso si suole universalmente instituire avanti il giudice competente ordinario del comun debitore, il di cui foro sono tenuti di seguire i creditori del medesimo; anzi potrà egli prescindere dal tribunale inferiore, ed instituire il giudizio avanti un Magistrato supremo. *Leg. unic. cod. quando imperat. Salgado labyr. credit. part.* 1 *cap.* 4. *n.* 4 14. *et* 17. *Brunnem. de proc. conc. cred. cap.* 1 §. 2 *et ibi Strikius v. is Judex.*

Parmi però che dovrebbe questo instituirsi sempre nel luogo in cui esiste la maggior parte de' beni del comun debitore, o almeno colà dove abita il debitore istesso, e la maggior parte de' suoi creditori. *Ansald. de comm. disc.* 11 *n.* 22 23 *et* 24 *et disc.* 15 *n.* 21 *et* 22. *Card. de Luca de jurisd. disc.* 83 *n.* 3. *Salgad. loc. cit. n.* 29.

§. III.

In questi Stati tutti li giudizj di concorso, anche in dipendenza di cessione de'beni, si debbono instituire avanti il Senato, il quale occorrendo cause di debitore di piccolo patrimonio, può il Senato per isparmio di spesa delegarle all'Ordinario del domicilio del comun debitore, oppure al Prefetto della

Digitized by Google

Provincia, secondo che lo esige il bene della giustizia, e per l'indennità de'creditori, onde poter conservare ai medesimi quel maggior fondo che si possa, alla loro soddisfazione. *Regie Costit. lib.* 3. *tit.* 33. § 14. *e* 41.

Per lo stesso motivo si permette al Relatore della causa di trattare un amichevole disimpegno, e componimento fra gl' interessati, sempre che il Senato lo stimi bene secondo le circostanze de'casi, e che trattandosi di concorsi in seguito a fallimenti, non siasi il Capo del Consolato già interposto per la composizione de'creditori, o che sia stata disciolta la trattativa. *Dette Regie Costit. loc. cit.* §. 33.

Poichè per isparmio di spese ed in vantaggio del commercio ne'casi di concorso d'un negoziante si dee interporre il Capo del Consolato stragiudizialmente per comporre i creditori, od altri concorrenti, non ritardato intanto il corso della causa che è sempre della cognizione del Senato, acciò non riuscendo l'amichevole, sia quella prontamente spedita. *Reg. Costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 6 §. 11 *in fine, e* §. 12.

Nel Regno di Sardegna poi il concorso de'negozianti s'istituisce avanti i Magistrati, e Tribunali ordinarj, ai quali spetta il procedimento ne' giudizj di concorso: il Capo però de'Consolati per se, e per mezzo de'giudici legali dee interporsi stragiudizialmente per comporre i creditori non ritardata la causa davanti i suddetti Magistrati. *Regio Editto per la Sardegna dei* 30 *Agosto* 1770. *cap.* 8 §. 1 *in fine, e* §. 2.

§. IV.

Affinchè il giudizio di concorso sia legittimamente formato tra il comune debitore, e i di lui creditori, è d'uopo che per parte d'esso debitore si chieda la convocazione de'medesimi avanti il giudice competente, ed offra contemporaneamente ad essi loro la cessione di tutti i di lui beni, effetti, e ragioni che dee dimostrare con uno stato distinto, in cui si contenga ogni suo credito, e debito; altrimenti s'intende simulato lo stesso giudizio, e si avrà per nullo. *Glossa ad leg.* 1 *et penult. cod. qui bon. ced. poss. Brunnem. de proces. conc. credit. cap.* 1 §. 3. *Salgado labyr. credit. part.* 1 *cap.* 1 *n.* 13 *et seq. Hering. de fidejuss. cap.* 5 *n.* 81 *Richter de jure, et privil. credit. disput.* 1.

§. V.

In questi Stati nessuno può essere ammesso alla cessione de'beni salva onestà, se prima non dimostra legittimamente di essere venuto meno per mero infortunio, ed insie-

Digitized by Google

me non darà uno stato specifico di tutti i suoi effetti, sì mobili, che immobili, ragioni, azioni, e crediti, come pure di tutti e ciascuno de' suoi debiti con ispecificazione della loro causa, e coll'espressione del suo nome, e cognome, patria, professione, ed abitazione: e quelli che ricorrono al Sovrano per implorare il benefizio della cessione salva onestà, debbono anche unire alla loro supplica il suddetto stato che sarà soscritto, e come volgarmente si dice, parafrato, dal Gran Cancelliere, trasmettendolo indi alla segreteria di quel tribunale, a cui sia stata commessa la causa di conoscere l'implorata cessione, per esserne data visione, o copia ai creditori subito che sia loro intimata la provvisione; nella quale segreteria debba pure l' impetrante rimettere insieme i suoi libri, ed altri titoli, se così detti creditori richiedessero.

Quanto poi ai banchieri, negozianti, e mercanti si dee rimettere prima dai medesimi all' uffizio del Consolato un duplicato di detto stato, colla presentazione nello stesso tempo de' loro libri, registri delle scritture, e polizze di qualunque sorta, unendo al loro ricorso per la cessione de' beni, anche i salvi condotti, o le moratorie, ed il certificato che farà detto Consolato d'essersi adempito a quanto sopra: e nel caso che il suddetto stato si ritrovi fraudolente, gl'impetranti s'intendono tosto decaduti dal benefizio di detta cessione, ancorchè fosse già stata accordata in contraddittorio de' creditori; nè sono più ammessi ad implorarla, nè a godere di tal benefizio. *Reg. Costit. lib.* 3 *tit.* 33 §. 6 7 8 *e* 9.

§. VI.

Affinchè i creditori possano comparire in giudizio di concorso, è d'uopo, che siano essi legittimamente citati per parte del tribunale avanti di cui si vuole istituire lo stesso giudizio, con termine perentorio, e colla comminazione della perdita de' loro diritti in caso di contumacia. *Brunnem. de proc. conc. cred. cap.* 2 §. 1 *et* 2. *Gail. cent.* 2 *observat.* 47. *Salgado labyr. credit. part.* 1 *cap.* 7 *per tot.*

§. VII.

Circa la forma però e modo di tale citazione, potrà ognuno consultare gli statuti particolari d'ogni luogo, che io mi restringo soltanto in questa parte a rapportare l'uso de' nostri Stati, ne' quali è prescritto dalla Regia Legge, che ne' giudizj di concorso debbano citarsi tutti i creditori pretendenti di avere ragione nel patrimonio, o eredità del comune debitore, con tre proclami

Digitized by Google

generali, senza necessità che sia alcuno d'essi citato particolarmente: che detti proclami abbiano il termine di giorni quindici per ciascheduno, pubblicandoli, ed affiggendoli, alla porta del tribunale ove pende la causa, ed a quella dell ultima abitazione dello stesso comune debitore; che gl'intervenienti in questi giudizj, spirato il termine dell' ultimo proclama, debbano fra giorni quindici proporre le loro dimande, e fra due mesi compire i loro incumbenti, se abiteranno nelle città di residenza del Senato, o nella Provincia: e circa gli altri eziandio assenti da questi Stati, che debbano avere due mesi di tempo per promuovere le loro ragioni, e tre altri per giustificarle.

Che i curatori, od altri interessati nel concorso debbano farvi le loro eccezioni nel termine d'un mese rispettivamente, e fondarle in quello d'altri due mesi; qual tempo spirato non siano nè gli uni, nè gli altri più sentiti, a riserva che per qualche circostanza particolare il Senato stimasse di assegnarli ancora un breve termine per adempiervi, e così anche al curatore per eccepirvi, senza mai lasciare luogo a verun'altra procrastinazione della causa in pregiudizio degl'interessati nel concorso.

Che comparendo un creditore, o altro pretendente dopo l'ultimo termine assegnatoli nel proclama, o citazione, debba stare agl'incombenti fatti prima dagli altri, prosegnendo la causa nello stato in cui si trovasse.

Che se alcuno de' creditori, o pretendenti comparisca nel giudizio dopo instrutta la causa a sentenza, non possa ritardarne la spedizione, salvo si tratti di pupilli, minori, comunità, luoghi pii, o assenti dagli Stati, ai quali si prefigga un breve termine per maturare le loro istanze.

Che tutti gli altri siano esclusi dal concorso, e s'abbiano per decaduti da ogni ragione d'anteriorità, e poziorità, e possano solamente agire in altro giudizio contro il comune debitore, ferma rimanendo sempre la graduazione de' creditori, che vengono collocati.

Che lo stesso si osservi circa gli altri non comparsi prima della sentenza benchè fossero privilegiati. ai quali tutti s'imponga perpetuo silenzio a favore de' graduati, salva ragione ai pupilli, minori, comunità, luoghi pii, ed assenti suddetti di essere risarciti dai loro amministratori, quando la contumacia possa imputarsi a colpa di essi. *Regie Costit. lib.* 3 *tit.* 33 §. 15 16 17 18 19 20 *e* 21.

Veggansi a questo proposito le conclusioni dell'uffizio del Signor Avvocato Generale del Senato di

Piemonte dei 29 Dicembre 1755. sottoscritte Peiretti nella causa Beruti confermate con decreto di voto dei 10 Gennajo 1756. Refer. Dani, nelle quali si cita l'ordinanza di voto dei 28 Marzo 1752 nella causa Degiacobi contro l'eredità giacente del Capitano Guibert morto in Sardegna, in cui il Senato, non ostante l'eccitamento del curatore, che non si fosse ivi fatta la citazione, dichiarò legittima l'esecuzione delle lettere citatorie pubblicate alla porta della casa abitata dal debitore in Torino prima della sua partenza.

§. VIII.

Il giudizio di concorso trae, e richiama a se tutti gli altri giudizj intentati dai creditori contro il comun debitore prima, o dopo il concorso universale, giacchè questo non è ordinato ad altro se non se alla soddisfazione verso tutti i creditori rispettivamente secondo la loro anteriorità, grado, e prerogativa de' diritti ad essi competenti; per lo che è d'uopo che sia egli individuo, universale, ed inseparabile avanti il giudice ordinario del debitore. *Argum. Leg. 1 ff. de quib. reb. ad eumd. judic. et ibi glossa. Salgado labyr. credit. part. 1 cap. 2 n. 1 et seq. cap. 3 n. 6 et seq. et cap. 4 n. 20 36 56 et seq. Roccus de decoct. mercat. not. 15 n. 49. Ansald. de com. disc. 11 n. 16 25 et 26. Cardin. de Luca de jurisdict. disc. 83 n. 3.*

Quindi i creditori soggetti ad altra giurisdizione, e Potenza estera, sono anche tenuti a comparire o per se, o per procura avanti il giudice del concorso. *Salgado labyr. credit. part. 1 cap. 4 n. 22 et 23. Card. de Luca, et Ansald. loc. cit.*

§. IX.

Questa giurisprudenza ha pure luogo in questi Stati in forza della Regia legge *lib. 3 tit. 33* §. 15 20 *et* 21 ove è prescritto, che tutti i creditori, e pretendenti ai beni del comun debitore, instituito il giudizio di concorso debbano comparire avanti il Magistrato avanti cui pende la causa, sotto pena dell'imposizione di perpetuo silenzio; anzi ella è massima costante, che vi debba anche comparire quel tale, che nelle sue differenze col di lui preteso debitore avesse ottenuto qualche Regio delegato, e che colla stessa institutione s'intenda cessata l'ottenuta delegazione. *Veggansi a tale oggetto le conclusioni dell'Uffizio del signor Avvocato Generale nel Senato di Piemonte del 23. Aprile 1755 sottoscritte Lombardi, confermate con decreto di voto del 10 successivo Maggio. Refer. Villata,* nelle quali

si è fra le altre cose fatto osservare, che coll'istituzione del concorso restando il debitore privo dell' amministrazione del suo patrimonio, non potrebbe più considerarsi come legittimo contradditore di colui che avesse ottenute le patenti di delegazione.

§. X:

Instituito il giudizio di concorso s' intendono tosto passati, e trasferti nel Magistrato, avanti cui verte la causa, tutti i beni, effetti, e ragioni appartenenti al comun debitore, e ad esso soltanto spetta di far bene amministrare per mezzo d'un curatore tutto il patrimonio, per indi venderlo, e distribuirlo in modo, onde tutti i creditori siano soddisfatti proporzionevolmente secondo la loro anteriorità, grado, e condizione di credito. *Leg.* 4 *cod. qui bon. ced. poss. Auth. et qui jurat. cod. de bon. auct. jud. possid. Leg.* 1 §. 2. *Leg.* 2. *et tot. tit. ff. de curat. bon. dando. Decis. Senat. Pedemont.* 15. *Decemb.* 1749. *Refer. D. Enrici in causa concursus Clava n.* 14. *Roccus de decoct. mercat. not.* 6 8 *et* 16. *Richter de jure, et privil credit. disput.* 1. *Brunnem. de concur. credit. cap.* 7 *per tot.*

§. XI.

E quindi ordinato dalla nostra Regia Legge, che nel primo rescritto da spedirsi per l'istituzione del giudizio di concorso si debba deputare un curatore per il patrimonio del comun debitore, e per i creditori incerti, ed assenti.

Che il detto curatore debba presentare una nota di più soggetti al Relatore, il quale scelga per economo del concorso quello che stimerà più proprio, e questi dia anche un fidejussore idoneo da approvarsi dallo stesso Relatore in contraddittorio de' creditori.

Che il curatore deputato debba prendere copia a spese del concorso, di tutti gli atti de' creditori, onde rimetterli dopo instrutta la causa a sentenza, a mani dell' attuario per l'opportuna distribuzione al Relatore.

Che debbano i curatori informare di due in due mesi i Relatori dello stato della causa, ed in fine dell' anno far rendere il conto agli economi sotto pena d'essere tenuti in proprio. *Reg. Costit. lib.* 3 *tit.* 33 §. 22 23 24 *e* 35.

§. XII.

Spetta perciò allo stesso Magistrato secondo il prescritto dalla stessa Regia Legge di ordinare *ex officio*, e far seguire la vendita de' beni, ed effetti cadenti nel concorso, al pubblico incanto per essere deliberati al miglior offerente dopo

che sarà spirato il termine prefisso ai creditori per proporre le loro ragioni: *Reg. Costit. lib.* 3 *tit.* 33 §. 37, e non riuscendo di vendere qualche fondo cadente in concorso per difetto d'oblatori, non ostante i tre seguiti incanti, si ordini dallo stesso Magistrato di procedere al ribasso dell'estimo, e successivamente ad un nuovo, e solo incanto. *Dette Reg. Costit. lib.* 5 *tit.* 12 §. 6. Nel caso poi, che non ostante gli esperimenti praticati rimanessero invenduti i fondi del concorso, non è dovuto ai creditori alcun utile, ma quelli debbono prendersi a giusta stima, salva però ragione ai primi creditori di conseguire l'utile del terzo, quando soddisfatti tutti gli altri vi restassero tuttavia de' beni ove prenderlo. *Dette Regie Costit. lib.* 3 *tit.* 33 §. 40.

§. XIII.

Liquidato ogni interesse cadente nel concorso, ed evacuate, e definite le contestazioni, e pretese de' creditori, dee procedersi alla graduazione de' medesimi che forma la sentenza definitiva di questo giudizio. Non tutti i creditori però concorrono con egual diritto ai beni del comun debitore per essere soddisfatti, giacchè non tutti i debiti contratti provengono dalla stessa cagione, e perciò debbono essi diversamente graduarsi, onde ottenere la soddisfazione.

Per maggior chiarezza del modo che dee tenersi nello stabilimento di questa graduazione credo opportuno di dividere la concorrenza de' creditori intervenienti nel concorso in cinque classi.

§. XIV.

PRIMA CLASSE.

I creditori che debbono comprendersi nella prima classe sono quelli che hanno ragione di dominio su qualunque effetto, beni, od altro esistente presso il comun debitore; giacchè la vindicazione della propria cosa è sempre preferta ad ogni altra azione o personale, od ipotecaria. *Leg.* 32. *ff. de reb. auct. jud. possid. Stracca de decoctor. part. ult. tit. qui potior. in bon. decoct. n.* 16. *Brunnem de proces. conc. cred. cap.* 5 §. 1. *Chemnit. de jure praelat. thes.* 1 *n.* 3. *Rickter de jure, et privil. credit. disput.* 3 *cap.* 2 *membr.* 1. *Casareg. de com. disc.* 75 *n.* 16.

§. XV.

Il creditore per cagion di deposito, sarà quindi preferto ad ogni altro per la cosa depositata ancora esistente presso il comun debitore;

senza che si possa far luogo ad alcuna riconvenzione, o al beneficio di ritenzione, o compensazione. §. 30 *vers. sed nostra instit. de act. Leg.* 7 §. 3 *ff. depositi. Leg.* 11 *cod. eod. Leg.* 14 *cod. de compensat. Authent. sed jam cod. depositi.*

§. XVI.

Il creditore per ragion di locazione, commodato, mandato, o pegno avrà pure per tal riguardo la revindicazione, perchè ritiene sempre il dominio delle cose in simil guisa date al comun debitore. §. 2 *instit. quib. mod. re contr. oblig. Leg.* 8 *et* 9 *ff. commod. Leg.* 25 *et* 34 *ff. de locat. et conduct. et leg.* 11 §. 3 *ff. locati. Leg.* 9 *cod. de pign. act. Brunnem. loc. cit. cap.* 5 §. 5 *et ibi Strickius v. commodator.*

§. XVII.

La moglie nelle cose dotali, o con danaro dotale acquistate ancora esistenti presso il comun debitore, sarà pure preferta coll' azione revindicatoria. *Leg.* 54 *ff. de jure dot. Leg.* 1 *cod. de privil. fisci. Sentenza del Senato di Torino del* 26. *Marzo* 1765. *Refer. Sclarandi nella causa del concorso Grondana figlio. Fab. in cod. lib.* 5 *tit.* 7 *defin.* 43. E nella stessa categoria sono il pupillo, il minore, ed il militare nelle cose comperate col loro danaro, ancora esistenti presso lo stesso debitore. *Leg.* 7 *ff. qui pot. in pign. Leg.* 25 *ff. de peculio. Leg.* 8 *cod. de rei vindicat. Leg.* 3 *cod. quando ex facto tut. Chemnit. de jure praelat.* §. 13 14 *et* 15.

§. XVIII.

È pure da preferirsi il venditore nella cosa venduta, allorchè non abbia egli avuto fede del prezzo, e siasi riservato il dominio di essa fino all'intera soddisfazione del prezzo. *Argum.* §. 4 *instit. de act. Leg.* 80 §. 3 *ff. de contrah. empt. Brunnem. loc. cit.* §. 7.

§. XIX.

La nostra Regia Legge ha ordinato, che ne' contratti di vendita, ed in qualsivoglia altra sorta d' alienazione di stabili, s' intenda sempre riservata a favore del venditore, o di chi aliena una speciale ipoteca per tutto il prezzo, e per il residuo di cui restasse creditore, ancorchè non ne segua alcuna particolare convenzione, e che anzi fosse espressa la fede, o dilazione del pagamento.

E quindi, che abbia essa il privilegio di essere preferita a qualun-

que altra privilegiata anteriore ipoteca che potesse competere a chicchessia contro il compratore, quantunque si trattasse del favore delle doti, o del fisco; e che tale riserva del dominio, e della speciale ipoteca non dia facoltà al venditore di potere liberamente ritrarre la cosa venduta, ma solamente d'agire per il conseguimento del prezzo: per lo che intervenendo il venditore nel giudizio di concorso dee essere collocato prelativamente agli altri a giusto estimo sovra la cosa venduta, sulla quale sia però lecito a qualunque de' creditori di offerire. *Reg. Cosit. lib.* 5 *tit.* 16 §. 1 2 *e* 6.

Trattandosi però di vendita di cose mobili delle quali il venditore abbia avuta fede del prezzo, senza essersi riservata la speciale ipoteca sovra la stessa cosa venduta, non può più avere, secondo la massima de' nostri Magistrati alcun diritto di prelazione, ma dee concorrere cogli altri creditori. *Decis. Senat. Pedemont.* 23 *Martii* 1735. *Refer. Blavet in causa concursus Presbitero contra pretendentes*: *altra decis. dello stesso Senato* 15 *Settembre* 1740. *Refer. Blavet in causa Rabaliati. et comit. Picconi a Valle* §. *priusquam vero. Sentenza del Consolato di Torino dei* 22 *Giugno* 1764. *Refer. Gavuzzo nella causa del concorso Chaudan. Sentenza del Senato di Torino dei* 15 *Aprile* 1784. *Refer. Pateri nella causa di revisione de' creditori Alessi contro Borriglion, Beylis, e Conte Veglio. Veggasi la dotta ed erudita difesa pronunciata in questa causa dal Signor Avvocato Gio. Battista Pianavia Vivaldi per la massa de' creditori stampata in Torino nel* 1783. *part.* 1.

§. XX.

I figliuoli del comun debitore sono anche da preferirsi agli altri creditori nelle cose ad essi appartenenti, ed ancora esistenti presso il loro padre, come sono i beni castrensi, ed avventizj. *Leg.* 6 *in fin. et leg.* 8. §. 1 *cod. de second. nupt. Decis. Senat. Pedem.* 10 *Decemb.* 1783. *Refer. Torrini in causa concursus Mare contra praetendentes. Faber in cod. lib.* 6 *tit.* 34 *defin.* 3. *Chemnit. loc. cit.* §. 22 *et* 23.

§. XXI.

Compete anche questo diritto di prelazione al coerede, o socio del comun debitore nei beni comuni cadenti nel concorso. *Leg.* 2 *in princ. ff. famil. ercisc. Leg.* 4 §. 3. *Leg.* 6 §. *penult. ff. com. divid. Rickter loc. cit.* §. 4 *in fin. Felicius de societ. cap.* 30 *n.* 9 *et seq.*

Digitized by Google

§. XXII.

La stessa prelazione ha luogo a favore del padrone della cosa rubata, giacchè col furto non gli si toglie il dominio che avea sopra di essa. §. *ult. instit. de obligat. quae ex delicto nasc. Leg.* 2 *cod. de furtis. Leg.* 3 *et* 23 *cod. de rei vind. Vedi Furto.*

§. XXIII.

Proponendosi quindi da taluno degli intervenienti in detto giudizio la ragione di dominio su qualche effetto così stabile, che mobile, o semovente, non fa d'uopo di collocare questi fra gli altri creditori, ma bensì nella medesima sentenza di graduazione, si può prima d'ogni cosa ordinare la restituzione a di lui favore dell'effetto proposto. *Rickter de jure et privil. credit. disput.* 3 *cap.* 2. *Beuther de jure praelat. part.* 1 *cap.* 31.

§. XXIV.

Questa giurisprudenza è pure osservata da' nostri Magistrati in conformità della Regia Legge, dalla quale è prescritto, che ordinandosi la vendita de' beni, ed effetti cadenti in concorso, si debba sospendere sempre l'alienazione rispetto a quelli, per cui siasi proposta qualche ragione di dominio, o fidecommisso, o altro vincolo, insino alla decisione di tali opposizioni, che dee seguire senza ritardo, e così anche prima della sentenza di graduazione. *Reg. Constit. lib.* 3 *tit.* 33 §. 37. *Sentenza del Senato di Torino dei* 4 *Marzo* 1733. *Refer. Cavalli nella causa Prono contro Prono, il curatore del concorso, e gl'intervenienti in esso. Altra Sentenza di graduazione dei* 27 *Agosto* 1766. *Refer. Bruno nella causa del concorso Baroni Tavigliano: ed altra degli* 11 *Settemb.* 1767. *Refer. Scala nella causa del concorso Ponzone d'Azeglio.*

§. XXV.

Dopo quelli, ai quali compete per ragion di dominio la revindicazione delle cose ancora esistenti presso il comun debitore, si collocano le necessarie spese fatte pendente il concorso per la conservazione de' beni del comun debitore, per la vendita di essi, per la lite, e per ogni altro fatto in benefizio della massa de' creditori. *Leg.* 4 §. 1 *ff. fin. regund. Leg.* 79 *ff. de verb. significat. Gothofred. ad leg.* 5 *ff. qui pot. in pign. Gail. observat. lib.* 1 *observat.* 99 *n. ult. Rickter loc. cit. disput.* 3 *memb.* 2 *n.* 1 2 *et seq. Chemnit. de jure praelat. thes.* 1 §. 11 *n.* 36.

Digitized by Google

Tale è pure il prescritto dalla nostra Regia Legge *lib.* 3 *tit.* 33 §. 26.

§. XXVI.

Compete pure dopo gli anzidetti il privilegio di prelazione ai domestici, e mercenarj del comun debitore per il loro salario, o mercede non pagata fino al giorno dell'istituzione del concorso. *Rickter. loc. cit. disput.* 4 *membr.* 3.

§. XXVII.

I creditori per spese de' funerali del comun debitore, sono anche preferti agli altri, nelle quali si comprende tutto ciò che per ragion del corpo del defunto, sarà speso prima che sia seppellito. *Leg.* 12 §. 5 *et leg.* 37 *ff. de religios. et sumpt. funer. Decis. Senat. Pedemont.* 22 *Januarj* 1674. *Refer. Viglioni in concursu creditor. haereditatis Marchionis Caevae. Rickter loc. cit. disput.* 4 *membr.* 4. *Chemnit. de jure praelat. credit. thes.* 1 *n.* 41 42 *et seq. Casareg. de com. disc.* 103 *n.* 4 5 *et* 6.

§. XXVIII.

Quindi pure saranno nella stessa categorìa i creditori per le spese d'ultima infermità, quali sono i Medici, Cerusici, e Speziali, per visite, e cure fatte, e medicinali provvisti. *Leg.* 4 *cod. de petit. haeredit. Leg.* 18 *et leg. penult. ff. de religios. et sumpt. funer. Leg.* 3 *cod. eod. Rickter dicta disput.* 4 *membr.* 4 *n.* 1 2 *et seq. Brunnem. loc. cit.* §. 14.

Ha pure la nostra Regia Legge ordinato, che intervenendo nel concorso i creditori per spese d'ultima infermità, e funerali, o per fitti di casa, o per prezzo della vendita di stabili, o per danaro imprestato, e convertito sì nell'acquisto di essi, che nella necessaria conservazione de' beni del debitore, siano i primi preferiti a tutti, i secondi sopra i mobili, e merci che si trovassero esistenti nelle case, magazzini, e per fitto di un anno solamente; e gli altri sopra i beni rispettivamente venduti, acquistati, o conservati. *Reg. Constit. lib.* 3 *tit.* 33 §. 26.

§. XXIX.

Dopo le spese funebri del defunto debitore si collocano i tributi, i censi, le collette, ed altre pubbliche esazioni. *Leg.* 1 *cod. si propter publ. pensitat. Leg.* 2 *cod. si antiquior credit. Leg.* 4 *cod. in quib. caus. pign. vel hypot. et leg. ult. cod. de debit. civitat. Brunnem. loc. cit.* §. 11. *Rickter de jure et*

Digitized by Google

privil. credit. disput. 5 *membr.* 5 *per tot.*

Riguardo ai creditori per ragion di censi, è massima de' nostri Magistrati, che coll' instituzione del concorso s'intenda intimato ai creditori censuarj il riscatto de' censi; perlochè sogliono questi collocarsi per il loro capitale con i censi decorsi sino al giorno dell' instituzione del concorso, e da indi in poi cogl' interessi alla ragion comune. *Decis. Senat. Pedem.* 30 *Septembre* 1735. *Refer. Caissotti in discuss. instant. super bonis Comitis Bertoni.*

E dalla Regia Legge si è quindi prescritto, che in tutti i casi, nei quali s'instituisca un giudizio di concorso, s'intendano risolti i censi in credito, ancorchè vi fossero correi, e sicurtà: è ciò anche per l'effetto, che ove siano rimaste da pagarsi delle annualità oltre i cinque anni preceduti al concorso, non possa il creditore per conseguirle, obbligare la sicurtà al pagamento, e questo poi il concorso; giacchè nessuno può esser graduato per i frutti de' censi, o per gl' interessi de' loro crediti legittimamente fruttiferi, se non se per cinque annate precedenti il concorso. *Regie Costituz. lib.* 3 *tit.* 33 §. 27 *e* 28.

§. XXX.

SECONDA CLASSE.

Nella seconda classe si collocano prima d'ogni altro i creditori che volessero servirsi del diritto di separazione ad essi loro competente, come sarebbero i creditori d'un debitore defunto, per legato, *fidecommisso*, anoui livelli, pensioni, e simili; e chiunque altro trovandosi creditore del defunto debitore, scorge non bastare i beni dell' erede per soddisfare i proprj suoi creditori. *Leg.* 1 §. 1 *et tot. tit. ff. de separat. Leg.* 1 *et* 2 *cod. de bon. auct. jud. possid. Decis. Senat. Pedemont.* 13 *Junii* 1738. *Refer. Bruno in causa concursus Proni. Sentenza dello stesso Senato dei* 25 *Aprile* 1735 *Refer. Caissotti nella causa del concorso Cauzioni: altra Sentenza dei* 25 *Agosto* 1766. *Refer. Sclarandi nel concorso Ponzio. Brunnem. de proc. conc. cred. cap.* 5 §. 12 *et seq. Chemnit. de jure praelat. thes.* 1 §. 40.

§. XXXI.

Deve anche preferirsi la moglie per le sue doti, ed aumento dotale, ed anche i figliuoli per tal motivo dopo la morte di sua madre. *Leg.* 8. *et* 29 *cod. de jure dot.*

Leg. unic. §. 1 *cod. de rei uxor. act. Novel.* 109 *cap.* 1. *Sentenza del Senato di Torino dei* 13 *Settembre* 1769. *Refer. Scala nella causa del concorso Teghillo: altra del* 20 *Marzo* 1767. *Refer. Sclarandi nella causa del concorso Bossi. Faber. in cod. lib.* 5 *tit.* 8 *defin.* 1 *et* 6. *Brunnem. loc. cit.* §. 27 *et seq.*

§. XXXII.

D'uguale condizione delle doti è pure il fisco, ma ciò ha luogo soltanto per i beni acquistati dal comun debitore, dopo il contratto fiscale. *Leg.* 28 *ff. de jure fisci. Leg.* 2 *et ibi glossa cod. de privil. fisci. Rickter de jure, et privil. credit. disput.* 5 *membr.* 5 *per tot. Vedi Fisco.*

§. XXXIII.

Nella stessa categorìa sono i creditori per danaro imprestato affine di riparare una casa, o ristaurare i beni del comun debitore. *Leg.* 5 *et* 6 *cod. qui pot. in pign. Novel.* 97 *cap.* 3.

Ciò però deve intendersi allorchè consti, che lo stesso danaro siasi realmente impiegato in utilità dei beni, e che gli stessi beni siano ancora esistenti. *Leg.* 5 §. 17 *ff. de tribut. act. Rickter de privil. credit. cap.* 3 *sect.* 2 *n.* 12. *Brunnem. de conc. cred. cap.* 5 §. 39. *Vedi Creditore.*

§. XXXIV.

Sono ugualmente preferibili quelli che avranno imprestato danaro per acquistare una cosa, allora però soltanto che questa siasi specialmente, e generalmente obbligata in pegno, od ipoteca a favore del mutuante. *Leg.* 17 *cod. de pign. Leg.* 3 *cod. qui pot. in pign. hab. et leg.* 6 *cod. de rei vind. Nov.* 97 *cap.* 3. *Brunnem. loc. cit.* §. 50 *et seq. Richter loc. cit. disput.* 6 *cap.* 3 *sect.* 3.

§. XXXV.

La stessa massima è tra noi stabilita dalla Regia Legge, la quale vuole, che quelli che prestassero danari ad alcuno per acquistare qualche fondo stabile, ancorchè non abbiano particolarmente stipulata una speciale ipoteca sui beni, che constasse essere comprati coi loro danari, godano nondimeno sovra di essi il favore della speciale poziorità, come se l'avessero specialmente stipulata; ma che con ciò non s'intenda pregiudicato al privilegio di chi avrà speso, o prestato danaro per la conservazione, o riparazione della stessa cosa alienata ancorchè non se lo fosse ri-

Digitized by Google

servato, purchè apparisca della necessità che richiedeva tale spesa, e che i danari siano stati convertiti in tal uso. *Reg. Costit. lib.* 5 *tit.* 16 §. 4 *e* 5.

§. XXXVI.

TERZA CLASSE.

Si comprendono in questa classe i creditori aventi ipoteca tacita, od espressa senza speciale privilegio, quali sono quelli, a favor de' quali per disposizione della legge compete l'ipoteca legale, che si chiama tacita; quelli, ai quali per convenzione siasi costituita un' espressa ipoteca; quelli che sono posti al possesso de' beni in forza d' un giudicato, o d'un istromento avente l' esecuzione parata; quelli ai quali per la contumacia del debitore sono stati aggiudicati i beni del medesimo. *Brunnem. de proces. conc. credit. Chemnit. de jure praelat.* §. 10. *Richter de jur. et privil. credit. disput.* 6 *cap.* 4 *in princ.*

§. XXXVII.

Fra questi creditori che hanno soltanto un diritto reale provveniente da tacita, od espressa ipoteca sui beni del comun debitore, non si dà altro ordine di pozioritá, se non se quello che procede dal tempo. *Leg.* 2 *et* 10 *et leg.* 11 *in princ. ff. qui pot. in pign. Leg.* 4 7 *et* 8 *cod. eod. Leg.* 4 *cod. ad S. C. Macedonianum. Gail. lib.* 2 *observat.* 25 *n.* 2. *Mantica de tacit. et ambig. lib.* 2 *tit.* 20 *et* 23. *Richter loc. cit. Rodrigues de conc. cred. part.* 2 *art.* 1 *n.* 1 *et* 2.

§. XXXVIII.

Questa prerogativa di tempo tra i creditori di questa classe, è talmente considerata, che essendo uno d'essi primo ed anteriore, benchè in un sol momento di tempo, debba egli essere poziore, e preferto ad ogni altro, quantunque questi possedesse di già la cosa ipotecata. *Leg.* 2 *et* 11 *in princ. et leg.* 12 §. *ult. ff. qui potior. in pign. Leg.* 2 *cod. eod. Leg.* 15 *cod. rei vindic. Gail. observ.* 25 *n.* 3. *Rickter loc. cit. Rodriques loc. cit. n.* 9 10 11 19 20 *et seq. Vedi Ipoteca. Pegno.*

Non risultando però tra due, o più creditori ipotecarj chi sia l'anteriore, si collocano tutti in un medesimo grado. *Leg.* 10 *et* 16 §. 8 *ff. de pignorib. Thesaur. quaest. forens. lib.* 3 *quaest.* 106.

§. XXXIX.

Il creditore ipotecario si pone fra gli ipotecarj anche per gli interessi allo stesso grado, in cui siasi

collocato per il suo capitale; giacchè qualunque cosa obbligata per un debito principale, s'intende anche affetta alle usure che provvengono dalla somma principale, salvo che l'ipoteca siasi constituita ristrettivamente al solo capitale. *Leg.* 18 *ff. qui pot. in pign. Decis. Senatus Pedem.* 11 *Decemb.* 1673. *Refer. Torrini in causa concursus creditorum Migliae, nella quale si riprova l'opinione del Fabro defin.* 8 *in addit. cod. qui pot. in pign. che crede non doversi gl'interessi, che nel caso in cui l'ipoteca siasi espressamente constituita anche per essi.*

Quindi suole anche in questi Stati allo stesso grado del capitale collocarsi anche il creditore per i proventi alla ragion mercantile, ove egli sia in diritto di esigerli. *Sentenza del Senato di Torino dei* 20 *Marzo* 1767. *Refer. Sclarandi nella causa del concorso Bossi. Altra dei* 28 *Gennajo* 1771 *Refer. Avogadro. Sentenza del Senato di Nizza dei* 18 *Settembre* 1779. *Refer. Leotardi nella causa del concorso Alessandro Scudié.*

§. XL.

L'ipoteca competente a taluno per il suo capitale, credito, ed interessi sulli beni del debitore in dipendenza, per cagion d'esempio, di qualche istrumento, o scrittura, si estende anche per le spese ch'egli avesse dovute fare in giudizio particolare, onde farlo condannare al pagamento, così in contraddittorio dello stesso debitore, come in contumacia. *Leg.* 18 *ff. qui pot. in pign. Argum. leg.* 1 *cod. ubi in rem actio Faber in cod. lib.* 8 *tit.* 3 *defin.* 31. *Dicta decis. Senatus Pedemont.* 11 *Decemb.* 1673.

Anzi per tali spese suole dai nostri Magistrati misurarsi l'anteriorità non già solamente dal tempo in cui si sono fatte, o dall'ordinanza di condanna, ma bensì dal giorno dello stesso istrumento, o scrittura, e così dalla data del primo titolo. *Sentenza del Senato di Torino dei* 2 *Marzo* 1770. *Refer. Lombardi nella causa del concorso Perona: altra Sentenza dei* 9 *Marzo* 1770. *Refer. Avogadro nella causa del concorso Ponzetto: ed altra dei* 28 *Gennajo* 1771. *Refer. Avogadro nella causa del concorso Grimaldi. Faber. in cod. lib.* 8 *tit.* 3 *defin.* 31.

§. XLI.

In forza della nostra Regia Legge si osserva in questi Stati, che il creditore in dipendenza d'una sentenza, od ordinanza in suo favore emanata, acquista l'ipoteca su i beni del di lui debitore, per ogni, e qualunque credito ancor-

chè non ipotecario. *Reg. Costit. lib.* 3 *tit.* 33 §. 28.

Così pure, secondo la massima de' nostri Magistrati, per le spese nelle quali il vinto fosse stato condannato con sentenza, od ordinanza, si colloca esso creditore coll' anteriorità dallo stesso giorno dell' obbligo contratto. *Dette Sentenze del Senato di Torino*; *e veggasi l' altra dello stesso Magistrato del* 5. *Marzo* 1768. *Refer. Gavuzzo.*

§. XLII.

QUARTA CLASSE.

La quarta classe de' creditori è formata da quelli che hanno soltanto privilegio personale, e vengono preferiti ai semplici chirografarj, nè si darà tra essi alcuna anteriorità di tempo, ma soltanto gli si ha riguardo per la qualità del privilegio; laonde se diversi agiscono nel concorso, debbono essi ugualmente concorrere ai beni del comun debitore, non considerata l' anteriorità del tempo. *Leg.* 32 *ff. de reb. auct. jud. possid. Leg.* 11. §. 6 *ff. de minorib. Brunnem. de proces. conc. credit. cap.* 5 §. 3 *Rickter de jure et privil. credit. disput.* 11 *cap.* 5. *Rodriques de concurs. credit. part.* 2 *art.* 2 *n.* 1 *et seq.*

§. XLIII.

Si dà quindi tra i creditori privilegiati la prelazione piuttosto all' uno che all' altro per ragion del maggiore, o minor privilegio che ciascuno d' essi possa avere. *Detta Leg.* 32 *ff. de reb. auct. jud. possid. Leg.* 14 §. 1 *ff. de relig. et sumpt. funer.*

Che se poi il privilegio dell' uno, non fosse più efficace di quello dell' altro, allora, o i creditori sono ipotecarj, e milita tra essi la prerogativa del tempo, o sono meri personali, e in tal caso non si ha riguardo tra loro all' anteriorità del credito. *Leg.* 7 §. 5. *ff. depositi. Leg.* 6 *cod. de bon. auct. jud. possid. Rickter de jure, et privil. credit. disput.* 11 *cap.* 5. *Rodriq. de concursu credit. part.* 2 *art.* 2 *n.* 22 *et seq.*

§. XLIV.

QUINTA CLASSE.

I creditori compresi in quest' ultima classe sono quelli che non muniti d' alcuna ipoteca o privilegio, concorrono *pro rata* del loro credito, ai beni del comun debitore in forza d' un semplice chirografo, e con azione meramente personale, per cui si chiamano chirografarj, o creditori personali. *Brunnem. de*

proces. conc. cred. cap. 5 §. 66. *Chemnit. de jure praelat. n.* 295. *Rickter de jure et privil. credit. disput.* 11 *cap.* 6. *Rodriques de conc. cred. part.* 2. *art.* 3. *n.* 1 *Stracca de decoct. part. ult. n.* 16. *Casareg. de com. disc.* 103 *n.* 69.

§. XLV.

Devono tali creditori essere chiamati in contributo ai beni del comun debitore, così che se questi sia solvendo, fanno tutti essi parte nel concorso, e ottengono il pagamento *pro rata* de' beni, e della quantità del debito di ciascuno, senza alcuna preferenza dell' uno all' altro, giacchè nè per ragion di tempo, nè per causa privilegiata può essere stimato il loro grado. *Leg.* 5 §. 16 *et* 17 *ff. de tribut. act. Leg.* 7 §. 2 *et* 3 *ff. depositi. Leg.* 12 §. 2 *ff. qui pot. in pign. Stracca de decoct. part. ult. n.* 10. *Rodriques de conc. credit. n.* 3. *Brunnem. loc. cit.*

§. XLVI.

Anche i creditori ipotecarj possono talora collocarsi nel contributo coi chirografarj; e ciò accade allorchè avendo un creditore l'ipoteca per un certo tempo, sia quello trascorso: od avendo ottenuto un sequestro sovra i beni del creditore, non abbia osservate le formalità giudiziali pel compimento di esso: o che dalla costituita ipoteca non abbia potuto ottenere l'intero pagamento negli altri beni non obbligati; giacchè in tali, ed altri simili casi non potrà più pretendere un diritto reale sovra i beni del comun debitore in pregiudizio degli altri creditori. *Leg.* 10 *ff. de pignorib. Rickter de jure et priv. cred. disput.* 9 *cap.* 4 *sect.* 2 *n.* 4 *et* 5 *disput.* 10 *sect.* 5 *et disput.* 11 *cap.* 6 *n.* 2 *Brunnem. de proces. conc. cred. cap.* 5 §. 66. *Chemnit. de jure praelat. n.* 299.

§. XLVII.

A questi principii è coerente la massima de' nostri Magistrati, da' quali si suole collocare un creditore ipotecario fra i personali, allorchè proponga egli un credito proveniente da scrittura d'obbligo colla clausola del costituto possessorio, sottoscritta bensì dal debitore, ma senza l'intervento di alcun testimonio, benchè si provasse essere stata la medesima veramente sottoscritta dallo stesso debitore; giacchè tal prova non si considera per una di quelle equipollenti volute dai Magistrati. *Sentenza di graduazione del Senato di Torino del* 2. *Marzo* 1770. *Refer. Lombardi nella causa del concorso Perona col sommario n.* 229 239. *e*

Osservo quindi, che trattandosi di creditori appoggiati a scritture private, la collocazione loro piuttosto in un luogo, che nell'altro dipende non solo dalle regole generali sovra esposte, ma anche dalle particolari circostanze di ciascun caso, che debbono sempre valutarsi dal prudente arbitrio del Giudice. *Veggasi a tal riguardo la Sentenza dello stesso Senato del 9. Gennajo 1753. Refer. Sclarandi nella causa del concorso Papa col sommario n. 171.*

§. XLVIII.

Se dopo soddisfatti i creditori ipotecarj, o personali privilegiati precedentemente collocati nel concorso, non vi rimanesse più fondo per la soddisfazione delle intere somme dovute ai creditori personali senza privilegio, debbono questi perdere per contributo proporzionevolmente alla quantità del loro credito. *Leg. 7 §. 3 ff. depositi. Leg. 6 cod. de bon. auct. jud. possid.*

§. XLIX.

OSSERVAZIONI GENERALI.

Pendente il giudizio di concorso può ordinarsi il pagamento di qualche somma a quel creditore, che, dopo aver date prove del suo credito, ne chiedesse il pagamento mediante cauzione idonea di rappresentare la somma esigeuda, co' suoi interessi, sempre, e quando possa venir così ordinato dal Giudice. *Leg. 57 ff. de rei vindic. Leg. 57 ff. de haeredit. petit. Leg. 5 §. ult. ff. de tribut. act. Decis. Senatus Pedemont. 21. Junii 1680. Refer. Garetti in causa concursus Jaches et Alberti, Sentenza del Consolato di Nizza del 25. Giugno 1784. Refer. Leotardi nella causa del negoziante Samuele Abudharam contro il curatore della fallita ragione di negozio Bringuier e comp. Casareg de com. disc. 103 n. 74.*

§. L.

Tale è pure il prescritto dalla nostra Regia Legge, dalla quale si è ordinato, che occorrendo volersi sborsare dal compratore il prezzo de' beni cadenti in concorso, si distribuisca questo fra i creditori anteriori rispettivamente, o poziori, preferendo fra essi quelli, che avranno compiti i loro incombenti, mediante però la loro sottomissione con idonea cauzione per rappresentarlo co' suoi interessi a favore di chi sarà ordinato, ed il sicurtà dovrà pure legittimare il giudizio, acciocchè venendo il caso, possa più prontamente avere effetto la stessa rappresentazione. *Regie Costit. lib. 3 tit. 33 §. 39.*

§. LI.

Chiunque abbia varii crediti in diversi tempi, e per distinte cause creati, potrà rispetto ad alcuni de' creditori del comun debitore, essere preferto nel giudizio di concorso, e rispetto ad altri essere d' inferiore condizione, e dee perciò diversamente essere graduato secondo il tempo, privilegio, o anteriorità del suo credito. *Leg.* 12 §. 3 *et leg.* 20 *ff. qui pot. in pign. Casareg. de com. disc.* 103 *n.* 48 *et* 49.

§. LII.

Quantunque i beni fidecommissarj si comprendano nel patrimonio del comun debitore, tuttavia non si darà sovra di essi alcun concorso de' creditori, nè potranno vendersi, o distrarsi in benefizio de' medesimi. *Leg.* 3 *cod. qui bon. ced. poss. et tot. tit. cod. ne filius pro patre. Mangil. de evict. quaest.* 40 *n.* 34 *et quaest.* 41 *n.* 3 *et seq. Casareg. de com. disc.* 103 *n.* 70.

Questa giurisprudenza ha luogo in questi Stati in forza della Regia Legge *lib.* 3 *tit.* 33 §. 37.

Non sarà però lo stesso, riguardo ai frutti provvenienti dai beni fidecommissarj, imperciocchè potranno i medesimi aggiudicarsi ai creditori pendente la vita del comun debitore. *Gratian. discept. forens. cap.* 580 *et seq. Casareg. loc. cit. n.* 71.

§. LIII.

Restando alcuni beni del concorso invenduti, non ostante l' esperimento de' pubblici incanti sovra essi praticato, sono tenuti i creditori di ricevere i medesimi in pagamento. *Auth. hoc. nisi cod. de solut. Salgado labyr. credit. part.* 3 *cap.* 2 *n.* 60. *Brunnem. de proc. conc. credit. cap.* 7 §. 14.

Anche dalla nostra Regia Legge si è disposto, che non sia dovuto ai creditori alcun utile de' beni del comun debitore rimasti invenduti, ma quelli si prendano a giusta stima, salva però ragione ai primi creditori di conseguire l' utile del terzo, quando soddisfatti tutti gli altri vi restassero tuttavia de' beni ove prenderlo. *Regie Costit. lib.* 3 *tit.* 33 §. 40.

§. LIV.

Essendo l' obbligazione del mallevadore accessoria all' obbligo principale, per lo che si retrotrae al tempo in cui il medesimo è originato, ragion vuole che competa il diritto che avea il creditore sui beni del comun debitore allo stesso mallevadore; laonde deve questi collocarsi nel giudizio di concorso dopo il creditore, per tutto ciò che avesse egli pagato a costui a cagion della sua mallevadorìa. *Princ. et* §.

1 *instit. de fidejussorib. Sentenza del Senato di Torino del* 5. *Marzo* 1770. *Refer. Avogadro nella causa del concorso Ponzetti.*

§. LV.

Il debitore che avesse ottenuto il rescritto dal Giudice per l'istituzione del concorso, potrà non avendo ancora chiamato in giudizio i suoi creditori, abbandonare l'incominciata causa, e potranno in tal caso i creditori convenire il medesimo in giudizio particolare. *Sentenza del Senato di Torino del* 11. *Febbrajo* 1771. *Refer. Galli nella causa Aimoina, e Rege. Salgado labyr. credit. part.* 3 *cap.* 16 *n.* 22.

All'opposto però dovrà dirsi, allorchè i creditori saranno comparsi in giudizio, ed avranno contestata la lite. *Salgado loc. cit. n.* 23 24. 25 *et seq. De Franchis decis.* 346 *n.* 6.

§. LVI.

I creditori intervenuti nel concorso non potranno esigere le somme da essi proposte, senza che prima di proferirsi la sentenza dimostrino la quantità del loro credito liquidato, e provato. *Leg.* 6 *ff. de reb. credit. Leg.* 75 *in princ. ff. de verb. obligat. Leg.* 4 *cod de edendo. Leg.* 3 *cod. de obligat. et act. Gail. lib.* 1 *observat.* 61 *n.* 2. Cosicchè non basterà neppure la confessione, e ricognizione del debitore, allorchè le pretese non saranno munite degli opportuni documenti. *Mascard. de probat. conclus.* 372 *per tot. et conclus.* 489 *n.* 5 *tom.* 1 *Rickter de jure et priv. credit. cap.* 1 *per tot. Brunnem. de proc. conc. cred. cap.* 4 §. 7 *et* 8.

§. LVII.

In questi Stati si è saviamente disposto dalla Regia Legge, che i creditori collocati nel giudizio di concorso non possano conseguire il loro pagamento, se prima non prestano il giuramento sopra la verità, ed esistenza de'loro rispettivi crediti. *Regie Costit. lib.* 3 *tit.* 33 §. 29. Si osservi però, che la stessa legge vuole che gli atti fatti per giustificazione del credito, in un giudizio particolare, abbiano quivi lo stesso loro vigore, allorchè si producono in giudizio di concorso contro il comun debitore. *Reg. Costit. loc. cit.* §. 25.

Questo giuramento dalla legge ordinato si dee prestare alla forma maggiore, o minore rispettivamente, secondochè la somma eccede, o nò quella di lire quattro cento. *Reg. Costit. lib.* 3 *tit.* 14 §. 1 5 *e* 6.

E quindi, che le cause di concorso, o di discussione di qualunque natura si sieno, si spediscano

con una sola sentenza, nella quale si debbano collocare, e graduare tutti i creditori comparsi secondo l'anteriorità, poziorità, e privilegio de'loro crediti. *Dette Reg. Costit. loc. cit,* §. 30.

Occorrendo poi essersi accordate dal Sovrano Regie Patenti di revisione ad una sentenza proferta in giudizio di concorso, si sogliono decretare le lettere di citazione soltanto contro i creditori graduati, ed il curatore del concorso, senza che sia necessaria la citazione degli incerti, ed assenti. *Veggansi le Conclusioni dell'Uffizio del signor Avvocato Generale del Senato di Torino dei* 5. *Dicembre* 1753. *sottoscritte Peiretti col successivo decreto di voto del* 7. *medesimo mese. Refer. Pilo Pilo nella causa del concorso Milani.*

GOMENE.

Vedi *Cavo.*

GROSSA AVVENTURA.

Vedi *Cambio Marittimo.*

GUERRA.

Vedi *Assicuranza. Contrabando. Neutralità. Rappresaglia.*

I

IDE



IDENTITA'.

I.

La qualità, quantità, o peso d'una merce servono a provare l'identità della medesima, che può anche dimostrarsi per congetture, principalmente allorchè ciò possa indursi dall'oculare ispezione del giudice. *Rota Florent. decis.* 8 *n.* 13 14 *et seq. tom. x. thes. ombros. Rota Rom. decis.* 406 *n.* 2 *et* 3 *part.* 2 *in recent. Gratian. discept. forens. cap.* 745. *n.* 86 *cap.* 883 *n.* 8 *et cap.* 897 *n.* 9 *Mascard. de probat. conclus.* 874 *n.* 6.

Quindi la variazione, per cagion d'esempio, d'una sola libbra nel peso d'una considerevole quantità di merci, non sarà di riguardo, nè deve attendersi, onde poter dire variata l'identità della medesima. *Leg.* 32. *ff. de condit. et demonstr. Rota Flor. detta decis.* 8 *n.* 11 *et* 12 *Marscard. detta conclus.* 874 *n* 7.

II.

Mancando la prova dell'identità d'una merce, che si alleghi essere guasta, non potrà più pretendersi dal compratore la rescissione del contratto coll'azione *redhibitoria. Rota Florent. decis.* 41 *n.* 1 *tom. x. thes. ombros. Mascard. de probat. conclus.* 1179 *per tot. Menoch. de præsumpt. lib.* 6 *præs.* 15 *n.* 26 *et* 27 *Gratian. discept. forens. cap.* 897 *per tot.*

III.

Per provare l'identità d'una merce non basta la semplice ricognizione dei segni, e delle marche solite apporsi alle medesime nella loro spedizione, tanto meno qualora si tratti di persone sospette, e solite ad alterare simili marche, e segni, per dare maggior credito alle loro merci. *Leg.* 6 §. 1 *ff. de edendo. Stracca de mercat. part.* 2 *n.* 82 93 *et* 96. *De Hevia. com. terrestr. lib.* 1 *cap.* 7 *n.* 14. *Casareg. de com. disc.* 176 *n.* 25 *et* 26.

Sarà però pienamente provata l'identità delle merci, allorchè oltre le marche, e segni constasse, dalle lettere responsive, o dal conto de' negozianti, della loro trasmissione. *Casareg. de com. disc.* 43 *n.* 45 *et seq. et disc.* 73 *n.* 1 2 *et* 3.

IV.

Allorchè si sarà costituita un'ipoteca sovra le merci contenute in un

magazzino non specificando le medesime, ma soltanto come un corpo universale di merci ivi contenute, quantunque per lo smercio fatto dal compratore ipotecario siansi cangiate le stesse merci ipotecate, tuttavia s'intenderà conservata la materiale loro identità per l'effetto della costituita ipoteca, la quale non svanisce mai colla surrogazione d'altre in luogo delle prime, ogni volta che consti essere state acquistate col danaro ricavato dalle prime. *Leg.* 13 *in princ. et Leg.* 34 *in princ. ff. de pignorib. et hypot. Leg.* 76 *ff. de judic. Decis. Senat. Pedemont.* 6 *Martii* 1730. *Refer. Marelli, citata nella decis.* 15 *Settembre* 1740. *Refer. Blavet in causa Rabaliati contra D. Comit. Picconi a Valle et fratres Papa. Rota Rom. decis.* 15 *n.* 7 *part.* 19 *in recent. Rota Florent. decis.* 45 *n.* 9 *et* 10.

La stessa identità deve riconoscersi in una nave ipotecata, benchè ciascuna delle sue parti siasi cambiata. *Stracca de mercat. tit. de navib. part.* 1 *n.* 9 *vers. secus si per partes. Roccus de navib. not.* 53 *n.* 44 *et de assecurat. not.* 34 *n.* 10. *Merlin de pignorib. et hypot. lib.* 2 *tit.* 1 *quaest.* 45 *n.* 57. *De Luca de credito disc.* 25 *n.* 28.

§. V.

Le merci introdotte dall'erede nel negozio del defunto non sono affette alle ipoteche de' creditori di questo, perchè cessando per la morte del debitore la negoziazione, non dura più l'universalità del negozio, e svanisce perciò l'identità delle cose ipotecate; laonde le merci d'un negoziante fallito spogliate della natura di corpo universale, assumono tosto l'altra di cose particolari, e però incapaci di ricevere alcuna surrogazione, di ritenere l'identità, e di sentire gli effetti che da essa derivano. *Leg.* 34 *et ibi glossa ff. de pignorib. et hypot. Ansald. de com. disc.* 83 *n.* 10 *et* 13. *Merlin de pignorib. lib.* 2 *quaest.* 51 *n.* 9. *Gaitus de cred. cap.* 4 *quaest.* 11 *n.* 13 *et* 93.

§. VI.

Chiunque allega una variazione nelle merci trasmesse, ed oppone all'identità delle medesime, siccome si fonda allora in una doppia trasmissione, e per ciò in una pluralità di fatti non presumibili, così dovrà egli provare tai fatti onde escludere l'identità contestata. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 7 *n.* 14. *Casareg. de com. disc.* 176. *n.* 23 *et* 24.

§. VII.

Benchè l'identità d'una cosa si provi talvolta con indizj, e con-

getture, tuttavia ella è regola certa adottata in commercio, che non si possa presumere l'identità nelle cose mobili, principalmente ne' danari, o merci, ed altre simili cose di forma comune, delle quali possono facilmente ritrovarsi molte altre simili individue. *Casareg. de com. disc.* 176 *n.* 23 *et* 26. *Gratian. discept. forens. cap.* 897 *n.* 6 7 8 17 *et* 18. *Mantica de tacit. et ambig. lib.* 11 *tit.* 4 *n.* 36 37 *et* 38.

Tanto più ha luogo questo principio nel danaro pagato e confuso con altro, dopo di che cessa l'identità ed ipoteca che erasi sul medesimo costituita. *Leg.* 78 *ff. de solutionib. Gratian. loc. cit. n.* 1. *Vedi Banco. Danaro.*

IGNORANZA.

§. I.

L'ignoranza dicesi dai giureconsulti o di diritto, o di fatto: la prima è tale allorchè s'ignora ciò che dalle leggi, o dai costumi d'un paese è stabilito: la seconda procede qualora non si sa essere accaduto un fatto. *Leg.* 1 *ff. de jur. et fact. ignor.*

§. II.

Allorchè l'ignoranza si raggira circa il diritto divino, naturale, o delle genti, non sarà essa alcunamente scusabile, e si considera per colpa lata, giacchè essendo il gius naturale, e delle genti comune, e palese a tutto l'uman genere, non potrebbe alcuno allegare l'ignoranza de' medesimi, senza che dimostrasse ad un tempo la di lui somma negligenza. §. 1 *et* 2 *instit. de jur. natur. gent. et civ. Leg.* 1 §. *ult. ff. de justit. et jure. Leg.* 6 *et* 9 §. 2 *de jur. et fact. ignor.*

§. III.

Riguardo all'ignoranza del diritto civile, si fa la differenza se questo sia universale, o particolare: il primo che si è quello stabilito in un Impero, Regno, o Repubblica, obbliga chiunque abita in tali Stati, nè sarà permesso d'ignorare, o dissimulare le costituzioni della pubblica Potestà, laonde non si ammette l'allegazione di simile ignoranza. *Leg.* 9 *cod. de legib. et leg. penult. cod. de iur. et fact. ignor.* Il secondo che consiste nei particolari statuti d'una Città, o luogo, non potrà neppure ignorarsi da' suoi abitatori, e perciò non saranno questi, che difficilmente scusabili allegando la sua ignoranza. *Leg.* 2 §. 23 *ff. de orig. jur. Voet. ad pandect. lib.* 1 *tit.* 2 *n.* 9 *Corvin. ad tit. cod. de jur. et fact. ignor.*

Digitized by Google

§. IV.

L'ignoranza del fatto dicesi, o probabile, o supina, ed affettata: la prima si crede quella che occorre sovente del fatto altrui, la quale è facilmente presumibile in colui che l'abbia allegata; e perciò è sempre a carico di chi la impugna il provare la scienza dello stesso fatto. *Leg.* 2 *et* 6 *et leg.* 9 §. 2 *ff. de jur. et fact. ignor. Leg.* 21 *ff. de probat. et leg.* 23 *cod. eod.* La seconda può cadere sul fatto altrui, ma tale, che sia nota, e palese ad ognuno, nè si possa ignorare, che da qualcheduno, o da pochi. *Detta leg.* 9 §. 2 *Leg.* 3 *et leg.* 7 §. 7 *ff. ad S. C. Macedon.* e sul fatto proprio che si presume ordinariamente supina, ed affettata. *Leg.* 3 *ff. de jur. et fact. ignor.* la quale però può essere scusabile allorchè si tratti di cose antiche ed intricate. *Leg.* 7 *ff. de confessis. Gail. observat. lib.* 2 *observat.* 48 *n.* 20.

§. V.

Ogni volta che l'ignoranza allegata d'un fatto non si riscontri essere verisimile, o credibile, si dee sempre presumere la scienza del medesimo, laonde dee imputarsi a se stesso colui che per propria negligenza non siasi informato del fatto, per la di cui ignoranza abbia egli ricevuto un danno. *Casareg. de com. disc.* 63 *n.* 7 8 9 *et disc.* 127 *n.* 23 24 *et* 25.

§. VI.

Qualora taluno ignorando il diritto abbia indebitamente pagata una somma, non si darà più ad esso lui la ripetizione della medesima, la quale non compete che per l'indebito pagamento seguito con ignoranza di fatto. *Leg.* 10 *cod. de jur. et fact. ignor.*

Veggansi riguardo a questi principii le dotte, ed erudite Allegazioni stampate nel 1774 *del Signor Avvocato Giovan Battista Verani a difesa della Dama Maria Carlotta de Blacas Carros vedova Drago Desferres contro S. E. il Signor Conte Lascaris del Castellar Ministro di Stato, in una celebre causa agitatasi avanti il Reale Senato di Nizza cap.* 5 *pag.* 49 *et seq.*

§. VII.

Affinchè si conceda la restituzione in intero a colui, che allega l'ignoranza d'un fatto, è d'uopo che questa sia per ogni verso probabile, e giusta, e dovrà perciò egli provarla concludentemente, come fondamento della sua intenzione, e altrimenti che con una generale pre-

sunzione. *Rota Florent. decis.* 52 *n.* 7 8 9 *et seq. tom.* III. *et decis.* 30 *n.* 7 8 9 *et seq. tom.* x. *thes. ombros. De Luca de credit. disc.* 130 *in fine.*

§. VIII.

L'ignoranza d'un fatto si presume sempre in colui, la di cui scienza dipende da istrumenti, o libri, stipulati, o scritti da un terzo. *Leg.* 21 *ff. de probat. Rota Florent. decis.* 14 *n.* 62 *tom.* x. *thes. ombros. Rota Rom. decis.* 4 *n.* 8 *part.* 9 *in recent. Menoch. de praesumpt. lib.* 1 *praes.* 23 *n.* 51.

§. IX.

Provata nel contraente con un negoziante fallito l'ignoranza dell'attuale, o prossima decozione del medesimo, si deve sostenere il contratto quantunque seguito a pregiudizio degli altri creditori. *Vedi Fallimento, e vedi di più l'art. Errore.*

IMPLICITA, O IMPIETA.
Vedi *Accomandita.*

IMPRESTITO DI DANARO.
Vedi *Mutuo.*

INCANTO, E LICITAZIONE.

§. I.

Chiamasi incanto la pubblica esposizione d'una cosa per essere venduta giudizialmente, e deliberata a chiunque offre un maggior prezzo di quello alla stessa cosa stabilita, o da altri concorrenti aumentato: l'offerta poi dell'aumento sull'ultimo prezzo dato alla cosa venale per mezzo dell'incanto, dicesi licitazione. *Leg.* 9. *in princ. et ibi glossa ff. de publican. et vestig. Leg.* 8 *cod. de remiss. pignor. Leg.* 1 *cod. de fide, et jure hastae fisc. Rebuff. de praecon. licit. et subhast. in praef. n.* 5 6 7. *Mangil. de Subhast. quaest.* 1 *n.* 2 *et* 4. *Postius de subhast. inspect.* 1 *n.* 24 25 *et seq.*

§. II.

L'uso de' pubblici incanti per la vendita di qualunque cosa è per ogni dove adottato, giacchè con tal mezzo si procura l'utilità non meno del debitore, qualora i di lui beni si pongono all'incanto in esecuzione d'un giudicato, che del creditore istesso, col maggior prezzo, che si ricava dall'effetto in tal guisa venduto, ovviando così alle frodi, e ritraendo coll'emulazione de' licitanti quel valore delle cose, che

Digitized by Google

altrimenti non potrebbesi conseguire. *Rota Florent. decis.* 3 *n.* 7 *tom.* *VIII. thes. ombros. Sola ad decret. Saband. lib.* 3 *tit.* 39 *gloss.* 1 *n.* 17. *Gratian. discept. forens. cap.* 479 *n.* 5 *et* 21 *et cap.* 811 *n.* 12. *Mangil. de subhast. quaest.* 25 *n.* 15 *quaest.* 27 *n.* 12 *et quaest.* 59 *n.* 10. *Casareg. de com. disc.* 142 *n.* 71.

§. III.

L' incanto si dice, o volontario, e stragiudiziale, allorchè privatamente, e di sua volontà taluno espone in simil guisa vendibile la sua merce, onde ritrarne col concorso de' compratori un maggior utile, ed esitarla con prontezza; o necessario e giudiziale, allorchè per ordine del Giudice si ordina la vendita ai pubblici incanti in esecuzione della cosa giudicata. *Sola loc. cit. gloss.* 3 *n.* 24. *Faber in cod. lib.* 8 *tit.* 16 *defin.* 6. *Postius de subhast. inspect.* 1 *n.* 63.

§. IV.

Siccome una sentenza deve essere mandata ad esecuzione dal Giudice istesso che l' abbia proferta, così pure l' incanto dee sempre ordinarsi dallo stesso tribunale, da cui sarà stato il debitore condannato, ed esecutato. *Mangil. de subhast. quaest.* 153 *n.* 28. *Postius de subhast. inspect.* 16 *n.* 32.

§. V.

Varie sono le solennità prescritte per procedere agli incanti; queste però sono diverse secondo le leggi, e statuti d' ogni paese, che ognuno può rispettivamente consultare all' uopo, e potrà per questi Stati vedersi la Regia Legge al *lib.* 3 *tit.* 32 *ed al lib.* 5 *tit.* 12.

§. VI.

Constando che l' incanto, e licitazione d' una cosa sia seguito previo il decreto giudiziale, e con tutte le solennità prescritte dagli statuti del luogo, non sarà permesso d' impugnare la validità del medesimo, e la giustizia del prezzo ricavato nelle vendite in simil guisa operata. *Gratianus discept. forens. cap.* 7 *n.* 10. *Mangil. de subhast. quaest.* 19 *n.* 2 *et* 5 *et quaest.* 35 *n.* 4 *et* 5. *Postius de subhast. inspect.* 49 *n.* 40 41 *et seq. Casareg. de com. disc.* 142 *n.* 75.

Anzi non potrà opporsi la lesione della vendita fatta al pubblico incanto, se non se allora soltanto che segua essa al di là della metà del giusto prezzo, il di cui eccesso, dee dimostrarsi con prove concludentissime. *Rota Rom. presso il Mer-*

Digitized by Google

lino decis. 695 *n.* 1 *et seq. et decis.* 705 *n.* 2 *et* 3. *Faber in cod. lib.* 4 *tit.* 30 *defin.* 4, 25 *et* 26. *Ab Ecclesia observat. forens. part.* 1 *observat.* 135 *n.* 6. *Mangil. loc. cit. quaest.* 38. *n.* 18 *et* 19. *Postius eod. loc. quaest.* 49 *n.* 4.

§. VII.

Deliberata al miglior offerente la cosa posta all' incanto s'intende tosto perfezionato il contratto di vendita con tutti i patti, e le condizioni apposte nell' atto dell' esposizione della stessa cosa all' asta pubblica. *Leg.* 6 *et* 7 *cod. de fide, et jure hastae fisc. Rota Rom. decis.* 89 *n.* 2 *presso il Postio de subhast. Rota Florent. decis.* 26 *n.* 2 *tom.* 1. *thes. ombros.*

§. VIII.

Il compratore d' un pegno sarà sempre difeso contro il debitore, allorchè l' incanto sarà seguito conforme alle prescritte regole, quantunque per un indebito, come sarebbe se si facesse in esecuzione di provvisionale aggiudicazione, la quale venisse di poi rivocata con la sentenza definitiva, giacchè dee sempre star fermo ciò che giuridicamente siasi stabilito. *Leg.* 14 *ff. de re judic. Faber in cod. lib.* 8 *tit.* 17 *defin.* 25 *et tit.* 19 *defin.* 4.

Avrà però sempre lo stesso debitore ragion di agire per ogni danno, ed interesse contro il suo creditore doloso, non meno che contro lo stesso compratore, qualora si scorga anch' egli partecipe del dolo. *Leg.* 1 *cod. si vendit. pignorib. Faber dicta defin.* 4 *n.* 1 *et* 2.

§. IX.

Il debitore non potrà mai impugnare l' incanto degli effetti da esso lui dati in pegno, quantunque non seguito a norma degli statuti, sempre che il debito sia vero, e reale, salvo offra egli l' intero pagamento del suo debito cogli interessi, mentre deve imputare il danno a se per la non fatta soddisfazione non già al creditore che abbia omessa qualche solennità nell' incanto. *Leg. unic. cod. etiam ob chirographar. pecun. Faber in cod. lib.* 8 *tit.* 17 *defin.* 4 *n.* 4 *et* 8 *et defin.* 6 *allegat. ult. et defin.* 18 *in princ.*

§. X.

La vendita d' una merce fatta al pubblico incanto non lascia d' avere il suo effetto, quantunque si fosse tra il venditore, ed il compratore convenuto in pria sul prezzo, salvo che un altro facesse una maggiore offerta, mentre un simil patto non porta alcun difetto alla legittimità dell' incanto, nè può irritare il con-

tratto per non essere proibito, poichè ciò non ostante si ottiene il fine della legge. *Leg.* 25 *ff. de legib. Leg.* 12 §. 2 *ff. ratam rem. hab. Decis. Senat. Pedemont.* 10. *Septembris* 1674. *Refer. Gabuti in causa de Graneriis contra Universitatem Cariniani. et decis.* 25. *August. Refer. Ferraris in causa comit. Ricca, comit. Olcenenghi, et Castri veteris contra Communitatem Lucernae veteris.*

§. XI.

Non comparendo alcun compratore, o non offerendosi alcun prezzo conveniente nelle licitazioni, potrà lo stesso creditore comprare il pegno posto all' incanto; anzi offerendo egli lo stesso prezzo, si dee preferire agli altri occorrenti qualora lo chieda. *Leg.* 16 *ff. de reb. auct. jud possid. Leg* 2 *cod. si in caus. judicat. Faber in cod. dicto lib.* 8 *tit.* 17 *defin.* 32 *in princ. et n.* 1.

Che se fossero più creditori offerenti lo stesso prezzo sarà poziore la causa di colui cui si debba maggior somma, salvo che uno d' essi fosse anche cognato del debitore. *Detta leg.* 16 *in fine ff. de reb. auct. jud. possid. Brunnem. ad d. leg.* 16 *n.* 2. *Vedi maggiormente su questa parte l' articolo Pegno.*

§. XII.

In qual guisa debba farsi la vendita de' beni ed effetti cadenti in concorso. *Vedi Giudizio di concorso. Vedi pure Sequestro.*

INCENDIO.

Vedi *Fuoco*.

INDEBITO.

§. I.

Dal pagamento d' una cosa non dovuta, nasce l' azione detta *condictio indebiti*, che è personale procedente da quasi contratto, onde ripetere ciò che indebitamente fu pagato. §. 1 *instit. quib. mod. re contrah. obligat.* §. *penult. instit. de obligat. quae quasi ex contractu.*

§. II.

Affinchè si faccia luogo alla ripetizione dell'indebito, è d' uopo in pria, che esso appaja naturalmente, e civilmente tale; imperciocchè, se di fatto si dovea ciò che fu pagato, non compete più la ripetizione dell' indebito, principalmente se questo nascesse da un nudo patto. *Leg.* 13 *et* 64 *ff. de condit. indebiti. Leg.* 7 §. 4 *ff. de pactis Leg.* 3 *cod. de usur.*

Digitized by Google

§. III.

Dipende quindi il punto della repetizione dell' indebito, dall' esservi o non intervenuta l' obbligazione naturale; per lo che, se taluno, quantunque non obbligato per diritto civile,m a bensì naturalmente, a pagare una certa somma, difatti l' abbia pagata, sarà fuor di dubbio, che egli non potrebbe più repeterla: ed all' opposto sarebbe in diritto di pretendere quel tanto che senza il vincolo di civile, o naturale obbligazione avesse pagato. *Leg.* 10 *ff. ad S. C. Macedon. Leg.* 19 *et* 41 *ff. de condict. indeb.*

§. IV.

È pure d'uopo pria di far luogo alla repetizione dell'indebito, che appaja essere il pagamento seguito per ignoranza, imperciocchè chiunque scientemente paga ciò che non dovea, si presume un donatore. *Leg.* 2 *in princ. et leg.* 50 *ff. de condict. indeb. Leg.* 53 *ff. de reg. jur. Leg.* 10 *cod. de jur. et facti ignor. Voet. ad pandect. lib.* 12 *tit* 6 *n.* 6 *et* 7. *Corvin. in cod. lib.* 4 *tit.* 5. *Menoch. de praesumpt. lib.* 3 *praesump.* 31. *Veggansi questi autori circa la qualità dell' ignoranza, che si richiede per far luogo alla repetizione dell' indebito.*

§. V.

La repetizione dell' indebito compete a colui che l'avrà pagato, non meno che al di lui erede, *Leg.* 6 *et* 12 *ff. de condict. indebit. Leg.* 6 *cod. eod.* contro chiunque abbia ricevuto il non dovuto pagamento, benchè l'avesse egli versato in altrui utilità. *Leg.* 14 *et* 49 *ff. detto tit.*

§. VI.

La nostra Regia Legge prescrive quindi, che a favore de'debitori per la repetizione dell' indebito, e conseguentemente del sopra più, che possa loro doversi, si abbia per espressa la riserva della speciale ipoteca sopra gli effetti al creditore aggiudicati. *Reg. Costit. lib.* 3 *tit.* 32 §. 54.

§. VII.

Che se l' indebito fosse pagato ad un procuratore, non competerà in tal caso la repetizione contro il principale di esso, salvo che fosse munito di speciale mandato per esigere il pagamento, o avesse questo ratificato. *Leg.* 6 §. 1. *Leg.* 14 *et* 49 *et leg.* 57 §. 1 *ff. de condict. indeb. Leg.* 8 *cod. eod. Argum. leg.* 32 *ff. de reb. credit. Ansald. de com. disc.* 12 *n.* 6. imperciocchè il padrone non è mai tenuto

Digitized by Google

del fatto del procuratore che abbia ecceduto il mandato, ed in un mandato generale non è mai contenuta la facoltà di ricevere un indebito pagamento. *Leg.* 5 *ff. mandati.*

§. VIII.

Nel giudizio per la repetizione dell'indebito sta all'attore il provare concludentemente il non dovuto seguito pagamento, e di escludere ogni possibile debito. *Leg.* 1 *ff. de condict. indeb. Leg.* 25 *in princ. ff. de probat. Rota Florent. decis.* 10 *n.* 18 *tom. III. thes. ombros. et decis.* 40 *n.* 33 *tom. VIII. ejusd. thes. Card. de Luca de usuris disc.* 12 *n.* 9 *et de camb. disc.* 13 *n.* 6. *Ansald. de com. disc.* 67 *n.* 15 *et* 16. *Casareg. de com. disc.* 26 *n.* 2 *et* 3 *et disc.* 28 *n.* 53.

§. IX.

Per escludere la prova dell'indebito basta la sola possibilità in contrario. *Leg.* 25 *in princ. vers. et ideo. ff. de probationib. Rota Florent. decis.* 24 *n.* 7 *tom. III. thes. ombros. Leotard. de usur. quaest.* 76 *n.* 45. Anzi secondo l'opinione di alcuni classici autori basterà per escluderlo, che si tratti soltanto di frutti stati imborsati con buona fede ne' luoghi dove fiorisce il commercio, e vi sono occasioni d'impiegare il danaro, e far guadagni, *Card. de Luca de usur. disc.* 2 *n.* 31. *Ansald. de com. disc.* 67 *n.* 24. *Casareg. de com. disc.* 202 *n.* 67.

§. X.

Ella è regola generale che gli interessi della somma indebitamente pagata non corrano che dopo la domanda giudiziale fatta a colui che riceve l'indebito. *Leg.* 1 *cod. de condict. indeb. et ibi Cujac. et Prezius Despeisses part.* 4 *tit.* 11 *sect.* 5 *n.* 25.

a. XI.

Questa regola però non ha luogo nel contratto d'assicuranza, imperciocchè l'assicurato, che in virtù d'un giudicato provvisionale ha ricevuta la somma assicurata, venendo in seguito ad essere condannato deve restituire il capitale cogl' interessi dal giorno dell'indebita esazione. *Guidon de la mer chap.* 3 *art.* 2. e dee perciò l'assicurato, od assicuratore che ripete l'indebito pagamento, provare la sorpresa, giacchè non si presume mai che i negozianti abbiano l'imprudenza di pagare ciò che non debbono. *Marquardus de jure mercat. lib.* 2 *cap.* 13 *n.* 73. *Casareg. de com. disc.* 12 *n.* 29.

INDOSSAMENTO.

Vedi *Girata.*

INNAVIGABILITA' DI NAVE.

§. I.

Ogni nave si considera posta in istato d'innavigabilità, allorchè un assoluto deterioramento, o un difetto irremediabile di qualcuna delle sue parti essenziali, in seguito a burrasca dalla medesima sofferta, o a qualunque altro accidente di mare, fa sì, che non possa sussistere come tale, e non compisca più l'oggetto della sua destinazione.

§. II.

L'innavigabilità d'una nave è generalmente paragonata al naufragio. *Rocca disput. jur. select* 97 *n.* 4. *Roccus de assecurat. not.*64. *Stracca de assecurat. gloss.* 27 *n.* 7. *Casareg. de com. disc.* 1 *n.* 56 57 *et* 142.

Ha però essa diversi rapporti, secondo i quali può essere considerata all'oggetto che il danno dell' innavigabilità sia a carico, o disobblighi gli assicuratori della nave in simil stato ridotta; perchè come osserva il Targa nelle sue ponderazioni marittime, *cap.* 54 *in princ.* molte volte l'ingordigia di certi capitani è quella, che dà luogo di far dichiarare da chi spetta, il vascello innavigabile, onde disobbligarsi in tal guisa dal proseguimento del viaggio, e riscuotere nelle merci il nolo, se gli riesce, pretendendo (falsamente) che ciò gli competa in forza della disposizione del Consolato del mare *cap.* 193.

§. III.

Lo stesso autore stabilisce quindi per regola indubitata, che seguendo tale infortunio o per grave tempesta, o per combattimento navale, o per altro impensato accidente, e si rendesse la nave, in termini d'innavigabilità, non reducibile allo stato da poter compire il suo viaggio, non si consideri più essere in grado d'avaria, ma venga a riputarsi un sinistro totale: e ne deduce egli la ragione dal principio legale, che ogni cosa prenda l'essere, e la denominazione da ciò, di che maggiormente partecipa. *Targa pond. marit. cap.* 60.

§. IV.

L'ordinanza di Filippo II. per le Spagne *del* 14 *Luglio* 1556. §. 29. prescrive a tal riguardo, che in qualunque maniera accada una perdita, naufragio, o scarico di bastimento *perchè non abile a proseguire* sia nell'andare, che nel venire dalle Indie, i caricatori possano fare una rinunzia, ossia abbandono agli assicuratori di tutte le

merci registrate: ed al §. 30, che si debba intendere una nave inabile a proseguire il suo viaggio, quando siasi fatto l'abbandono avanti alla giustizia, e data licenza di scaricarla, e che sia realmente scaricata, restando colà le merci senza essere ricaricate sulla medesima nave.

§. V.

L'ordinanza di Middelburgo §. 15. dispone, che resasi una nave inutile, ed inabile a compire il destinato viaggio, debbano gli assicurati ritenere il possesso della nave, e merci in essa assicurate per il corso di sei mesi, prima di poterle abbandonare, siavi o no l' apparenza di ricuperare la stessa nave: ed al §. 26. che resasi la nave assicurata innavigabile senza veruna speranza di ricuperarla, possa allora l'assicurato abbandonarla ad uso degli assicuratori; che fatto in debita forma debbano questi, tre mesi dopo il dì dell' intimazione, pagare le somme da essi assicurate.

§. VI.

L'Ordinanza di Roterdam §. 53 impone, che rendendosi una nave in istato d'innavigabilità prima di terminare il suo viaggio, o venisse arrestata da Potenze superiori, e che per tal cagione, od altra necessità si dovessero scaricare le merci, siano allora gli assicuratori, o il capitano in facoltà di ricaricarle nuovamente sovra qualunque altra nave, restando ciò non ostante il rischio a carico degli assicuratori, nella stessa guisa, come se le merci non fossero state scaricate; e d'altra parte che sia obbligato l'assicurato a darne notizia agli assicuratori, tostochè pervenga alla di lui scienza, onde dia quella soddisfazione in benefizio di questi, che i commissionarj stimassero giusta, e ragionevole secondo la natura del caso.

§. VII.

Il Regolamento d'Amsterdam §. 28 ordina, che allor quando una nave assicurata sia divenuta innavigabile senza speranza di ricuperarla, possano gli assicurati farne l'abbandono in benefizio degli assicuratori, ed abbiano in tal caso, questi, tre mesi dopo l'intimazione, per somministrare il pagamento della somma da essi assicurata.

§. VIII.

Dalle leggi marittime di Prussia *cap.* 6 *art.* 22 è disposto, che divenuta una nave incapace d'ulteriore servizio, datane la notizia agli assicuratori, possa l'assicurato ab-

Digitized by Google

bandonare interamente la nave, e merci agli assicuratori, dai quali dee pagarsi la somma assicurata entro il termine di quattro settimane, dopo la notizia dell'accidente, qualora non siasi stabilito altro termine nella polizza: e che essendo la nave soltanto danneggiata in modo a poterla rendere nuovamente atta al mare, sia il detto termine di sei mesi nel Baltico, e di nove, o dodici in altri luoghi secondo la loro distanza.

§. IX.

Il Regolamento d'Amburgo *art.* 18 le Costituzioni di Svezia *art.* 6 §. 11 e quelle di Bilboa *art.* 42 prescrivono anch'esse ciò che è a carico degli assicuratori nel caso dell'innavigabilità d'una nave, riguardo però alle merci, e senza far parola delle assicurazze, che riflettono al corpo, ed attrazzi della stessa nave.

§. X.

L'Ordinanza di Danimarca *art.* 10 vuole, che una nave assicurata divenendo innavigabile, possa l'assicurato abbandonarla agli assicuratori, pagandò le somme assicurate nello spazio di tre mesi.

§. XI.

L'Ordinanza della marina di Francia del 1681 non avendo abbastanza caratterizzato la specie d'innavigabilità che dovea essere a carico degli assicuratori, onde poter risolvere le diverse questioni che poteano nascere in tali circostanze, ha indotto quel savio Monarca a stabilire colla dichiarazione dei 17 Agosto 1779 confermata con decreto del Consiglio dei 2 Marzo 1782 e negli articoli 1, 2, 3 della medesima, che le navi mercantili prima di porsi alla vela dal porto dove sono armate, debbano essere visitate dai periti, affine di verificare se elleno sono in buon stato di navigazione, e che avanti di prendere il loro carico di ritorno siano nuovamente visitate ad effetto di accertare le avarie che potessero aver fatte pendente il corso del viaggio, da fortuna di mare, o per il proprio vizio della nave.

Nell'articolo 4, che nel caso in cui la nâve per fortuna di mare non possa più continuare la sua navigazione, ed in conseguenza sia stata condannata, possano gli assicurati farne l'abbandono ai loro assicuratori, ma che gli assicurati non possono ammettersi allo stesso abbandono, se non se presentando i processi verbali della visita della nave, ordinata dagli articoli 1, e 3 della stessa dichiarazione.

Digitized by Google

E nell'articolo 7, che qualora la nave sia stata condannata per ragione d'innavigabilità, siano tenuti gli assicurati sulle merci, di farla tosto significare agli assicuratori, i quali, insieme ai primi, facciano le loro diligenze per ritrovare un'altra nave da caricarvi le stesse merci, affine di trasportarle alla loro destinazione.

§. XII.

Benchè in questi Stati non vi sia alcun prescritto particolare circa l'obbligo degli assicuratori nel caso, che una nave assicurata si renda innavigabile, tuttavia si deduce esso dallo spirito delle nostre leggi marittime, che vogliono a pericolo degli assicuratori tutte le perdite, e danni che occorrono ad una nave per cagion di tempesta, naufragio, cambiamenti di strada, di viaggio, e di nave, e per tutte le altre fortune di mare. *Regio Editto pel Consolato di Nizza dei* 15 *Luglio* 1750 §. 47. *Altro Regio Editto per la Sardegna dei* 30 *Agosto* 1770 *cap.* 5 §. 13.

§. XIII.

Quantunque tali legislazioni vogliano, senza fare alcuna distinzione, che il fatto della innavigabilità sia a carico degli assicuratori, tuttavia egli è certo, che questi non debbano essere tenuti pel medesimo, se non procede esso da caso fatale, o da fortuna di mare concludentemente provata; mentre per regola generale, siccome la nave e i suoi attrazzi sono mobili che si consumano coll'uso, e che dal loro consumo, specialmente, ne viene il vantaggio al proprietario, da cui si percevono i noli, che essi lucrano, così entrano i loro danni nel genere di quelle deteriorazioni naturali, che provvenendo dalla natura intrinseca della cosa, non formano soggetto d'obbligazione per gli assicuratori, i quali d'altro non rispondono che de' pericoli assuntisi. *Grot. introd. in jurisprud. Holland. lib.* 3 *part.* 24. *Santerna de assecurat. part.* 3 *n.* 75 *et seq. et part.* 4 *n.* 1 *et seq. Kuricke diatriba de assecurat.* §. 4. *Marquard. de jure mercat. lib.* 2 *cap.* 13 *n.* 36.

§. XIV.

Quindi se la nave non possa più compire il suo viaggio, e sia giudicata incapace di fare il suo ritorno, devesi, prima di decidere tale avvenimento a carico degli assicuratori, indagare minutamente, se per colpi di mare, od altro accidente, oppure per vecchiaja, o putrefazione de' legnami siasi ridotta nello

stato dell' innavigabilità, (lo che si disamina prima d'ogni cosa colla visita della nave, onde poter giudicare se al tempo della partenza era essa veramente in grado di poter fare il viaggio) poichè nel secondo caso trattandosi d'un vizio proprio della cosa assicurata, non sarà più il suo danno a carico degli assicuratori. *Guid. de la mer chap.* 5 *art.* 8. *Ordonn. d'Amsterdam art.* 7. *Ordonn. de Roterdam art.* 17. *Ordonn. de France art.* 12 *tit. des contrats à la grosse art.* 28 *et* 29 *tit. des assurances. Stypman. ad jus marit. part.* 4 *cap.* 7 *n.* 320 *et seq. Loccen. de jure marit. lib.* 2 *cap.* 6. *n.* 9.

§. XV.

Il Valin commentando l'anzidetto *art.* 29 *tit. des assuran.* rigetta con validissime ragioni la dottrina dello Stypmanno *ad jus marit. part.* 4 *cap.* 2 *n.* 102 *et cap.* 7 *n.* 232 da cui si sostiene, che da qualunque causa proceda l'innavigabilità debba essere a carico degli assicuratori; poichè paragonandosi al naufragio debba considerarsi come questo per caso assolutamente fatale. Parlando poi del sistema di Francia non fa, lo stesso Valin, gran caso de' decreti d'Aix, e delle sentenze di Marsiglia a questo proposito emanate contro gli assicuratori, ed allega l'ottima ragione, che simili reigiudicate per essere giuridiche avrebbero dovuto proferirsi sovra concludenti prove, che le navi erano divenute innavigabili per fortuna di mare; « Ciò non pertanto, soggingne egli, quali sono queste prove per l'ordinario? processi verbali fraudolenti per parte dei capitani sempre disposti a favorire gli armatori senza riguardo alla verità, ed alla giustizia »: conchiude, in questa parte, che se la nave assicurata per viaggio intero d'andata, e ritorno, si trova fuori di stato a ritornare per vecchiaja, e per esser marcia, non siano gli assicuratori tenuti a simile perdita.

§. XVI.

La presunzione per la innavigabilità d'una nave, sarà dunque sempre per la causa più naturale, e dipendente dal vizio di essa, piuttosto, che da qualunque estranea sopravvenuta, e accidentale, qualora non si diano dall'assicurato, che la pretende, le più convincenti riprove; mentre è fuor di dubbio, che anche nel concorso di più cause il danno, o il vizio, si attribuisce sempre a quella che è la più antica originalmente certa, ed intriseca alla cosa. *Stypman. jus marit. part.* 4

cap. 2 *n.* 102. *Roccus de assecur. not.* 22 *n.* 70. *Marquard. de jure mercat. lib.* 2 *cap.* 13 *n.* 60. *Loccen. de jure marit. lib.* 1 *cap.* 5 §. 11. *Valin all' art.* 29 *tit. des assur. Pothier des assur. n.* 66. *Casareg. de com. disc.* 142 *n.* 22.

§. XVII.

Gioverà non poco alla dilucidazione, e conferma de' sovrapposti principii, il riportare quivi una celebre decisione della Rota Fiorentina *in Liburnens. assecurat. dei* 31 *Luglio* 1726 che forma il discorso 142 del Casaregis.

Agitavasi avanti quel Tribunale, che la Nave Santa Margherita, comandata dal Capitano Francesco Taulignan con bandiera Veneta, viaggiando da Cadice per Amsterdam, sovraggiuntole un forte vento del Nord sull'altura del Capo San Vincenzo, fu obbligata, per evitare il naufragio, di rilasciare al porto S. Croce di Tenerif, ove da quel Console fu dichiarata innavigabile: gli assicuratori di Livorno che si erano assunto questo rischio, essendo stati convenuti per il pagamento della perdita, opposero che l'assicurato era tenuto a provare d'una maniera concludente, che la falla, per cui dicevasi introdotta l'acqua nella nave, era bastante a porre in essere il sinistro nel modo, e forma che doveva, onde dar luogo all' abbandono della stessa nave, giacchè nel corso della navigazione accadeva sovente che i bastimenti per buoni che fossero potevano fallare, e far acqua senza fortuna di mare.

I Giudici della Rota allo stato di tal quistione decidettero a favore degli assicuratori, e che l'innavigabilità della nave dovesse attribuirsi al vizio della cosa piuttosto, che a fortuna di mare, e quindi che la burrasca sopravvenutale non era una prova sufficiente del sinistro, giacchè poteva attribuirsi al vizio intrinseco della cosa assicurata. *Casareg. loc. cit. n.* 15 22 24 26 *e* 36.

§. XVIII.

Il signor Emerigon *des assurances. chap.* 12 *sect.* 38 §. 5 rapportando come magistrale tale decisione, adduce altresì un Decreto del Parlamento d'Aix *del* 21. *Novembre* 1696 col quale fu giudicato, che una nave essendosi resa inabile a proseguire il suo destinato viaggio per difetto del capitano, che non l'avesse garantita dalle brume, non poteva perciò l'assicurato costringere l'assicuratore di accettarne l'abbandono.

§. XIX.

Relativamente alla discussione di tale articolo, riferisce questo cele-

Digitized by Google

bre autore le conferenze da esso lui avute nel 1778 con altri Avvocati, e Deputati del commercio, ed accerta che tre soggetti della deputazione erano stati di sentimento, che l'innavigabilità non dovesse presumersi dipendente da caso fatale, fondandosi sul dire non esservi alcuna legge marittima ascrivente l'innavigabilità indefinita nella classe dei casi fortuiti: che la cosa soggetta ad alterazione per i tempi, e per l'uso a cui serviva, non potea giudicarsi conservar sempre il suo primo stato: che trovatasi una nave nel corso del viaggio in istato d'innavigabilità, non ne veniva perciò in conseguenza indubitata essere in tal guisa per fortuna di mare: che all'epoca della partenza si potea credere una nave atta a compire il viaggio assicurato, ma che riuscendo questo più lungo del fissatosi, potea il vizio interiore della medesima svilupparsi col tempo per la forza dello stivaggio, o per il rollio, e tribolio delle acque senza il concorso di qualche accidente straordinario; e perciò non esser giusto che una simile innavigabilità non giustificata, come proveniente da forza maggiore, si presumesse caso fatale.

Eppure, soggiungono essi, ella è considerata come tale; e basta che una nave sia dichiarata innavigabile nel corso del suo viaggio, perchè gli assicuratori sieno condannati a pagare la perdita anche nel caso in cui si accerti, che le parti della nave siansi trovate marcite; laonde ne derivi l'inconveniente, che un vecchio bastimento, non buono ad altro se non se ad esser posto in pezzi, sia pagato dagli assicuratori sul piede del preteso suo primo valore; e purchè la nave non vada in fasci nel porto della partenza, l'assicurato ottenga il pagamento di un danno che realmente non soffriva, migliorando la sua condizione a spese degli assicuratori.

§. XX.

Da questi principj facilmente si scorge quanta lode meritino l'Ordinanza di Filippo II. *del* 1563 *art.* 11 12 13 14 15 17 *e* 19 e la sovr'addotta dichiarazione del Re di Francia del 1779 colle quali si è saviamente prescritta la visita della nave prima della sua partenza, avendo con esse posto in essere la prova legale sullo stato della nave all'epoca della seguita assicurazione, che fissa qualunque nave posta alla vela in buon stato di navigazione: dal che ne viene, che se nel corso del viaggio diventa essa innavigabile, debba questo accidente presumersi fatale, salvo si provi il contrario per parte degli assicuratori.

Digitized by Google

§. XXI.

Ella è quindi regola indubitata, che dichiarata debitamente una nave in istato d'innavigabilità per ragion di burrasca, od altro accidente pensato, od impensato, o da qualunque altro caso posto, e annoverato tra i fatali, debba restare a carico degli assicuratori. *Statuto di Genova lib.* 4 *cap.* 17 §. *casus sinister. Targa pond. marit. cap.* 60 §. 6. *Casaregis de com. disc.* 10 *n.* 8.

§. XXII.

L'innavigabilità si considera anche in una nave allorchè la spesa della riparazione per rimettere la medesima in viaggio si riconoscesse così forte, o la perdita del tempo da impiegarvi così grande, che abbia più forma di rinnovazione, che di riparazione a giudizio di periti; nel qual caso potrà farsene l'abbandono agli assicuratori, come procedente da fatalità. *Statuto di Genova lib.* 4 *cap.* 17 §. *casus sinister. Targa pond. marit. cap.* 54 §. 3 *Roccus de navib. et naulo not.* 54. *De Hevia com. naval. lib.* 3 *cap.* 5 *n.* 23. *Valin all' art.* 46. *tit. des assur. Emerigon des assur. chap.* 12 *sect.* 38 §. 6.

§. XXIII.

Questa giurisprudenza ha luogo

tanto nel caso dell'assoluta innavigabilità, quanto nell'altro in cui la nave non sia effettivamente ridotta a simile stato, o che potesse mettersi in grado, mediante un efficace racconciamento, di proseguire il suo viaggio, ma che dalla tempesta sia stata gettata in un luogo, ove manchino i materiali, e le maestranze necessarie per eseguirlo, giacchè ciò è una conseguenza necessaria della fortuna di mare a carico degli assicuratori. *Sentenza dell' Ammiragliato di Marsiglia del* 10. *Luglio* 1711 *confermata con Decreto del Parlamento d'Aix del* 16. *Marzo* 1712. *altra Sentenza di Marsiglia del* 27. *Marzo* 1767 *ed altra del* 22. *Giugno* 1750. *Valin all' art.* 46 *tit. des assur. Pothier des assur. n.* 20. *Emerigon des assur. chap.* 12 *sect.* 38 §. 6.

§. XXIV.

Quanto le leggi, e i Tribunali mercantili proteggono gli assicuratori sul pagamento del sinistro proveniente dall'innavigabilità d'una nave, altrettanto sono gelosi a far sì, che consti debitamente di questo stato d'innavigabilità, onde la mala fede del capitano, o il capriccio, e l'ingordigia dell'assicurato non porti un danno agli assicuratori.

Digitized by Google

§. XXV.

Ha quindi il Targa saviamente suggerito ciò che dovrebbe farsi in simili casi (*pond. marit. cap.* 54. §. 1 *verso il fine*) ivi: » Quando » al contrario voglia far dichiara» re, che atteso questo incontro » vuole sia terminato il viaggio, de» ve, fatto il discarico, dare la sua » petizione in atti di Giudice com» petente, farvi citare il mercante » del carico, o gl'interessati se vi » sono; per altro conviene farvici » deputare curatore come assenti, » con gli obblighi, e giuramenti in » forma consueta esposta nel capo » dei giudizj, e fare le sue prove » che per lo più consistono nella » visita, e ricognizione del danno, » se sia rimediabile *de facili*, e » riducibile al pristino stato, o no, » con dispendio o grave, o tenue, » colle quali il Giudice si regola » per dichiarare se sia terminato » il viaggio, o se si debba prose» guire e riassumere il carico; e, » o nell'uno, o nell'altro caso, ap» provargli il suo testimoniale (os» sia Consolato) quando però sia » giuridico; la ragione di quanto » sopra si desume dal gius comu» ne secondo la disposizione del » quale si ha, che tutto quello » che facilmente è riducibile al » primo stato, devesi regolare co» me se vi fosse. »

§. XXVI.

Affinchè l'assicurato possa costringere l'assicuratore a ricevere l'abbandono della nave resasi innavigabile, è d'uopo in pria, che giustifichi avanti il Giudice competente il caso sinistro dipendente da fortuna di mare; quindi dimostri di aver fatto legalmente riconoscere per mezzo di periti lo stato della nave non riducibile alla navigazione colle umane diligenze; e finalmente, che questa perizia sia stata riconosciuta giusta dallo stesso Tribunale, da cui si proferisca il decreto di condanna della stessa nave. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 3 *n.* 3. *Rota Florent. in liburn. assecur. decis.* 31. *Julii* 1726 *n.* 10. *Targa pond. marit. cap.* 33 *n.* 7. *Rota Romana presso l'Ansaldo decis.* 41 *n.* 5. *Roccus respons. legal. tom.* 1 *respons.* 28 *n.* 13 *et* 14 *et de assecur. not.* 58. *Ansald. de com. disc.* 70 *n.* 15. *Casaregis de com. disc.* 25 *n.* 12.

§. XXVII.

La visita della nave posta in tale stato deve seguire inalterabilmente per mezzo di periti, e d'ordine del Giudice, con quella esattezza, e diligenza che richiede il dovere, giacchè senza di essa non potrà in modo veruno dichiararsi l'innavi-

Digitized by Google

gabilità, essendo una cosa di fatto, la di cui giustificazione dipende dalla ricognizione dell' arte, che dee istruire il Tribunale, del vero stato della stessa nave, onde appoggiare la sentenza che la condanni, e la dichiari a un tempo innavigabile. *Statuto di Genova lib.* 4 *cap.* 17 §. *casus sinister. Rota Florent. detta decis. n.* 37. *Targa pond. marit. detto cap.* 54. *Emerigon des assur. chap.* 12 *sect.* 38 §. 5 *et seq.*

§. XXVIII.

Queste regole però sono soggette a qualche limitazione, allorchè le circostanze de' casi possano persuadere, che le azioni de' capitani siano di buona fede.

Quindi, se, per straordinaria combinazione del caso, non sia possibile al capitano di adempire a quelle formalità, che l'uso, e la consuetudine del commercio ha introdotte di doversi praticare in fatto d'innavigabilità, ragion vuole che bastino allora quelle prove, che si richiedono dalla naturale equità, e dal diritto delle genti, che permettono la prova del sinistro anche per mezzo di testimonj esaminati avanti qualunque Giudice, ancorchè non competente, e si tratti del pregiudizio del terzo. *Leg.* 5 *cod. de naufrag. Rota Florent. decis.* 60 *n.* 66 *tom. III. thes. ombros. Vinnius ad Peckium tit. de naut. Casareg. de com. disc.* 1 *n.* 161.

§. XXIX.

Dovranno pure limitarsi le regole sovraddotte, allorchè il caso sinistro è notorio, ed il pessimo stato della nave non ammetta eccezione in contrario, e potrà il capitano in tal circostanza prescindere dalle formalità della perizia, e degli atti giudiziali che debbono praticarsi in quei casi, ne' quali lo stato della nave sia dubbio rispetto alla innavigabilità, e che possa risarcirsi; ma non già qualora il danno si riconosca manifestamente irremediabile. *Sentenza del Magistrato Consolare di Pisa del* 20. *Settembre* 1784. *confermata con Sentenza della Rota Fiorentina del* 15. *Luglio* 1785. *riportata dal Signor Ascanio Baldasseroni nel suo dotto, ed erudito trattato delle assicurazioni marittime tom. II. par.* 5 *tit.* 5 *n.* 61. imperciocchè ella è regola indubitata di ragione, che nelle cause mercantili, e marittime non deve il Giudice star legato ad un genere di prova piuttosto che ad un altro; ma possa anche procedere, e giudicare secondo la pura, e mera verità in qualunque modo essa gli si manifesti. *Stracca de mercat. part.* 1 *tit. quom. proced. sit in caus. mercat. Ansald. de com. discur.*

gener. n. 1. *Vedi il Discorso preliminare di quest' opera.*

§. XXX.

Varie possono essere le opinioni sul punto, se il capitano in caso dell' innavigabilità della nave sia, o no obbligato di noleggiarne un' altra per deporvi il carico, e condurlo al suo destino, perchè non uniforme si è il prescritto, in tal parte, dalle diverse legislazioni sulle quali è fondata la dottrina degli autori delle cose marittime, che stimo di riportare, affinchè ognuno possa avervi al bisogno l'opportuno riguardo.

§. XXXI.

La legge 10. §. 1 *ff. de lege Rhodia* decide, che il capitano sia disobbligato dall'assuntosi impegno di condurre le merci al suo destino, allorchè per caso fortuito, e senza propria colpa la nave diventi innavigabile pendente il viaggio.

§. XXXII.

Il giudicato d'Oleron *all'art.* 4. vuole, che il capitano riconoscendo la sua nave fuori del caso a poter continuare l' incominciato viaggio, possa noleggiarne un' altra per compirlo, e che abbia in tal caso il nolo delle cose salvate.

§. XXXIII.

L' Ordinanza di Wisbuy *art.* 16. 37 *e* 55. dà pure al capitano la facoltà di noleggiare un' altra nave per condurre le merci al suo destino.

§. XXXIV.

Il Diritto Anseatico *tit.* 9 *art.* 2. lascia all' arbitrio del capitano il procurarsi un' altra nave per compire il suo viaggio.

§. XXXV.

Il Regolamento d'Amsterdam *art.* 8. permette agli assicurati, o a chi per essi, che posta la nave per qualunque motivo in caso a non poter più navigare, si carichino le merci assicurate sovra un' altra, e che mancando questi di ciò eseguire, possano gli assicuratori farlo da se stessi.

§. XXXVI.

L'ordinanza di Francia quantunque non abbia specificato il caso della innavigabilità agli *articoli* 11 21 *e* 22. *tit. du fret*, tuttavia ella è precisa nell'imporre al capitano l'obbligo di noleggiare tosto un' altra nave, allorchè si trovi nel caso che non possa la medesima essere rac-

Digitized by Google

conciata, onde trasportare le merci al loro destino.

§. XXXVII.

La Dichiarazione del Re di Francia del 1779. *art.* 7. ordina, che trovandosi una nave condannata come innavigabile, gli assicurati sulle merci siano tenuti di farlo significare incessantemente agli assicuratori, i quali insieme ai primi debbano fare le loro diligenze per rintracciarne un'altra, affine di caricarvi le merci, e trasportarle alla loro destinazione.

§. XXXVIII.

Nella diversità di queste legislazioni, parmi che possa riflettersi all'occorrenza di simil caso, che il capitano cui si affida la nave, e merci, essendo in dovere di custodire, e governare il tutto al maggior vantaggio de' suoi caricatori, verso de' quali resta egli risponsabile, *Leg.* 1 §. 1 *ff. de exercit. act. Leg.* 3 §. 1 *et Leg.* 5 *ff. nautae, caup. stab. Ordonn. de France art.* 9 *tit. du capitaine. Stypman. ad jus marit. cap.* 10 *n.* 189 *et seq. et cap.* 13 *n.* 322 *et seq. Straeca de naut. part.* 2 *n.* 4. *Casareg. de com. disc.* 19 *n.* 33. ragion vuole, che sia egli obbligato di eseguire tutto ciò che gli stessi caricatori avrebbero senza dubbio operato, se fossero presenti allo stato della nave.

Sarebbe quindi, a mio credere, degno di biasimo quel capitano, che trovandosi colla sua nave in istato d'innavigabilità, vendendo parte delle merci per pagarsi dei noli fin' allora lucrati, lasciasse le restanti in paesi lontani, mentre possa egli condurre il tutto sovra un'altra nave alla prefissagli destinazione.

§. XXXIX.

Il signor Valin però commentando l'articolo undecimo dell' Ordinanza di Francia, *tit. du fret*, ed il signor Pothier *traitè des chartes-parties tom. II. n.* 68. vogliono, che le parole di questo articolo prescriventi l'obbligo al capitano di noleggiare incessantemente un' altra nave, allorchè la propria si trovasse in istato d'innavigabilità, non s'intendano nel puro, e preciso senso di *devere*, ma bensì che sia tenuto allora soltanto che voglia lucrare l'intero suo nolo, e non già che sia assolutamente obbligato di ciò eseguire.

§. XL.

Benchè le ragioni da questi due autori addotte in sostegno della loro opinione pajano legali, e convincenti, tuttavia il signor Emerigon *des as-*

Digitized by Google

sur. chap. 12 *sect.* 16 §. 7. giudiziosamente riflette, non potere aver luogo tal dottrina, se non se nel caso in cui il caricatore fosse presente allo stato della nave, o si trovasse alla portata di rintracciarne un'altra da se stesso, come si è il caso dell'*art.* 7. della detta Dichiarazione del 1779. ma che accadendo l'accidente in paesi lontani senza che il caricatore nè per se, nè per mezzo de' commissionarj possa far pervenire i suoi ordini, non vi sia dubbio, che il capitano non debba, in tal caso, provvedere alla conservazione delle merci, ed operare quanto esigono le circostanze per la conservazione dell'affidatogli caricamento. *Vedi maggiormente in questa parte gli articoli Naufragio, Nolito.*

INSTITORE ED AZIONE INSTITORIA.

§. I.

L'institore gli è colui che è deputato da taluno detto preponente, ad amministrare un negozio di banca, o di merci di qualsivoglia sorta. *Leg.* 3 *et Leg.* 5 §. 22. *Leg.* 7 §. *ult. Leg.* 11 *et Leg.* 13. §. 2 *ff. de instit. act.*

§. II.

Benchè l'uffizio dell'institore sia simile, in certi riguardi, a quello di complimentario, lo che parmi che abbia dato luogo talora a confondere questi due nomi per significare un preposto a qualche negoziazione, e intenderli promiscuamente l'uno per l'altro, come ha creduto la Rota di Firenze nella decisione *del* 5. *Decembre* 1751. *n.* 1. tuttavolta osservo, che nel vero senso l'institore non è generalmente che un semplice preposto, o commesso all'altrui negozio per qualche vendita, o compra, od altra operazione mercantile, mediante un annuo stipendio, od altro utile pattuito; ed all'opposto il complimentario è sempre uno de' socj d'una ragione, cui è data dagli altri la facoltà di agire, e negoziare o a nome proprio, o a quello della società, i fondi comuni mediante la partecipazione degli utili per la sua tangente. *Leg.* 1 3 4 *et leg.* 5 *in princ. ff. de exercit. act. Rota Genuens. de mercat. decis.* 71 *n.* 4. *Rota Florent. decis.* 16 *n.* 19 *tom.* III. *thes. ombros. De Hevia com. terrestr. cap.* 4 *n.* 1.

§. III.

Questa azione compete a chiunque abbia contratto coll'institore

Digitized by Google

contro i preponenti, o quelli al nome de' quali siasi fatta la preposizione. *Leg.* 1 *et leg* 5 §. 18. *ff. de instit. act.*

§. IV.

Può costituirsi l'institore da chiunque sia padrone d'un negozio, non meno che da un procuratore, amministratore di beni, tutore, o curatore. *Leg.* 5 §. *ult. et leg.* 7 §. 1 *ff. de instit. act.* così può essere preposto per institore qualunque siasi persona, figlio, o padre di famiglia, maggiore, o pupillo, servo proprio, o d'altrui. *Leg.* 1 §. 4 *ff. de exercit. act. Leg.* 7 §. 1 *et leg.* 8 *ff. de instit. act.*

§. V.

L'institore obbliga regolarmente il di lui preponente coi contratti che da esso si fanno per cagione della sua institoria, sia questa espressamente, o tacitamente esercita. *Leg.* 1. *in princ. et tot. tit. ff. de instit. act.*

§. VI.

Può però l'institore per quanto abbia il mandato dal preponente a contrattare in suo nome, non valersi di tal facoltà, e contrattare in proprio suo interesse: quindi per riconoscere a nome di chi abbia egli intesa la stipulazione, e se abbia voluto obbligare se medesimo, o il preponente dee aversi maggior riguardo alla formola dell' obbligazione, e alle parole delle quali siasi servito: laonde egli è universalmente ricevuto, che se l'institore concepisca il contratto in proprio suo nome, non obblighi il preponente, avvegnachè abbia in tal guisa dichiarato di non volersi valere della facoltà d'institore, ma di aver anzi voluto che il contratto giovi, e o nuoca solo a se stesso. *Rota Rom. cor. Malin. decis.* 708 *n.* 20 *et* 21 *Card. de Luca de credit. disc.* 87 *n.* 10 *et disc.* 160 *n.* 6 *et* 7. *Ansald. de com. disc.* 45 *n.* 13 *et disc.* 46 *n.* 15 *et* 16 *Casareg. de com. disc.* 78 *n.* 8 *et* 9.

§. VII.

Ella è pure regola di ragione comunemente adottata, che potendo l'institore fare qualche atto e in proprio, e pel di lui preponente, si debba presumere in dubbio averlo eseguito per proprio suo interesse, obbligando se stesso, non già il principale. *Leg.* 4 *et* 97 *ff. de solutionib. Leg.* 126 §. 2 *ff. de verb. oblig.at. Rota Genuens. de mercat. decis.* 14 *n.* 74. *Felic. de societ. cap.* 3 *n.* 43 *et seq. Mantica de tacit. et amb. lib.* 6 *tit.* 22 *n.* 5

Digitized by Google

Card. de Luca de credito disc. 160 *n.* 6. *Ansald. de com. disc.* 46 *n.* 15.

§. VIII.

L'institore non può neppure obbligare il di lui preponente in ciò che non riguarda l'affare, o la negoziazione statale commessa, nè gioverà in tal caso la circostanza che abbia egli dichiarato talvolta di stipulare il contratto per il suo principale. *Leg.* 7 *in princ. versic. ita illud et* §. 2 *ff. de exercit. act. Leg.* 5 §. 11. *Leg.* 11 §. 5 *et leg.* 19 §. 3 *ff. de instit. act. Rota Florent. decis.* 16 *n.* 13 *tom. IV. thes. ombros. Voet ad pandect. lib.* 4 *tit.* 3 *n.* 3. *Felicius de societ. cap.* 30 *n.* 2 *et seq. Roccus de societ. mercat. not.* 9 *n.* 19. *Ansald. de com. disc.* 46 *n.* 13.

§. IX.

Quindi se per cagion d'esempio taluno richiedesse l'institore di un negozio a tenergli in custodia, o deposito qualche somma di danaro, non si darebbe l'azione institoria contro il preponente per la restituzione della stessa somma, perchè tale deposito sarebbe un affare estraneo al negozio da esso esercito, salvo che si provasse esservi concorso il consenso del di lui principale. *Veggasi la Sentenza del Senato di Torino dei* 23 *Giugno* 1770. *Refer. Frichignono nella causa Carrozzo e Favre col sommario alla medesima unito. Ansald. de com. disc.* 46 *n.* 14 *et* 44. *Casareg. de com. disc.* 78 *n.* 5. *Card. de Luca de credito disc.* 160 *n.* 4.

§. X.

Non avendo l'institore alcuna ragione di dominio nel negozio da esso lui amministrato, e rappresentando unicamente la persona del preponente come lo è il procuratore, o il mandatario verso quella del principale, e del mandante, egli è evidente che esso non contrae in proprio alcun dovere, ma obbliga soltanto lo stesso preponente. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 14 *n.* 64. *Rota Florent. decis.* 34 *n.* 21 *tom. VIII. decis.* 11 *n.* 37 *et decis.* 16 *n.* 18 *tom. III. thes. ombros. Voet ad pandect. lib.* 14 *tit.* 3 *n.* 4 *et* 6. *Felicius de societ. cap.* 30 *n.* 7. *Ansald. de com. disc.* 49 *n.* 21 *et* 22 *et disc.* 50 *n.* 27 *et* 28. *Casareg. de com. disc.* 39 *n.* 1 *et* 2.

§. XI.

Qualora un negoziante abbia destinato l'institore per amministrare

Digitized by Google

uno de' diversi suoi negozj tenuti nella stessa casa, bottega, o magazzino, e non per tutti essi, dovrà egli adoperare gli opportuni mezzi onde il pubblico ne sia informato; altrimenti ove tale institore fosse solito di soggiornare, ed occuparsi nella stessa casa, bottega, o magazzino in cui si esercitano essi promiscuamente, potrebbe talvolta considerarsi per preposto a tutti, e per conseguenza quelli che contrattassero collo stesso institore avrebbero azione contro il preponente senza distinzione della qualità de' negozj, e senza obbligo di provare specificamente, che l'institore avesse ingerenza tanto in una, che nelle altre negoziazioni. *Leg.* 5 §. 11 *et leg.* 11 §. 5 *et* 6 *ff. de instit. act. Leg.* 1 §. 12 13 *et* 14 *ff. de exercit. act. Rota Florent. decis.* 22 *n.* 1 *tom.* IX. *thes. ombros. Card. de Luca de credito disc.* 75 *n.* 1.

§. XII.

L'institore si considera sempre essere munito di mandato espresso, o tacito in ciò che appartiene, ed è dipendente dalla commessagli negoziazione: quindi il mutuo contratto da colui che è preposto ad un fondaco di drapperie, o altro, non dipendendo immediatamente da tal negozio, come sarebbe la provvista di lane, e di sete, ma bensì da un commercio di banco, non potrà il creditore da ciò aver per obbligato il preponente. *Rota Rom. decis.* 437 *n.* 4 *et* 5 *part.* 13 *in recent. Rota Florent. decis.* 22 *n.* 8 10 *et* 11 *tom.* IX. *thes. ombros. Rota Genuens. de mercat. decis.* 14 *n.* 87. *Felicius de societ. cap.* 14 *n.* 44. *Card. de Luca de cred. disc.* 160 *per tot. Salgado labyr. cred. part.* 1 *cap.* 9 *n.* 83. *De Hevia com. terrestr. lib.* 1 *cap.* 4 *n.* 28 *et* 35.

§. XIII.

Chiunque abbia preposto un institore al suo negozio non sarà obbligato ai contratti da questo fatti, che per la concorrente della negoziazione al medesimo commessa, e dentro i limiti delle somme esposte, salvo che avesse egli promesso di avere per rato, ed approvare quanto venisse operato dallo stesso di lui institore, o avesse espressamente obbligati tutti i suoi beni per l'osservanza de' contratti da farsi dal suo institore. *Rota Genuens. detta decis.* 14 *n.* 87. *Rota Rom. decis.* 132 *n.* 24 *part.* 2 *divers. Rota Florent. decis.* 16 *n.* 9 10 *et* 11 *tom.* IV. *thes. ombros. Thesaur. quaest. forens. lib.* 4 *cap.* 30 *n.* 6. *Roccus de societ. mercat. not.* 60 *n.* 19. *Merlin. de pignor. lib.* 2 *quaest.* 76 *n.* 1. *Casareg. de com. disc.* 173 *n.* 4.

Digitized by Google

§. XIV.

L'uffizio dell'institore s'intenderà rivocato colla morte del preponente, o colla mutazione del suo stato, come sarebbe, se essendo figlio di famiglia fosse stato preposto dal padre alla negoziazione tenuta in comune con altri, giacchè col decesso di questo diventa egli socio, e partecipe alla medesima. *Stracca de mercat. tit. de mandato n.* 31 *limit.* 30 *Gratian. discept. cap.* 342 *n.* 2 *et seq. Casareg. de com. disc.* 33 *n.* 15 oppure che l'institore si rendesse decotto, e fallisse. *Roccus de decoct. mercat. not.* 48 *n.* 148 *et seq.*

§. XV.

Il figlio, o l'erede è tenuto coll' azione institoria, se si serve egli dell'istesso institore preposto dal di lui padre, o testatore, o che non l'abbia espressamente, e pubblicamente rivocato. *Leg.* 11 §. 2 *et seq. et leg.* 17 §. 2 *et ff. de instit act. Decis. Senat. Pedemont.* 12 *Junii* 1739 *.Refer. Caissotti in causa Boccalini, Ambrosini, et Desdier n.* 1.

§. XVI.

Le leggi hanno provveduto coll' azione institoria all'interesse, che hanno contro il preponente, ed institore quelli che contrattano con questo, e *vice versa* alle ragioni competenti al preponente, e all' institore, contro di quelli che contrattassero col medesimo, ma non hanno poi colla stessa azione cautelata l'indennità tra il preponente, e l'institore.

A questo però si è soccorso coll' azione detta *mandati*, imperciocchè colla *diretta* del mandato può il preponente obbligare l'institore a rendere il conto del suo operato, a rimettere le merci per suo conto comperate, o consegnare il prezzo delle altre vendute, a cedere le ragioni acquistate, e simili; e coll'azione *mandati contraria*, può l'institore esercitare a suo tempo le sue ragioni, come sarebbe per venir rimborsato di quelle spese che avesse fatte per causa della di lui qualità, ed in eseguimento dell' assuntosi incarico. *Vedi Mandato.*

INSTRUMENTO.
Vedi *Esibizione. Scrittura.*

INTERESSE.

§. I.

L'interesse, che sovente si confonde con l'usura, non significa sempre quel guadagno illecito che viene riprovato dalle divine, ed uma-

Digitized by Google

ne leggi, di cui ragionerò al proprio articolo, ma ben anche vuol dire quella bonificazione che la legge ordina, e regola a favor de' creditori d'una somma di danaro contro i debitori postisi in mora al pagamento de' loro debiti, o all'inadempimento delle loro obbligazioni. *Leg.* 32 §. 2 *et leg.* 17 §. 3 *ff. de usur. Leotard. de usur. quaest.* 71 *n.* 2.

§. II.

Ella è quindi chiara la differenza tra l'usura propriamente tale, e l'interesse; imperciocchè la prima non proviene già naturalmente dallo stesso danaro, o come di lui accessione, e frutto. *Leg.* 62 *ff. de rei vindicat. et leg.* 121 *ff. de verb. signif.* all'opposto però il secondo segue sempre la natura o della cosa, o della ritenzione di essa, e si considera come accessorio alla somma capitale, e perciò si deve sempre l'interesse per naturale equità, onde taluno colla mora del suo debitore, o colla privazione della propria cosa non resti danneggiato, o non perda il lucro che potea fare. *Leg.* 1 *cod. de sentent. quae pro eo. Decis. Senat. Pedemont.* 10. *Decembr.* 1744. *Refer. Honorato inter universitatem Rochae Grimaldae, et ejusdem loci Comitem Andream Grimaldum. Giballin. de*

usur. lib. 1 *cap.* 10 *art.* 3. *Sentenza del Consolato di Nizza del* 20. *Agosto* 1761. *Refer. Ratti nella causa del negoziante Droet di Rouen contro la ragion di negozio in Oneglia Velixandre, Olivier, e compagnia.*

§. III.

Siccome il determinare in ciascuna occorrenza la vera estimazione del danno emergente, o del lucro cessante potea dipendere da molte, e diverse circostanze di fatto, così hanno le leggi stabilito quella rata d'interesse, che si chiama *comune*, onde disimpegnare le parti da infinite discussioni, ed incumbenti, che molte fiate, anche senza buon esito si farebbero per venire in cognizione della precisa rilevanza del danno sofferto, e del cessatogli lucro. *Leg.* 1 *et* 37 *ff. de usur. Domat les loix civiles liv.* 3 *tit.* 5 *sect.* 1 §. 2.

§. IV.

La fissazione degl'interessi alla rata comune, non solo è diversa secondo la diversità de' paesi, ma può anche variare in ogni luogo secondo la differenza de' tempi.

Quindi in Piemonte la rata comune dell'interesse è del tre e mezzo per cento, giusta il Manifesto Se-

Digitized by Google

natorio del 24 Aprile 1767 relativo al Regio Viglietto del giorno precedente: nel distretto del Senato di Nizza al quattro per cento, e nel Regno di Sardegna al cinque per cento. *Pregoni di Sardegna tom. 1 tit. 10 ord. 2 §. 6 e 12.*

§. V.

In questi Stati ella è massima costante, che ne' casi in cui gli interessi possono essere giustamente dovuti si aggiudichino (prescindendo dalla mora) non solo dal giorno della contestazione della lite, ma eziandio da quello della giudiziale domanda. *Sentenza del Consolato di Nizza del 17 Agosto 1780. Refer. Leotardi nella causa del negoziante Verani contro il negoziante Maurello.*

Ciò però dee intendersi non già dalla data delle ottenute lettere di citazione, o decreto, ma bensì dal giorno dell'intimazione, poichè appunto coll'esecuzione del decreto, o delle citatorie, si fa nota al convenuto la giudiziale domanda dell' attore. *Veggasi la Pratica Legale parte 2 tom. 11. tit. 9 §. 4 7 8 9 e 10.*

§. VI.

Il debitore incorre nella pena dell' interesse per la mora da esso lui usata al pagamento del suo debito in proporzione del ritardo che può essergli imputato, lo che dipende sempre dalla qualità del credito, e dalle circostanze. *Leg. 13 §. 3 in fine ff. de usur.* mentre per qualche debito il semplice difetto di pagamento nel termine prefisso fa correre l'interesse del credito, senza che sia d'uopo di alcuna domanda speciale a tal oggetto: e per altro debito questo interesse non è dovuto che dopo la domanda fattane in giudizio, ancorchè vi fosse un termine prefisso al pagamento, e fosse questo scaduto. *Leg. 32 ff. de usuris.*

§. VII.

Quindi il compratore d'un fondo, o d'altra cosa fruttifera cui ne sia già stata fatta la consegna, deve gl'interessi del prezzo, allorchè non l'avrà egli sborsato nel termine prefisso, quantunque non le venisse fatta alcuna domanda; e dovrebbe quest'interesse a più forte ragione se non vi fosse intervenuta una fissazione di tempo al pagamento, o che avesse mancato di sborsarne il prezzo nell'atto della consegna come si era stipulato. *Leg. 13 §. 20 ff. de act. empt. et vend. Leg. 2 cod. eod. Leg. 18 §. 1 ff. de usur. et leg. 2 cod. eod. Faber. in cod. lib. 4 tit. 24 defin. 35 n. 10 et seq. in corp.*

Digitized by Google

§. VIII.

Se poi ciò che è dovuto proviene da una causa non producente di sua natura alcun reddito, gl' interessi non saranno allora dovuti se non se dopo la domanda fattane in giudizio, e non è che in questo caso, che tale domanda fa imputare il ritardo del pagamento del prezzo. *Leg.* 35 *ff. de usuris.*

Così il debitore d' una somma a cagion di prestito, non pagando nel termine prefisso, non comincierà a dovere gl' interessi, altrimenti non dovuti per detta somma, se non se dopo fattagli la giudiziale domanda: medesimamente colui che fosse condannato al pagamento delle spese, o a' danni, ed interessi, non dovrà questi, salvo che dopo essere stati liquidati, abbia il creditore fatta la domanda in giudizio degli interessi della somma portata dalla seguita liquidazione; mentre in tutti questi casi non producendo il debito alcun interesse di sua natura, il debitore non comincia a doverli che allor quando il creditore dimostra, colla sua domanda, il danno che soffre dalla di lui mora, dovendo perciò quegli gl' interessi del ritardato pagamento. *Domat les Loix civiles liv.* 3 *tit.* 5 §. 5.

§. IX.

Vi sono però de' casi ne' quali può stipularsi l' interesse d' una somma che non potrebbe produrlo di sua natura, rendendosi legittimi per la convenzione, secondo le circostanze che danno a ciò luogo: quindi nella vendita di mobili, merci, od altri effetti che non producono alcun reddito può il venditore stipulare gl' interessi del prezzo fino al pagamento, facendo in tal caso gl' interessi parte dello stesso prezzo: così pure in una transazione, per la quale siansi regolate le pretese ad una somma, che l' uno deve dare all' altro, può validamente convenirsi, che sia dovuto l' interesse dal giorno della seguita transazione, quantunque siavisi apposto un termine pel pagamento di essa; imperciocchè allora l' interesse forma una condizion della transazione, sia per compensare ciò che si perde da uno de' stipulanti, sia pure per altre cause; e può medesimamente considerarsi una tale stipulazione come proveniente da una condanna giudiziale, avendo le transazioni la forza della cosa giudicata. *Leg.* 20 *cod. de transact. Domat loc. cit.* §. 6. *Vedi Transazione.*

§. X.

Chiunque pure ritenga danari appartenenti ad un altro distraendoli, ed impiegandoli in proprio uso senza il consenso del proprietario, deve

Digitized by Google

pure gl'interessi, senza che sia d'uopo di precedervi la domanda, come indennizzazione della perdita che ha potuto cagionare, non meno che in giusta pena della di lui mala fede: così dovrà un associato gl'interessi di quelle somme sociali che avesse distratte, ed impiegate in proprio uso. *Leg.* 60 *ff. pro socio. Leg.* 1 §. 1 *ff. de usur. Sentenza del Senato di Nizza del* 24. *Maggio* 1784. *Refer. Piccono della Valle nella causa Pellegrini contra Trabaudo*: così un creditore esigendo di più della dovutagli somma, deve al suo debitore gl'interessi della eccessiva esazione, allorchè questa abbia in proprio uso impiegata. *Leg.* 6 §. 1 *ff. de pignoratit. act. Domat les loix civiles liv.* 3 *sect.* 4 §. 4.

§. XI.

Qualunque però siasi la mora che possa adoperarsi per parte del debitore nel pagamento degli interessi, e per qualsivoglia causa, non dovrà egli giammai i secondi interessi, ed il creditore non potrà accumulare gl'interessi arretrati col debito principale, per formarne un capitale che produca interessi, ma saranno essi ridotti a quelli della somma principale che può produrne. *Leg.* 15 *ff. de usur. Leg.* 28 *et ult. cod. eod. Leg.* 15 *ff. de usuf. legat. Faber in cod. lib.* 4 *tit.* 24 *defin.* 4.

§. XII.

La proibizione di prendere interessi da un altro interesse non riguarda se non se il creditore che pretendesse l'interesse degl'interessi dovutigli dal suo debitore, non potendo mai essi tener luogo del debito principale, quantunque col consenso d'entrambi fossersi ridotti alla capitale somma: ma se un terzo pagasse per un debitore d'interessi il creditore di questo, formeranno, in tal caso, riguardo al primo, una somma principale, ch'egli impresta allo stesso debitore, come provenienti da un nuovo contratto da cui prendono la natura della stessa somma; e non venendo egli soddisfatto nel termine prefisso potrà domandare in giudizio, e la somma principale, e gli interessi. *Leg.* 29 *ff. de usur. Leg.* 28 *cod. eod. Decis. Senat. Pedemont.* 1 *Septemb.* 1673. *Refer. Rasini in causa Comit. de Peronis contra Marchion. Braxi Decis.* 18 *Decemb.* 1677. *Refer. Gabuti in causa de Blanchis contra Francum. Faber in cod. lib.* 24 *tit.* 24 *defin.* 11. *Sentenza del Consolato di Nizza del* 30 *Agosto* 1775. *Refer. Regio nella causa del signor Conte Foucard contro l'Ebreo Nattan Vita Lattad.*

Digitized by Google

§. XIII.

Parimente ha luogo l'interesse degli interessi nel caso che un debitore di somma capitale, ed interessi ceduti venga ad essere in mora verso il cessionario, mentre allora dovrebbe egli pagare a questo l'interesse della somma totale, dovuta per la seguita cessione, benchè in essa siavi compreso anche l'interesse del primo capitale. *Argum. Leg.* 58 §. 1 *circa fin. et ibi Glossa ff. de admin. et peric. tut. Decis. Senat Pedemont.* 16 *Junii* 1664. *Refer. Bellino in causa Coardi adversus Communitatem Aziliani*: *alia decis.* 1 *Septemb.* 1687. *Refer. Borello in causa Jugalium de Avogadris et D. Comit. Panizza contra Communitat. Clavasiae. Faber in cod. lib.* 4 *tit.* 24 *defin.* 23. *Voet. in pandect. lib.* 22 *tit.* 1 *n.* 20 *in fine.*

§. XIV.

Da questa regola, però, è d'uopo eccettuare il creditore che per assicurarsi della sua ipoteca pagasse la somma principale, e gl'interessi dovuti dal suo debitore ad un altro creditore più anteriore ad esso lui, imperciocchè egli non potrà pretendere contro lo stesso debitore gl'interessi della somma che avesse pagata al precedente creditore per gli interessi che gli erano dovuti, non avendo egli fatto tal pagamento, che come proprio affare; e non pagando per quegli, che a tal riguardo, non s'intende che abbia deteriorata la sua condizione. *Leg.* 12 §. 6 *ff. qui pot. in pign. Leg.* 4 *ff. de his qui in prior. loc. succ.*

§. XV.

Allorchè taluno si renda moroso al pagamento de' fitti, o di qualunque altra prestazione annua, e sia per tal causa convenuto in giudizio, dee condannarsi al pagamento de' medesimi cogli interessi legittimi dal giorno della fattane domanda in giudizio. *Leg.* 54 *ff. locati, et leg.* 17 *cod. eod. Decis. Senat. Pedemont.* 7 *Novemb.* 1644. *Refer. Vasco in causa Jugal. de Broglia contra Civit. Bugellae. Altra decis.* 8 *Decemb.* 1654. *Refer. Filippa in causa Marchion. Braxi contra Communitat. Andurni. Sentenza dello stesso Senato del* 29 *Novemb.* 1773. *Refer. Valperga nella causa del concorso Paltro. Faber in cod. lib.* 4 *tit.* 56 *defin.* 15 *et* 16.

§. XVI.

In questi stati, secondo le massime adottate dai Magistrati, è ricevuto, che nei contratti di gius stretto, non si paghino gl' interessi non stipulati, che dal giorno della giudi-

Digitized by Google

ziale interpellanza, quantunque si fosse apposto il termine al pagamento. *Detta Sentenza del Senato di Torino nella causa Paltro.* e che ne' contratti di buona fede si debbano gl' interessi dal giorno della mora, allorchè il termine del pagamento siavi prefisso. *Decis. d. Senat.* 2 *Junii* 1673. *Refer. Valgrana in causa Tessier contra Valaurum. Veggasi la dotta definizione del Signor Richeri nel suo celebre codice tom. III lib.* 3 *tit.* 5 *defin.* 10 *per tot.*

§. XVII.

Qualora il debito è incerto, e illiquido non si dovranno già gl' interessi dal giorno della domanda, ma bensì da quello della liquidazione seguita, ed approvata, giacchè prima di questa non può dirsi il debitore costituito in mora. *Leg.* 32 *in princ. et* §. 1 *ff. de usur. Leg.* 9 *cod. eod. et leg.* 60 *ff. pro socio. Decis. Senat. Pedemont.* 23 *Junii* 1642. *Refer. Barberis in causa de Bellis contra de Castanea per tot. et decis.* 12 *Junii* 1673. *Refer. Rasini in causa Corderii contra Beccariam.*

Questo principio però ha luogo semprechè il debito si riconosca illiquido per la natura del negozio, non già, però, quando procede per cavillazione del debitore. *Decis. ejusd. Senat.* 13 *Septemb.* 1688. *Refer. Balegno in causa Comit. de Carellis contra Communit. Grugliasci* §. *sed extra omnem et seq.*

§. XVIII.

Dalla stipulazione degli interessi in maggior quantità di quella che sia dalla legge permessa e fissata, non nasce la nullità della convenzione, che per la parte di essi nella quale si sarà ecceduta la legale fissazione, non distruggendosi mai l'utile per l'inutile in quelle cose che sono suscettibili di divisione. *Leg.* 1 §. 5 *ff. de verb. obligat. Leg.* 29 *ff. de usur. Decis. Senat. Pedemont.* 18 *Octob.* 1683. *Refer. Gabuti in causa Medici Ghighi contra Gajolam,* §. *super qua difficultate.*

§. XIX.

Se però siansi già pagati dal debitore gl' interessi convenuti al di là della rata comune dalla legge stabilita, allora si farà di essa la compensazione, e s'imputeranno nel pagamento della dovuta capitale somma. *Leg.* 26 *in princ. ff. de condict. indeb. Leg.* 4 *et* 10. *cod. de compensat. Decis. Senat. Pedemont.* 26 *April.* 1730. *Refer. Sclarandi in causa Sclopis contra Jugal. de Ottoburg. Altra* 13 *August.* 1736. *Refer. Caissotti in causa Loci Pii*

Digitized by Google

S. Coronae et Marchion. Phaebi de Adda contra Civit. Mortarii. Altra 9 *Sept.* 1737. *Refer. Caissotti in causa Universit. Candiae contra Comut. Burgialli a S. Martino n.* 14.

§. XX.

Non si imputano gl' interessi pagati al di là della rata comune, allorchè il creditore abbia ceduto per causa onerosa i suoi diritti ad un altro, e che il debitore abbia di fatti riconosciuta la capital somma da esso lui dovuta; e quantunque le eccezioni competenti al debitore ceduto contro il cedente possano sovente esercirsi contro il cessionario, pure tal regola non ha luogo qualora questi abbia ottenuta la cessione per causa onerosa, onde siasi fatta una novazione, o delegazione, imperciocchè in tal caso resta al debitore ceduta l'azione contro il debitore cedente, considerandosi il cessionario agire per se, e servirsi del proprio diritto. *Leg.* 3 *in fin. cod. de novationib. D. decis.* 26 *Aprilis* 1730. *Refer. Sclarandi in causa Selopis contro de Ottoburg. Thesaur. decis.* 221 *n.* 1 *et* 3. *Faber in cod. lib.* 4 *tit.* 23 *defin.* 3 *n.* 2 *in corp.*

§. XXI.

Non tanto col fatto del debitore, da cui siasi pagata una somma, cessa l'obbligo di pagare gli interessi, ma può anche accadere per parte del creditore, qualora questi espressamente, o tacitamente gli abbia condonati, come sarebbe per cagion d'esempio, se nel ricevere il pagamento della dovutagli capital somma non siasi fatta alcuna menzione d'interessi; o che per un lungo spazio di tempo non gli abbia domandati, nè siasi riservato alcun diritto a tal riguardo; giacchè nell'uno, e nell'altro caso si presumono, o realmente pagati, o condonati. *Leg.* 17 §. 1 *ff. de usuris. Leg.* 26 *ff. de probationib. Leg.* 9 *cod. de solutionib. Decis. Senat. Pedemont.* 20 *Januarii* 1734. *Refer. Caissotti in causa concurs. Marchion. Gattinarae: uniforme ad altra decisione dello stesso Relatore del* 21 *Maggio* 1732. *Altra decis.* 13 *Augusti* 1736. *Refer. Caissotti in causa loci pii S. Coronae contra Civit. Mortarii* §. *verum non aeque. Sentenza del Consolato di Torino del* 29 *Novembre* 1759. *Refer. Sclarandi Spada nella causa Valle contro Borra. Sentenza del Consolato di Nizza del* 1 *Febbrajo* 1770. *Refer. Trinchieri nella causa Bossana contro Orengo.*

§. XXII.

Se poi siansi pagati per qualche

Digitized by Google

spazio di tempo interessi più piccoli di quelli che fossero stati convenuti, si presume essere stato tacitamente condonato il maggior importare di essi, sempre però che non siavi a tal riguardo intervenuto dolo, od errore *Leg.* 13 *ff. de usur. Leg.* 5 *et* 8 *cod. eod.*

§. XXIII.

Per riconoscere, se gli interessi non domandati per qualche tempo debbano intendersi condonati, è d'uopo considerare lo spazio che il creditore ha lasciato trascorrere senza farne la domanda; giacchè se esso fosse tale, che abbia potuto compire il tempo della prescrizione, è fuor di dubbio che cessa in tal caso l'obbligo di pagare gl'interessi, salvo che vi concorrano bastevoli indizj a presumere il condono, come sarebbe per cagion di benevolenza, di stretta parentela, e simili. *Leg.* 5 §. *ult. ff. de dol. mal. et met. except. Leg.* 25 *ff. de condict. indeb. Leg.* 26 *ff. de probationib. et leg.* 26 *in princ. cod. de usuris. D. decis. Senat. Pedemont. in causa concur. Mottae, et conc. Gattinarae.*

INTERESSE. (DANNO ED)

§. I.

Chiamasi danno, ed interesse il risarcimento, e riparazione dovuta da coloro che sono tenuti per qualche danno da essi cagionato. *Leg.* 5 §. 1 *ff. de praescript. verb. Leg.* 29 §. 2 *ff. de aedilit. edicto, et leg.* 68 *ff. de rei vindicat.*

§. II.

Tutte le regole per le materie de' danni, ed interessi si raggirano o a sapere se sono dovuti, o ad indagare in che consistano: quindi la questione se siano dovuti i danni, ed interessi, è di diritto che dipende sempre dal sapere se colui cui si vogliono imputare ne sia tenuto: l'altra è di fatto perchè riguarda il calcolo del quantitativo a cui debbono ascendere i danni, ed interessi. *Leg.* 24 *ff. de regul. jur. Leg. ult. ff. de condict. trit. Leg.* 59 *ff. de verb. obligat.*

§. III.

In tutti i casi, ne' quali sono dovuti i danni, ed interessi, è d'uopo considerare in pria il fatto d'onde essi procedono, e distinguere quello in cui siasi adoperato il dolo, e la mala fede, dall'altro in cui questa non possa riscontrarsi, mentrechè secondo una tale differenza i danni, ed interessi possono più o meno essere valutati, quantunque tutte le altre circostanze si trovi-

Digitized by Google

no eguali; hanno quindi generalmente i danni, ed interessi più d'estensione contro chiunque la di cui mala fede lo renda risponsabile, che contro coloro che si trovano essere in buona fede, locchè ha luogo nel contratto di compra, e vendita. *Leg.* 13 *et leg.* 43 *in fin. et leg.* 45 §. 1 *ff. de act. empt. et vendit.*

§. IV.

Qualora si riconosca non essersi adoperata mala fede, nè volontà dolosa nel fatto che abbia cagionato il danno, deve anche considerarsi se questo sia accaduto per qualche negligenza o colpa, o senza che nulla possa imputarsi a colui che si pretende esserne tenuto, riconoscendosi cagionato per caso fortuito.

E quantunque appaja non essersi adoperata alcuna colpa per parte di colui cui si domanda il risarcimento del danno, non sarà per ciò sempre bastevole per scaricarlo da tal obbligo; essendovi dei casi ne' quali sono dovuti i danni, ed interessi senza che siavi intervenuta alcuna colpa, e bastando il semplice effetto della contratta obbligazione: laonde colui che avesse venduto una cosa creduta con buona fede essere sua propria, sarà tenuto di far cessare la domanda d'un terzo che ne pretendesse la proprietà, e mancando di ciò fare dee succombere ai danni ed interessi dell'evizione, benchè di sua parte non siavi intervenuta colpa, o mala fede. *Leg.* 1 *ff. de act. empt. et vendit. Leg.* 31 *ff. de reb. credit. Leg.* 70 *ff. de evictionib. Vedi Compra. Evizione.*

§. V.

Siccome le questioni de' danni, ed interessi nascono sempre dai fatti diversificati dalle circostanze, così debbono esse decidersi col prudente arbitrio del Giudice, avuto riguardo ai principj di Giurisprudenza, e alle particolarità del caso, sia per diminuire la condanna de' danni, ed interessi, che per dare alla stessa condanna una più grande estensione, considerando la volontà, e la fede di chi deve succombervi. *Leg.* 13 §. 1 *ff. de ann. leg. Leg.* 38 *ff. de eviction. Leg.* 63 *ff. ad leg. Falcid. Leg.* 21 §. 2 *et leg.* 22 §. 1 *ff. ad leg. Aquil.*

§. VI.

La difficoltà di regolare il valore de' danni ed interessi, che possono succedere dall'inadempimento d'una obbligazione, costringe talvolta i contraenti a convenire in una certa somma in pena della non eseguita promessa per tener luogo di risar-

Digitized by Google

cimento: ma siccome questa sorta di contratto è piuttosto una precanzione per impegnare colui che s'obbliga all'esattezza della promessa, onde non incorra nella pena di pagare la somma regolata, anzicchè un giusto ed adequato estimo, così dovrà dipendere dal prudente arbitrio del Giudice di moderarla, qualora ecceda essa il danno effettivo. *Leg. ult. ff. de stipulationib. praetor. Leg.* 13 *in princ. ff. de re judic. Leg.* 52 *in princ. ff. de verb. obligat. Leg.* 5 *cod. de contrahen. et committen. stipulat.* §. *ult. instit. de verb. obligat.*

§. VII.

I danni, ed interessi di qualunque natura che possono essere si riducono sempre ad una somma di danaro che deve chiunque sia obbligato ad un risarcimento di danno, o per aver mancato di adempire alla sua obbligazione, o per qualunque altra siasi causa tenendo luogo il danaro di tutte le cose suscettibili di stimazione. *Leg.* 13 *in fin. ff. de re judic. Leg.* 113. §. 1 *et leg.* 114 *ff. de verb. obligat.*

INTERESSE MERCANTILE.

§. I.

Essendo l'oggetto principale della mercatura di rendere il danaro costantemente fruttifero al maggior segno possibile, e moltiplicarlo colla continua sua circolazione, non vi era perciò nulla di più analogo all' istituto d'un negoziante, che il venir soddisfatto de' suoi crediti in quel termine preciso al debitore accordato; laonde consideratasi per essi la mora come un danno certo, dovea necessariamente, per regola di ragione, venirne risarcito.

§. II.

Riconosciutosi quindi per ogni dove il bisogno di cautelare l'indennità de' negozianti nei loro necessarj accreditamenti, si è tosto stabilito un certo interesse anche più forte della rata comune a favore di qualunque operazione mercantile sotto il giusto titolo di rifezione de' danni.

§. III.

Questa fissazione d'interesse a favore de' negozianti non è però sempre stata la medesima presso le nazioni commercianti, ma si è essa variata, e si cangia secondo che le circostanze de' popoli lo esigono, come ognuno potrà riscontrarlo dalle rispettive legislazioni: io mi restringo a rapportare soltanto ciò che le nostre Leggi hanno stabilito in questa parte.

Digitized by Google

§. IV.

È quindi ordinato in questi Stati, che tanto avanti il Consolato, quanto ogni altro Tribunale, quando si tratti di qualche credito di mercanti, banchieri, o negozianti che proceda da vendite di mercanzie, o altrimenti derivi dal commercio, eziandio tra negozianti, e non negozianti, si possa aggindicare, nelle occorrenze, l'interesse a favore de' medesimi, purchè non ecceda il sei per cento; ma che riguardo alli prestiti fatti da' negozianti ad altri non negozianti, e così anche di credito proveniente da qualsivoglia altro contratto non possa esigersi se non l'interesse alla ragion comune, e che lo stesso si osservi pure fra i negozianti medesimi quando seguano per cause particolari, ed indipendenti dal commercio. *Reg. Costit. lib. 2 tit. 16 cap. 2 §. 24.*

Talmente che quantunque gl' interessi pattuiti a minor rata debbano pagarsi pendente la mora alla ragione conventuta, trascorsa però la stessa mora, restano dovuti alla rata del sei per cento. *Sentenza del Consolato di Nizza dei 4 Marzo 1786. Refer. Azuni nella causa del negoziante Coupon e figlio, contro la mercantessa Vittoria Verani Esmengiaud.*

Non potrà però eccedersi la suddetta, salvochè formalmente, e specificamente si dimostri avere i negozianti patito un danno grave dalla maggior dilazione apposta al pagamento. *Dette Regie Costit. §. 24 in mezzo cui sono uniformi nella massima le decisioni del Senato di Torino 11 Settemb. 1645. Refer. Barberis in causa Fratr. de Polianghis contra Comit S. Martini; et 18 Decemb. 1677. Refer. Gabuti in causa Bianchi contra De Franchis. Al ca 10 Junii 1677. Refer. Sclarandi in causa Temeschi et Maritani §. usuras.*

Non dovranno però comprendersi in questa regola gl' interessi provenienti dalle lettere di cambio, giacchè si regolano sempre i medesimi secondo le circostanze che occorrono in commercio. *Regie Costit. detto §. 24 lib. 2 tit. 16 e cap. 3 §. 23 24 25 e 26.*

Locchè è pure prescritto dal Regio Editto per la Sardegna *dei 30 Agosto 1770 cap. 4 §. 29 32 33 e 34.*

§. V.

Rispetto poi alle merci spedite ai particolari, a credito, per uso di essi, o delle loro famiglie è prescritto, che non basti l'annotazione nel libro de' mercanti, ma sia d'uopo d'una interpellanza giudiziale, per costituire un debitore in mora, ed esigerne indi l'interesse alla rata mercantile. *Regie Costit. loc. cit. §. 25.*

§. VI.

L'interesse mercantile è pure stabilito nel Regno di Sardegna al sei per cento, e per esigerlo si richiede il patto, o in difetto l'interpellanza giudiziale, o per mezzo di pubblico Notajo, o la mora pel trascorso del termine stabilito al pagamento. *Regio Editto dei* 2. *Marzo* 1768 §. 1 *e.* 2.

§. VII.

In vista de' sovraddotti principii, (§. 1. e 11.) si è generalmente introdotto, che dal momento istesso in cui il prenditore d'una cambiale manca di pagare il prezzo, o sia il cambio al traente nel termine dalla legge stabilito, diventi ancora debitore degli interessi mercantili per ragion di risarcimento del danno che quegli soffre colla altrui mora. *Franchius, instit. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 2 *tit.* 3 §. 8. *Phoonsen loix et coutumes du change chap.* 41 §. 5.

§. VIII.

Per le stesse regole, e ragioni debbono correre gl'interessi a favore del possessore della cambiale dal giorno in cui ne scada l'estinzione sino a quello dell'effettivo pagamento, a titolo di lucro cessante, e danno emergente, e perciò potrà egli aggiugnere alla somma principale, oltre le spese del protesto anche gl'interessi dal giorno del medesimo sino a quello dell'attuale pagamento, quantunque non se ne sia fatta l'instanza in giudizio. *Sentenza del Consolato di Nizza dei* 7 *Luglio* 1768. *Refer. Trinchieri nella causa Bellet du Rozier di Rouen contro il Console di Francia in Nizza Julien. Rota Genuens de mercat. decis.* 43 *n.* 1. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 4 *tit.* 11 §. 11. *Dupuy des lettres de change chap.* 15 *n.* 3 *et* 4. *Pothier chap.* 4 §. 11 *n.* 62 *et* 63. *Turre de camb. disput.* 3 *quaest.* 9 *n.* 2. *Phoonsen loix et cout. du change chap.* 21 §. 10.

§. IX.

Gl'interessi mercantili provenienti dal cambio hanno gli stessi privilegj, ed anteriorità che competono per la somma principale. *Leg.* 19 *ff. qui potior. in pignor. ed ivi Brunnem. n.* 1. *Rota Rom. decis.* 383 *n.* 10 *et seq. part.* 5 *in recent. et decis.* 328 *n.* 18 *et seq. part.* 9 *in recent. Ansald. de com. disc.* 69 *n.* 14. *Salgado labyr credit. lib.* 1 *part.* 1 *cap.* 24 *n.* 91, imperciocchè considerandosi il debito della principal somma come un solo con quello degl'interessi, non può quin-

di, nè deve giudicarsi l'uno con diverso diritto dagli altri, ma bensì per uguali principii. *Leg.* 41 §. 1 *ff. de usuris Leg.* 23 *ff. de usurpat. et usucap. Sentenza del Consolato di Nizza dei* 30 *Agosto* 1775. *Refer. Regio nella causa del Sig. Conte Foucard contro il negoziante Ebreo Nattan Vitta Lattad. Rota Rom. decis.* 367 *n.* 3 *part.* 3 *recent.*

§. X

Le leggi particolari di molte piazze di commercio hanno pure adattata la loro disposizione a questa massima generale di giurisprudenza accordando al possessore d'una lettera di cambio gli interessi mercantili, *ministerio juris*, dal giorno del seguito protesto senza aver d'uopo di alcuna formale interpellanza. *Ordin. del cambio di Breslavia del* 28 *Novembre* 1622 §. 14. *Ordin. per gli Stati Austriaci dell'Imperadore Carlo VI.* §. 24 *e* 25. *Ordin. del cambio di Brunsvich art.* 26. *Ord. camb. Lipsiae* §. 30. *Jus camb. Guelferbyt. art.* 14. *Ordin. camb. Wratisl. noviss.* §. 24 *jus camb. Sveciae. art.* 23. *Edit. du com. de France du mois de Mars* 1673 *tit.* 6 *art.* 7. *Capitoli per la Città di Livorno del* 1674 *coll'aggiunta ai medesimi del* 1682 §. 1. *Regolamento per le cambiali di Massa, e Carrara del* 1782 § 56.

§. XI.

In questi stati si è più specificamente stabilito, che qualora non si soddisfaccia la lettera di cambio sia in facoltà del proprietario di essa di agire per i danni, ricambj spese ed interessi verso qualunque de' giranti suoi antecessori, o a dirittura verso il datore della medesima, ed ogni altro coobbligato.

Che insistendo il proprietario della cambiale per la sua soddisfazione nel luogo istesso, ed in quella moneta in cui dovea pagarsi, oltre la somma espressa nella medesima, gli sia anche dovuto l'interesse dal giorno dell'atto di protesto che fosse seguito per difetto di pagamento.

E che sia anche in facoltà del medesimo, non essendo seguiti riclami, di ripetere da chiunque de' suddetti la valuta stata per esso pagata di detta lettera al suo autore, dal tempo del qual pagamento gli siano pure dovuti gli interessi oltre le spese in ogni caso per i protesti. *Regie Costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 8 §. 23 24 *e* 25. *Editto per la Sardegna del* 30 *Agosto* 1770 *cap.* 4 §. 29 32 *e* 34.

§. XII.

Dall'uso però quasi universale di prender subito la rivalsa, deriva, che in molti regolamenti partico-

Digitized by Google

per il cambio di alcune piazze, non si parla degli interessi, ma si autorizza il portatore a prendere la sua rivalsa sopra il suo autore per l'importare della lettera, provvisione, spese di protesto, porti di lettere, senseria per il nuovo ricambio, e finalmente per la differenza, ossia danno che potesse esservi nel cambio per l'effetto di rivalersi di tutte quelle somme messe assieme. *Veggasi la dotta opera del signor Pompeo Baldasseroni intitolata leggi, e costituzioni del cambio part.* 3 *art.* 14 §. 11.

§. XIII.

Compete sempre ai negozianti, secondo l'uso approvato in tutte le piazze di commercio, il' diritto di pretendere gl' interessi mercantili per le partite accreditate ai suoi corrispondenti, quantunque non vi sia preceduta alcuna interpellanza giudiziale. *Sentenze del Consolato di Torino dei* 21 *Gennajo* 1762. *Refer. Gavuzzo nella causa del negoziante Balcet figlio, Anselmet, e comp. contro il mercante Raynaud. Altra Sentenza del Consolato di Torino dei* 30 *Dicembre* 1784. *Refer. Marentini nella causa de' negozianti fratelli Curti contro Pianzola. Sentenza del Consolato di Nizza dei* 14 *Gennajo* 1786. *Refer. Leotardi nella causa del banchiere Borel e comp. di Torino contro i negozianti in Nizza Giraudi, fratelli Gastaud e comp. Rota Romana decis.* 194. *n.* 2. *et seq. part.* 18 *in recent. Rota Genuens. de mercat. decis.* 123 *n.* 2 *et* 3. *Leotard. de usur. quaest.* 33 *n.* 12. *Card. de Luca de usuris disc.* 34 *n.* 9. *Gratian. discept. forens. cap.* 920 *n.* 16 *et* 21.

Questa giurisprudenza però non ha luogo se non allor quando le partite siano certe, e liquide non già qualora siano da discutere, e saldarsi. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 118 *et decis.* 164. *Rota Rom. presso il Salgado labyr. credit decis.* 212. *Leotard. de usur. quaest.* 84. *Casareg. de com. disc.* 41 *n.* 34.

§. XIV.

Gl' interessi mercantili corrono anche contro un negoziante fallito, allorchè siano essi dovuti per convenzione, o come suol dirsi *ex stipulatu. Rota Romana presso il Turre de camb. decis.* 23. *Salgado labyr. credit. part.* 4 *cap.* 17 *n.* 9 *et seq. Ansald. de com. disc.* 87 *n.* 31. *De Luca de credit. disc.* 143 *n.* 8 *et* 3 *Casareg. de com. disc.* 120 *n.* 3.

L' interesse però del lucro cessante, e danno emergente non sarà da questi dovuto ai di lui credi-

tori, giacchè essendosi col fallimento reso insolvibile, non può esser egli constituito in mora. *Rota Genuens. decis.* 99 *n.* 2 *et* 3. *Scaccia de com. et camb.* §. 1 *quaest.* 7 *part.* 2 *ampl.* 8 *n.* 100. *Roccus de decoct. mercat. not.* 95 *n.* 272 *et respons.* 41 *n.* 1 *et* 2 *tom* 1.

Parimente il debitore del negoziante fallito non sarà più tenuto al pagamento degl' interessi del lucro cessante, o danno emergente, poichè il creditore decotto, o il di lui patrimonio non può avere, o provare i requisiti del lucro cessante, non potendo più negoziare, e render fruttifero il suo danaro; nemmeno i requisiti del danno emergente, non pagando più egli gl' interessi ai di lui creditori. *Roccus loc. cit. n.* 274 *et seq. et in d. respons.* 41 *n.* 3 *et* 4. *Gail. lib.* 2 *observat.* 6 *n.* 3.

§. XV.

L'interesse del lucro cessante, o del danno emergente è sempre dovuto ai negozianti senz' altra prova de' requisiti voluti dal *Castrense alla leg.* 3 *ff. de eo quod certo loco*, qualora sono tali riputati nella piazza; mentre il loro danaro deè avere, riguardo agl' interessi, una maggiore stima, considerandosi questi come frutti delle somme che sogliono essi impiegare nel commercio. *Leg.*

23 *ff. ratam rem hab. Detta Sentenza del Consolato di Torino dei* 30 *Decembre* 1784. *Refer. Marentini nella causa de' fratelli Curti contro Pianzola. Rota Florent. in Florent. interesse decis.* 16 *Sept.* 1693 *vers. interesse vero. Roccus respons. legal. lib.* 1 *resp.* 19 *n.* 17 *et seq. Ansald. de com. disc.* 34 *n.* 51 *et disc.* 65 *n.* 77. Locchè ha maggiormente luogo in materia di assicuranza marittima. *Kuricke diatriba de assecurat. vers. tenebatur etiam. Loccenius de jure marit. lib.* 2 *cap.* 5 *n.* 18.

§. XVI.

Su tali principj si è da nostri Magistrati adottata la massima, che gl'interessi stipulati alla ragion mercantile siano dovuti, quantunque il creditore pagasse ad altri, per la stessa somma da esso lui imprestata, l'interesse alla rata comune del tre, e mezzo per cento dalla legge fissata. *Sentenza del Consolato di Torino dei* 13 *Maggio* 1784 *Refer. Ghiliossi nella causa Garzin contro Imberti.*

§. XVII.

Non sarà però bastevole per ripetere l'interesse mercantile del lucro cessante, la sola esistenza del creditore in una città mercantile,

ma dee pure con questa concorrere, è provarsi la qualità di negoziante, e che sia egli solito d'impiegare i suoi danari nel mercimonio, ed in effetti fruttiferi, nella stessa guisa praticata da altri negozianti della di lui qualità, e condizione. *Rota Rom. presso il Palma decis.* 112 *n.* 6. *Rota Florent. in Liburn. pecun. decis.* 14 *Decemb.* 1717 §. *tum quia: et in Florent. praetens. fruct. seu interesse decis.* 6 *Augusti* 1723 *n.* 30 *et* 31. *Rota Genuens. decis.* 139 *n.* 9. *Roccus respons. legal. lib.* 1 *resp.* 74 *n.* 21 *et seq. Scaccia de com. et camb.* §. 1 *quaest.* 7 *part.* 2 *ampl.* 8 *n.* 225 226 *et* 241. *Leotard. de usur. quaest.* 74 *n.* 33 *et seq.*

§. XVIII.

I negozianti possono conseguire gl'interessi, posta la mora del debitore, o la convenzione fatta fin dal principio dell'interesse certo, proporzionato, o verisimile, senza che sia d'uopo di maggior prova per essere in diritto di ripeterli. *Leg.* 23 *ff. ratam rem hab. Rota Florent. decis.* 30 *n.* 34 *et* 81 *tom.* III *thes. ombros. Leotard. de usur. quaest.* 74 *n.* 60 *et seq. Scaccia de com.* §. 1 *quaest.* 7 *part.* 2 *ampl.* 8 *n.* 78. *Card. de Luca de usur. disc.* 18 *n.* 10. *Ansaldus de com. disc.* 67 *n.* 4 *et seq.*

§. XIX.

Gl'interessi dovuti in questi Stati per sentenze proferte da' nostri Tribunali, debbono ridursi in moneta di Piemonte, quantunque stipulati, e provenienti da somme dovute in moneta estera. *Sentenza del Consolato di Nizza dei* 7 *Giugno* 1782. *Refer. Muttone di Benevello nella causa del negoziante Suissi contro il negoziante Fassio.*

§. XX.

Interessi dovuti in materia di assicuranza, e cambio marittimo. *Vedi Assicuranza. Cambio marittimo.*

Vedi inoltre gli articoli Mutuo. Usura.

INTERLOPE.

§. I.

Questa parola deriva dall'Inglese *interloper*, che corrisponde a quella di contrabbandiere, od avventuriere: quindi un commercio d'interlope dicesi quello, che è indiretto, e segreto di merci di contrabbando, o di quelle permesse in alcuni paesi, nei quali però non è libero il traffico ai forestieri.

§. II.

Gl'Inglesi danno altresì il nome

Digitized by Google

di vascelli interlopi a quelli, che fanno un traffico particolare ne' luoghi di concessione delle compagnie privilegiate, ed esclusive, senza averne avuta licenza dagli interessati, o dai direttori di esse. *Vedi Contrabbando*.

INVESTIMENTO DI DUE NAVI FRA LORO.

Vedi *Abbordo*.

INVESTIMENTO DI NAVE IN TERRA.

§. I.

L'investimento di una nave in terra detto anche arrenamento, o dare a traverso, accade allorquando, o per forza di vento, o per atto volontario resta spinta la medesima incontro ad uno scoglio, o sul lido, o sovra un banco d'arena, o in qualsivoglia altro luogo, ove le acque sieno basse a segno che la nave tocchi la terra con pericolo di rompersi, o non potersi rimovere, salvo con grave fatica, e pericolo.

§. II.

In tre guise può accadere l'investimento d'una nave a terra, e perciò dicesi egli di tre specie: cioè, o dipendente da caso fortuito, o proceduto da atto volontario, ma necessario, o cagionato da colpa del capitano di essa. *Consolato del mare cap.* 192 *et* 193. *Loccen. de jure marit. lib.* 2 *cap.* 8 *n.* 5 *in fine. Roccus de navib. et naulo not.* 58.

§. III.

I danni sofferti dalla nave per l'investimento a terra cagionato da caso fortuito, senza che il fatto dell'uomo vi abbia avuta la più piccola influenza, sono riputati in avaria semplice a carico de' proprietarj, onde ne hanno essi il regresso contro gli assicuratori. *Casareg. de com. disc.* 46 *n.* 60 *Valin all'art.* 5 *dell'Ordin. di Francia tit. des avaries. Emerigon des assur. chap.* 12 *sect.* 13 §. 1 *Vedi Avaria.*

§. IV.

Qualora l'investimento è cagionato dalla prudenza del capitano, onde poter evitare un maggior pericolo, quale sarebbe quello di un totale naufragio, o d'essere predato da' nemici, e provvedere in tal guisa al comune salvamento, si farà in tal caso luogo alla contribuzione. *Consolato del mare cap.* 192 *e* 193. *Roccus de navib. et naulo not.* 60. *Targa pond. marit. cap.* 76 *per tot. Loccen. de jure marit. lib.* 2 *cap.* 6 *n.* 5. *Casareg. de com. disc.* 46 *n.* 61. *Vedi Avaria. Contribuzione.*

Digitized by Google

§. V.

Gli assicuratori non sono tenuti ai danni sofferti dall'investimento a terra, qualora essi procedano da colpa del capitano della nave. *Ordonn. de France art.* 18 *tit. des naufrages, ed ivi Valin. Emerigon. des assur. loc. cit.* §. 2. *Vedi Baratteria.*

§. VI.

Dividesi pure l'investimento d'una nave in terra, in semplice arrenamento, ed investimento con rottura.

Il primo è quello per cui la nave resta soltanto incagliata, senza che si riempia d'acqua, onde possa rilevarsi con poco, o nessun danno.

Il secondo è tale, che riempiendosi d'acqua la capacità della nave, dà a temere la perdita totale di essa, e si considera come un naufragio. *Vedi Naufragio.*

§. VII.

Accadendo il semplice investimento, ossia arrenamento da cui la nave possa facilmente sollevarsi dal proprio equipaggio, o con qualche ajuto straniero, e non abbia essa, e le merci caricatevi sofferto alcun danno, ma siano anzi pervenute al luogo destinato, non saranno gli assicuratori tenuti in tal caso, che alla refezione delle spese in avaria; ed incaricandosi eglino di far risarcire la nave, e di far pervenire le merci al loro destino, non possono più obbligarsi a ricevere l'abbandono delle cose assicurate. *Dichiarazione del Re di Francia del* 17. *Agosto* 1779 *art.* 5. *Valin all'art.* 46 *dell'Ordin. di Francia tit. des assur. Emerigon des assur. chap.* 12 *sect.* 13 §. 2 *Vedi Abbandono.*

§. VIII.

Qualora l'investimento sia tale, che possa considerarsi una specie di naufragio, piuttosto che un semplice arrenamento, onde sia d'uopo d'una forza estranea per sollevare la nave, e quindi procedere al discarico delle merci con grave danno, e pericolo, deve in tal caso considerarsi come sinistro fatale, e potrà perciò l'assicurato farne l'abbandono, senza che gli assicuratori possano ricusarlo. *Ordonn. de France art.* 45 *et* 46 *tit. des assurances, ed ivi Valin. Detta Dichiarazione loc. cit. Emerigon loc. cit.*

§. IX.

Nella maggior parte delle piazze marittime, si è per legge stabilito ciò che deve osservarsi riguardo all'assicuranza nel caso dell'investimento d'una nave a terra, che stimo di

rapportare, affinchè ciascuno possa rispettivamente adattarvisi all'occorrenza dei casi.

§. X.

Le Ordinanze di Spagna *art.* 29 prescrivono, ivi: » in qualunque » maniera accada una perdita, naufragio, o scarico di bastimento, » perchè non abile a proseguire, sia » nell'andare, o nel venire, i caricatori possono fare una rinunzia » agli assicuratori di tutte le mercanzie registrate (eccettuate oro, » ed argento) che anderanno, o verranno; e la perdita, il naufragio, » o il discarico essendo provati, i » sottoscriventi per ordine del Priore, e Consoli, saranno obbligati ad » un immediato disborso, e non vi » sarà nè appello, nè verun altro rimedio contro il detto ordine per » tal disborso ».

Ed all' *art.* 30. » Si debba intendere, che una nave è inabile a » proseguire il suo viaggio, quando » è fatta un abdicazione avanti la » giustizia, e data licenza di scaricarla, e che sia realmente scaricata; restando quivi le mercanzie senza essere ricaricate sul medesimo vascello: ma quando siano ricaricate a bordo della medesima nave, non possono allora » essere rilasciate, o abbandonate, » ma solamente le spese abbuonate » dai sottoscriventi, purchè l'accidente non accada nel porto dove » sono caricate, mentre lo scaricare » nel porto dove sono caricate, sebbene il discarico si faccia per ordine della Giustizia, l'abdicazione » non può tenere, ma il caricatore » deve prenderne cura, e gli assicuratori pagare le spese quando » ve ne siano state, e correre il rischio nella medesima nave, o in » altre, sopra cui le mercanzie saranno ricaricate ».

§. XI.

Lo Statuto di Genova è ancor più preciso su questo punto avendo dichiarato al *lib* 4 *cap.* 17 §. *Casus sinister.* » Che non sarà stimato sinistro, quando il bastimento assicurato, o le mercanzie sopra le » quali è fatta la sicurtà, non sieno » ridotte, per qualche accidente non » preveduto, a tal condizione, che » sia impossibile all'umana diligenza » di ripararci dentro un certo tempo » da limitarsi dal Console della nazione residente nel luogo, o quando non vi sia, dal Magistrato ».

§. XII.

Le leggi marittime di Prussia prescrivono anch'esse lo stesso metodo al §. 23 *dell' Ordinanza sopra le assicuranze*: ivi: » Quando la

» nave, o le mercanzie sono danneggiate solamente, tanto che la » nave può rendersi nuovamente alla » navigazione dentro sei mesi nel » Baltico, e dentro nove, o dodici » in altri luoghi secondo la loro distanza.

» E le mercanzie in caso, che secondo l'art. 20, non si trovi più » espediente di levarle dal luogo dove hanno ricevuto il danno, possono interamente, o in parte essere inoltrate al porto, dove devono consegnarsi, quì non si concede nè abbandono, nè cessione, » ma la persona assicurata deve conteggiare, con l'assicuratore tutti » i danni che possono essere provati; e quest'ultimo, quando non » accada che sieno buonificati da » contribuzione di avaria, gli pagherà dentro quattro settimane secondo la proporzione della somma assicurata; ma in caso che » la nave non sia restaurata dentro detto intervallo, nè le mercanzie vendute dove furono danneggiate, o portate al posto al » quale dovevano consegnarsi, la parte assicurata può rilasciarle, e domandarne il pagamento ».

§. XIII.

Nel regolamento di Amburgo vi è un titolo separato delle navi che investono a terra, e del ricupero delle merci sulla costa, nel quale si è espressamente prescritto quanto segue.

» Quando una nave dà in terra, » o resta sopra qualche banco, e » che le merci son già salvate, o » possono tuttora salvarsi, l'assicurato subito che ne riceve l'avviso deve darne notizia, per mezzo d'un mezzano, se il tempo lo » permette, agli assicuratori, i quali » quanto più presto è possibile eleggeranno due, o tre deputati fra » loro, i quali devono consultare » coll'assicurato alla presenza dello » spedizioniere, delle avarie, se la » concorrenza di questo è necessaria » intorno ai modi da mettersi in » uso per benefizio della nave, e » salvamento, e ricupero delle mercanzie, e l'assicurato deve procedere ad agire in conformità di » quanto allora viene accordato, ed » il detto spedizioniere deve parimente regolare la calcolazione che » egli deve fare in appresso concordemente.

» Se un assicuratore paga immediatamente la somma che ha toccato, e non voglia contribuire » alle spese necessarie per salvare, » e ricuperare la nave, ed il carico, egli vien con ciò ad essere » libero dalla sua obbligazione, e » non è tenuto ad alcuna cosa di » più; altrimenti gli assicuratori sono tenuti a dare soddisfazione all'

» assicurato per tutte le spese occorse per il vantaggio della nave, e ricupero delle merci.

» Secondo che le mercanzie sono talmente danneggiate o guaste, che per ricoudizionarle sia necessario un tempo considerabile, e che l'assicurato non può in alcun modo far comparire in circa a quanto ammonta la perdita, o il danno, egli ha allora diritto al termine di tre mesi di chiedere ai suoi assicuratori tutto quello, che può già stimarsi perduto, e quel che in giustizia, ed equità può desiderare in proporzione alla perdita, dovendo il medesimo esser di poi accordato in conto ».

§. XIV.

Dall'Ordinanza di Svezia *articolo* 13 è prescritto: ivi: » Una nave, e mercanzie essendo spinte in terra dal tempo, o da qualunque altra cagione, l'assicurato dopo averne data notizia all'assicuratore nella forma e maniera prescritta nel §. 20 *art.* 5 assisterà tanto egli, quanto gli altri a salvare la nave, e le mercanzie in una maniera conforme alle leggi, ed ordinazioni di ciaschedun luogo. E quello che è così salvato, egli lo venderà dove il tempo, ed il luogo non permettino di aspettare il consenso, e risoluzione dell' assicuratore, dal quale in altri casi deve esser regolato, siccome l'affare è intrapreso interamente a suo rischio, e spese.

» Se l'assicuratore ricuserà di soffrire le spese necessarie per un tal ricupero, pagherà all'assicurato la somma mentovata nella polizza, deducendo due per cento, e se di poi verrà ad esser salvata qualche parte della nave, o delle mercanzie per la diligenza dell'assicurato, l'assicuratore non ha più diritto di reclamarlo ».

§. XV.

L'articolo 19 delle ordinanze di Bilboà impone: » L'assicuratore sarà obbligato, e tenuto a bonificare tutte le perdite, e danni che accaderanno all'assicurato dal *toccare il fondo la nave,* da cattivo calafatamento, da topi, da mancanza del necessario, da *dare in terra,* da cambiamento di nave, e viaggio, da getto, quel che sarà consumato da fuoco ec.

» Ed all'*artic.* 31. Ma non potrà farsi l'abbandono se non in caso di presa, naufragio, affondamento, arresto di Principe, oppure dell'intera perdita della cosa assicurata; ed accadendo altri danni, saranno contati solamente come avaria, la quale sarà regolata fra gli assicuratori proporzionatamente ai loro tocchi ».

Digitized by Google

§. XVI.

In Francia dalla sovraccennata Dichiarazione del Re *del* 17. *Agosto* 1779 *art.* 5. si osserva » che non » possano gli assicurati essere ammessi a fare l'abbandono della » nave data a traverso, se essa, stata » sollevata dal suo proprio equipaggio, o anche coll'ajuto d'estraneo » soccorso, continui il suo viaggio » fino al luogo destinato, salvo a » quelli ai quali appartenga, di cautelarsi tanto per le spese di detto » investimento, che per le avarie » della nave, e merci ».

§. XVII.

In Venezia *secondo la determinazione sopra le assicuranze pubblicata nel* 1771 *e la formola della polizza in essa approvata, resta ordinato:* » Che ogni danno, e perdita derivanti dai sinistri, ed accidenti del mare, da naufragio, » *da investimento a terra,* da fuoco, da corsari, e pirati, da baratterìa, fuga, e baronìa del capitano, e da ogn'altro caso fortuito, sia di che natura essere » si voglia che intervenisse, o fosse » intervenuto, saranno a carico, e rischio degli assicuratori; cosicchè » in ognuno di tali avvenimenti gli » assicurati abbiano ad essere risarciti per l'intero.

Ed al §. 7. » Accadendo alcuno » dei casi per i quali sono gli assicuratori obbligati, dovranno gli » assicurati notificare ad essi il successo in forma pubblica, e rinunziargli ogni ragione nel ricupero » fatto del corpo, spazzi, e corredi, o altri interessi assicurati, proporzionatamente alle somme.

Ed in fatti in conformità di questa legge, distinguendo gli assicuratori Veneti l'avaria semplice dall' altra avaria, che viene in conseguenza d'un sinistro totale, o da uno di quei casi che espressamente sono dichiarati a carico degli assicuratori, è costante la pratica in quella piazza, che nel secondo caso abbia luogo l'abbandono, o la renunzia d'incetta, e gli assicuratori debbano pagare le somme assicurate, ancorchè la nave, e merci vadino al loro destino.

§. XVIII.

In Inghilterra viene soggiunto appiè della polizza di assicuranza la seguente nota: » N. B. Grano, tabacco, e cuoja franchi d'ogni » avarìa, eccettuata generale, o che » la nave dia in terra: zucchero, » rum, canape, e lino franchi d'ogni » avarìa sotto cinque lire sterline » per cento, e tutte le altre sorta » di merci franche di ogni avarìa, » sotto tre lire sterline per cento,

Digitized by Google

» eccettuata generale, o che la na» ve dia in terra ».

Il Magens nel suo saggio sopra le assicuranze *part.* 2 *n.* 1334 osserva a tal proposito, che essendo questi generi di merci soggette a corrompersi, ed a guastarsi, o a cagionarsi qualche danno l'una coll' altra, sia stato l'intento chiaro degli assicuratori in questa parte di rendersi franchi di tutti quei danni, ma non già da qualunque perdita risultante dall'investimento della nave a terra.

§. XIX.

Le leggi marittime di questi Stati vogliono a pericolo degli assicuratori qualunque perdita, o danno che occorresse ad una nave per qualunque fortuna di mare, onde non può a meno che comprendersi implicitamente anche il caso dell'investimento a terra. *Regio Editto pel Consolato di Nizza del* 15. *Luglio.* 1750 §. 47. *Altro Editto per la Sardegna del* 30. *Agosto* 1770 *cap.* 5 §. 13.

§. XX.

In vista della varietà di queste legislazioni è d'uopo conchiudere, che è molto arbitraria la giurisprudenza nel definire, quando il caso dell'investimento a terra debba essere a carico degli assicuratori.

Egli è però indubitato, che qualora l'assicuranza sia concepita in termini limitati, o come suol dirsi volgarmente *a tutto rischio*, non vi possa essere questione, che anche il caso dell'investimento a terra, benchè quindi la nave, e merci caricatevi proseguano al loro destino, non debba essere considerato interamente a carico degli assicuratori.

§. XXI.

In vista dei sovrposti principii osserva il Magens nell'avanti citato luogo, che il sistema adottato dagli assicuratori di Londra, di non contribuire quando la nave abbia investito a terra per essere franchi d'avarìa, sarebbe di sommo pregiudizio al commercio, mentre da ciò ne verrebbe in legittima conseguenza, che arrenandosi, o investendo una nave a terra, non si curerebbero di fare le opportune diligenze, onde salvare qualche cosa, poichè in tali circostanze l'interesse degli assicurati sarebbe piuttosto, che tutto si perdesse, e la nave rimanesse investita; in vece di farle proseguire l'incominciato viaggio con danno, e dispendio fino al luogo destinato; mentre in tal caso non sarebbe da alcuno indennizzato.

§. XXII.

In tal guisa pensa anche il Valin nel suo commento all'*art.* 47 *dell' Ordin. di Fran. tit. des assur.* e, parlando della clausola *franco d'avaria*, riprova egli su questo punto la giurisprudenza Francese, che avesse riformato l'antica Ordinanza dell' Ammiragliato di Marsiglia dei 28. Maggio 1718. la quale avea espressamente proibito d'inserire nelle polizze di assicuranza alcuna clausola, che portasse la liberazione degli assicuratori dall'avarìa, come cosa perniciosa al commercio, e soggetta a produrre i più dispiacevoli inconvenienti, ed abusi; imperciocchè, dice egli, poterebbe un capitano a non curarsi di sottrarre la sua nave dall'arrenamento, o investimento a terra per impedirla di naufragare, e così risparmiare il ricorso del suo armatore, non meno che il proprio contro gli assicuratori; ricorso che egli perderebbe in conseguenza di tal clausola insidiosa, se non avesse a domandare altro che le avarìe.

§. XXIII.

L'Emerigon *des assur. chap.* 12. *sect.* 46. (la di cui dottrina io adotterei nelle circostanze de' supposti casi) parlando della nuova Dichiarazione del Re di Francia sovracitata, relativa all'abbandono in caso d'investimento a terra, sostiene colla sua solita perspicacia, che il legislatore nel reprimere l'abuso degli abbandoni, o che per l'avanti erano ammessi con troppa facilità, non abbia mai inteso, che gli assicurati sieno privati di quelle indennizzazioni accordate loro dal diritto comune: poichè, dice egli, qualora i danni procedono da uno di quei casi detti di sinistro maggiore, come è quello dell'investimento a terra, per la letterale espressione di tutte presso che le polizze, gli assicurati, quantunque dalla polizza esenti da ogni avarìa, ripetono nondimeno il loro danno con intentare l'azione dell'investimento a terra: e sebbene la nave, o le merci passino al loro destino, tuttavia sono tenuti gli assicuratori al pagamento di questa perdita, non già per l'azione propriamente detta d'*avaria*, ma bensì come conseguenza di un caso di sinistro maggiore: rapporta lo stesso autore in conferma di tal sentimento le sentenze dell'Ammiragliato di Marsiglia dei 30. Giugno 1751, e dei 22. Agosto 1752. *Vedi in questa parte anche gli articoli Innavigabilità. Naufragio.*

IPOTECA.

§. I.

L'ipoteca è un carico imposto so-

Digitized by Google

vra i beni d'un debitore a favore del creditore per sicurezza del di lui credito.

§. II.

La parola Ipoteca si confonde ordinariamente con quella di pegno, vale a dire, che talora si fanno entrambe significare quell'assoggettamento della cosa data dal debitore per sicurezza della sua obbligazione, usando promiscuamente nello stesso senso queste due parole: il pegno però dicesi più propriamente delle cose mobili, che si pongono nelle mani, e possesso del creditore; e l'ipoteca all'opposto indica sempre il diritto acquistato dal creditore sugli immobili statigli affetti dal debitore, quantunque non ne abbia egli il possesso. §. 7 *instit. de actionib. Leg.* 5 §. 1 *ff. de pignorib. et hypot. Leg.* 238 *ff. de verb. significat. Leg.* 1 *et leg.* 9 §. 2 *ff. de pignoratit. act.*

§. III.

Essendosi stabilita l'ipoteca per sicurezza di diverse sorta d'obbligazioni, potrà per ciò ella costituirsi in qualunque occorrenza che l'indennità del creditore la esiga; laonde potrà darsi per ogni obbligo civile, onorario, o soltanto naturale. *Leg.* 5 *ff. de pignor. et hypot. Leg.* 9 §. 1 *ff. de pignor. act.* e parimente potranno ipotecarsi i beni non solo per le obbligazioni che hanno il loro effetto presente, e certo, ma ancora per quelle, l'effetto delle quali dipenda da una condizione, o altro avvenimento che potesse talora non accadere. *Detta leg.* 5 *et leg.* 13 §. 5 *ff. de pignor. et hypot. Leg.* 1 *et leg.* 11 §. 1 *ff. qui potior. in pign.*

§. IV.

Può costituirsi in ipoteca qualunque cosa che sia suscettibile di vendita, per la stessa ragione, che quanto non è vendibile non può essere neppure ipotecato; non considerandosi l'ipoteca, se non se riguardo all'alienazione che può farsi di essa per il pagamento di quanto si costituisce in sicurezza dell'obbligo contratto. *Leg.* 9 §. 1 *ff de pign. et hypot. Leg.* 1 §. 2 *ff. quae res pign. vel hypot. datae oblig. non poss. et leg. ult. cod. de reb. alien. non alienan.*

§. V.

Possono ipotecarsi o tutti i beni generalmente dal debitore posseduti, o alcuni d'essi soltanto specificati: locchè forma la prima divisione dell'ipoteca in generale, e speciale, le quali possono anche unirsi assie-

me, obbligando nel tempo stesso e tutti i di lui beni in generale, e specialmente qualcheduno d'essi espresso in particolare. *Leg.* 15 §. 1 *ff. de pignorib. et hypot. Novel.* 112 *cap.* 1.

§. VI.

L'ipoteca speciale può avere due considerazioni: l'una, allorchè il creditore è posto in possesso della cosa ipotecatagli: l'altra all'opposto, qualora il debitore ne ritiene il possesso: l'applicazione però non dicesi propriamente speciale sopra un effetto ipotecato, se non se allora che si ritrova esso nelle mani del creditore, o che abbia sul medesimo una preferenza. *Leg.* 1 *ff. de pignoratit. act. Leg.* 11 §. 1 *ff. de pignorib. et hypot.*

§. VII.

Dividesi pure l'ipoteca, in semplice, e privilegiata: la prima è quella che non produce altro, se non se una semplice applicazione della cosa ipotecata senz'altra differenza tra più creditori, ai quali la medesima può essere impegnata in diversi tempi, che quella d'essere preferti per la data agli altri non aventi privilegio; la seconda è quella che dà la preferenza senza riguardo al tempo; così per cagion d'esempio il creditore, i di cui danari siano stati impiegati nella riparazione, e ristabilimento d'una casa, sarà preferibile agli altri aventi anteriore ipoteca sulla stessa casa. *Leg.* 5 *ff. qui potior. in pign. Leg.* 2 *in fine et leg.* 4 *cod. eod. Vedi Creditore. Giudizio di concorso.*

§. VIII.

L'ipoteca s'acquista in tre modi: o col consentimento del debitore per convenzione obbligando i suoi beni. *Leg.* 17 §. 2 *ff. de pact. Leg.* 4 *ff. de pignorib. et hypot.* o senza che il debitore vi consenta, e per la qualità, e semplice effetto della obbligazione, la di cui natura sia tale, che abbia dalla legge la sicurezza dell' ipoteca. *Leg.* 4 *ff. in quib. caus. pign. vel hypot. Leg.* 46 §. 3 *ff. de jure fisci.* o con sentenza del Giudice da cui si condanni il debitore, che basta per costituire l'ipoteca a favore del creditore. *Leg.* 26 *ff. de pignoratit. act. Leg. ult. cod. de praet. pign.*

§. IX.

In qualunque modo che siasi costituita l'ipoteca, ella è però sempre o espressa, o tacita: la prima è quella che si acquista per un titolo espresso, come sarebbe per un

Digitized by Google

obbligo contratto. *Leg.* 4 *ff. de pign. et hypot.* La seconda si costituisce *ipso jure*, senza che sia d'uopo esprimerla, come sarebbe l'ipoteca che hanno i minori sovra i beni dei loro tutori, il fisco, e simili. *Leg.* 4 *ff. in quib. caus. pign. vel hypot. Leg.* 19 §. 1. *Leg.* 21 *et* 22 *ff. de reb. auct. jud. possid. Leg.* 2 *cod. de admin. tut. et leg.* 2 *cod. de praet. pign. Vedi Giudizio di concorso.*

§. X.

Consistendo la natura dell'ipoteca, come ho sopraccennato, di dare al creditore la sicurezza del rimborso, produce questa, in conseguenza, quattro principali effetti a favore del medesimo che stimo di indicare.

§. XI.

Il primo effetto dell'ipoteca si è il diritto che compete al creditore di far vendere la cosa ipotecata, siane egli stato messo in possesso, o sia questo restato in potere del debitore. *Leg.* 4 *ff. de pignoratit. act. Leg.* 9 *et leg.* 14 *cod. de distract. pignor.*

§. XII.

Il secondo effetto dell'ipoteca si è che il creditore a cui siasi prima ipotecata una cosa, abbia il diritto di poziorità sulla medesima, e di vindicarla contro qualunque terzo possessore. *Leg.* 18. §. 2 *ff. de pignoratit. act. Leg.* 12 §. *ult. qui potior. in pign. Novell.* 112 *cap.* 1.

§. XIII.

Il terzo effetto dell'ipoteca si è, che tra più creditori ai quali il debitore abbia ipotecata la stessa cosa, sia preferto il primo d'essi *in data*, ed abbia il diritto di perseguitarla anche passata nelle mani degli altri, e di spogliarne medesimamente colui che ne abbia aquistato il possesso. *Leg.* 11 *et leg.* 12 *in fin. ff. qui pot. in pign. Leg.* 2 *in fin. et leg.* 4 *cod. eod.*

§. XIV.

Il quarto effetto dell'ipoteca è, che serva la cosa ipotecata di sicurezza non solamente per ciò che è dovuto allorchè essa si costituisce, ma ben anche per tutte le conseguenze che nascono dallo stesso debito, e che possono aumentarlo, come sono gl'interessi, danni ed interessi, spese di lite, spese per la conservazione della cosa ipotecata, ed altre simili. *Leg.* 8 §. *ult. ff. de pignoratit. act. Leg.* 18 *ff. qui pot. in pign.*

Digitized by Google

§. XV.

Questi effetti provenienti dall'ipoteca a favore del creditore, non possono aver luogo, che nel caso in cui le obbligazioni, per le quali si è ipotecata una cosa, possano sussistere, ed avere il loro compimento; imperciocchè siccome l'ipoteca non è che un accessorio della contratta obbligazione, non potrà essa ottenere il suo effetto, se non se allora che anche questa dee averlo. *Leg.* 5 *et leg.* 14 §. 1 *ff. de pign. et hypot.*

§. XVI.

Stabiliti questi principii di diritto comune, passo ad osservare quando competa l'ipoteca espressa, o tacita in materia di mercatura.

§. XVII.

Il tenore delle cambiali non porta alcuna costituzione d'ipoteca espressa, non leggendosi in esse, secondo la formola comune, alcuna di quelle espressioni che sarebbero atte a spiegare la volontà del traente di voler costituire un'ipoteca su i proprj beni a favore del prenditore della lettera di cambio, per sicurezza del puntuale pagamento della medesima.

Quindi gli scrittori del diritto cambiale hanno per massima generale stabilito, che non competa alle cambiali alcuna ipoteca su i beni degli obbligati al pagamento di esse; laonde il creditore per ragion di cambio regolarmente si annovera tra i chirografarj senza alcun diritto di prelazione. *Heineccius elem. jur. camb. cap.* 6 §. 44. *Franchius instit. jur camb. lib.* 2 *sect.* 2 *tit.* 1 §. 3. *Genua de script. priv. lib.* 3. *quaest.* 2 §. 1 *et* 2. *Dupuy des lettres de change chap.* 17 §. 3.

§. XVIII.

Vi sono però alcune piazze di commercio, nelle quali dalle leggi municipali è attribuito alle lettere di cambio il beneficio dell'ipoteca; e credo opportuno d'indicarle per avervi all'uopo quel ricorso, onde combinare le diverse dottrine degli autori che hanno talvolta fondate le loro massime sul disposto dalle locali legislazioni.

§. XIX.

Negli Stati Austriaci le cambiali godono il benefizio dell'ipoteca, e i creditori per dipendenza di lettera di cambio sono preferti ai chirografarj; così dispone l'ordinanza, per i cambj, dell'Imperatore Carlo VI. dei 10 Settembre 1717

art. 47 cioè: che le lettere di cambio abbiano la preferenza alle scritture ordinarie, ai chirografi, e ad altre obbligazioni personali non privilegiate.

Che ne' concorsi dei crediti, nelle gride, e simili occorrenze, nelle quali può agitarsi l'anteriorità, le cambiali ordinatamente stillizzate, debbano subito dopo le pretese privilegiate, e reali, o altri titoli, provviste di attuale ipoteca, essere poste in una classe separata innanzi alle scritte personali ordinarie, ed altre obbligazioni non privilegiate, e per ciò, che sia alle lettere di cambio concesso il diritto di preferenza avanti i chirografarj, ed altri debiti correnti.

E che debbano pure le lettere di cambio fatte doverosamente avere ancora la preferenza a tutte le scritte obbligatorie da contraersi nel dominio Austriaco sotto l'*Enza*; le quali contenessero una semplice ipoteca convenzionale, poichè queste senza inibizione giudiciale, esecuzione, o nota presso del Maresciallato, o dei libri de' fondi, non portano in detti paesi alcun diritto reale; ma se la somma tutta non arrivasse a quanto importano le cambiali poste insieme in una classe, che debba allora ciascuno essere pagato a rata porzione della sua lettera di cambio.

§. XX.

La Legge patria di Milano concede pure ai possessori delle cambiali il diritto della tacita ipoteca. *Nicol. de Passeribus de script. priv. lib.* 3 *quaest.* 2 *n.* 7. *Heinec. elem. jur. camb. cap.* 6 §. 45. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 2 *sect* 2 *tit.* 1 *in not. ad* §. 5. *Genua de script. priv. lib.* 3 *quaest.* 2 *n.* 7.

§. XXI.

Lo Statuto d'Avignone al *lib.* 2 *tit. de liter. camb.* accorda l'ipoteca tacita alle cambiali, dal giorno della ricognizione. *De Laurentiis decis. Avignon. decis.* 146 *n.* 1 *et* 4. *Franch. loc. cit. in not. ad* §. 5. *Genua loc. cit. n.* 8.

§. XXII.

In Francia godono il benefizio dell'ipoteca le cambiali come tutte le altre scritture private, dal giorno della ricognizione, o della negazione fatta in giudizio. *Ordin. del* 1539 *artic.* 92 *e* 93 al quale è uniforme la dichiarazione del Re *dei* 2 *Gennajo* 1717. *Dupuy des lettr. de change chap.* 17 *n.* 4 *et* 5. *Savary parfait négociant part.* 1 *liv.* 3 *chap.* 7. *Heinec. loc. cit. cap.* 6 §. 45.

Digitized by Google

§. XXIII.

Nel Brandemburghese secondo l'ordinanza per il cambio *dei 17 Settembre* 1684. §. 33 si osserva, che rendendosi fallito il traente, accettante, o girante, i creditori delle cambiali abbiano la preferenza sopra gli altri, sia che si tratti d'effetti in merci, sia in debiti attivi, od obbligazioni; non già però sulle ipoteche speciali, e registrate, o su i danari di persone privilegiate, e de' minori.

§. XXIV.

Dall'ordinanza del cambio di Danzica *art.* 33 è pure prescritto, che in caso di pubblico fallimento per cui s'instituisca un giudizio di concorso, siano preferite le lettere di cambio ai debiti passivi, ed obbligazioni, non già però alle ipoteche giudiziali, e speciali, o ai diritti de' privilegiati, e minori.

§. XXV.

In Svezia, e nel Ducato di Brunsvich, i creditori per ragion di cambio hanno nei giudizj di concorso, in seguito a fallimenti, la loro collocazione dopo quelli che vengono graduati con ipoteca speciale, e giudiziaria, e prima degli altri che godono dell' ipoteca generale. *Ordin. camb. Svecie. art.* 26 *Brunsvich. art.* 54.

§. XXVI.

Il Regolamento per le cambiali di Massa, e Carrara *dei* 21 *Novembre* 1782 §. 69 *e* 70 prescrive, che tutte le lettere tratte sopra un debitore del traente, debbano avere ipotecato il debito del trattario a favor del possessore, anche nel caso di fallimento del traente, purchè però la tratta sia fatta con buona fede, in tempo non sospetto, e non in frode de' creditori.

§. XXVII.

L'ipoteca però speciale, ossia il diritto di pegno convenzionale, per cui i possessori di cambiali possono esercitare la loro azione sopra i fondi addetti alla soddisfazione di quelle tali tratte senza essere obbligati a concorrere cogli altri creditori, è ricevuta per massima generale nella giurisprudenza cambiaria. *Franch. instit. jur. camb. lib.* 2 *sect.* 2 *tit.* 2 §. 1 *et* 3. *Heinec. elem. jur. camb. cap.* 6 §. 47. *Ludovic. introduct. ad process. camb. cap.* 16 §. 2. *Phoonsen loix et cout. du change chap.* 28 §. 16. *Vedi Pegno. Pagamento di lettere di cambio.*

Digitized by Google

§. XXVIII.

I libri de' negozianti quando godono il benefizio dell'ipoteca. *Vedi Libri mercantili.*

§. XXIX.

In qual guisa debbono soddisfarsi i creditori ipotecarj d'un negoziante fallito. *Vedi Giudizio di concorso.*

Digitized by Google

L

L A Z.

LAZZERETTO.

§. I.

Egli è il nome che si è dato in Italia ad alcuni luoghi, segregati da una Città marittima, e destinati a ritenere per uno spazio di tempo, che dicesi quarantina, la nave, le persone, e merci che giungono da paesi sospetti di peste, onde spurgarle dalla contagione.

§. II.

Varii sono i lazzeretti stabiliti in diversi porti del Mediterraneo; quelli però di Marsiglia, Livorno, e Malta sono i soli ne' quali la quarantina si faccia colle precauzioni le più sagge, ed ove l'approdamento è più frequente ad un tal oggetto.

§. III.

Presiede ai lazzeretti un Magistrato particolare con suprema autorità per sostenere, e far praticare con tutto il rigore, quelle leggi che riguardano la pubblica salute, di cui parlerò al suo articolo. *Vedi Sanità.*

LESIONE.

§. I.

Prima d'innoltrarmi a rapportare i principii di giurisprudenza sulla diversità delle lesioni che possono aver forza di rescindere una convenzione, stimo opportuno di premettere alcune regole, colla scorta delle quali si riconoscano quali sieno i patti ingiusti, e contrari alle leggi, onde poter facilmente valutare la proposta lesione ad effetto di rescindere un contratto.

§. II.

Essendo i patti quell'unico vincolo per cui si collega, e sussiste la civile società, e considerandosi la religiosa osservanza di essi un obbligo che attiene al diritto delle genti, e trae la sua origine fin dalle leggi di natura, ne nasce per necessaria conseguenza, che non debbano con troppa facilità essere disprezzati, inculcando le leggi civili questa rigorosa osservanza, della quale non v'è nulla di più convenevole all'umana fede. *Leg.* 1 *et leg.*

7 in princ. et 7 §. *7 ff. de pactis. Leg.* 23 *ff. de reg. jur. Domat les loix civiles liv.* 1 *in princ. et tit.* 1 *sect.* 2 *art.* 7 *et sect* 4 *art.* 1. *Heinnec. in pandect. lib.* 2 *tit.* 14 §. 371. *Grotius de jur. bell. et pac. in prolog. n.* 8 13 *et* 15.

Anzi accordano esse in ogni genere di contratto, che i patti, e le convenzioni stipulate fra i contraenti diano forma, e legge al contratto medesimo, prevalendo, e derogando tal volta ancora alle regole di ragione. *Detta leg.* 1 *et* 7 *ff. de pact. Leg.* 23 *ff. de reg. jur. Leg.* 1 §. 6 *ff. depositi. Domat loc. cit. tit.* 2 *sect.* 2 *art.* 7. *Puffendorf droit de la nat. et des gens liv.* 5. *chap.* 10. §. 5 *in not. n.* 1.

§. III.

Questa legge speciale, che ogni contratto riceve dalle convenzioni de' contraenti non deve certamente opporsi alle leggi civili, nè obbligare all'osservanza di quei patti che si facessero in frode delle medesime, e molto meno a quelli più universali della naturale onestà, e buon costume; ben sapendosi che simili contratti, e convenzioni, per mancanza di potestà ne' contraenti medesimi, non hanno forza di obbligarli. *Leg.* 1 §. 17. *ff. depositi. Leg.* 6 *cod. de pact. Domat loc. cit. liv.* 1 *tit.* 2 *sect.* 10 *art.* 8 *et tit.* 18 *sect.* 4 *art.* 1. *Heinnec. ad pandect. lib.* 1 §. 372. *Puffendorf. loc. cit. liv.* 3 *chap.* 7 §. 6 *et seq. et liv.* 5 *chap.* 10 §. 5.

§. IV.

Per ben distinguere i patti contrarj alla ragion civile deve però osservarsi, che lo spirito delle leggi è talora diretto a pr oibire onninamente un qualche contratto, o convenzione aggiunta al contratto principale; altre volte poi non tende che a dare norma, e regola da tenersi fra i contraenti in caso di mancanza d'un patto espresso, ed a sopire preventivamente le possibili dispute fra i medesimi senza però proibire una contraria convenzione.

§. V.

Ad effetto quindi di dichiarare un patto invalido per questo capo è d'uopo che sia contrario non solo al disposto, ma allo spirito eziandio della legge, vale a dire, che questa abbia non tanto stabilita una certa regola, e disposto in un modo determinato a solo comodo de' contraenti, ma ben anche proibito il patto contrario. *Leg.* 1 §. 10 *ff. de nov. oper. nunciat. Leg.* 19 *cod. de pact. Domat loc. cit. liv.* 1 *tit.* 18 *sect.* 4 *art.* 2. *Noodt de pact.*

et transact. cap. 16. *Card. de Luca instit. lib.* 3 *tit* 23 *n.* 19.

§. VI.

È però dal vedersi, che le leggi, o i giureconsulti abbiano decisa una questione, o stabilita una regola in materia di contratti, non può sempre legittimamente inferirsi, che sia illecito il patto contrario, ammettendosi anzi in tutti i contratti di buona fede le convenzioni aggiunte, quali tutto che insolite, o in qualche guisa ripugnanti alla natura, e proprietà del contratto, ed a ciò che inerendo a queste possino aver deciso le leggi, o i giureconsulti, debbono ciò non ostante religiosamente osservarsi. *Domat loc. cit. liv.* 1 *tit.* 1 *sect.* 4 *art.* 2. *Heinnec. ad pandect. lib.* 2 *tit.* 14 §. 336. *Puffendorf droit de la nature et des gens liv.* 5 *chap.* 10 §. 5.

Salvo però che questi si opponessero ad una legge proibitiva, oppure alle qualità essenziali, e costitutive del contratto principale. *Heinnec. loc. cit Puffendorf. eod. loc.* §. 4.

§. VII.

Lo stesso principio ha luogo rispetto ai patti ripugnanti alla ragion naturale dell' onestà, e buon costume, fra i quali si accorda che debbano annoverarsi quei contratti, e convenzioni accessorie che manifestamente si scuoprino disuguali, ingiusti, e lesivi d' uno de' contraenti, richiedendo l' onestà medesima in ogni sorta di contratto specialmente correspettivo l' ugualianza, e la rettitudine. *Grotius de jur. bel. et pac. lib.* 2 *cap.* 12 *n.* 8 11 *et* 12 *Puffendorf loc. cit. liv.* 5 *chap.* 3 §. 1 et 8 il che particolarmente ha luogo nel contratto di società. *Leg.* 63 *ff. pro socio. Noodt in pandect. lib.* 17 *tit.* 2 *pro socio.* §. *satis ut puto, in princ.*

§. VIII.

Il prezzo delle cose che cadono in commercio, quando non sia fissato da qualche legge, come in alcuni generi talvolta accade, regolarmente non è fisso, certo, e inalterabile di maniera, che il prezzo massimo, egualmente che l' infimo, non siano compatibili colle leggi dell' onestà, e della giustizia; imperciocchè la libertà del commercio esige, che qualche cosa si accordi alla diligenza, e industria di uno de' contraenti, ed all' approvazione, e consenso dell' altro. *Leg.* 8 *cod. de rescind. vendit. Domat loc. cit. liv.* 1 *tit.* 1 *sect.* 3 *art.* 14 *sect.* 5 *art.* 5 *et tit.* 2 *sect.* 9 *art.* 3. *Noodt in pand. lib.* 18 *tit.* 5 §. *hactenus. Grotius loc. cit. lib.*

Digitized by Google

2 *cap.* 12 §. 26. *Puffendorf liv.* 5 *chap.* 1 §. 9 *et chap.* 3 §. 9 *et ibi Barbeyrac.*

§. IX.

Per questo motivo dell' arbitraria valutazione delle cose, e della libertà che si deve accordare all'unanime volontà de' contraenti non hanno questi occasione di querelarsi del contratto che una volta ad essi è piaciuto; anzi in rigor di giustizia ad essi non competerebbe rimedio alcuno per rescindere, o moderare un tal contratto a motivo di qualunque lesione purchè non siavi intervenuto errore, dolo, o violenza per alcuna delle parti. *Noodt. Grotius, e Puffendorf loc. cit.*

E quantunque per pura equità gl' Imperatori Diocleziano, e Massimiano introducessero per la prima volta nel foro questi rimedj col noto rescritto espresso nella Legge 2 *cod. de rescind. vendit.* non volendo però neppure essi troppo ristringere la suddetta libertà de' contraenti, nè dare ansa ad una insoffribile moltiplicazione di liti, limitarono per ciò l' effetto equitativo di questo rescritto al solo caso che la lesione fosse enormissima, negando anche adesso le leggi, per altro lontanissime dal fomentar la ingiustizia, soccorso alcuno a chi si chiama aggravato in un contratto se la lesione non oltrepassi la metà del giusto prezzo della cosa venduta. *Leg.* 8. *cod. de rescind. vendit. Noodt loc. cit. Grot. loc. cit.* §. 12 *n.* 2. *Domat eod. loc. tit.* 2 *sect.* 9 *art.* 1 *et* 4.

§. X.

Quindi è che per ben misurare una tale ineguaglianza, o lesione, non deve aversi riguardo alcuno all' evento successivo, ma alla sola probabilità di lucro, o danno che poteva prudentemente considerarsi al tempo della stipulazione del contratto: nè una particolare convenzione in esso inserita può considerarsi da se sola, e separatamente dalle altre, ma tutte componendo un solo contratto si debbono valutare unitamente per discernere, se l' aggravio che uno de' contraenti forse riceve da un patto ad esso lui svantaggioso possa restare bastantemente ricompensato da altri patti favorevoli al medesimo. *Leg.* 24 *de haered. vel act. vend. Glossa ad leg.* 2 *cod. de rescind. vend. Rota Rom. decis.* 408 *n.* 13 *et* 14 *part.* 16 *in recent. Urceol. consult. forens. cap.* 3 *n.* 25 *et seq.*

§. XI.

Posti tali principii, passo a spiegare la diversa specie di lesione che

Digitized by Google

può accadere ne' contratti, la quale dicesi o enorme, o enormissima: la prima è quella che eccede la metà del giusto prezzo. *Leg.* 2 *cod. de rescind. vendit.* la seconda poi si chiama tale qualora oltrepassi i due terzi. *Faber in cod. lib.* 4 *tit.* 30 *defin.* 2 *et* 3. *Thesaur. decis.* 165 *n.* 1 *et* 6. *Richeri in cod. lib.* 3 *tit.* 27 *defin.* 2.

§. XII.

Siccome la lesione è il fondamento della restituzione in intero, così è d'uopo che chiunque implora il beneficio di questa debba provare la prima. *Leg.* 11 §. 3 *et leg.* 44 *ff. de in integr. restit. Leg.* 3 *cod. de jur. republ. Decis. Senat. Pedemont.* 20. *Januarii* 1731. *Refer. Blavet in causa utrinque. Nazarii §. primum enim. Altra decis.* 2. *Augusti* 1734 *Refer. Demorra in causa de Allardis contra Moccagata n.* 10. *Rota Florent. decis.* 44 *n.* 28 *tom. x. thes. ombros.*

§. XIII.

La prova della lesione dee sempre riferirsi al tempo della stipulazione del contratto; laonde il giusto prezzo sul quale la lesione deve essere riconosciuta è il valore della cosa al tempo della vendita, giacchè può darsi che re stando essa nella stessa bontà, e stato in cui fu venduta si cangi il suo prezzo per altre cause estrinseche. *Leg.* 8 *in fin. cod. de rescind. vendit. Decis. Senat. Pedemont.* 1. *Aprilis* 1702. *Refer. Cumiana in causa concursus sup. bonis Massae. Rota Florent. decis.* 26 *n.* 42 *tom. r. thes. ombros. Faber in cod. lib.* 4 *tit.* 30 *defin.* 19. *Roccus respons. legal. tom. II. respons.* 22 *n.* 15 16 *et* 17. Locchè deve intendersi del prezzo solito, e naturale della cosa, non già dell'accidentale, e calamitoso, quale sarebbe per cagion di guerra, o di peste. *Leg.* 63 §. *ult. ff. ad leg. Falcid. Decis. Senat. Pedemont.* 28 *Novemb.* 1735. *Refer. Bianchis in causa Monialium SS. Annunciat. Salutiarum contra Comit. Benevellum. Rota Florent. decis* 19 *n.* 28 *tom. I. thes. ombros. Roccus loc. cit. n.* 17 *et* 18.

Il contrario però deve dirsi nei contratti che hanno un tratto successivo, dovendo in essi aversi riguardo a tutto il tempo successivo. *Argum. Leg.* 17 *ff. de usur. Decis. Senat. Pedemont.* 10 *Septemb.* 1674. *Refer. Gabuti in causa fratrum de Graneriis contra Univers. Cariniani n.* 15. *Rota Florent. decis.* 18 *n.* 88 *tom. I. thes. ombros. Thesaur. decis.* 120. *n.* 2. *Roccus loc. cit. n.* 20 *et seq.*

Digitized by Google

§. XIV.

La lesione enorme non irrita il contratto di vendita, salvo che il compratore voglia disciogliere il contratto, essendo in di lui arbitrio o di cedere alla compra già fatta, o di supplire ciò che manca al giusto prezzo della cosa comperata. *Leg.* 2 *et leg.* 8 *in fin. cod. de rescind. vendit. Decis. Senat. Pedemont.* 25. *Maij* 1765. *Refer. Faussono in causa de Pillatonis contra Arphinum, Verghera, et Orphanotrophium Vercellar. in princ.*

L'enormissima lesione però, ossia quella che eccede i due terzi del giusto valore non permette al compratore alcuna elezione. ma l'obbliga sempre alla restituzione della cosa comperata considerandosi il contratto *ipso jure* nullo come dolosamente stipulato. *Leg.* 36 *ff. de verb. obligat. Decis. Senat. Pedemont.* 30 *Septemb.* 1735. *Refer. Caissotti in causa concursus Bertoni de Balbis n.* 52. *Rota Florent. decis.* 19 *n.* 39 *tom 1. thes. ombros. Faber in cod. lib.* 4 *tit.* 30 *defin.* 5 *Thesaur. decis.* 165. *n.* 6 *et* 7.

§. XV.

Siccome la lesione enormissima rende nullo *ipso jure* il contratto di vendita comechè fatta con dolo, così sarà permesso al venditore di avocare la cosa venduta anche da un terzo possessore: il contrario però deve dirsi qualora la lesione sarà soltanto enorme competendo in tal caso al compratore l'elezione di supplire al mancante giusto prezzo, e per cui non ha che la sola azione porsonale nascente dal contratto, la quale non permette di agire contro un secondo compratore. *Leg.* 10 *cod. de rescind. vendit. Argum. Leg. ult.* §. 1 *ff. de contrah. empt. Decis. Senat. Pedemont.* 15 *Martii* 1654. *Refer. Pergamo in causa Entraque contra Peretti in princ.*

Da questa regola però deve eccettuarsi il caso in cui siavi intervenuto dolo per parte del primo compratore, e che il secondo ne sia consapevole. *Leg.* 203 *ff. de regul. jur. Argum. leg.* 1 *cod. si vend. pign. agat. Leg.* 6 §. 11 *ff. quae in fraud. credit. Detta decis. Senat. Pedem. in med. Voet in pandect. lib.* 18 *tit.* 5 *n.* 6.

§. XVI.

Essendo la lesione una cosa di fatto che non si dee mai presumere, per ciò la prova della medesima sarà sempre a carico di chi allega essere intervenuta. *Leg.* 5 *et leg.* 18 *in princ. et* §. 1 *ff. de probationib. Leg.* 8 *in fin. cod. de rescind. vendit. Decis. Senat. Pe-*

Digitized by Google

demont. 22 *Februarii* 1766. *Refer. Bruno in causa Brachi contra Almasium.* *Rota Florent. decis.* 71 *n.* 17 *tom.* III. *thes. ombros. Mascard. de probationib. conclus.* 960 *n.* 4.

§. XVII.

Il rimedio introdotto dalla più volte citata legge 2 *cód. de rescind. vendit.* benchè si riferisca al solo contratto di compra, e vendita tuttavia secondo l'opinione più comune estende anche la sua forza a tutti gli altri contratti di buona fede. *Glossa ad d. leg.* 2 *cod. de rescind. vendit. Faber in cod lib.* 3 *tit* 23 *defin.* 3. *Noodt in pandect. lib.* 17 *tit.* 2. §. *satis ut puto. et lib.* 18 *tit.* 6 §. *hactenus de errore. Heinnecius. ad pandect. lib.* 18 *tit.* 5 §. 294. *Grotius de jure bell. et pac. lib.* 2 *cap.* 12 §. 26.

§. XVIII.

Da questo principio è nata la questione, se il rimedio della rescissione per l'occorsa lesione abbia luogo nel contratto di assicuranza: quindi gli autori che determinano questo contratto per analogo a quello di compra, e vendita ammettono l'eccezione della lesione aver luogo indistintamente in tutti i casi nei quali si adatta a questo contratto. *Casareg. de com. disc.* 1 *n.* 6. *Santerna de assecurat. part.* 5 *n.* 6. *Stracca de assecurat. glossa* 11 *n.* 48. *Roccus de assecurat. not.* 8.

Quelli però che danno al contratto di assicuranza una propria, e particolare natura sostengono, che per regola non deve ammettersi la rescissione per via di lesione anche enormissima, a motivo che l'incertezza dell' evento, e le variazioni delle circostanze alle quali può di sua natura soggiacere questo contratto, non possono somministrare un modo certo, e sicuro onde calcolare la lesione a forma di ragion rigorosa: tanto più, che essendo l'assicuranza fondata sull' azzardo sarebbe la valutazione di questo molto arbitraria, non meno che difficilmente collocabile per alcuna delle parti. *Stypman. jus marit. part.* 4 *cap.* 7. *n.* 717. *Valin all' art.* 3 *dell' Ordin. di Francia tit. des assur. Pothier des assur. n.* 82. *Emerigon. des assur. chap.* 1 *sect.* 5 §. 3.

§. XIX.

Nella diversità di queste due opinioni adotterei, all' uopo, la seconda, avvegnachè più uniforme alla natura del contratto d' assicuranza; rifletto però su questa parte, che se la proposta lesione si riconoscesse fondata sulla frode, e dolo, o simulazione dell' assicurato

Digitized by Google

non potrebbesi, a mio credere, dubitare in tal caso della nullità dell' assicuranza, avendo sempre l'assicuratore ragione di replicare, che non avrebbe nella guisa stipulata firmato la polizza d'assicuranza, se gli si fossero palesate le dissimulate circostanze: difatti essendo l'intenzione, e volontà dell'assicuratore nell' atto di firmare la polizza di sottomettersi ai rischj che corrono le merci assicurate, ragion vuole, che riconoscendosi egli sorpreso, ed ingannato coll'essergli talvolta taciuto il maggiore, o minor rischio delle medesime, si debba annullare il contratto come fraudolento, e lesivo. *Emerigon loc. cit. chap.* 3 *sect.* 3. *Scaccia de com. et camb.* §. 1 *quaest.* 1 *n.* 132. *Kuricke diatriba de assecurat. pag.* 11. *Grotius introduct. ad jurisprud. Holland. n.* 155. *Vedi Assicuranza.*

§. XX.

Se dal non aver usata la dovuta precauzione, o dal non aver eletto il miglior mezzo, venisse un negoziante a soffrire qualche danno nelle di lui contrattazioni, ed allegasse la rescissione per via di lesione, non gli verrà per questo accordato il benefizio di esser rimesso nel pristino stato, giacchè deve chiunque è dedito alla mercatura, ed al traffico, cautamente negoziare. *Leg.* 19 *ff. de regul. jur. Leg.* 2 *cod. de furtis. Rota Florent. decis.* 47 *n.* 47 *tom.* 1. *thes. ombros. Stracca de mercat. part.* 3 *n.* 26. *Casareg. de com. disc.* 216 *n.* 36. *Felicius de societ. cap.* 5 *n.* 6 *et* 44.

LETTERA D'AVVISO.

Vedi *Avviso.*

LETTERA DI CAMBIO.

§. I.

Avendo rapportato nel discorso preliminare di quest' opera l'origine, e progresso che ha avuto in commercio la lettera di cambio, ed indicata la natura, e le diverse specie del cambio istesso nel proprio articolo, mi attengo ora soltanto a spiegare le massime di giurisprudenza universalmente ricevute su questo articolo, premettendo anche qualche principio prima di passare alla definizione, e divisione della lettera di cambio.

§. II.

La lettera di cambio rappresenta il danaro di cui ne fa essa tutte le funzioni, ed è, come il danaro istesso nelle mani de' negozianti, il segno rappresentativo del valore d'ogni cosa, col vantaggio ancor più

Digitized by Google

grande del danaro che dà la cambiale per la facilità, e rapidità del trasporto, tenendo luogo per ogni dove di numerario, e dando l'attività alla circolazione delle derrate, e merci d'ogni paese. *Vedi il discorso preliminare di quest' Opera.*

§. III.

Non si conoscerebbe che imperfettamente l'utilità della lettera di cambio, se si volesse soltanto considerare in essa la sola funzione di facilitare il trasporto, e la circolazione: questa carta monetata ha un altro vantaggio che non è meno prezioso ai progressi del commercio; imperciocchè ella è che anima, e nutrisce l'immenso fondo del credito sovra di cui il commercio moltiplica giornalmente le sue operazioni all'infinito, in tutta l'estensione dell'universo.

§. IV.

È quindi all'uso continuo del credito che si deve lo stato fiorito in cui vediamo ora il commercio, mentre sono poche le cose, o merci che si vendono al dì d'oggi in contanti, e queste merci medesime si pagano generalmente in carte di commercio, se vogliono eccettuarsi le compre che si fanno di prima mano. L'opinione perciò, e la buona fede formano la base di questo credito, e sono i cardini sovra i quali si aggira tutto il commercio; ed oltrechè il danaro non saprebbe circolare da se stesso senza una estrema lentezza, ed un sicuro pericolo e dispendio, egli è certo che non basterebbe neppure a fomentare, ed a mantenere la circolazione, e continuo giro delle merci, e derrate nell' attività necessaria, onde facilitare la vendita di esse ai proprietarj, e procurarle ai consumatori con abbondanza, ed in guisa la più vantaggiosa.

§. V.

La massa del danaro circolante in commercio non rappresenta, che una piccola porzione del valor delle cose, ed i segni, ossian le lettere di cambio moltiplicano forse del triplo, e del quadruplo il danaro contante; senza questo soccorso è certo, che le funzioni del danaro sarebbero troppo ristrette, nè potrebbero mai corrispondere all'attività de' bisogni, e alla necessaria estensione del commercio: se l'uso dunque delle lettere di cambio ha prodotto un tale vantaggio al commercio, esse hanno contribuito ancora più, ad introdurre una somma immensa di credito che non esisteva, e a dare ad ogni negoziante in par-

ticolare il mezzo di appropriarsi una porzione più o meno grande di questa somma di credito, di cui la lettera di cambio, che ciascuno ha diritto di fare, n'è l'istromento; ed è senza dubbio per tal mezzo che col soccorso d'una somma di danaro assai limitata, e d'un fondo reale ben piccolo, il negoziante moltiplica continuamente i di lui affari, ed estende il suo commercio al di là del fondo reale che egli possiede.

§. VI.

Posti tali principii che pajonmi incontestabili, è facile di riconoscere quanto sia poco esatta la definizione, da molti creduta convenevole, alla lettera di cambio, ed in specie dal Commentatore dell'Ordinanza del commercio di Francia del 1673 *tit.* 5 cioè, che sia essa *il trasporto, o cessione fatta da un negoziante ad un altro del fondo che egli ha in un paese straniero*: poichè quantunque ciò possa qualche volta accadere, egli è però certo che non si dà in materia di cambiali altra vera cessione, se non se quella che si fa per mezzo della girata, la quale è un vero trasporto della lettera di cambio da un girante all'altro, vale a dire, del debito contratto dal traente, o da colui che colla lettera ha dato l'ordine al negoziante di pagare la somma descritta, e dal negoziante medesimo quando l'avesse accettata: quindi nè l'ordine, nè l'accettazione suppongono un fondo esistente al tempo della scadenza della cambiale; ed è per ciò, che le leggi hanno reso il portatore della lettera di cambio risponsabile del difetto di protesto, e sciolta la garanzìa del traente, allorchè questi giustificasse, che al tempo della scadenza della cambiale vi era il fondo sufficiente presso il trattario.

§. VII.

E quindi nell'uso generale la lettera di cambio non suppone già alcun fondo esistente, di cui ella ne sia realmente il trasporto, e la cessione nel momento che è tratta, ma bensì un credito della descrittavi somma, la quale circola in commercio unicamente sulla confidenza, che il fondo per soddisfarla si troverà realmente nel luogo in cui deve essere pagata al momento della scadenza.

Per tal ragione, in dubbio un negoziante raccomanda soventi per onore della sua segnatura il pagamento delle proprie cambiali ad un terzo, oltre a colui sul quale le abbia tratte: ed è così, che sul solo credito sogliono i negozianti trarre le loro lettere di cambio, sia per pagare, che per farsi dei fondi delle cambiali sovra uno, o più corrispon-

denti, onde somministrare i fondi alle scadenze delle loro tratte.

§. VIII.

E però sarà più universalmente ricevuta la definizione della lettera di cambio, qualora si dica, che sia essa, *un ordine dato da un negoziante al suo corrispondente di pagare una certa somma ad un altro negoziante, o a di lui ordine*; poichè con tale espressione si comprenderà il fondo esistente non meno che il credito, che si è il fondo più ordinario delle cambiali.

§. IX.

Siccome però la lettera di cambio può avere alcuni aspetti secondo che può essere in varie guise ordinato il pagamento della somma in essa compresa, e diversi gli effetti che può produrre nel suo corso, così credo opportuno d'indicare le altre definizioni che alla medesima possono convenire nella varietà de' casi contingibili in commercio.

§. X.

Per lettera di cambio s'intende generalmente, dagli autori classici delle materie cambiali, ogni scritto cambiale che da piazza in piazza venga tratta da una sovra un'altra persona, affinchè in un determinato paese, d'ordine di persona di altro luogo, sia pagata una certa somma.

Oppure una lettera che imponga anche allo stesso traente il pagamento di una certa somma in una piazza diversa da quella del di lui domicilio.

O finalmente una lettera che imponga ad un terzo in altra piazza esistente il pagamento d'una data somma all'ordine del traente medesimo. *Turre de camb. disput.* 2 *quaest.* 1 *in prolog. n.* 3 4 *et* 5. *Franch. instit. jur. camb. lib.* 1 *se. t.* 1 *tit.* 6 §. 3. *Gait. de credito cap.* 2 *tit.* 7 *n.* 1234 *et seq. Dupuy des lettres de change chap.* 2 *n.* 1. *Pothier du cont. de change part.* 1 *chap.* 1 2. *Phoonsen loix et cout. du chang. chap.* 4 §. 3. *Baldasseroni leg. e costit. del camb. part.* 1 *art.* 1.

§. XI.

Per formare a dovere una lettera di cambio, è d'uopo che vi concorra.

I. Che il cambio sia reale, ed effettivo, vale a dire, che la lettera sia tratta ad una piazza per essere pagata in un'altra: quindi una tratta da un negoziante all'altro nella stessa città non sarebbe mai una vera cambiale, ma soltanto un' mandato ordinario per pagare.

Digitized by Google

II. Che il traente, ossia quegli da cui si spicca la lettera, abbia una somma eguale a quella che riceve, tralle mani della persona sulla quale trae egli il suo ordine: o pure, che tragga egli sul suo credito, altrimenti non sarebbe la lettera che un semplice mandato, od ordine.

III. Che la lettera di cambio sia concepita nelle forme generalmente prescritte, vale a dire, che porti essa il valore ricevuto, sia in danaro contante, o merci, od altri effetti; ed è ciò che la distingue dal biglietto di cambio, il quale è sempre concepito per cambiale fornita, o da fornirsi. *Vedi Biglietto.*

IV. Che contenga la data; il nome delle persone, cioè di chi fornisce la lettera, di chi la deve pagare, e di chi ne deve ricevere il pagamento; il tempo del pagamento; la somma specifica da pagarsi; ed in qual guisa il valore siasi pagato.

§. XII.

Anche il tempo del pagamento della lettera di cambio può avere ordinariamente varie considerazioni.

I. Quando è pagabile a vista, ed allora dee soddisfarsi tosto che la lettera sarà presentata.

II. Quando è pagabile a tanti giorni di vista, nel qual caso la dilazione per il pagamento non comincia a correre che dal giorno in cui la lettera siasi presentata.

III. Quando è pagabile a tanti giorni di tal mese, ossia a giorno certo nominato, ed allora la scadenza resta determinata dalla stessa lettera.

IV. Quando è pagabile ad uno o più usi, che si è un termine determinato dall'uso del luogo in cui la lettera dee essere soddisfatta; il quale comincia a correre o dal giorno della data della lettera, o da quello dell'accettazione, ed è più o meno lungo secondo lo stabilimento di ciascuna piazza.

V. Quando è pagabile nelle fiere, ed allora non ha luogo che per le piazze nelle quali siavi stabilita qualche fiera per i cambi. *Vedi Fiera. Vedi inoltre Pagamento di lettera di cambio. Vista. Uso.*

§. XIII.

Dappoichè la lettera di cambio fu posta in uso, non mancarono di proporsi varie ed intricate questioni tralli giureconsulti, e negozianti sulla natura del contratto contenuto nella cambiale, nè mancò chi pretendesse il medesimo essere un mutuo, chi una permuta, chi una locazione, e chi finalmente un mandato, conforme ne ha per esteso indicato il Turre *de camb. quaest.* 6 7 8 *et seq.*

§. XIV.

In seguito a tali questioni forensi che hanno per lungo tempo occupato i tribunali, e la giurisprudenza mercantile, si è finalmente stabilita per massima costante non più controversa, che siano tre i contratti contenuti in una lettera di cambio; cioè *di compra*, *e vendita* fra il traente, e l'acquisitore della cambiale; *di mandato* fra lo stesso traente, ed acquisitore; *e di mandato* parimente fra il traente ed il trattario.

§. XV.

Difatti esaminando la stipulazione che passa fra il traente, e colui che acquista la cambiale, si riconosce essa ridotta ad un contratto di compra, e vendita, intervenendovi i tre requisiti essenziali che lo costituiscono, cioè il consenso, il prezzo, e la merce, giacchè il contraente colla consegna della sua lettera vende all'acquisitore il credito che egli ha sul trattario per un prezzo determinato, che è lo stesso cambio, mediante il quale si obbliga di fargli pagare in un dato luogo quella tal somma, che forma il soggetto della stipulata cambiale. *Rota Romana decis.* 183 *n.* 18 *tom. 1. part.* 9 *in recent. Rota Genuens. de mercat. decis.* 32 *n.* 5 *et decis. ult. n.* 41. *Rota Florent. in Florent. liter. camb. decis.* 5 *Junii* 1716 *n.* 12. *Turre de camb. disput.* 1 *quaest.* 8 *n.* 1 *et* 5. *Scaccia de camb.* §. 1 *quaest.* 4 *n.* 21. *Dupuy des lettres de change chap.* 3 *n.* 16 *et seq. Casareg. de com. disc.* 56 *n.* 8 *et* 28 *disc.* 59 *n.* 2 *et disc.* 60 *in fine.*

§. XVI.

Importa anche la lettera di cambio un vero mandato, mentre colla medesima il traente ordina, e commette al trattario di pagare per esso lui l'importare della trattagli cambiale. *Rota Romana decis.* 345 *n.* 18 *tom. 1. part.* 5 *in recent. Rota Genuens. de mercat. decis.* 1 *n.* 41 *decis.* 2 *n.* 3 *et decis.* 93 *n.* 9. *Turre de camb. disput.* 2 *quaest.* 3 *n.* 15 *et* 17. *Pothiers du change chap.* 4 *art.* 3 §. 91. *Ansald. de com. disc.* 1 *n.* 22.

§. XVII.

Essendo in libera facoltà d'ognuno l'accettare il mandato, e le incombenze d'un terzo *Leg.* 22 §. *ult. et leg.* 27 §. 2 *ff. mandati*, così non potrà dirsi radicato alcun contratto fra il presentante, e l'accettante, se non che dopo seguita l'accettazione della stessa cambiale. *Scaccia de camb.* §. 2 *gloss.* 9

Digitized by Google

n. 7. *Heineccius elem. jur. camb. cap.* 6 §. 5 *et* 6. *Dupuy des lettres de change chap.* 10 *n.* 2.

§. XVIII.

Dopochè il trattario abbia accettata la lettera di cambio nasce tosto un contratto fra questi ed il presentante detto *de constituta pecunia*, in forza del quale il primo si costituisce debitore del secondo per la somma ordinata dal traente, da pagarsi nel termine espresso nella stessa cambiale. *Leg.* 1 *et* 2 *cod. de constit. pecun. Marquard. de jur. mercat. lib.* 3 *cap.* 11 *n.* 49. *Turre de camb. disput.* 1 *quaest.* 17 *n.* 11 *et seq. et disput.* 2 *quaest.* 16 *n.* 57. *Scaccia de camb.* §. 2 *quaest.* 11 *n.* 339. *Roccus de liter. camb. not.* 68 *n.* 183. *De Luca de camb. disc.* 20 *n.* 2. *Casareg. camb. istruito cap.* 2 *n.* 4 *et de com. disc.* 53 *n.* 6. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 3 *tit.* 3 §. 1.

§. XIX.

Essendo un dovere indispensabile del portatore d'una lettera di cambio di mandare la medesima alla piazza ove dimora il trattario per farla accettare colla più possibile sollecitudine, è quindi nato da ciò il bisogno di moltiplicare il numero delle cambiali, affinchè il prenditore possa subito spedirne una per l'accettazione, e servirsi dell' altra per negoziarla in quella tal piazza ove il suo particolare commercio lo esiga: e comecchè qualche volta possono accadere delle sventure nel corso delle poste, e perdersi qualche plico, usano perciò i negozianti prudenti la diligenza di duplicare talora la spedizione della medesima lettera, onde assicurarsi vieppiù della più sollecita accettazione. *Turre de camb. disput.* 2 *quaest.* 2 §. 5.

Si è quindi introdotta l'obbligazione al traente di dare la prima, seconda, terza, ed ulterior lettera al prenditore medesimo: obbligazione che dall'utilità, e dall'uso è diventata in appresso una parte del diritto cambiale da cui non è più permesso il recedere. *Franchius instit. jur. camb. lib* 1 *sect.* 2 *tit.* 3 §. 4. *Heinec. elem. jur. camb. cap.* 2 §. 17 *et cap.* 4 §. 22. *Phoonsen loix et cout. du change chap.* 5 §. 15 *et.* 20 *et chap.* 22 *per tot. Ricard traitè général du com. chap. des lettres de change etc.* §. *l'usage a sagement établi.*

§. XX.

Tutte le lettere di cambio che fornisce un traente, non essendo propriamente che le copie autentiche

une delle altre, debbono per ciò le medesime essere tutte simili, e concepite negli stessi precisi termini sì rapporto alla somma, che al giorno della data, come pure al termine della scadenza, e ai nomi del trattario, e del prenditore; di modo che l'uno non differisca dall' altro nella più piccola parte, salvo della sola distinzione di prima, seconda, terza, ed ulteriore lettera. *Phoonsen loix et cout. du change chap.* 4 §. 21. *Turre de camb. disput.* 2 *quaest.* 2 §. 2. *Heinec. elem. jur. camb. cap.* 2 §. 17.

E affinchè una tale moltiplicità di lettere non possa far torto al traente, deve egli in tal caso servirsi della seguente formola. *Per questa seconda di cambio pagherete all' ordine S. P. di N. N.* (*la prima non essendo*) *ec.* Laonde avendo pagata la somma in virtù d'una di esse, le altre non hanno più forza, nè possono produrre alcun effetto. *Heinec. loc. cit. cap.* 4 §. 10. *Ricard. traité du com. chap. des lettres de change* §. *l'usage.*

§. XXI.

Seguendo questi medesimi principii si è saviamente prescritto in questi Stati, che la prima, seconda, terza, ed ulterior lettera di cambio debbano essere tutte di uno stesso tenore, e solo diverse nella spiegazione che dovrà farvisi d'essere prima, seconda, e ulterior lettera, e che soddisfatta una di esse, restino le altre nulle.

E di più, che riconoscendosi la prima, seconda, ed ulterior lettera ceduta dallo stesso cedente, quella ad uno, e questa ad un altro, onde ne avesse fatto più d'un contratto, la somma portata da detta lettera debba unicamente spettare al primo a favore di cui ne sia seguita la cessione, ed all'altro non competa altra ragione, che quella del regresso al suo cedente; e che in tal caso constando della frode debba questo essere punito come truffatore, e falsario, *Regie Costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 3 §. 17. *e* 18. *Regio Editto per la Sardegna dei* 30 *Agosto* 1770 *cap.* 4 §. 24 *e* 25.

§. XXII.

Il traente contemporaneamente alla consegna della cambiale, che fa al prenditore, è obbligato di dare al trattario l'avviso della tratta in suo capo spedita. *Vedi Avviso* (*Lettera d'*)

§. XXIII.

La lettera di cambio ha il privilegio dell'esecuzione parata per il pagamento della somma in essa in-

Digitized by Google

dicata dopo l'accettazione. *Vedi Accettazione. Esecuzione parata. Pagamento di lettera di cambio.*

§. XXIV.

Si è quindi in favore del commercio data alla lettera di cambio la stessa forza, che al pubblico istrumento, e quantunque stipulata senza testimonj, ed altre solennità, fa pure essa piena prova in giudizio, onde obbligare il debitore al dovuto pagamento senza ammettere eccezioni in contrario. *Sentenza del Consolato di Torino dei* 14 *Febbrajo* 1782. *Refer. Ghiliossi nella causa del negoziante Pezzier contro Emanuelis. Rota Genuens. de mercat. decis.* 142. *Ansald. de com. disc.* 65 *n.* 14. *Casareg. de com. disc.* 217 *n.* 24. *Gaitus de credito cap.* 2 *tit.* 8 *n.* 3095 *et seq. Roccus de litter. camb. not.* 45 *n.* 125 *et seq. Vedi Eccezione. Esecuzione parata.*

Deve però nello stesso tempo il creditore sottomettersi di rimborsare la ricevuta somma nel caso che così venghi ordinato. *Sentenza del Consolato di Torino dei* 24 *Gennajo* 1782. *Refer. Ghiliossi nella causa Viglione contro Bosiso. Altra dei* 12 *Settembre* 1782. *Refer. Ghiliossi nella causa Peyrot contro Albertini, ed altra dei* 17 *Aprile* 1785. *Refer. Marentini nella causa del negoziante Guala contro l'ebreo Vita Levi.*

§. XXV.

Secondo la diversità del motivo per cui si trae una lettera di cambio, suole alla medesima apporsi qualche espressione bastevole ad indicare la forza, che dee avere nell'essere riscossa, non meno che l'obbligo che produce verso il traente, ed ogni altro interessato.

§. XXVI.

Chiunque dà una lettera di cambio coll'espressione *per valuta avuta* si rende debitore della somma indicata, e resta tale fintanto che sia la medesima interamente soddisfatta: anzi deve questa sorta di cambiale avere sollecita esazione principalmente nel caso che sia pervenuta ad un terzo, per non trattarsi più del solo interesse fra il traente, ed il trattario della medesima. *Sentenza del Consolato di Torino dei* 12 *Settembre* 1782. *Refer. Ghiliossi nella causa del negoziante Peyrot contro il negoziante Albertini. Rota Genuens. de mercat. decis.* 4 *n.* 8. *Scaccia de com. et camb.* §. 2. *glossa* 5 *n.* 322. *Gait. de credit. cap.* 2 *tit.* 7 *n.* 2581. *Casareg. de com. disc.* 43 *n.* 1 *et* 2. *Roccus de litter. camb. not.* 37

n. 99. *Heinec. elem. jur. camb. cap.* 4 §. 13.

§. XXVII.

Questa indubitata massima di commercio è anche autorizzata, in questi Stati, dal Regio Editto per la Sardegna *dei* 30 *Agosto* 1770 *cap.* 4 §. 33 ove si è prescritto, che spiegandosi nella lettera di cambio ed in qualunque indossamento alla medesima, *ricevuta la valuta*, non possa mai opporsi l'eccezione del non numerato danaro del traente verso i giratarj; ma da lui opponendosi detta eccezione al remittente debba intanto pagare senza ritardo, mediante però canzione da prestarsi dal remittente di rappresentare la somma ogni qual volta nel corso del giudizio venisse così giudicato. A tale stabilimento sono uniformi i dotti motivi della sopra enunciata sentenza del Consolato di Torino compilati dall'erudito Signor Senatore Ghiliossi Giudice del Consolato, e Relatore di detta causa.

§. XXVIII.

L'espressione solita apporsi nella lettera di cambio *ponete a nostro conto* significa, che lo scrivente sia il debitore principale della tratta, e prova parimente, che siasi dato il mandato a pericolo, e rischio del mandante: all'opposto però dovrà dirsi, qualora la tratta seguisse colle parole *ponete a conto di N.* o *per conto di N.* o *per valervene da N.* poichè in tali casi lo scrivente non intende di costituirsi debitore della somma; laonde chiunque accetterà queste lettere semplicemente non avrà obbligato se non che colui al di cui conto la tratta è seguita. *Scaccia de com. et camb.* §. 2 *glossa* 5 *n.* 358 *et seq. Card. de Luca de camb. disc.* 20 *n.* 4. *Ansald. de com. disc.* 5 *n.* 35. *Merlin. de pignorib. lib.* 3 *tit.* 1 *quaest.* 16 *n. ult. Casareg. de com. disc.* 44 *n.* 60 *et disc.* 161 *n.* 22 *et seq.*

§. XXIX.

Suole anche apporsi nella lettera di cambio l'espressione *per valuta intesa*, oppure *cambiata*, ed allora s'intende, che il valore della cambiale non sia stato realmente pagato, ma che essa siasi data colla speranza della futura numerazione della somma intesa, o cambiata, nel qual caso potrà competere l'eccezione fondata nella stessa lettera del danaro non numerato, o dell'inadempimento contro colui al quale siasi data la lettera. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 41 *per tot. Turre de camb. disput.* 1 *quaest.* 6 *n.* 9 *Scaccia de com. et camb.* §. 2 *glossa* 8 *n.* 7 *et seq. Roccus de litter.*

Digitized by Google

camb. not. 37. *Card. de Luca de camb. disc.* 33 *n.* 3. *Ansald. de com. disc.* 2 *n.* 32 33 *et* 34. *Casareg. de com. disc.* 48 *n.* 10 13 27 *et seq. Dupuy des lettres de change chap.* 5 *n.* 21.

Il Savary però afferma, che queste sorta di lettere per *valuta intesa* non sono mai pagabili a ordine, nè passano oltre la persona a favore della quale siano tratte, e così, che non possano le medesime negoziarsi come non producenti alcun valore. *Parfait négociant, liv.* 3 *chap.* 4 §. *la quatrieme espece.*

Anche il signor de la Porte nota, che simili lettere condizionali siano raramente pagabili a ordine, e negoziate, perchè non fanno esse menzione d'alcun valore ricevuto, ma soltanto d'un valore inteso tralle parti. *Science des nègociants traitè* III. *sect.* 2 *circonst.* 3 §. 4.

Io però credo opportuno di riflettere in questa parte, che se la lettera in virtù degli ordini appartenga ad un terzo, non possa più il traente ricusarne il pagamento in qualsivoglia modo che la valuta sia dichiarata, mentre quand'egli ha fatto la tratta ha corsa la fede di quello a cui l'ha data; e se la cambiale è passata in altre mani non la può più ritrarre per la medesima ragione, che un venditore non può più ritrarre la sua merce, passata con buona fede nelle mani di un terzo, allorchè egli l'ha venduta a credenza, essendo ella divenuta talmente propria del compratore da poterne disporre a suo piacimento, e consegnandola ad un altro in virtù di un ordine, s'intende tosto trasferita in quello la proprietà. *Instit. lib.* 2 *tit.* 1 §. 41. *Leg.* 19 *ff. de contrah. empt.* altrimenti sarebbe ingiusto, che il traente, il quale non deve dare una lettera senza la valuta, somministri occasione per suo difetto d'ingannar colui che tratta sul credito, e riputazione della sua cambiale. *Dupuy des lett. de change chap.* 5 *maxime* 4.

§. XXX.

Espressione apposta nella lettera di cambio *all'ordine S. P.* Vedi Girata. *Vegg ansi pure le altre espressioni solite apporsi alle cambiali, agli articoli Clausola. Girata. Uso.*

§. XXXI.

Venendo taluno incaricato dal suo corrispondente di prendere in piazza una lettera di cambio, e fargliene la rimessa a suo conto, o ad altra persona di terza piazza, e l'eseguisca con inviarla direttamente all'ordine di quello cui deve passare la rimessa, esprimendosi dal traente, o giratario nel corpo della cambiale, la valuta cambiata a con-

Digitized by Google

to del commettente per cui siasi tratta, non eserciterà in tal caso lo stesso commissionario altre funzioni, che quelle di un semplice *adjetto*, ossia procuratore, nè sarà in conseguenza risponsabile dell'esito della lettera a favore del suo principale, e molto meno verso i giratarii; spettando sempre il pericolo, ed il comodo del contratto al committente. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 76 *n.* 50. *Scaccia de com. et camb.* §. 2 *glossa* 5 *n.* 400. *Ansald. de com. disc.* 61 *n.* 24. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 2 *tit.* 5 §. 31. *Casareg. de com. disc.* 56 *n.* 14 *e nel camb. istr. cap.* 3 *n.* 59 *e* 60. *Savary parfait négociant liv.* 3 *chap.* 4. *Dupuy des lettres de change chap.* 16 *n.* 5.

§. XXXII.

Traesi anche una lettera di cambio coll'espressione *per valuta in noi, o in me medesimo*, locchè si pratica allor quando il traente essendo creditore del trattario della somma per cui fa la tratta, invia la lettera ad un altro corrispondente affine di riceverne il pagamento; nel qual caso s'intenderà sempre appartenere la cambiale al solo traente. *Savary parfait nègoc. liv.* 3 *chap* 4 §. *la troisieme espece. De la Porte science de négoc. traitè* III. *sect* 2 *circons.* 3 §. 3.

§. XXXIII.

Da poichè sarà tratta una lettera di cambio, non potrà più rivocarsi senza che vi concorra la volontà d'entrambi i contraenti, giacchè segue generalmente il contratto del cambio non tanto in comodo del traente, che del trattario. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 32 *n.* 5. *Scaccia de com. et camb.* §. 2 *glossa* 5 *n.* 447 *et* 448. *Roccus de liter. camb. not.* 71 *n.* 192 *et* 193. *Ansald. de com. disc.* 2 *n.* 41. *Casareg. de com. disc.* 48 *n.* 18 *et.* 21. *Genua de script. priv. lib.* 3 *tit. de liter. camb. n.* 60. *Veggansi però le limitazioni di questa regola all'articolo Girata.*

§. XXXIV.

Essendo il cambio un contratto che si perfeziona col solo consenso a guisa della compra, e vendita, cioè con convenirsi tra i contraenti della somma di danaro che si vuole rimettere in qualche luogo, e del prezzo, ossia valuta delle rimesse, per ciò non si ravvisa, che la lettera di cambio formi parte alcuna sostanziale di tale contratto, ma bensì, che serva essa per la di lui giustificazione, e prova, non meno che di mezzo per l'esecuzione più pronta del contrattato cambio. *Scaccia de com. et camb.* §. 1 *quaest.* 5 *n.*

Digitized by Google

10 *et quaest.* 7. *part.* 3 *limit.* 5 *n.* 9 *et* §. 6 *glossa* 1 *n.* 76. *Turre de camb. disput.* 1 *quaest.* 11 *n.* 14 *et* 16 *et disput.* 2 *quaest.* 1 *n.* 8 *quaest.* 2 *n.* 4. *et quaest.* 9 *n.* 32 34 *et* 36. *Dupuy des lettr. de change chap.* 5 *in princ. et num. seq. Casareg. de com. disc.* 149 *n.* 3 *et* 4 *e nel camb. istruito cap.* 3 *n.* 51.

§. XXXV.

Neppure il mandato apposto nella lettera di cambio, e la di lei accettazione si possono dire parti sostanziali del contratto cambiale, ma soltanto mezzi per eseguire, e consumare il cambio già perfezionato: lo che è tanto vero quanto è indubitato, che il debitore del cambio anche senza lettera, o senza valersi di quelle che avesse date fuori per altro mezzo, e modo, come sarebbe per via di corriere, o corrispondente, volendo, o dovendo andare nel luogo destinato potrà compire il contratto mediante pagamento della somma cambiata col remittente. *Scaccia loc. cit. Turre loc. cit. et disput.* 1 *quaest.* 11 *n.* 17. *disput.* 2 *quaest.* 1 *n.* 6 7 8 *et quaest.* 4 *n.* 15 *et quaest.* 9 *n.* 32 *et* 34. *Card. de Luca de camb. disc.* 6 *n.* 7 *Casareg. de com. loc. cit. et disc.* 202 *n.* 17. *Vedi Fiera. Scartafaccio.*

§. XXXVI.

Le obbligazioni che nascono da una lettera di cambio, sono di sua natura solidarie. *Vedi Girata.*

§. XXXVII.

Non è permesso in questi Stati a coloro che non sono negozianti di spedire lettere di cambio, le quali in caso contrario sono di nessun effetto, ed è altresì proibito a qualunque persona non negoziante di comprare lettere di cambio, o di obbligarsi alla provvista di queste; e ciò nè per se, nè per interposta persona, e molto meno sotto finto nome a pena della nullità dell' atto, ed obbligazione, e di lire trecento. *Regie costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 3 §. 37.

§. XXXVIII.

Costando quindi che una lettera di cambio siasi spedita in capo di persona non negoziante, nè per valute effettivamente avute, ma bensì in recognizione d' un debito antico procedente da diversi capi di somministrazioni, e minute partite col calcolo d' interessi eccessivi, ed indebiti, si è in pratica dai nostri Magistrati, di dichiarare nulla, ed inefficace la cambiale, e si rimettono le parti avanti il tribunale compe-

Digitized by Google

tente: a questo principio era già conforme la sentenza del Consolato di Torino *del* 23. *Decembre* 1751. *Refer. de Aste nella* causa Rognone contro Berini; ed è fondata sulla stessa pratica la Sentenza del Consolato di Nizza *del* 17. *Agosto* 1780. *Refer. Trinchieri* nella causa Machetti contro Massena.

§. XXXIX.

Non ostanti tali principii si è giudicato dal Consolato di Torino, che un mercante da formaggi all'ingrosso potesse trarre una lettera di cambio, e che gli competesse l'azione per riscuotere il pagamento di essa. *Sentenza del* 29. *Maggio* 1784. *Refer. Ghiliossi. nella causa Rosaz, e Boquier contro Ghio.*

Ecco i savj motivi di tale sentenza, che stimo di rapportare come degni del dotto Relatore che gli ha compilati: ivi: » La Regia » Legge colla proibizione fatta a co » loro che non sono negozianti di » spedire cambiali, ebbe specialmen- » te per mira, di ovviare ai con- » tratti illeciti, ed usurarj che si » solevano palliare coll'uso delle let- » tere di cambio, ma non già per » angustiare il commercio, e togliere » a coloro che esercendo un pub- » blico negozio all'ingrosso il pos- » sesso in cui erano, e sono di » trarre lettere di cambio per l'eser- » cizio del medesimo, fra i quali sa- » rebbero appunto i negozianti in » formaggio all'ingrosso, che a mo- » tivo del loro traffico trovansi in » necessità di servirsi, ad esempio » di simili negozianti in straniero » dominio, di cambiali per la ri- » scossione de' loro averi ».

§. XL.

L'uso, e l'osservanza de' negozianti fa legge nella materia delle lettere di cambio, talmente che quando essa sia notoria, e generale non si fa più luogo ad essere provata; essendo massima generale, che nelle materie cambiali devesi deferire al sentimento de' medesimi, come ai più periti nell'arte. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 2 *n.* 41 *et decis.* 8 *n.* 17 *et* 18. *Rota Rom. decis.* 7 *n.* 5 *presso il Salgado nel labyr. credit. Scaccia de com. et camb.* §. 1 *quaest.* 1 *n.* 316. *Genua de script. priv. lib.* 3 *tit. de liter. camb. n.* 77. *Roccus de liter. camb. not.* 64 *n.* 175 *et seq.*

§. XLI.

Ha quindi la nostra Regia Legge saviamente prescritto, che nei casi che possono occorrere circa la materia delle lettere di cambio, non ispecificati dalla legge, si debbano osservare le regole comunemente pra-

Digitized by Google

ticate nel commercio. *Reg. Costit. lib.* 2 *tit.* 6 *cap.* 5 §. 34. *Editto per la Sardegna del* 30. *Agosto* 1770 *cap.* 4 §. 43.

§. XLII.

Veggansi inoltre su questa parte gli articoli *Accettazione. Cambio. Dilazione. Eccezione. Esecuzione. Fallimento. Girata. Tratta. Pagamento di lettera di cambio. Protesto. Uso. e simili.*

LETTERA DI CREDITO.

§. I.

Ella è una lettera indirizzata da un banchiere, o negoziante al suo corrispondente, colla quale gli ordina di somministrare a un terzo portatore della medesima, una somma determinata, ovvero indeterminatamente tutto ciò di cui questi avrà bisogno nel luogo ove si porta, e di passarlo in conto. *Savary parfait négociant liv.* 3 *chap.* 4 *Genua de script. priv. lib.* 3 *tit. de liter. credent. n.* 1 2 *et* 3.

§. II.

Sogliono però i prudenti banchieri limitare la lettera ad una certa somma, e designare la persona che dee ricevere il danaro, con qualche par-

ticolare descrizione del personale, od altro segno che possa specialmente trovarsi nel suo corpo, e talora anche per qualche parola che il portatore della lettera potrà dire, giunto nel luogo destinato; e ciò tutto affine di evitare gli accidenti che possono accadere, onde i corrispondenti paghino con sicurezza. *Savary parfait négoc. liv.* 3 *chap.* 4 *in fine.*

§. III.

La lettera di credito quantunque diversa da quella di cambio ha però gli stessi privilegj per costrignere al pagamento delle somme ricevute. *Savary, et Genua loc. cit. Veggasi perciò l'articolo Pagamento di lettera di cambio.*

§. IV.

L'Jorio tom. 11. *pag.* 543. esamina la questione se le lettere credenziali, che differiscono in parte dalle vere lettere di credito presso i Negozianti, sieno fidejussorie; e la risolve con una distinzione, considerando due casi; il primo quando le lettere sono scritte in *termini generali*, ed allora non producono alcuna obbligazione, o prova contro chi scrive, potendosi queste lettere risolvere in commendatizie. L'altro caso è quando sono scritte in *termini speciali di pagare*, o

fidare al latore per conto di chi scrive; ed in questo caso contengono responsabilità per parte dello scrivente. Ma queste regole hanno anch'esse le loro limitazioni. Nel primo caso, se il latore della lettera, è anche l'institore, o il complimentario dello scrivente, siccome allora scrivendo, e spiegando il carattere della persona, pare che la raccomandazione riguardi l'una, e l'altra qualità del portatore, così lo scrivente si rende obbligato. Nel secondo caso poi lo scrivente non è obbligato, che nei termini, e per il negozio affidato al portatore, e indicato nella stessa commendatizia.

§. V.

Il Pardessus delle lettere di cambio tom. II. n. 485. premettendo che è evidente, che passa molta analogia tra le lettere di cambio, e le lettere di credito, definisce la lettera di credito per una specie di mandato che avendo per oggetto una operazione officiosa, o di pura confidenza, si nomina più abitualmente *lettera di credito*. L'uso di queste lettere è realmente diretto a favorire i viaggiatori per risparmiare la pena di portar seco loro tutto il denaro, che loro abbisogna, e per non porle nelle mani degl'individui che non sono nè commessi, nè mandatarj di quello che le fornisce. Elleno si risolvono in un imprestito, o in un modo di cambio particolare, che ha per oggetto di assicurare a quello che le riceve, dei fondi nei luoghi per dove deve passare, senza che egli sia obbligato a presentarsi a delle scadenze fisse, nè di ricevere più o meno di ciò che può essere necessario ai suoi affari, o ai suoi bisogni del momento. E ripetendo le precauzioni da noi accennate, che devono aver luogo nelle *lettere di credito* per prevenire ogni abuso, al n. 386. conclude, che la *lettera di credito* non avendo alcun carattere di lettera di cambio, ma potendo solamente essere una rimessa di una Piazza sopra un'altra, non esiste alcun termine perentorio, o fatale per presentarle, nè vi sono *forme da osservare per il protesto*, nè notificazione per l'esercizio dei ricorsi in garanzia; e solamente sono loro applicabili tutte le regole del mandato.

§. VI.

Il Locrè nel suo spirito del Codice di Commercio tom. II. pag. 297. parla anch'esso delle lettere di credito, ne dà la definizione da noi riportata, e ne prescrive l'uso, e la forma nel modo indicato; e sull'autorità del *Pothier du Contract de change n.* 225 e 230 conclude, che

il portatore della lettera di credito non si presume obbligato a ritirare, ma può usar della lettera secondo il suo bisogno, e come più gli piace, e non contrae altra obbligazione, che nel caso di ricever danaro, che quanto dire l'obbligazione del contratto d'imprestito, la quale prende solo forza dalla numerazione che gli vien fatta del denaro. Il *Pardessus* ne' suoi *Elementi di Giurisprudenza Commerciale pag.* 119, spiega estesamente in qual modo la corrispondenza provi le convenzioni commerciali.

LETTERA MISSIVA.

§. I.

Le lettere missive solite scriversi tra i negozianti corrispondenti per informarsi dei loro reciproci affari, e darsi vicendevolmente gli ordini opportuni circa le loro operazioni di commercio, hanno forza di obbligare lo scrivente, il ricevente, ed anche i terzi. Anzi ritrovandosi esse registrate si debbono considerare come lo stesso libro mercantile, ed obbligano per fino come un pubblico istromento. *Rota Florent. decis.* 24 *n.* 30 *tom.* 11 *thes. ombros. Rota Genuens. de mercat. decis.* 14 *per tot. decis.* 76 *n.* 1 *et decis.* 80 *n.* 1. *Roccus de liter. camb. not.* 41

n. 112. *Casareg. de com. disc.* 30 *n.* 49 *disc.* 119 *n.* 1 2 *et* 19 *et disc.* 161 *n.* 4 *et* 5. *Ansald. de com. disc.* 61 *n.* 2. *Gratian. discept. forens. cap.* 500 *n.* 2.

§. II.

Qualora le lettere missive saranno ricevute, ed accettate da un negoziante, avranno forza d'indurre la confessione della trattativa d'un negozio. *Leg.* 26 §. 2 *ff. depositi. Rota Genuens. de mercat. d. decis.* 80 *et decis.* 48 *n.* 9. *Stracca de mercat. tit. de probat. n.* 3. *Roccus de liter. camb. not.* 41 *n.* 13.

Non potranno però tali lettere accettarsi in una parte, ed essere riprovate in un'altra, quantunque il mandato talvolta in esse contenuto possa essere in parte approvato, o rifiutato. *Leg.* 27 §. 12 *ff. de liberat. legata. Rota Genuens. d. decis.* 80 *n.* 6. *Roccus loc. cit. n.* 14.

§. III.

La confessione fattasi in una lettera missiva circa le merci ricevute da un altro, o riguardo alla ricognizione d'un debito, quantunque non induca obbligazione, sarà però abbastanza per formare una prova della medesima. *D. Leg.* 26 §. 2 *ff. depositi. Roccus de liter. camb. not.* 47 *n.* 131. Così pure quando

taluno abbia accettata una lettera da un altro scrittagli, s'intende confessare tutto ciò che nella medesima è contenuto, salvo abbia espressamente protestato in contrario. *Roccus loc. cit. n.* 132.

§. IV.

Gli assenti trattando per mezzo delle lettere missive, come se fossero presenti, ragion vuole che tra lo scrivente, e l'accettante della lettera, s'intenda realmente dato il mutuo consenso de' negozj nelle medesime trattati, e convenuti. *Glossa ad leg.* 2 *ff. de pactis. et ad leg.* 4 *cod. si cert. pet. Rota Genuens. de mercat. decis.* 138. *n.* 6. *Roccus de liter. camb. not.* 42 *n.* 118.

Non faranno perciò esse alcuna prova, quando lo scrivente si renda defunto prima che la lettera siasi ricevuta da colui al quale era diretta. *Rota Genuens. decis.* 142. *n.* 4. *Roccus loc. cit. not.* 41 *n.* 115 *et* 116.

§. V.

Chiunque abbia presso di se lettere originali, può essere obbligato ad istanza del creditore di esibirle in giudizio; altrimenti si dee credere alla copia delle medesime presentata. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 175 *n.* 2 *et* 4. *Roccus loc. cit. n.* 117.

§. VI.

Il negoziante che abbia ricevuta una lettera dal suo corrispondente, e non abbia contraddetto alle operazioni in essa indicate, si considera avere egli approvato le medesime, e voler contrarre collo scrivente. *Scaccia de com.* §. 2. *Glossa* 5 *quaest.* 11 *n.* 336. *Genua de script. priv. quaest.* 1 *n.* 14. *Menoch. de praesumpt. lib.* 3 *praesumpt.* 65 *n.* 1. *Gaitus de credito cap.* 2 *tit.* 6 *n.* 1105 *et* 1111. *Casareg. de com. disc.* 30 *n.* 63 *et* 64 *et disc.* 102 *n.* 54.

§. VII.

Qualora consta dal carteggio di due negozianti, qual sia l'intelligenza tra essi passata, non si potrà attribuire alle parole d'una lettera, checchè dubbie, altro significato distruttivo della espressa precedente volontà de' medesimi. *Rota Romana decis.* 123 *n.* 12 *et* 27 *part.* 17 *in recent. Casareg. de com. disc.* 57 *n.* 6 *et* 10 *et disc.* 58 *n.* 17.

Quindi le parole d'una lettera si debbono generalmente intendere in quel senso che è verisimile, e più conveniente a chi le ha scritte, e nel modo più utile al rispondente, e così contro colui che vi si vuole fondare. *Rota Genuens. de mercat.*

Digitized by Google

decis. 7 *n.* 4 *et seq. Gratian. discept. forens. cap.* 344. *n.* 42. *Casareg. de com. d. disc.* 58 *n.* 17 18 *et* 19 *et disc.* 19 *n.* 30. 31 32 *et seq.*

§. VIII.

Un negoziante non potrà fondare le sue pretese sovra una lettera, qualora al tempo del già eseguito mandato non avesse ancora ricevuta la medesima, giacchè la ratificanza non ha mai luogo ove l'atto non è confermabile. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 22 *n.* 7. *Casareg. de com. disc.* 119 *n.* 49.

§. IX.

Trattandosi della pura intelligenza d'un carteggio, da cui soltanto dipende il sapere qual sia il mandato passato tra i due corrispondenti, si prende il giudizio de' negozianti, a cui si deve stare come pratici dello stile di commercio, e modo di scrivere mercantile circa le commissioni, e mandati che sogliono darsi vicendevolmente. *Rota Rom. decis.* 154 *n.* 13 *part.* 7 *in recent. Ansaldus de com. disc.* 72 *n.* 24. *Casareg. de com. disc.* 56 *n.* 3 *et disc.* 119 *n.* 52 53 *et* 54.

LIBRI MERCANTILI.

§. I.

Una delle più essenziali scritturazioni che si fanno dai negozianti, è quella contenuta nei diversi libri di conto detti mercantili, che essi sono obbligati a tenere, sia per l'interesse che possono avere nel riconoscere in ogni occorrenza lo stato de'loro affari, sia perchè la legge gli vi obbliga, prescrivendone la forma, e l'ordine, come ognuno potrà riscontrarlo dai rispettivi statuti de' luoghi.

§. II.

I nostri provvidi Sovrani sempre intenti a proteggere la buona fede del commercio, e la confidenza tra i negozianti de' loro felici Stati, hanno saviamente prescritta la più ben intesa forma, e metodo con cui debbono tenersi i libri mercantili, onde possano i medesimi all'uopo far quella prova in giudizio che la legge gli ha accordata. *Regie Costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 4 §. 1 2 3 4 *e seg. Regio Editto per la Sardegna del* 30 *Agosto* 1770 *cap.* 3 §. 1 2 3 4 *et seq.*

§. III.

Il favor del commercio esigeva

Digitized by Google

che si dasse ai libri mercantili in dovuta forma tenuti una certa fede, onde assicurare le operazioni, e contratti dei negozianti: si è quindi per ogni dove accordato ai medesimi il privilegio della prova, ma non dappertutto eguale, giacchè si scorge aver essi in qualche parte indefinita fede in giudizio, ed in altre soltanto ristretta fino ad una certa somma come ha più piaciuto ai rispettivi legislatori. *Ansald. de com. disc. gener. n.* 94.

§. IV.

In questi Stati i libri mercantili tenuti nella forma dalla legge stabilita, fanno soltanto una semipiena prova in giudizio contro i debitori per il corso d'anni cinque, principiando dalla data delle partite rispettivamente annotatevi, ed altrimenti regolati non meritano alcuna fede. *Regie Costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 4 §. 9. *Regio Editto per la Sardegna dei* 20 *Agosto* 1770 *cap.* 3 §. 8.

Passati però i cinque anni suddetti, se le partite in essi contenute non siano soscritte dai debitori, o non vi sia di mezzo la giudiziale interpellanza, non fanno prova alcuna, e resta allora a peso del mercante il giustificare in altra forma il suo credito. *Regie Costit. loc. cit.* §. 10. *Detto Editto* §. 9.

§. V.

Qualora siasi data dallo statuto locale ai libri mercantili la forza di far prova in giudizio, dovrà tale privilegio estendersi anche per ogni dove, e faranno perciò ugual prova anche ne' tribunali esteri. *Rosener de libr. mercat. cap.* 12. *n.* 24 31 32 *et seq. Gratian. discept. forens. cap.* 171 *n.* 3. *Genua de script. priv. lib.* 4 *tit. de libr. mercat. n.* 18 *et seq. Mascard. de probat. conclus.* 976 *n.* 21 *et* 22. *Ansaldus de com. disc. gener. n.* 108 *et* 109. *Casareg. de com. disc.* 43 *n.* 53 *et* 54.

§. VI.

Il privilegio della prova accordato dallo statuto ai libri mercantili non ha però luogo, se non se per quelli soltanto che siano stati scritti, e tenuti nel luogo, e territorio soggetto al Principe statuente. *Genua loc. cit. n.* 19. *Stracca quom. in caus. mercat. proced. sit. n.* 9 *et* 31. *Mascard. de probat. loc. cit. n.* 20 *et seq. Ansald. detto disc. gener. n.* 111. *Casareg. de com. disc.* 166 *n.* 34 35 40 41 *et seq.*

§. VII.

Similmente deve dirsi, che qua-

Digitized by Google

lora lo statuto abbia concessa l'ipoteca alle partite contenute nei libri mercantili, debba essa cadere soltanto sopra quelle che consti essersi descritte nel territorio, e giurisdizione dello Statuente. *Casareg. detto disc.* 166 *n.* 39 40 41 *et seq.*

§. VIII.

Qualora un libro mercantile appaja alterato nelle partite in esso contenute, od erroneo, o interlineato, ed apostillato, o che vi si riconoscano cancellature, ed incisioni che possano far sospettare della lealtà del medesimo, non avrà più alcuna forza in giudizio per provare contro un terzo. *Rota Florent. decis.* 38 *n.* 35 *tom.* I. *et decis.* 18 *n.* 13 *et* 41 *tom.* IX. *thes. ombros. Genua de script. priv. lib.* 4 *tit. de libr. mercat. n.* 86. *Gaitus de cred. cap.* 2 *tit.* 3 *n.* 194 *et seq. De Luca ad Gratian. in disceptat.* 171 *n.* 9. *Ansald. de com. disc. gener. n.* 140 *et seq.*

§. IX.

Per maggiormente stabilire la lealtà, e credito de' libri mercantili, si è dalle nostre Leggi provvidamente ordinato, che quanto venisse scritto nei libri mercantili non potesse mai essere abraso, ed occorrendo doversi fare qualche riparazione d'errore, che possa bensì cancellarsi lo scritto, ma in modo onde resti tuttavia intelligibile *Regie Costitut. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 4. §. 7. *Regio Editto per la Sardegna sopr. citat.* §. 10.

Anzi per contenere i negozianti nei limiti della buona fede, si è pure ordinato, che riconoscendosi nei loro libri descritto un genere, o qualità di mercanzia per un altro in pregiudizio del compratore, oppure annotato il prezzo per pattuito quando così non fosse, o alterato il convenuto, o esistente ancora in debito una partita già pagata, incorrano nella pena del quadruplo, e quando vi concorresse dolo, che si stenda anche ad una corporale, avuto riguardo alle circostanze del caso. *Dette Regie Costit. loc. cit.* §. 8. *Detto Regio Editto* §. 11.

§. X.

Qualora però si trattasse di produrre un libro contro lo stesso scrivente, non vi è alcun dubbio che il medesimo non abbia forza di provare, quantunque non si riconosca tenuto nella forma dalla legge prescritta, giacchè ella è massima generale, che qualunque semplice calcolo, od altro fatto di propria mano, ha forza di provare contro colui che l'ha scritto. *Rota Rom. decis.* 54 *n.* 11 *in recent. Rota*

Digitized by Google

Florent. decis. 24. *n.* 57 *tom.* IX. *thes. ombros. Gaitus de credito cap.* 2 *tit.* 3 *n.* 203. *De Luca ad Gratian. detto cap.* 171 *n.* 9. *Menoch. de praes. lib.* 3. *praesumpt.* 66 *n.* 2. *Ansald. loc. cit. n.* 148. *Casareg. de com. disc.* 220 *n.* 21.

Lochè avrà luogo quantunque apparissero le partite in esso contenute, scritturate da terza mano. *Rota Rom. decis.* 80 *n.* 1 *et seq. part.* 18 *in recent. Rota Florent. decis.* 25 *n.* 26 *tom.* IV. *thes. ombros.*

§. XI.

I libri scritturati da un complimentario di una ragione di negozio, alla di cui segnatura si suol dare piena fede ad effetto di obbligare gli altri socj della medesima, hanno forza di provare contro i preponenti approvatori della di lui persona, e per conseguenza contro la stessa ragione padrona dei libri. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 175 *n.* 4. *Rota Rom. decis.* 641 *n.* 4 *part.* 1 *in recent. Rota Florent. decis.* 24 *n.* 49 *tom.* IX. *thes. ombros. Ansald. de comm. disc.* 51 *n.* 4. *Roccus de societ. mercat. not.* 42 *n.* 83. *Casareg. de com. disc.* 30 *n.* 82 *et seq. Felic. de societ. cap.* 14 *n.* 55 *et seq.*

§. XII.

Chiunque accetta in parte le partite scritturate in un libro mercantile, non potrà più impugnare le altre che avessero connessione, e dipendenza dalle prime, cosicchè non potrà rigettare le partite in debito, quando abbia riconosciute quelle postevi in credito, provenienti da una medesima causa, conto, e negoziazione. *Rota Rom. decis.* 101 *n.* 4 *part.* 4 *recen. Rota Florent. decis.* 18 *n.* 21. *et* 22 *et decis.* 24 *n.* 53 *tom.* IX. *thes. ombros. Gaitus de credito cap.* 2 *tit.* 5 *n.* 2022 *et seq. Ansaldus. disc. gener. n.* 150 151 *et* 152. *De Hevia comm. terrestr. cap.* 23 *n.* 7.

§. XIII.

Qualora si tratti di dover presentare i libri d'un negoziante fallito, quale avesse l'uso loro anche nel tempo della decozione, benchè possino in se stessi essere sincerissimi, ciò non ostante la prova dei medesimi vacilla in giudizio, tanto più quando siano contro il solito mancanti de' soliti recapiti, e corredo, e si riconoscano inverisimili nelle date, e scritturazioni. *Heineccius de libr. mercat. for. cedent.* §. 13 19 *et* 20. *Card. De Luca de credito disc.* 78 *n.* 16.

Digitized by Google

Roccus de decoct. mercat. not. 10 *n.* 30 *et seq. Ansald. de com. disc. gener. n.* 131. *De Luca ad Gratian. discept. forens. cap.* 171 *n.* 9.

Questa giurisprudenza però non ha luogo, qualora si agisca di provare dai libri del fallito qualche fatto riguardante una persona terza. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 10 *n.* 6 o quando i libri, e le partite in essi contenute appajono scritturate in tempo abile, ed assai anteriore al fallimento, cosicchè dall' oculare ispezione resti escluso ogni sospetto d'antidata. *Ansald. loc. cit. n.* 132.

§. XIV.

Affinchè la partita apposta in un libro mercantile abbia forza di obbligare il debitore, è d' uopo che consti essersi la medesima scritturata in tempo che il creditore eserciva ancora la mercatura, ed era generalmente considerato per negoziante; non provando regolarmente tali libri, tuttavolta che non contengano cose confacevoli al traffico, ed alla mercatura. *Rota Florent. decis.* 14 *n.* 4 *et* 5. *tom. VII. et decis.* 4 *n.* 78. *tom. IX. thes. ombros. Genua de script. priv. tit. an ratioc. mercat. pro scrib. fid. fac. n.* 23. *Ansald. de com. disc. gener. n.* 105 *et* 125. *Stracca de mercat. tit. quom. in caus. mercat. proced. sit. part.* 1 *n.* 34. *Mascard. de probat. conclus.* 976 *n.* 25. *Gratian. discept. forens. cap.* 727 *n.* 1 2 *et seq.*

§. XV.

Dovendosi per cagion di contestazioni comunicare i libri mercantili, non potrà il proprietario di essi obbligarvisi, se non se in quella parte che concerne la domanda, e sulla quale cade la controversia de' litiganti, onde non restino palesati gli affari di commercio con altrui pregiudizio. *Leg.* 10 §. 2 *ff. de edendo. Leg.* 1 *ff. de fide instrum. leg.* 2 *cod. de alim. pupill. praest. et leg.* 2 §. 1 *cod. quand. et quib. quart. pars deb. Rota Florent. decis.* 19 *n.* 10 *et seq. tom. III. thes. ombros. Genua de script. priv. lib.* 4 *tit. an mercat. n.* 59. *Ansald. de com. disc.* 72 *n.* 10. V. *Esibizione de' libri mercantili.*

§. XVI.

Coerentemente a questi principii si è ordinato in questi Stati, che non possano astringersi i proprietarj di detti libri, tanto giornali, che maestri, a farne la comunicazione alle parti, eccettuati i casi di successione, società, dissoluzione di essa, o di fallimento; ma basti, che per giustificare la loro azione rimettano in caso di controversia un autentico estratto delle partite di essi, ed

Digitized by Google

esibiscano al giudice i libri nel loro originale, se così venga dal medesimo ordinato. *Regie Costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 4 §. 11. *Regio Editto per la Sardegna dei* 30 *Agosto* 1770 *cap.* 3 §. 12.

LICITAZIONE.

Vedi *Incanto*.

LIQUIDAZIONE.

§. I.

Ella è generalmente presa la riduzione, e fissazione d'una somma incerta, o contestata, o delle rispettive pretese che le parti possono avere l'una contro l'altra ad una somma certa, e chiara. Nel commercio però s'intende per liquidazione il pagamento che fa un negoziante ai di lui creditori, e la riscossione ottenuta delle dovutegli somme alla fine d'una società, o d'un traffico a solo.

§. II.

Vi sono in commercio più modi di procedere alla liquidazione degli affari mercantili, ma essendo essi di pura pratica, mi dispenso di rapportarle, dovendomi soltanto attenere ad indicare le massime di giurisprudenza in questa parte ricevute.

§. III.

In materia di liquidazione basta qualunque prova anche leggiera, e per via di congetture valutabili ad arbitrio del giudice, affinchè i diritti controversi possano considerarsi legittimamente certi. *Gloss. ad leg.* 3 *cod. de sent. quae sine cert. quant. profer. et in leg. ult. eod. de fals. caus. adject. legat. Rota Florent. in Florent. liquid. damn. decis.* 15 *Octob.* 1660 *n.* 13 *et* 14. *Gratian. discept. forens cap.* 33 *n.* 55 *et* 56. *Menoch de arbitrar. cas.* 122 *n.* 2 *et seq.* Con maggior ragione dovrà essere bastantemente provata la liquidazione, quando constasse la medesima dalla cosa giudicata. *Detta decis. Florent. n.* 17 *et seq.*

§. IV.

L'eccezione che può competere per la liquidazione d'una somma dovuta, è talmente privilegiata, che non s'intende esclusa, quantunque siasi generalmente proibita dallo statuto ogni sorta d'eccezioni, non potendo mai competere la via esecutiva per un credito illiquido. *Rota Florent. decis.* 36 *n.* 1 2 *et* 3 *tom. III. thes. ombros. Rota Rom. decis.* 131 *n.* 3 *et* 4 *part.* 12 *in rec. Ab Ecclesia observat. forens. lib.* 1 *observat.* 109 *n.* 3. *Card. de Luca*

Digitized by Google

de cred. disc. 148 n. 5 et disc. 164 n. 6. Ansald. de com. disc. 38 n. 16 et seq.

§. V.

La liquidazione d'un credito fatta con sentenza deve, retrotrarsi al tempo in cui appaja aver cominciato il debito ad effetto di sospendere il corso degl'interessi provenienti dalla somma dovuta. Leg. 4 et 5 et leg. 11 ff. de compens. Rota Florent. decis. 77 n. 9 tom. III. thes. ombros. Leotard. de usur. quaest. 84 n. 9 et 12.

§. VI.

Affinchè una liquidazione possa dirsi legittimamente fatta; è d'uopo che segua essa per via di periti ai quali incombe di formarla sovra i calcoli del dato, e del ricevuto, onde poter compensare il debito col credito. Card. de Luca de credito disc. 114 n. 6 Casareg. de com. disc. 206 n. 35 et 36. V. inoltre gli articoli Compensazione. Interessi.

Fine del Tomo Terzo.

17082

INDICE GENERALE

DEGLI

ARTICOLI CONTENUTI

NEL

TOMO SECONDO.

36716

Digitized by Google

Digitized by Google





Digitized by Google

